

RESOCONTO STENOGRAFICO

594.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 28 GENNAIO 1987

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ODDO BIASINI E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missione	51961, 52009	materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4240).	
Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa	51962	PRESIDENTE 52042, 52043, 52044, 52054, 52055, 52057, 52059, 52060, 52062, 52065, 52066, 52070	
Disegni di legge:		BECCHETTI ITALO (DC)	52043
(Approvazioni in Commissioni) . . .	52015	BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO	
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	51962	(MSI-DN)	52059, 52065
Disegno di legge (Seguito della discussione):		COLUMBA MARIO (Sin. Ind.) . . .	52057, 52058
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in		CORLEONE FRANCESCO (PR)	52060
		GALASSO GIUSEPPE, Sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali	52069
		GEREMICCA ANDREA (PCI)	52043
		PIERMARTINI GABRIELE (PSI), Relatore	52054, 52058

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

	PAG.
RONCHI EDOARDO (DP)	52042, 52062, 52065, 52066
SAPIO FRANCESCO (PCI)	52055, 52069
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243);	
COLUCCED altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395);	
BONETTIED altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999);	
SANGALLI ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777);	
ANIASI ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788);	
GAROCCHIO ed altri: Norme concernenti la disciplina della locazione di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868).	
PRESIDENTE	51972, 51975, 51976, 51977, 51982, 51983, 51984, 51989, 51990, 51994, 51995, 51996, 51998, 52003, 52008
ALIBRANDI TOMMASO (PRI)	51981
BOETTI VILLANIS AUDIFREDI LUDOVICO (MSI-DN)	51983, 51989, 51996
BULLERI LUIGI (PCI)	51990
CORLEONE FRANCESCO (PR)	51975, 51982
ERMELLI CUPELLI ENRICO (PRI)	51976, 51990, 51995
FABBRI ORLANDO (PCI)	51975
FACCHETTI GIUSEPPE (PLI)	51989, 51996
MINERVINI GUSTAVO (Sin. Ind.)	51996
NICOLINI RENATO (PCI)	51998
PIERMARTINI GABRIELE (PSI)	51997
PONTELLO CLAUDIO (DC)	51996
SORICE VINCENZO (DC), <i>Relatore per la IX Commissione</i>	51984, 51997
TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	51984

Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):

	PAG.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (4242).	
PRESIDENTE	52009, 52012, 52013, 52014
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	52009, 52012, 52014
FINOCCHIARO BENIAMINO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	52009, 52012, 52014
GRIPPO UGO (DC), <i>Relatore</i>	52012
LUCCHESI PINO (DC)	52913
RIDI SILVANO (PCI)	52013
Disegno di legge (Seguito della discussione ed approvazione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (4244).	
PRESIDENTE	52015, 52016, 52020, 52021, 52023, 52024, 52025, 52026
BAGHINO FRANCESCO GIULIO (MSI-DN)	52021
CHELLA MARIO (PCI)	52018, 52024
GRASSUCCI LELIO (PCI)	52024
NAPOLI VITO (DC), <i>Relatore</i>	52023
NUCARA FRANCESCO (PRI)	52025
PELLICANÒ GEROLAMO (PRI)	52020
SANTUZ GIORGIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	52015, 52023, 52024
TAMINO GIANNI (DP)	52025

Proposte di legge:

(Annunzio)	51961
(Approvazione in Commissione)	52015
(Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)	51962

Proposta di legge costituzionale (Seguito della discussione ed approvazione):

S. 40-42-98-443-583-752-993-B. — Senatori ROMUALDI, PERNA ed altri; MALAGODI ed altri; GUALTIERI ed altri; MANCINO ed altri; JANNELLI ed altri; BIGLIA ed altri: Norme in materia di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

PAG.	PAG.
procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (<i>testo unificato modificato, in prima deliberazione, dal Senato</i>) (<i>prima deliberazione</i>) (2859-B).	RODOTÀ STEFANO (<i>Sin. Ind.</i>) 52037
PRESIDENTE 51963, 51965, 51966, 51967, 51968, 51969, 51970, 51971	RUTELLI FRANCESCO (<i>PR</i>) 52040
ALIBRANDI TOMMASO (<i>PRI</i>) 51964	Dimissioni del deputato Giampaolo Fatale:
BANDINELLI ANGIOLO (<i>PR</i>) . . . 51966, 51967, 51970	PRESIDENTE 51961
BOZZI ALDO (<i>PLI</i>) 51968	Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
CORLEONE FRANCESCO (<i>PR</i>) . . . 51969, 51971	(Trasmissione di un documento) . . 51962
FELISSETTI LUIGI DINO (<i>PSI</i>) 51967	Parlamento in seduta comune:
MAMMI OSCAR, <i>Ministro senza portafoglio</i> 51966	(Convocazione) 51962
RUSSO FRANCO (<i>DP</i>) 51969	Per la risposta scritta ad interrogazioni e per lo svolgimento di una interrogazione:
VINCENZI BRUNO (<i>DC</i>), <i>Relatore</i> 51966	PRESIDENTE 52073, 52074
Interrogazioni e interpellanze:	PIRO FRANCO (<i>PSI</i>) 52073
(Annunzio) 52074	Votazioni segrete 51984, 51991, 51997, 51998
Risoluzioni:	Votazioni segrete di disegni di legge . 52003, 52026
(Annunzio) 52074	Votazione segreta di una proposta di legge costituzionale 52003
Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo 2-6 febbraio 1987 (Reiezione):	Ordine del giorno della seduta di domani 52074
PRESIDENTE 52033, 52035, 52036, 52037, 52039, 52040, 52041	Ritiro di un documento del sindacato ispettivo 52075
CICCARDINI BARTOLO (<i>DC</i>) 52041	
GORLA MASSIMO (<i>DP</i>) 52039	
PAZZAGLIA ALFREDO (<i>MSI-DN</i>) 52036	
PETRUCCIOLI CLAUDIO (<i>PCI</i>) 52035	

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

La seduta comincia alle 11,5.

PIETRO ZOPPI, *Segretario*, Legge il processo verbale della seduta del 23 gennaio 1987.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Battaglia, Guarra, Lodigiani e Zamberletti sono in missione per incarico del loro ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. In data 27 gennaio 1987 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

JOVANNITTI ed altri: «Misure urgenti per lo sviluppo economico dei comuni del Parco nazionale d'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 7 dell'11 maggio 1984 e per la conservazione del suo territorio» (4365);

PIRO: «Provvidenze a favore degli invalidi psichici» (4366);

TORELLI ed altri: «Abrogazione di norme limitative di diritti fondamentali dei neonati malformati» (4367);

PATRIA ed altri: «Nuove norme per mi-

glioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici» (4368);

PASQUALIN ed altri: «Misure a favore della popolazione altoatesina per assicurare l'elezione di un deputato appartenente al gruppo linguistico italiano in provincia di Bolzano» (4369);

SENALDI ed altri: «Modifiche al decreto legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, relativamente alle norme-previdenziali» (4370).

Saranno stampate e distribuite.

**Dimissioni del deputato
Giampaolo Fatale.**

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 gennaio 1987 è pervenuta alla Presidenza la seguente lettera del deputato Giampaolo Fatale:

«In riferimento alla mia proclamazione a deputato della Repubblica avvenuta l'11 dicembre 1986 in sostituzione dell'onorevole Enrico Manca, dimissionario, comunico che, essendo già consigliere della regione dell'Umbria, con la presente opto per il mantenimento per la carica in regione e conseguentemente mi dimetto da deputato.

Distinti saluti.

“Firmato: GIAMPAOLO FATALE”»

Trattandosi di un caso di incompatibilità, le dimissioni si danno per accettate.

Trasmissione dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

PRESIDENTE. Il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dai seguenti enti, sottoposti alla vigilanza di quel Ministero, nell'anno 1984:

Istituto nazionale conserve alimentari (INCA);

Ente nazionale cellulosa e carta (ENCC);

Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS).

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Convocazione del Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Ricordo alla Camera che domani, giovedì 29 gennaio 1987, alle ore 10, il Parlamento è convocato in seduta comune con il seguente ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente sulla scadenza del termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, per il procedimento instaurato davanti alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa n. 432/IX.

Assegnazione di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti disegni di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

IV Commissione (Giustizia):

«Distacco del comune di Calceranica al Lago dal mandamento della pretura di Borgo Valsugana ed aggregazione dello stesso al mandamento della pretura di Pergine Valsugana» (4299) *(con parere della I e della V Commissione)*;

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII Commissione (Istruzione):

«Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati» (4269) *(con parere della I e della V Commissione)*;

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

X Commissione (Trasporti):

«Norme interpretative della legge 15 febbraio 1985, n. 25, in materia di tassa per il servizio di assistenza alla navigazione aerea» (4313) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*;

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

X Commissione (Trasporti):

«Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (3670-ter);

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito;

(Così rimane stabilito).

XIII Commissione (Lavoro):

GARAVAGLIA ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, concernente tutela delle lavoratrici madri» (87); LOBIANCO e CAVIGLIASSO: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (244); BELARDI MERLO ed altri: «Nuove norme relative all'indennità di maternità per coltivatrici dirette, lavoratrici artigiane ed esercenti attività commerciali» (788) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato)*;

se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge costituzionale S. 40-42-98-443-583-752-993-B — Senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (testo unificato modificato, in prima deliberazione, dal Senato) (prima deliberazione) (2859-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge costituzionale, già approvata in prima deliberazione in un testo unificato, dal Senato; modificata in prima deliberazione dalla Camera e nuovamente modificata in prima deliberazione dal Se-

nato, d'iniziativa dei senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri: Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazioni agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ricordo che nella seduta del 15 gennaio 1987 si è chiusa la discussione sulle linee generali della modificazione introdotta dal Senato ed hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Passiamo pertanto all'esame dell'articolo 10, introdotto dal Senato e accettato dalla Commissione, che è del seguente tenore:

«1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando trasmette gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 10.

10. 1.

CORLEONE, RUTELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Quando la Camera competente rimette gli atti al collegio istruttorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, con la stessa dichiarazione viene revocata la fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

10. 2.

CORLEONE, RUTELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri sia inquisito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la rimessione degli atti al collegio istruttorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 è deliberata dal Parlamento in se-

duta comune e comporta la revoca della fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

10. 5.

CORLEONE, RUTELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri sia inquisito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la rimessione degli atti al collegio istruttorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 è deliberata dalla Camera competente e comporta la revoca della fiducia al Governo ai sensi dell'articolo 94 della Costituzione.

10. 6.

CORLEONE, BANDINELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. La deliberazione della rimessione degli atti al collegio istruttorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, implica di pieno diritto la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri.

10. 3.

CORLEONE, RUTELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri deve essere dichiarata dalla Camera competente quando trasmette gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9.

10. 4.

CORLEONE, BANDINELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri può essere dichiarata solo dal

Parlamento in seduta comune quando una delle Camere abbia trasmesso gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9.

10. 7.

CORLEONE, BANDINELLI.

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

1. La sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri può essere dichiarata solo dal Parlamento in seduta comune quando una delle Camere abbia trasmesso gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9.

2. La sospensione dalla carica dei ministri può essere dichiarata solo dalla Camera competente quando trasmette gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9.

10. 8.

CORLEONE, BANDINELLI.

Ha chiesto di parlare sull'articolo 10 e sugli emendamenti ad esso presentati l'onorevole Alibrandi.

TOMMASO ALIBRANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, già in occasione della prima lettura di questo provvedimento alla Camera ebbi l'onore di esprimere le valutazioni del gruppo repubblicano, affermando — tanto per riassumere — che si trattava di valutazioni positive soprattutto per lo sforzo, che noi giudichiamo notevole e quindi positivo, che si è fatto per rimettere, nei limiti del possibile (a fronte della tematica di fondo in discussione) la valutazione dei reati cosiddetti ministeriali alla autorità giudiziaria ordinaria.

In realtà, nel provvedimento due sono i momenti in cui il potere politico è legittimato ad intervenire per fare da filtro e quindi per soddisfare quell'esigenza (che pure dev'essere tenuta presente) della tutela e della garanzia delle funzioni ministeriali. Sono i punti comunemente denominati i due momenti di filtro e, ripeto, su questi due momenti la

valutazione è positiva: nel primo caso perché questa Camera, con l'approvazione di un emendamento — che mi piace qui ricordare — ha fissato un *quorum* molto elevato per chiudere la vicenda giudiziaria; nel secondo caso, anche, la valutazione non può che essere positiva, perché i limiti entro i quali la Giunta può bloccare la prosecuzione dell'azione penale sono molto severi ed anche di rilievo costituzionale indiscutibile. Si parla di interessi dello Stato costituzionalmente preminenti; mi pare che sia veramente il caso-limite in cui può essere giustificata (per ragioni di salute pubblica, se così vogliamo chiamarla, per ragioni di superiore interesse pubblico) la rottura dell'ordinamento giudiziario ordinario.

Questo giudizio positivo, già avanzato a suo tempo, va quindi ribadito in questa sede, in cui la proposta ritorna dopo l'esame da parte del Senato, che ha introdotto l'articolo 10, del quale discutiamo: modificazione importante, soprattutto nella prima delle sue due previsioni. Si prevede infatti la possibilità di una sospensione dalla carica o del Presidente del Consiglio dei ministri, o di singoli ministri, nel momento in cui, secondo il quinto comma dell'articolo 9, la Camera competente trasmette gli atti al collegio istruttorio.

Dicevo che è importante soprattutto la prima delle due previsioni perché, mentre nel caso di sospensione di un ministro, credo che gli attuali meccanismi costituzionali siano già in grado di rispondere al problema, prevedendo o la sostituzione del ministro o l'assunzione delle funzioni *ad interim*; certamente la sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio apre problemi costituzionali di non poco momento. Mi domando che cosa accadrebbe al Governo, se venisse sospeso il Presidente del Consiglio: probabilmente (è la lettura che preferiamo dare), si dovrebbe aprire una crisi politica, una vera e propria crisi di Governo, quindi, sulla sospensione del Presidente. Dato che la funzione di Vicepresidente del Consiglio non è istituzionalizzata (sappiamo tutti

che tale incarico è stato conferito qualche volta sì e qualche altra no) nemmeno giuridicamente è pensabile una surroga del Presidente sospeso; e comunque non è pensabile politicamente. Quand'anche la struttura governativa fosse costruita in modo tale da consentire un discorso formalista, un'operazione di sostituzione di questo tipo, mi parrebbe davvero indecorosa una formula che non conducesse alle dimissioni dell'intero Governo.

Quindi, l'articolo 10 inserito dal Senato introduce sicuramente un'importante problematica costituzionale, alla quale in futuro soltanto si potrà dare una risposta; tuttavia la disposizione sembra positiva al gruppo repubblicano, perché rappresenta un ulteriore sforzo nel dare un contributo serio, e quindi non meramente illusorio, al procedimento in ordine ai reati ministeriali. Valutiamo questa innovazione introdotta dal Senato delicata, nel senso che in futuro potrebbe aprire (naturalmente speriamo che ciò non avvenga) questioni che verrebbero semmai risolte a suo tempo ed a suo luogo; per il momento dobbiamo giudicare l'innovazione del tutto positiva, con serenità, in quanto rappresenta un ulteriore rafforzamento del procedimento. Quindi, non è soltanto per l'esigenza di approvare comunque il provvedimento (questa anche esiste, naturalmente, sul piano politico), che esso — lo possiamo dire con soddisfazione — ha viaggiato piuttosto celermente fino ad ora; a nostro giudizio, deve continuare a procedere con la medesima, se non maggiore, celerità.

Poiché le due Camere si sono trovate sostanzialmente d'accordo, salvo quest'ultimo punto, per altro apprezzabile positivamente nel merito, credo che anche questa Camera debba proseguire nello sforzo per giungere alla più rapida approvazione del provvedimento (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 10 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, qual è il parere della Commissione su di essi?

BRUNO VINCENZI, *Relatore*. Signor Presidente, in sede di relazione avevo fatto cenno alla necessità (ricordata anche dal collega del gruppo repubblicano) che il provvedimento non subisse ulteriori modificazioni in quanto — essendo già stato modificato dal Senato — ne sarebbe risultata rallentata la procedura, tanto più che l'articolo 10, che è stato reintrodotta dallo stesso Senato, non è stato ritenuto dalla Commissione (e non è ritenuto da me) di incidenza tale da compromettere la sostanza della modifica costituzionale.

Per queste ragioni, esprimo parere negativo su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

OSCAR MAMMÌ, *Ministro senza portafoglio*. Per le ragioni testé illustrate dall'onorevole relatore il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Dobbiamo votare l'emendamento Corleone 10.1. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Ci è stato detto sia dall'onorevole relatore sia dall'onorevole Alibrandi, finalmente, e ci è stato chiarito (per chi non le avesse capite), quali sono le ragioni profonde, istituzionali, che ci portano a votare, questo provvedimento, dopo il suo travagliato *iter*. L'unica motivazione che ho sentito addurre, per respingere i nostri emendamenti e far procedere la proposta di legge costituzionale, è che non dobbiamo rallentarne l'*iter*: nessun'altra argomentazione politica o d'ordine costituzionale!

Se anzi osservazioni sono state fatte, sono quelle dell'onorevole Alibrandi, il quale ha riconosciuto che, in caso di applicazione dell'articolo 10, potrebbe aprirsi un incidente costituzionale di qualche rilevanza. Stiamo discutendo una proposta di riforma della Costituzione che, se approvata, lascerebbe aperta la

possibilità di un incidente di percorso di carattere costituzionale, esposto al vento della politica o delle opportunità del momento. Potrebbe succedere — ha detto l'onorevole Alibrandi —; ma speriamo che ciò non avvenga! È possibile, colleghi, che un provvedimento di questa portata, intitolato «proposta di legge costituzionale», possa rimettere al vento dell'interpretazione momentanea di una maggioranza, di un partito, di un gruppo, di una qualunque forza, l'ipotesi di valutare se un Presidente del Consiglio, un Governo, possano trovarsi nella condizione anomala, sicuramente non prevista, non costituzionale, di una sospensione dalla carica, senza neppure un giudicato, ma perché vi è un'ipotesi di giudizio da percorrere? Ci troveremmo di fronte ad una vacanza di Governo incredibile, non costituzionale. Invito tutti, anche il rappresentante del Governo, a riflettere su questo.

Una vacanza di Governo che nessuno sa come potrebbe essere colmata, da chi, in quali forme. Sarebbe una perdita di fiducia del Governo? Una caduta della fiducia al Governo? O non lo sarebbe? E se non lo fosse, di che cosa si tratterebbe? Credo che questo dinosauro, questo mostro partorito oggi da questo provvedimento, soltanto per far presto, sia uno di quei mostri che darà filo da torcere e materia in abbondanza ai professori di diritto costituzionale, per i prossimi dieci o venti anni, perché ci illustrino che cosa potrebbe succedere. Vorrei chiedere all'onorevole Alibrandi che cosa accadrebbe se si verificasse per disgrazia la prevista ipotesi negativa, se il suo augurio non dovesse avverarsi; vorrei chiedergli che cosa può succedere se un Governo dovesse trovarsi nella condizione di avere il Presidente del Consiglio sospeso.

Questo, però, rappresenta l'ultimo atto, l'ultimo *lapsus*, l'ultima incongruenza semantica di un provvedimento che, se volessimo esaminarlo oggi con un minimo di attenzione — domani certamente lo sarà — rivelerebbe tante ulteriori incongruenze e, addirittura, tanti altri strafalcioni, se mi è consentito dirlo. Io non sono un esperto di queste materie; ma certo gli

articoli precedenti a quello in esame contengono aspetti davvero criticabili. Il quinto comma dell'articolo 9 afferma, ad esempio: «Qualora tale deliberazione non sia stata adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti...». Ebbene, ciò non significa assolutamente nulla, in quanto introduce l'ipotesi che vi sia una deliberazione non adottata a maggioranza assoluta che abbia una certa rilevanza legislativa. Si tratta proprio di una dizione sbagliata; siamo a questo livello di modo di legiferare e di scrivere le leggi, in presenza di una proposta di legge costituzionale come questa, soltanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, perché non si vuole rallentarne l'iter.

Ho troppa stima per i colleghi impegnati in questo lavoro per non pensare che questi incidenti di percorso non facciano parte ormai di uno stravolgimento delle funzioni di queste istituzioni che è arrivato al di là del sopportabile. Penso al fatto che il problema sia quello di non aggravare il conflitto con l'altro ramo del Parlamento, in quanto quest'ultimo ha introdotto una norma che era stata giudicata dalla Camera assolutamente non adeguata e persino inutile; mi riferisco, nel dire questo, alla relazione dell'onorevole Vincenzi del 15 gennaio, in cui si dava un giudizio negativo della reintroduzione da parte del Senato di questa norma, che pure oggi si vuole approvare. E per quale ragione la si vuole approvare? Per bonomia, perché si legifera dandosi una pacca sulle spalle tra l'una e l'altra Camera e, quindi, oggi il relatore e l'altro collega intervenuto, l'onorevole Alibrandi, hanno invitato ad approvare questo provvedimento con questa modifica del Senato, della quale, solo per sgravio di coscienza, essi hanno parlato male, dicendo che essa è inaccettabile sul piano del rigore della formulazione della legge, ma che tuttavia accolgono, senza che ci sia stata data una motivazione del loro assenso.

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la Commissioni permanenti sono state sconvocate in modo da assicurare la mag-

giore presenza possibile dei deputati alle votazioni.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. L'onorevole Felisetti, immagino che voglia salvarsi la coscienza.

LUIGI DINO FELISETTI. Della propria coscienza ognuno risponde in proprio.

ANGIOLO BANDINELLI. Era una battuta amichevole, però.

LUIGI DINO FELISETTI. Io ringrazio i colleghi del Senato per aver introdotto questo articolo 10, che modifica il testo che il Senato prima e la Camera poi avevano precedentemente licenziato, in questo iter di prima lettura non ancora esaurito. E li ringrazio per una ragione molto semplice: con questa trasformazione sostanziale e processuale del rito, ove i colleghi senatori non avessero introdotto questo articolo 10, il giudice istruttore, una volta investito dell'istruttoria, si sarebbe trovato nella condizione di dare applicazione, potestativa, s'intende, all'articolo 140 del codice di procedura penale.

Come è noto l'articolo 140 del codice di procedura penale prevede che, in via cautelare ed anticipativa, rispetto ad una presunzione di successiva condanna, il giudice, in sede istruttoria, possa sospendere dalle funzioni, anticipando, quindi, cautelamente quella che potrebbe essere l'interdizione una volta intervenuta la sentenza, il pubblico ufficiale. Dice, infatti, l'articolo 140 del codice di procedura penale: «Durante l'istruzione, nei procedimenti per reati per i quali in caso di condanna può essere applicata una pena accessoria, il giudice può disporre in via provvisoria l'applicazione quando sussistano specificate, inderogabili esigenze istruttorie o sia necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze».

Stiamo parlando dell'ipotesi in cui un

Presidente del Consiglio o un ministro sia, dopo il giudizio della Giunta, rimesso all'accertamento della terna istruttoria. Così come avviene per tutti i pubblici ufficiali di questo mondo, degradata la condizione del primo ministro o del ministro alla condizione del normale pubblico ufficiale, all'interno di questo tipo di istruttoria, il giudice istruttore potrebbe benissimo dire: «Egregio signor Presidente del Consiglio, tu sei sospeso dalle funzioni». Con la conseguenza che la interdizione o la sospensione dall'esercizio delle funzioni del Presidente del Consiglio sottoposto all'istruttoria o del ministro sottoposto all'istruttoria avverrebbe attraverso un provvedimento assunto dal giudice istruttore.

Ad evitare questa conseguenza che, evidentemente, era sfuggita e passata sotto un naso non sensibile di molti deputati e di molti senatori, i senatori hanno ripescato questa situazione all'ultimo momento, dicendo: «Ma almeno avochiamo ad un'istanza parlamentare un provvedimento di questo genere». Da qui la nascita di questo articolo 10, in forza del quale si sottrae al giudice istruttore, dopo, viceversa, averlo, in via di principio, delegato a tutte le attività istruttorie (compresa, questa, quindi), il potere di sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio dei ministri o dei ministri, che può essere dichiarata soltanto dalla Camera competente.

Non aggiungo che, poiché i ministri inquisiti potrebbero essere più di uno (il Presidente del Consiglio, viceversa, uno è) e potrebbe appartenere a Camere diverse, potremmo trovarci nella strana situazione per la quale una Camera decida per la sospensione e l'altra no, in un procedimento, magari, in perfetta connessione fra comportamenti dei soggetti interessati. Non aggiungo ciò; ma dico che questo episodio — è la ragione per la quale intervengo — è estremamente rivelatore del contenuto di rottura, di squilibrio, di enormità — se mi si consente — rispetto al procedimento costituzionale dal quale ci stiamo discostando attraverso questa normativa.

Sottopongo questa riflessione ai colleghi, perché, siccome, molto saggiamente, la Costituzione prevede che, in tema di modifica di leggi costituzionali e di norme costituzionali, vi sia una doppia lettura e noi probabilmente esauriremo in questa occasione la prima di queste due letture, anche per il cul di sacco nel quale ci siamo cacciati, penso che valga un monito in via preventiva e cautelare.

Anch'io esercito una facoltà di previsione e di cautela, richiamando quel successivo momento nel quale il provvedimento sarà esaminato in seconda lettura. Non a caso l'apposita norma costituzionale prevede la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea per l'approvazione del provvedimento e non quella maggioranza occasionale che potrebbe essere presente. Credo perciò che debba esservi un richiamo alla riflessione sotto il profilo delle conseguenze che derivano da un provvedimento come l'attuale, nonché un monito ai fini di un possibile riesame di questa materia molto delicata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

ALDO BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i colleghi Alibrandi e Bandinelli hanno sollevato un problema che può suscitare qualche dubbio e qualche incertezza. A mio giudizio tali dubbi ed incertezze non hanno ragione d'essere per i principi costituzionali che reggono la democrazia rappresentativa e sono a base della nostra Costituzione. Il Governo esiste finché è collegato da un rapporto di fiducia con entrambe le Camere. Tale rapporto dev'essere immanente finché non interviene un atto che denunzi il contrario, cioè la dissoluzione del rapporto fiduciario. Questa dissoluzione si può avere in due maniere: o con la revoca da parte del Parlamento prevista esplicitamente dalla Costituzione, o con la sospensione del rapporto fiduciario, il che equivale a revocarla in quanto una fiducia sospesa è una fiducia che non sussiste più. Ritengo quindi di poter affermare

con tutta tranquillità che la modifica introdotta dal Senato con l'articolo 10 comporti l'obbligo giuridico e politico delle dimissioni del Governo: su questo punto non dovrebbero esservi dubbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 10.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, mi pare che, di fronte alla modifica introdotta dal Senato in ordine alla Commissione inquirente, non possiamo limitarci a dire che per questioni di buon vicinato si deve approvare il provvedimento senza affrontare i problemi che ne sono sorti. Non possiamo inoltre limitarci a dire che bisogna far presto senza ammettere che la fretta è dovuta alla esigenza di impedire lo svolgimento del referendum e quindi di non voler riconoscere ai cittadini il diritto di esprimersi. Se la ragione non fosse questa non si capirebbe per quale motivo si vuole imporre questa fretta.

La verità è che si subiscono misure che non convincono, in quanto in realtà vi è qualcosa di più grave che si vuole evitare e cioè si vuole evitare il referendum. Allora tutto diventa chiaro. Il relatore, onorevole Vincenzi, nel suo intervento del 15 gennaio scorso fece presagire una non accettazione dell'emendamento approvato dall'altro ramo del Parlamento. Abbiamo posto questo problema di chiarezza non solo con il nostro emendamento soppressivo; ma anche con il mio emendamento 10.2.

Dobbiamo quindi percorrere una linea di maggior chiarezza, come indicato ora dal collega Bozzi. Se è vero che l'evento prefigurato dall'articolo 10 comporta la rottura del rapporto di fiducia, ciò dev'es-

sere detto esplicitamente e non con una formula in cui non si dice che la remissione degli atti al collegio istruttorio provoca la sospensione delle fiducia. In effetti oggi si dice che la remissione degli atti provoca la sospensione dalla carica. Il relatore Vincenzi afferma poi che la sospensione dalla carica potrebbe comportare situazioni paradossali nel momento in cui il ministro o il Presidente del Consiglio fossero assolti.

Non ci si è ancora abituati a questa nuova riforma, per cui il relatore dice che il soggetto potrebbe essere assolto dall'alta Corte. In realtà l'intervento dell'alta Corte è stato eliminato da questa riforma. Comunque se il Presidente del Consiglio fosse assolto dal tribunale sorteggiato potrebbe chiedere di poter ricoprire nuovamente il suo posto, come se si trattasse di un qualsiasi impiegato statale. In questo caso ci troveremmo di fronte ad una situazione paradossale.

Non siamo certamente in una situazione pirandelliana, bensì in una situazione estremamente semplice: si vuole approvare a tutti i costi questo provvedimento, anche se non se ne è convinti, in quanto occorre far presto in relazione a quella urgenza. Noi non proponiamo la sospensione con il mio emendamento 10.2: diciamo più semplicemente che, quando la Camera rimette al collegio istruttorio gli atti ai sensi del comma 5 dell'articolo 9, con quella stessa dichiarazione viene revocata la fiducia al Governo. Questa ci sembra una soluzione che in parte elimina le difficoltà emerse nel corso di questa discussione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, il gruppo di democrazia proletaria voterà a favore dell'emendamento Corleone 10.2 anche se per motivazioni e per esigenze opposte a quelle indicate dal collega Corleone. Ci sembra infatti molto più ragionevole, in termini di sistematica legislativa, applicare quanto disposto dall'emen-

damento in questione rispetto alla previsione contenuta nell'articolo 9.

In altri termini mi sembra difficile che la Camera, così come prevede l'articolo 9, rimetta al collegio istruttorio gli atti con una deliberazione a maggioranza assoluta perché gli indizi indicati sono consistenti. Non si comprende allora come sia possibile prevedere che un ministro, sottoposto al giudizio della magistratura, possa mantenere la sua carica nel momento in cui è intervenuto un voto della Camera che ha rimesso gli atti al collegio istruttorio. Se un ministro non sente il dovere civile e morale di dimettersi, deve essere previsto un automatico venir meno della fiducia concessa dal Parlamento. Per queste ragioni mi sembra che l'emendamento Corleone 10.2 consenta una razionalizzazione delle previsioni contenute nell'articolo 9.

Mentre i colleghi radicali vorrebbero mantenere in piedi l'attuale previsione costituzionale, che affida alla Corte costituzionale il giudizio sui reati ministeriali, democrazia proletaria, e colgo questa occasione per ribadirlo, è dell'opinione che di tali reati debba occuparsi la magistratura ordinaria, salvo attivare il filtro contenuto nell'articolo 68 della Costituzione che potrebbe essere esteso anche ai membri del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 10.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bandinelli. Ne ha facoltà.

ANGIOLO BANDINELLI. Signor Presidente, l'articolo 90 della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costi-

tuzione e che in tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune. L'articolo 96 della Costituzione sancisce che il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri sono posti in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Nella nuova stesura di questa proposta di legge costituzionale è caduta sia la competenza del Parlamento in seduta comune sia la dizione stessa dei reati di alto tradimento o attentato alla Costituzione. A noi è parso opportuno proporre una modifica all'emendamento introdotto dal Senato in modo che, quando il Presidente del Consiglio sia inquisito per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, la rimessione degli atti al collegio istruttorio è deliberata dal Parlamento in seduta comune. Infatti, mentre viene riconosciuta per il Presidente della Repubblica la sussistenza dei reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione, che vengono rimessi al giudizio del Parlamento in seduta comune, per i ministri questo non accade. È evidentemente un caso clamoroso in cui il Parlamento si è sottratto alle proprie responsabilità, giungendo ad una formulazione che consente, attraverso la deliberazione affidata ad una sola Camera, di arrivare a più facili soluzioni in senso contrario a quanto desiderato dai firmatari del referendum, e quindi nel senso di mantenere in realtà i poteri di blocco della giustizia nei confronti dei ministri.

Il nostro emendamento tende a reintrodurre la responsabilità del Parlamento in seduta comune almeno per quei reati che sono configurati come alto tradimento o attentato alla Costituzione. Non si vede perché il Presidente del Consiglio non debba rispondere dinanzi ad una stessa istanza, cioè al Parlamento in seduta comune. Questa differenza di trattamento, se così possiamo dire, tra le responsabilità del Presidente della Repubblica e le responsabilità del Presidente del Consiglio in quelle ipotesi di reato mi pare francamente inaccettabile. Anche se probabilmente per motivi di documentazione

storica, noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Corleone 10.7. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, colleghi, prendiamo atto della fretta con cui si vuole approvare questa normativa. Dobbiamo tuttavia rilevare che, di fronte a tutto quello che è stato approvato nella prima lettura del provvedimento, la modifica proposta può apparire marginale; ma è dall'importanza, dal rilievo che si attribuisce anche alle cose minime che si qualifica una democrazia e un modo di legiferare puntuale e corretto.

Il pensare che una piccola ferita inferta ad un ordinamento costituzionale sia di poca importanza, e che si possa chiudere un occhio, in realtà apre la via alle grandi ferite. Non vi è mai poi una esatta discriminazione, e la grande ferita diventa piccola quando la maggioranza vuole considerarla tale. Se non c'è rigore in queste valutazioni, il criterio dominante non è il retto giudicare, valutare e votare; ma di-

venta appunto la fretta per evitare qualche cosa di pericoloso, come in questo caso il voto popolare nel referendum, che è stato richiesto per la seconda volta dai cittadini e che per la seconda volta il Parlamento vuole impedire con una legge cattiva come quella del 1978.

Con i nostri emendamenti 10.7 e 10.8 interveniamo sulla brutta dizione dell'articolo 10, la cui previsione di una sospensione dalla carica del Presidente del Consiglio può provocare quei guasti e quei conflitti costituzionali ed istituzionali che non da soli abbiamo rilevati. Noi chiediamo che tale sospensione non debba essere automatica, ma debba venir dichiarata o dal Parlamento in seduta comune o, a seguito della rottura del rapporto di fiducia, da parte di una Camera. A nostro avviso, deve esservi un atto del Parlamento, una dichiarazione e non solo la rimessione degli atti al collegio istruttorio.

Gli emendamenti da noi presentati hanno voluto risollevare alcune questioni nodali su cui si era sorvolato troppo rapidamente. Sul problema della sospensione dalla carica addirittura del Presidente del Consiglio, non solo di un ministro, noi affermiamo che si sta approvando con troppa leggerezza una modifica che potrebbe avere conseguenze facilmente immaginabili, anche se ci si augura che non si verifichino per non trovarci di fronte a qualcosa di spiacevole.

Probabilmente il Senato, ripeto, aveva inviato alla Camera un avviso, tendente a riesaminare questa legge, perché si era accorto che troppe cose non andavano. Noi abbiamo utilizzato forse male questo richiamo del Senato; abbiamo adesso tre mesi di tempo, prima della seconda lettura, per valutare se non sia il caso di sentire prima i cittadini, il popolo italiano e poi intervenire su una materia così delicata. Questa rischia di essere l'unica riforma istituzionale dell'attuale legislatura, che aveva posto la grande riforma e la questione istituzionale al suo centro, e invece rischia di partorire questo topolino quale unica riforma istituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione

l'emendamento Corleone 10.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Corleone 10.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione, identico a quello introdotto dal Senato.

(È approvato).

Nessuno chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, avverto che la proposta di legge costituzionale sarà votata a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Poiché la votazione avverrà mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione (4243); e delle concorrenti proposte di legge: Colucci ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione (1395); Bonetti ed altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo (1999); Sangalli ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione (3777); Aniasi ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione (3788); Garocchio ed altri: Norme concernenti la disciplina delle locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo (3868).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Colucci ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392, concernenti le locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione; Bonetti ed altri: Norme concernenti le locazioni di immobili ad uso diverso da quello abitativo; Sangalli ed altri: Norme concernenti la locazione di immobili non adibiti ad uso di abitazione; Aniasi ed altri: Disciplina delle locazioni degli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione; Garocchio ed altri: Norme concernenti la disciplina delle locazioni di immobili non adibiti ad uso abitativo.

Ricordo che nella seduta del 19 gennaio scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali, i relatori hanno rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo delle Commissioni riunite IV (Giustizia) e IX (Lavori pubblici). L'articolo 1 del disegno di legge è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 27, primo comma, che non comportano contatti diretti con il pubblico dei consumatori e degli utenti, di attività professionali e di attività di cui all'articolo 42. In tali casi, il compenso spettante al conduttore ai sensi dei precedenti commi sesto, ottavo e nono, è limitato a dodici mensilità. Il

compenso non è dovuto qualora il locatore intenda ottenere la disponibilità dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29.

Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

1. All'articolo 10, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dopo la lettera l), è aggiunta la seguente:

«m) le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata».

2. All'articolo 12, e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) le indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché i compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili ad usi diversi dall'abitazione».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

ART. 4.

1. Al fine di tutelare le tradizioni locali ed aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono stabilire voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle di cui all'articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e nuove classificazioni in deroga a quelle previste dall'articolo 3 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonché, limitatamente agli esercizi commerciali, agli esercizi pubblici ed alle

imprese artigiane, le attività incompatibili con le predette esigenze.

2. I comuni accertano altresì le attività svolte negli esercizi compresi nelle suddette aree e confermano le autorizzazioni in sede di vidimazione annuale nei limiti delle attività effettivamente in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti, e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'articolo 69 della legge 27 luglio 1978, n. 392, è sostituito dal seguente:

“ART. 69. — (*Diritto di prelazione in caso di nuova locazione e indennità per l'avviamento commerciale*). — Nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, di cui agli articoli 67 e 71 della presente legge, il locatore comunica, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi entro il 28 febbraio 1987, se ed a quali condizioni intende proseguire la locazione ovvero le condizioni offerte da terzi per la locazione dell'immobile.

L'obbligo ricorre anche quando il locatore non intende proseguire nella locazione per i motivi indicati all'articolo 29.

Tale obbligo non ricorre quando il conduttore abbia comunicato al locatore che non intende rinnovare la locazione e nei casi di cessazione del rapporto per inadempimento o recesso del conduttore o qualora sia in corso una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, a carico del conduttore medesimo.

Il conduttore deve rendere noto al locatore, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, se intende proseguire la locazione alle nuove condizioni.

Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro trenta giorni dalla ricezione della

comunicazione di cui al primo comma, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. Egli conserva tale diritto anche nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 40 (*).

Il conduttore, se non accetta le condizioni offerte dal locatore ovvero non esercita la prelazione, ha diritto ad un compenso pari a 24 mensilità, ovvero a trenta per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone richiesto dal locatore od offerto dal terzo.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione il conduttore può, entro trenta giorni dalla comunicazione del locatore o in mancanza di questa, se dovuta, dalla scadenza del termine di cui al primo comma, offrire un nuovo canone, impegnandosi a costituire, all'atto del rinnovo e per la durata del contratto, una polizza assicurativa oppure una fidejussione bancaria per una somma pari a 12 mensilità del canone offerto.

Se il locatore non intende proseguire nella locazione sulla base delle condizioni offerte, al conduttore è dovuta l'indennità per l'avviamento commerciale nella misura di 24 mensilità, ovvero di 30 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone offerto ai sensi del comma precedente.

In mancanza dell'offerta del nuovo canone da parte del conduttore nonché nei casi di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29 salvo quelli di cui al primo comma, lettera a), è dovuta l'indennità per avviamento commerciale nella misura di 21 mensilità, ovvero di 25 per le locazioni con destinazione alberghiera, del canone corrente di mercato per i locali aventi le stesse caratteristiche. In caso di rilascio dell'immobile per i motivi di cui all'articolo 29, primo comma, lettera a), la predetta indennità è calcolata con riferimento al canone corrisposto. L'indennità dovuta è complessivamente di 24 mensilità, ovvero di 32 per le locazioni con destinazione alberghiera, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo 34.

L'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile è condizionata all'av-

venuta corresponsione dell'indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono.

Per i contratti di cui agli articoli 67 e 71 le disposizioni del presente articolo sono sostitutive di quelle degli articoli 34 e 40''».

A questo articolo, nel testo modificato dalle Commissioni riunite sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le cifre: 24 e 30 con le seguenti: 30 e 38.

1. 1.

FABBRI, BULLERI.

Al comma 1, ottavo capoverso, sostituire le cifre: 24 e 30 con le seguenti: 30 e 44.

1. 2.

BULLERI, FABBRI.

Al comma 1, dopo il nono capoverso, aggiungere il seguente:

«In ogni caso l'ammontare delle indennità di cui ai precedenti commi sesto, ottavo e nono, non potrà essere superiore all'ammontare complessivo degli affitti che sono stati percepiti dal locatore negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del contratto, al netto delle imposte e tasse da lui assolte».

1. 3.

FACCHETTI.

Al comma 1, dodicesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: «o qualora si tratti di ditte o società soggette a procedure esecutive concorsuali ovvero in liquidazione».

1. 4.

ERMELLI CUPELLI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano a tutti i rapporti contrattuali in corso alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli risolti, con titoli esecutivi non ancora eseguiti alla data di entrata in vigore della legge medesima.

1. 5.

PIERMARTINI.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Fabbri. Ne ha facoltà.

ORLANDO FABBRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, una delle ragioni dell'astensione del gruppo comunista dalla votazione di questo articolo dell'intero provvedimento, che pure avevamo ripetutamente sollecitato ad un Governo e ad una maggioranza che sembravano insensibili al problema degli sfratti, che stava esplodendo in tutta Italia, soprattutto nei centri storici delle grandi città, si trova proprio in questo articolo 1 del decreto-legge e nei modi con i quali sono state affrontate, pure in una situazione di emergenza, questioni nodali, a suo tempo disciplinate dallo articolo 69 della legge n. 392 del 1978.

A nostro giudizio l'articolo 1 del decreto-legge, pur contenendo alcune innovazioni di un certo interesse, non risolve la sostanza drammatica delle questioni aperte. La situazione richiede infatti, in primo luogo, modifiche legislative che, regolamentando in modo equilibrato gli interessi delle parti contraenti, garantiscano, all'una, una giusta rendita, o un giusto ristoro (come ha detto in altre occasioni la Corte costituzionale) e, all'altra, certezza, tranquillità e sviluppo di impresa.

L'introduzione di una riforma in tal senso ha bisogno, giunti a questo punto, di quella volontà che ci pare finora mancata nel Governo e nella maggioranza, nonché di un tempo congruo. Da qui il motivo della presentazione di un nostro emendamento all'articolo 2 che propone di spostare il termine della proroga dal 28

febbraio 1987, come previsto nel decreto-legge, al 31 dicembre. In secondo luogo, per rendere più efficace lo strumento compensativo (per il conduttore) e insieme dissuasivo della disdetta (per il locatore) proponiamo un sostanzioso aumento dell'indennità per la perdita d'avviamento. Occorre riconoscere che questa leva sembra una delle poche misure capaci di costituire un argine alla valanga degli sfratti, che si sta ripresentando.

Siamo tuttavia di fronte a misure tampone, che i nostri emendamenti vogliono, sì, rendere più efficaci, ma che servirebbero a ben poco se non fossero finalizzate, con un passaggio senza traumi, ad una nuova normativa, che dovrà prevedere e disciplinare l'uscita dalla logica che presiede all'attuale regime dei contratti di locazione.

Noi crediamo che si debba eliminare una volta per tutte, dal nostro ordinamento, quel potere di disdetta del canone, che non ha alcuna giustificabile ragione d'essere, limitandolo a rigorosi e circoscritti motivi di giusta causa. Bisogna, cioè, introdurre, anche nel nostro ordinamento, quanto già è previsto e dà buoni risultati nei paesi più avanzati.

Sono queste, in breve, le ragioni della nostra astensione dalla votazione sull'articolo 1 del disegno di legge e sul provvedimento nel suo complesso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, questo ennesimo decreto-legge relativo ad un problema certamente significativo, come la proroga delle locazioni commerciali, ha un rilievo istituzionale particolare, perché interviene dopo la sentenza n. 89 del 1984 della Corte costituzionale, che ha posto un limite a questo tipo di interventi del Parlamento, raffigurando eccezioni di illegittimità costituzionale.

Questa ennesima proroga non risolverà i problemi posti dalla Corte costituzionale. Anche nel merito questo provvedimento si inserisce in una pratica legisla-

tiva inadatta ad affrontare le questioni di fondo. Noi riteniamo, infatti, che il problema degli sfratti, delle abitazioni, ma anche degli esercizi commerciali, rivesta sicuramente un importante carattere sociale, sia per i cittadini, per le famiglie, sia, come in questo caso, per le attività commerciali, perché ridisegna lo assetto delle città. In particolare riguarda l'assetto dei centri storici, di cui tratta l'articolo 4 di questo decreto.

Noi sosteniamo che non si dovrebbe affrontare un problema del genere semplicemente con una misura di indennizzo dell'avviamento commerciale. Infatti, intervenire da una parte con le proroghe, che hanno un costo istituzionale, ponendo in conflitto il Parlamento con la Corte costituzionale, e dall'altra con la soluzione dell'indennizzo che, paradossalmente, tanto più è alto tanto più incentiva a lasciare l'esercizio commerciale e, quindi, a modificare lo stesso assetto delle città, ci fa correre il rischio di avere una legislazione che sortirà effetti contrari a quelli che si propone.

Quindi, il problema degli sfratti, non solo quelli relativi alle abitazioni, ma anche quelli concernenti le locazioni commerciali, va affrontato in modo diverso da quello seguito dal Governo che, per l'ennesima volta, interviene con decreto-legge, con misure tampone che rischiano di aprire un conflitto con la Corte costituzionale e rischiano di accelerare l'abbandono degli esercizi commerciali da parte dei vari operatori, proprio perché l'incentivo dell'indennizzo, così forte, produce determinati effetti. Si vuole aumentare l'indennizzo in questione, pensando così di tutelare l'inquilino; ma in realtà si spinge quest'ultimo ad abbandonare il locale e poi, magari, l'attività, se è anziano o se intende trovare una nuova sistemazione.

Per le ragioni di rischio di conflitto con la Corte costituzionale e di rischio che si ottengano addirittura effetti contrari a quelli che si vogliono raggiungere, noi diciamo che il decreto-legge in esame è sbagliato e non va convertito in legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, ci troviamo di fronte ad un provvedimento esposto a diverse critiche poiché ci si muove nel settore degli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo e quindi in un mercato sottoposto a pesanti rigidità.

L'aspetto interessante del provvedimento, per il gruppo repubblicano, è quello rappresentato nell'articolato dalla manifesta volontà di superare la situazione di emergenza anche nel settore non abitativo, così come si intende fare nel campo delle abitazioni. Il provvedimento, dunque, non poteva non risentire di tale indirizzo, che il Governo — adottando il decreto — ha inteso sottolineare sotto il profilo della urgenza, della necessità e della straordinarietà, così come è stato sancito dal voto parlamentare.

Il problema che si intende risolvere è, appunto, quello della scadenza di tutte le vecchie proroghe per i contratti ad uso diverso da quello abitativo, stipulati prima della legge sull'equo canone del 27 luglio 1978. Trattandosi in molti casi di attività svolte da decenni negli stessi locali, si vuole impedire che il buon diritto dei proprietari a riavere la disponibilità dell'immobile affittato finisca per tradursi in pressioni speculative sul mercato, con la richiesta di fitti consistenti o altissimi. Si tratta di muoversi lungo una linea di rinnovo dei contratti in alternativa a sfratti che possono talvolta significare la chiusura definitiva di un'azienda commerciale o artigiana.

Il Governo ed il Parlamento si sono posti, nella sostanza, sulla via di un ragionevole compromesso tra gli interessi contrapposti, cercando di orientare proprietari ed inquilini a rinnovare il contratto in modo spontaneo, con un livello di affitto determinato liberamente, ma non vessatorio nei confronti delle parti più deboli. Se il decreto passa definitivamente all'altro ramo del Parlamento — ed in

questo senso formuliamo auspici che riteniamo fondati, visto l'accordo politico che si è registrato in sede di Commissioni riunite giustizia e lavori pubblici — il proprietario dell'immobile deve comunicare all'inquilino, entro il 28 febbraio prossimo, se intenda rinnovare il contratto ed a quali condizioni. Se l'inquilino accetta la proposta di contratto, si rinnova quest'ultimo per sei anni, altrimenti lo si scioglie definitivamente; ma il proprietario paga un'indennità di buonuscita di ventiquattro mensilità, calcolate sulla base del canone che il proprietario aveva richiesto.

L'inquilino, inoltre, ha un'ulteriore possibilità: dopo la dichiarazione del proprietario può comunicare lui stesso a quali condizioni è disposto a rinnovare il contratto. Anche in questo caso, il contratto si rinnova oppure si scioglie e la buonuscita di ventiquattro mensilità va calcolata in base all'affitto che l'inquilino aveva offerto ed il proprietario non ha accettato.

Per i locali non adibiti a negozio, ma ad uffici, studi professionali ed altro, l'indennità di buonuscita prevista non è di 21, ma soltanto di 12 mensilità. Tra l'altro, un emendamento, molto opportunamente introdotto in sede di Commissione, riguarda la possibilità, per i proprietari, di detrarre dalle imposte le somme pagate a titolo di indennità di buonuscita.

Il decreto-legge in esame propone un meccanismo di trattativa «pilotata», in modo che la stessa faciliti il rinnovo dei vecchi contratti, in considerazione della grande rilevanza sociale sia del diritto dei proprietari a percepire affitti equi, sia dell'esigenza dei conduttori, commercianti ed artigiani, di avere una sede stabile per svolgere la propria attività.

In attesa che il meccanismo dei rinnovi abbia attuazione, il decreto-legge ha disposto una proroga tecnica degli sfratti alla data del 28 febbraio.

Ci auguriamo sinceramente tutti che questa proroga non sia rinnovata e, cioè, che con il presente provvedimento si esauriscano finalmente tutti i vecchi e fa-

stidiosi strascichi che ancora ci portiamo dietro dal periodo del blocco dei fitti.

Un ultimo punto — non certo tale in ordine di importanza — della proposta legislativa è rappresentato dall'articolo 4, il cui contenuto è diretto ad arginare e vanificare il degrado ambientale dei centri storici delle nostre città. Si è infatti conferito ai comuni il potere di limitare con propria delibera i cambiamenti di destinazione dei negozi e delle botteghe. In questo modo saranno poste sotto controllo quelle operazioni commerciali che, con eccessiva disinvoltura, consentono la proliferazione di «paninoteche», di «jeânserie», eccetera, senza tenere conto delle esigenze estetiche e di decoro delle aree centrali. Con l'entrata in vigore della legge è invece possibile salvaguardare nel miglior modo i valori culturali e le tradizioni locali, difendendo le botteghe artigiane ed il piccolo commercio. Si tratta di una disposizione di alto valore civile, tenacemente voluta dai repubblicani, che si sono impegnati dapprima per ottenerne l'inserimento nel testo del decreto-legge, e poi per difenderla in Parlamento.

Senza voler tacere su alcuni punti che destano tuttora ragionevoli perplessità, riteniamo che prevalgano i connotati positivi, i quali fin d'ora ci inducono a valutare positivamente nel complesso il disegno di legge di conversione n. 4243, al nostro esame (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1, ricordo che l'articolo 2 del decreto è del seguente tenore:

«1. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, per i quali il termine fissato dal giudice è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove, ovvero dopo mesi dodici per le locazioni con destinazione alberghiera, dal predetto termine fissato dal giudice ma, in ogni caso, non prima del 28 febbraio 1987.

2. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione per i quali il termine fissato dal giudice non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, è effettuata dopo mesi nove dalla data fissata dal giudice.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai provvedimenti di rilascio fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonché nel caso di morosità intervenuta durante il periodo di cui ai medesimi commi.

4. Per il medesimo periodo, nei contratti di locazione o sublocazione il canone effettivamente corrisposto dal conduttore è aumentato, a richiesta del locatore, in misura non superiore al venticinque per cento.

5. Le disposizioni del comma 2 si applicano per una durata complessiva di mesi dodici dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso diverso dall'abitativo è concessa dal giudice dell'esecuzione sulla base di ricorso promosso dal conduttore. Nel ricorso il conduttore deve indicare il periodo di differimento, non superiore ad un anno, che gli necessita per comprovate ragioni, ed indicare altresì il corrispettivo offerto per l'occupazione dell'immobile nello stesso periodo.

2. Il giudice, nel contraddittorio delle parti, fissa la nuova data di esecuzione nell'ambito del periodo massimo richiesto dal conduttore nonché il corrispettivo dovuto, che può anche essere superiore a quello offerto. La corresponsione della somma così stabilita condiziona la sospensione dell'esecuzione secondo la data di esecuzione precendentemente fissata.

3. Ove la quantificazione del corrispettivo dovuto non trovi il consenso del loca-

tore, del conduttore o di entrambi, resta ferma la loro facoltà di farne fissare l'ammontare definitivo sulla base del canone corrente di mercato con ricorso al pretore ai sensi dell'articolo 45 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

2. 1.

FACCHETTI.

Al comma 1, sostituire le parole: 28 febbraio 1987 con le seguenti: 31 dicembre 1987.

2. 2.

BULLERI.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: non si applicano inoltre a quelli fondati, ai sensi dell'articolo 73 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sui motivi di cui agli articoli 29, lettere a) e b), 59 e 73 della medesima legge, nonché alla declaratoria di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.

2. 3.

SENALDI.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. I termini di appello al giudizio di primo grado sono prorogati a 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per coloro i cui termini cadevano nel periodo di efficacia del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118. Il conduttore ha comunque diritto, in ogni caso, alla prelazione per un nuovo contratto di locazione, con le modalità di cui all'articolo 1, se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto occupa ancora il locale.

2. 4.

PIERMARTINI.

È stato altresì presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I conduttori di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione che acquistino l'immobile precedentemente tenuto in locazione, oltre ad usufruire delle agevolazioni nei limiti previsti dall'articolo 3 del presente decreto, pagano, per l'acquisto, l'imposta di registro nella misura del 2 per cento e beneficiano di una riduzione del 15 per cento, per l'anno della contrattazione e per i cinque successivi ad esso, dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuto per l'attività esercitata nell'immobile.

2. I proprietari che vendono gli immobili ai conduttori di cui al comma precedente usufruiranno di una riduzione del 50 per cento dell'imposta sugli incrementi del valore immobiliare.

3. I conduttori di cui al comma 1 che ottengono il rinnovo dei contratti di locazione scaduti con l'aggravio di un aumento del canone superiore al 25 per cento rispetto a quello pagato nell'anno precedente alla scadenza o comunque a quello del rilascio, beneficiano di una riduzione del 15 per cento, per l'anno della nuova contrattazione e per i cinque anni successivi ad esso, dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuto per l'attività esercitata nell'immobile.

4. I proprietari di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione che, acconsentendo alla rinnovazione dei contratti scaduti in capo ai precedenti conduttori, non richiedono un aumento del canone in misura superiore al 25 per cento, rispetto a quello pagato nell'ultimo anno precedente alla scadenza o comunque al termine per il rilascio, beneficiano, per l'anno della nuova contrattazione e per i cinque successivi ad esso, di una detrazione di lire un milione, per ogni singolo rinnovo alle condizioni suddette, sull'immobile ai fini dell'imposta

sui redditi delle persone fisiche o delle persone giuridiche.

2. 01.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER, RUBINACCI,
ALPINI, PARIGI.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 2, ricordo che l'articolo 3 del decreto è del seguente tenore:

«1. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, modificato con legge 28 febbraio 1986, n. 41, è autorizzata la concessione di finanziamenti agevolati e di contributi in conto capitale per l'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività commerciali da almeno dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. I mutui agevolati ed i contributi in conto capitale sono pari, rispettivamente, al 50 ed al 20 per cento del prezzo pagato per l'acquisto dei locali. Per i mutui agevolati l'onere a carico degli operatori è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento stabilito dal ministro del tesoro.

3. Il limite massimo del fido di cui al settimo comma dell'articolo 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, è raddoppiato per la concessione di finanziamenti agevolati ai fini dell'acquisto di immobili condotti in locazione ed adibiti ad attività artigianali da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le modalità per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni sono stabilite dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

3. 1.

PEDRAZZI CIPOLLA.

Al comma 3, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

3. 2.

DE GREGORIO.

Avverto che è stato altresì presentato il seguente emendamento, riferito all'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto dalle Commissioni riunite (e del quale ho già dato precedentemente lettura) dopo l'articolo 3 del decreto:

Sostituire l'articolo 3-bis con il seguente:

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera *l*) è aggiunta la seguente:

«*m*) le indennità ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata; tali indennità e compensi sono deducibili per un triennio nella misura di un terzo per ciascun anno».

2. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni ed integrazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) le indennità percepite per la perdita di avviamento commerciale in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonché i com-

pensi comunque fissati dalla legge per cessazione di contratti di locazione di immobili ad usi diversi dall'abitazione».

3. Il primo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23, quando corrispondono indennità e compensi per la perdita di avviamento commerciale in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19, ovvero compensi comunque fissati dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 18 per cento con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente»

3-bis. 1.

SENALDI, BIANCHINI, ANDREOLI,
VECCHIARELLI, VENTRE, FER-
RARI BRUNO.

Poiché nessuno chiede di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge ed all'articolo 3-bis introdotto dalle Commissioni riunite, ricordo che l'articolo 4 del decreto è stato interamente riformulato dalle Commissioni stesse, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione. A tale articolo, così riformulato, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 4.

4. 1.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Non sono soggetti alle mutazioni contrattuali di cui all'articolo 1 del presente decreto quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli, ecc. è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto del ministro per i beni culturali e ambientali che ne prescrive l'inalienabilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

2. La destinazione d'uso degli studi d'artista — pittura, scultura, architettura — a tale ufficio adibiti da almeno 20 anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario non può, in caso di nuova locazione, né in alcun altro caso, essere modificata.

4. 01.

BULLERI, FABBRI.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. I contratti di locazione che sono stati stipulati per effetto del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, si considerano risolti con l'entrata in vigore del presente decreto.

4. 02.

SENALDI, RICCIUTI.

Passiamo agli interventi sul complesso dell'emendamento degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del decreto-legge. Ha chiesto di parlare l'onorevole Alibrandi. Ne ha facoltà.

TOMMASO ALIBRANDI. L'articolo 4, al quale il collega Ermelli Cupelli ha già avuto modo di accennare per alcuni aspetti, è a nostro giudizio estremamente importante: voglio rivendicarlo come frutto dell'iniziativa del gruppo repubblicano in Commissione, nel corso della di-

scussione sul primo provvedimento presentato dal Governo. Tale norma rappresenta infatti un passo importante sulla via della razionalizzazione, o quanto meno della correzione di certi effetti selvaggi del mercato immobiliare, nei centri storici della civiltà. Bisogna vivere a Roma ed aver visto il sacco selvaggio del suo centro storico per comprendere la problematica che è sottesa a questo articolo. Io vivo a Roma e parlo di Roma; ma è probabile che le tendenze siano analoghe nei centri storici di tutte le grandi città storiche d'Italia. Abbiamo assistito al progressivo degrado — perché si tratta appunto di degrado: che non è un fatto soltanto fisico, ma un fatto civile, di rapporti e di relazioni sociali — del centro storico della città di Roma, consumato attraverso la modifica selvaggia (ripeto) della rete commerciale, nelle grandi strade storiche. Ad esercizi altamente qualificati, per il tipo di attività svolta, o per la qualificazione di livello internazionale, o per i valori talora artistici connessi a certe imprese che solo riduttivamente si definiscono artigianali (essendo l'artigianato comunque una forma d'arte, sia pure minore: ma anche su questo si dovrebbe discutere), abbiamo visto progressivamente sostituirsi catene di multinazionali, che hanno «allagato» quelle strade di prodotti deteriori, di prodotti puramente commerciali, di prodotti che recano marchi e stemmi che non sono propri del centro storico di Roma. Ricordo che, quando il caffè di Moriondo e Gariglio, che esponeva fotografie del 1848, fu sostituito da una «jeanseria», l'emblema adottato da quest'ultima fu quello di un capotribù pellirossa, con una penna in testa. Pensai allora che i pellirossa avevano preso la loro rivincita, conquistando, molti anni dopo il loro massacro, il centro storico di Roma!

La posizione da noi assunta — lo dico perché è nostra abitudine culturale approssimarci ai problemi con la consapevolezza della complessità degli stessi — correrebbe tuttavia il rischio di essere per così dire immobilistica, in quanto pretendesse di bloccare lo sviluppo e la vita del

centro storico di una città. Non c'è dubbio, infatti, che al riguardo occorra tener conto di due esigenze contrapposte: da una parte, quella di salvaguardare i dati storici e quant'altro merita di essere salvato; dall'altra, quella di non mummificarlo, lasciando allo sviluppo del presente e del futuro quello che esso ragionevolmente comporta. Tuttavia, nello sforzo di individuare un punto di equilibrio, in una dialettica così difficile, abbiamo creduto di individuare un meccanismo di regolamentazione. Qui non si pretende nulla di più e nulla di meno: e sono certamente strumentalizzazioni interessate quelle che sostengono che noi intendiamo bloccare il centro storico della città, con un'operazione antistorica, giacché nulla è più lontano della nostra intenzione. Riteniamo però che quei valori storici non possano essere abbandonati al gioco incontrollato del mercato. Abbiamo quindi individuato un meccanismo di regolamentazione e di razionalizzazione del sistema che, senza precludere lo sviluppo e l'afflusso del nuovo, consenta però un razionale intervento dell'autorità pubblica nel governo di questi fenomeni.

L'articolo 4 si articola dunque sostanzialmente in due disposizioni estremamente importanti. La prima prevede un intervento del ministro dei beni culturali, il quale con proprio decreto individua non soltanto le aree comprese nei centri storici alle quali la particolare normativa stabilita dall'articolo 4 deve essere applicata, ma anche e soprattutto gli indirizzi ed i criteri per l'individuazione delle attività compatibili con le esigenze di tutela. La seconda — su cui vorrei brevemente soffermarmi — definisce il potere del comune di intervenire con delibere attuative degli indirizzi e dei criteri enunciati dal Ministero dei beni culturali. Si aggiunge inoltre — e ciò è fondamentale — che il comune, sulla base delle norme contenute nell'articolo 4, disporrà anche di un potere, che attualmente non ha, ai fini dell'individuazione di voci merceologiche specifiche nell'ambito delle tabelle commerciali. In tal modo, si corregge una stortura che deriva dalla legge n. 426 del

1971, la quale ha previsto tabelle merceologiche, troppo ampie, tanto che sotto un'unica e generica definizione di tabella consente attività fra loro completamente diverse (e quindi la sostituzione di certe attività con altre assolutamente non affini).

Ho voluto richiamare tale aspetto anche per rispondere a coloro che, non so quanto consapevolmente, hanno criticato l'articolo 4 per il fatto che comporterebbe una compressione delle autonomie locali. È vero esattamente il contrario, perché attribuendosi ai comuni la possibilità di individuare nuove e specifiche tabelle merceologiche, non si fa che ampliare i poteri loro conferiti dalla legge n. 426. Quanto, poi, all'intervento del Ministero dei beni culturali, credo che rappresenterebbe una ben distorta interpretazione delle autonomie locali pensare che qualunque operazioni di direttiva, di coordinamento e di indirizzo, da parte di un organismo avente una specifica competenza professionale, comporti una mortificazione di tali autonomie. Il Ministero dei beni culturali è stato chiamato in causa dalla norma, a nostro parere opportunamente, proprio perché è l'unico organo competente, a livello nazionale, a dettare determinati indirizzi in materia. Salutiamo dunque con molto favore questo articolo 4 e lo consideriamo un successo che vogliamo rivendicare al nostro gruppo (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signor Presidente, il nostro gruppo ha richiamato alcuni limiti di questo decreto-legge per quanto riguarda l'istituto della proroga e dell'indennizzo, che riteniamo non risolveranno i problemi e creeranno grossi conflitti dal punto di vista costituzionale.

Vogliamo invece intervenire brevemente su questo articolo 4, che è una dimostrazione di come possa essere con-

cepite l'intervento pubblico, per operare scelte generali per quanto riguarda l'assetto delle città. Noi, cioè, riteniamo che non si debba pensare di poter intervenire sul problema degli affitti con vincoli generali, ponendo in conflitto conduttori e locatori. È invece necessario intervenire con scelte come quella prevista dall'articolo 4, che opera una prefigurazione del carattere delle città, in tutto o in parte.

I centri storici nelle città italiane sono stati in grandissima parte distrutti in questi anni da una speculazione selvaggia e dall'occupazione dissennata da parte di un terziario fatto di banche, uffici, pseudoservizi, assicurazioni, che hanno eliminato tutte quelle attività commerciali e artigianali che rendevano i centri storici delle città italiane degni di essere abitati e visti.

Ebbene, forse questo articolo 4 del decreto-legge in esame interviene in ritardo, riesce a salvare poco, in confronto a quanto è già stato in realtà distrutto; ma non si può parlare contro questa prospettiva di salvaguardia di quel poco che è rimasto in nome delle autonomie locali o delle prerogative delle regioni, che fino ad oggi sono state male utilizzate, ed anzi hanno favorito le operazioni di speculazione e di devastazione del cuore delle città a favore di quell'insediamento che ricordavo prima di uffici e di attività terziarie, con la scomparsa non solo di negozi e di botteghe artigiane, ma anche di alberghi. Si sono volute creare delle finte *city*, con il risultato di avere centri storici di grandi città, come Milano, abitati di giorno e deserti di sera. In realtà i centri storici sono il momento culturalmente unificante di tutta una popolazione: quando si è distrutto il cuore di una città si è distrutta la città stessa, si è distrutto ogni punto di identificazione per i cittadini, che vivono allora in una situazione di anonimato irreparabile.

Questo articolo 4, in un provvedimento per altro discutibile, a nostro parere, è invece un segno del modo in cui si può intervenire, cioè con la localizzazione e la salvaguardia di determinate attività.

Questo problema deve essere sicuramente connesso a quello della abitabilità di certe zone: non si può pensare di salvaguardare la sussistenza di certi piccoli commerci, di certe imprese artigiane, se non si assicura contemporaneamente l'esistenza di un certo numero di abitanti correlato a questa attività; altrimenti faremmo dei piccoli musei. Se vogliamo invece centri storici ricchi di vita, dobbiamo avere abitanti, e quindi attività legate alla vita quotidiana. Per fare questo, bisognerà pensare non ad adottare misure tampone per quanto riguarda gli sfratti, ma a seguire nel nostro paese una politica urbanistica adeguata, per ottenere città vivibili, città umane, evitando di trasformare ogni abitato in una unica grande periferia. Avremmo, in questo caso, la spoliazione delle nostre città, la perdita di un patrimonio che rende ricco il nostro paese.

Manifestando dunque il nostro favore a questo articolo 4, diciamo che esso deve rappresentare l'inizio di una linea di intervento che preveda prossimi provvedimenti per favorire il ritorno della popolazione nei centri storici che l'hanno perduta. A Milano il centro storico ha perso oltre 100 mila abitanti in pochi anni. Noi dobbiamo trovare, a livello legislativo, il modo di invertire questa tendenza, che porterebbe altrimenti al depauperamento civile, sociale, umano e culturale delle nostre città.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 4 il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale ha proposto, *sic et simpliciter*, un emendamento soppressivo. Noi crediamo che questo articolo non faccia che corroborare la tesi che l'intero provvedimento sottoposto all'approvazione di questa Assemblea è viziato di illegittimità costituzionale.

Oltre a rappresentare un motivo in più per considerare incostituzionale il provvedimento, questo articolo 4 rappresenta un errore macroscopico di sistematica, essendo del tutto al di fuori della materia indicata dal titolo della legge; esso rappresenta di conseguenza una assurda anomalia, poiché contiene una serie di norme che esulano dal provvedimento.

Ecco la ragione per la quale manifestiamo il nostro netto dissenso per il modo in cui vengono presentati i problemi, per cui ancora una volta si dà una soluzione sbagliata, si identifica in maniera sbagliata un problema che indubbiamente esiste.

Conosciamo tutti il titolo della legge: «Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione». È dunque perfino ozioso chiedersi che cosa c'entri questa problematica con la materia del provvedimento. Questo articolo costituisce un modo surrettizio, e nemmeno troppo elegante, per inserire nel disegno di legge una materia che con esso non ha nulla a che fare.

Anche per una questione di correttezza e di serietà, dunque, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale è nettamente contrario, pur riconoscendo che il testo elaborato dalla Commissione rappresenta indubbiamente un miglioramento rispetto a quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sugli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avverto che ai successivi articoli del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

VINCENZO SORICE, Relatore per la IX Commissione. La Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO TASSONE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo si associa al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che sull'emendamento Fabbri 1.1 è stata richiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fabbri 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	404
Votanti	403
Astenuti	1
Maggioranza	202
Voti favorevoli	186
Voti contrari	217

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Margari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreatta Beniamino

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe

Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino

Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lussignoli Francesco Pietro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubinacci Giuseppe
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sorice Vincenzo

Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tampestini Franco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si è astenuto:

Gitti Tarcisio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Foschi Franco
Francesca Angela
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lodigiani Oreste
Martino Guido
Massari Renato
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Stegagnini Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bulleri 1.2, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Facchetti 1.3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Come è noto, l'articolo 1 del decreto-legge in esame tende a riconoscere un compenso pari a ventiquattro ovvero a trenta mensilità al conduttore che lascia l'esercizio. Si può però verificare il caso che tale compenso sia superiore a tutto ciò che il locatore ha riscosso negli anni precedenti, e che quindi questi sia costretto a restituire tutto ciò che ha percepito al netto delle tasse.

Il mio emendamento 1.3 intende porre un limite al compenso che può essere offerto al conduttore, fissandolo in quanto è stato percepito dal locatore negli ultimi

cinque anni antecedenti alla scadenza del contratto.

La ragione che ha portato alla determinazione di questo limite, che a me pare ragionevole, si rinviene anche nel fatto che il riferimento alle ventiquattro ovvero alle trenta mensilità è rapportato al valore di mercato che attualmente corrisponde a ciascuna locazione, mentre nei cinque anni precedenti, a seguito delle varie proroghe che sono intervenute per legge, è stato attribuito alla locazione un valore molto inferiore al canone di mercato: si dice che vi sia addirittura un rapporto da uno a cinque tra il valore del canone effettivamente versato e quello di mercato.

Se non correggiamo questa ingiustizia, rischiamo di incorrere di nuovo in una obiezione della Corte costituzionale. Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento, che ha ricevuto consensi in Commissione, che però non sono stati sufficienti per ottenere il parere favorevole dei relatori, e sul quale chiedo pertanto un voto favorevole dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti Villanis Audifredi. Ne ha facoltà.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore sull'emendamento Facchetti 1.3, non sono per le considerazioni che lo stesso presentatore ha svolto, ma anche perché l'ipotesi che l'indennità possa superare l'ammontare dei canoni di locazione riscossi dal locatore nei cinque anni precedenti è estremamente realistica; e questa ipotesi realizza l'esproprio del corrispettivo che il conduttore paga per l'utilizzo dell'immobile. Tale esproprio crea effettivamente dei dubbi di legittimità costituzionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà.

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo repubblicano voterà a favore sull'emendamento Facchetti 1.3, come del resto ha già fatto in Commissione.

Si tratta, a nostro avviso, di un emendamento che si muove su una linea di equilibrio nella composizione e nella sintesi di interessi contrapposti fra categorie, che io mi sono permesso di richiamare nel mio intervento sull'articolo 1 e che il gruppo repubblicano ha assunto come parametro per un orientamento favorevole sul provvedimento nel suo complesso.

In Commissione questo emendamento non ha ricevuto il conforto della maggioranza, ma noi ci permettiamo di insistere nel chiedere un voto favorevole dell'Assemblea. Posso anche comprendere le ragioni che hanno indotto colleghi di altri gruppi a votare contro su questo emendamento; ragioni che si sostanziano nel tentativo di superare le obiezioni non tanto attraverso una maggiore liberalizzazione dei contratti, quanto mediante un aumento consistente dei canoni e, di conseguenza, del compenso riferito alle ventiquattro ovvero alle trenta mensilità della liquidazione.

Il gruppo repubblicano ritiene che tale tentativo possa trovare un limite negli orientamenti della stessa Corte costituzionale, che ha sottoposto, come è noto, a censura un analogo provvedimento approvato nella primavera dell'anno scorso, nel quale il problema non veniva affrontato e risolto lungo la linea del rapporto contrattuale da liberalizzare gradualmente, ma, appunto, attraverso il consistente aumento dei canoni. La Corte costituzionale ha fatto presente che questo secondo aspetto era irrilevante rispetto alla necessità di una oggettiva rivitalizzazione del mercato degli immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione.

La Corte costituzionale non sollevò obiezioni sulla legge n. 94 (un provvedimento molto sofferto, tanto è vero che il Governo fu costretto a porre la fiducia, nel 1982, in ordine al disegno di legge di conversione

del relativo decreto-legge), perché, accanto ad una proroga generalizzata, che colpiva l'intero settore degli usi diversi da quello abitativo, si introdusse un consistente incremento dei canoni.

Ma la Corte, dopo quel provvedimento considerato eccezionale e riferito ad una situazione oggettiva di emergenza non poteva ripetersi. Da qui la sentenza dello scorso anno con il vuoto legislativo che oggi noi intendiamo colmare con questo provvedimento.

Mi sembra che il testo dell'emendamento non abbia bisogno di ulteriori esplicazioni e posso solo aggiungere che, sia formalmente che sostanzialmente, questa proposta di modifica si muove in quella linea di equità e di temperamento degli interessi dei locatori con quelli dei conduttori di cui il gruppo repubblicano si è sempre fatto fautore (*Applausi dei deputati del gruppo del PRI*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bulleri. Ne ha facoltà.

LUIGI BULLERI. Il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Facchetti 1.3 perché il provvedimento in esame prevede già i casi in cui la norma relativa al pagamento delle mensilità per il mancato avviamento commerciale non debba essere applicata. E del resto, nei casi in cui vi siano reali necessità familiari, il locatore è già ampiamente tutelato mentre, nei casi in cui si dovesse verificare la situazione prefigurata da questo emendamento, ci troveremmo di fronte ad una sorta di aumento continuo delle offerte di locazione. Il che significa che non si avrà mai un danno per il locatore, in quanto in tali circostanze è lecito presumere che si fa riferimento ad un valore del canone che si ritiene possa in qualunque momento essere applicato.

Sono questi i motivi per cui siamo contrari all'emendamento Facchetti 1.3.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione segreta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Facchetti 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	424
Maggioranza	213
Voti favorevoli	88
Voti contrari	336

(La Camera respinge).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alla votazione:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco

Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe

Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
Darida Clelio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippi Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Potì Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo

Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano

Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zangheri Renato
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro

Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Foschi Franco
Francesse Angela
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lodigiani Oreste
Martino Guido
Massari Renato
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Stegagnini Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Ermelli Cupelli 1.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ermelli Cupelli. Ne ha facoltà (*Commenti al centro*).

ENRICO ERMELLI CUPELLI. Credo, signor Presidente, che sia dovere del proponente un emendamento motivare le ragioni per cui ritiene di dover insistere su di esso e di chiedere all'Assemblea un voto favorevole. In questo caso chiedo, a nome del gruppo repubblicano, un voto diverso da quello espresso dalla maggioranza della Commissione per le ragioni che intendo ribadire.

Devo innanzi tutto rilevare il ruolo che, nell'ambito del meccanismo previsto da questo provvedimento, svolge il criterio dell'indirizzo, fondato sul presupposto dell'avviamento commerciale. E quindi osservo che, nel momento in cui una ditta

sia assoggettata a procedura esecutiva concorsuale o di liquidazione, viene meno qualunque condizione per poter parlare di avviamento. E, se non sussistono più le condizioni di un qualunque avviamento commerciale, deve necessariamente cadere la *ratio* stessa della liquidazione, che è appunto ancorata all'avviamento.

Inoltre, a nome del gruppo repubblicano, riconfermo la nostra considerazione di fondo, che è basata sulla necessità di tenere conto in maniera non squilibrata degli interessi sia dei locatori che dei conduttori, in modo da non privilegiare nessuno e da limitare oggettivamente le conseguenze di perduranti fattori di vincolo nel rapporto contrattuale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minervini. Ne ha facoltà.

GUSTAVO MINERVINI. Vorrei, colleghi, un momento di attenzione, anche se so che è difficile. È assurdo considerare «sospetto» un emendamento di questo tipo, che secondo la mia opinione è totalmente accettabile, dal punto di vista pratico così come dal punto di vista concettuale.

Dal punto di vista pratico: l'indennità è prevista come una forma di deterrente contro la disdetta, la quale impedirebbe al commerciante di proseguire la sua attività. Quando però l'impresa è già fallita, ovvero è in liquidazione, non vi è più alcuna prospettiva di continuazione e quindi l'indennità non attua più la sua funzione di deterrente e invece diventa soltanto un regalo per i creditori (nel caso di fallimento) o per i creditori e per il commerciante (nel caso di liquidazione). Insomma, la funzione di assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa chiaramente non sussiste.

Dal punto di vista concettuale: quando l'impresa è finita perché fallita o perché in liquidazione, è chiaro che l'avviamento non esiste più perché il suo presupposto è la continuazione e non la cessazione dell'attività.

Il gruppo della sinistra indipendente voterà quindi in favore dell'emendamento Ermelli Cupelli 1.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boetti.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDI-FREDI. Il gruppo del Movimento sociale italiano destra-nazionale voterà a favore dell'emendamento Ermelli Cupelli 1.4. Tutto ciò che è stato detto finora non ha bisogno di essere ripetuto, visto che è evidente che si incorre in una vera e propria contraddizione logica quando si parla di avviamento commerciale per una azienda in stato di fallimento. Per di più, è facile pensare che un'azienda in dissesto abbia semmai svalutato e non certo rivalutato l'immobile. Anche sul piano del buon-senso, dunque, ad un'azienda in queste condizioni non può spettare un compenso per l'avviamento commerciale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pontello. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PONTELLO. Preannuncio che a titolo personale voterò in favore dell'emendamento Ermelli Cupelli 1.4.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Facchetti. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FACCHETTI. Anche il gruppo liberale voterà a favore dell'emendamento Ermelli Cupelli 1.4.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Pongo in votazione l'emendamento Ermelli Cupelli 1.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del re-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

golamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazioni di nomi.

(L'emendamento Ermelli Cupelli 1.4. è respinto).

Dobbiamo votare l'emendamento Piermartini 1.5. Ha chiesto di parlare il relatore onorevole Sorice. Ne ha facoltà.

VINCENZO SORICE, *Relatore per la IX Commissione*. Signor Presidente, la Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento Piermartini 1.5 e vorrei motivarlo, per consentire il ritiro dell'emendamento stesso da parte del presentatore.

Dal punto di vista procedurale, gradiremmo che la materia fosse trattata dal giudice ordinario; inoltre, in aiuto al giudice ordinario, la Commissione ha ritenuto pleonastico questo emendamento perché, a suo giudizio, la materia è già disciplinata dall'articolo 1.

PRESIDENTE. Onorevole Piermartini?

GABRIELE PIERMARTINI. Ritiro il mio emendamento 1.5, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Facchetti 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Bulleri 2.2, per la quale è stato chiesto la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bulleri 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	413
Maggioranza	207
Voti favorevoli	170
Voti contrari	243

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Senaldi 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Il suo emendamento 2.4 è stato ritirato; è così, onorevole Piermartini?

GABRIELE PIERMARTINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Boetti Villanis Audifredi 2.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Pedrazzi Cipolla 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento De Gregorio 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Senaldi 3-bis. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Boetti Villanis Audifredi 4.1, per la quale è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	393
Votanti	392
Astenuti	1
Maggioranza	197
Voti favorevoli	45
Voti contrari	347

(La Camera respinge).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo votare l'articolo aggiuntivo Bulleri 4.01. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nicolini. Ne ha facoltà.

RENATO NICOLINI. Questo emendamento vuole introdurre meccanismi di tutela, naturalmente in modo non generalizzato, a favore della categoria degli artisti. Vigeva un tempo la buona norma per cui nell'edilizia pubblica si riservavano le soffitte ai pittori, e gli scantinati agli scultori. Da un po' di tempo, questa abitudine non c'è più e ne vediamo le conseguenze, muovendosi da Montecitorio e andando a vedere come è ridotta oggi via Margutta.

Alcuni pittori si sono associati ed hanno trasformato in studio d'artista un ex pastificio nel quartiere di San Lorenzo. Come Parlamento, dovremmo tutelare la categoria degli artisti, salvaguardandone l'indipendenza da qualsiasi mecenatismo, privato e (aggiungerei) anche di Stato. Per questo, la nostra proposta tende ad escludere, dalle mutazioni contrattuali di cui all'articolo 1, quegli studi che siano

tutelati da un decreto per i beni culturali ed ambientali e di escludere dalla possibilità di mutamento della destinazione d'uso (uno studio d'artista rimarrà tale), quegli studi che rispondono alla tradizionale tipologia a lucernario, ovvero che siamo utilizzati a tale scopo da almeno venti anni.

Come vedete, non si tratta di un cambiamento eccezionale: si propone di invertire una tendenza che potrebbe avere conseguenze gravi sulla vita culturale del nostro paese (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questo emendamento, per la quale è stato chiesto lo scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Bulleri 4.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	399
Votanti	397
Astenuti	2
Maggioranza	199
Voti favorevoli	203
Voti contrari	194

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alasia Giovanni

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Alberini Guido
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alibrandi Tommaso
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Amodeo Natale
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paolo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Bogi Giorgio
Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuojati Giovanni

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Ambrosio Michele
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando
Facchetti Giuseppe
Fantò Vincenzo
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino

Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Florino Michele
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippa Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Matteoli Altero
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Pontello Claudio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Portatadino Costante
Preti Luigi
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quarta Nicola
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardo Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzo Aldo
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio

Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zambon Bruno
 Zampieri Amedeo
 Zangheri Renato
 Zaniboni Antonino
 Zanini Paolo
 Zolla Michele
 Zoppetti Francesco
 Zoppi Pietro
 Zoso Giuliano
 Zuech Giuseppe

Si è astenuto sull'emendamento Boetti Villanis Audifredi 4.1:

Calamida Franco

Si sono astenuti sull'articolo aggiuntivo Bulleri 4.0.1:

Bianchi di Lavagna Vincenzo
 Pontello Claudio

Sono in missione:

Andreotti Giulio
 Battaglia Adolfo
 Bianco Gerardo
 Cifarelli Michele
 Colombo Emilio
 Foschi Franco
 Francese Angela
 Gaspari Remo
 Guarra Antonio
 Lodigiani Oreste
 Martino Guido
 Massari Renato
 Rizzi Enrico
 Rocelli Gianfranco
 Scalfaro Oscar Luigi
 Scovacricchi Martino
 Segni Mariotto
 Stegagnini Bruno
 Zamberletti Giuseppe
 Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Senaldi 4.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 1 del disegno di legge, nel testo modificato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 del disegno di legge, nel testo delle Commissioni riunite che, non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, porrò direttamente in votazione dopo averne data lettura:

«1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge e di una proposta di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4243, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione» (4243).

Presenti	398
Votanti	216
Astenuti	182
Maggioranza	109
Voti favorevoli	185
Voti contrari	31

(La Camera approva).

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Dichiaro pertanto assorbite le concorrenti proposte di legge nn. 1395, 1999, 3777, 3788 e 3868.

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge costituzionale n. 2859-B, di cui oggi si è concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

S. 40-42-98-443-583-752-993-B. — Senatori Romualdi; Perna ed altri; Malagodi ed altri; Gualtieri ed altri; Mancino ed altri; Jannelli ed altri; Biglia ed altri: «Norme in materia di procedimenti di accusa e modificazione agli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e alla legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (*testo unificato modificato, in prima deliberazione, dal Senato*) (2859-B) (*prima deliberazione*).

Presenti e votanti	392
Maggioranza	197
Voti favorevoli	345
Voti contrari	47

(La Camera approva).

(Presiedeva il Vicepresidente Aldo Aniasi).

Hanno preso parte alle votazioni:

Agostinacchio Paolo
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alibrandi Tommaso
Amodeo Natale
Angelini Piero
Anselmi Tina
Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Augello Giacomo
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Barbalace Francesco
Barontini Roberto
Becchetti Italo
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilberto
Bonetti Andrea
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Ciampaglia Alberto
Ciocia Graziano
Cobellis Giovanni
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Columbu Giovanni Battista

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Contu Felice
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cuojati Giovanni

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
Degennaro Giuseppe
Del Mese Paolo
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Facchetti Giuseppe
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
Ferrari Bruno
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fioret Mario
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Foti Luigi
Franchi Roberto

Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Ghinami Alessandro
Gioia Luigi
Gitti Tarcisio
Gorla Massimo
Grippò Ugo

Ianniello Mauro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno

La Penna Girolamo
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Lo Bello Concetto
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovanni
Manchinu Alberto
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Mino
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mensorio Carmine
Micolini Paolo
Mongiello Giovanni

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicotra Benedetto
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittorio
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pasqualin Valentino
Patria Renzo
Pedroni Ettore Palmiro
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisicchio Natale
Poggiolini Danilo
Pollice Guido
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Preti Luigi

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Quarta Nicola
Quieti Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Ricciuti Romeo
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Roccella Francesco
Rocchi Rolando
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubino Raffaello
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Sangalli Carlo
Santini Renzo
Saretta Giuseppe
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scotti Vincenzo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serrentino Pietro
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sullo Fiorentino

Tamino Gianni
Tancredi Antonio
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Trappoli Franco

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zolla Michele
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione:

Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi
Berselli Filippo
Bianchi Beretta Romana
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano

D'Ambrosio Michele
Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna
Fini Gianfranco
Fittante Costantino
Florino Michele
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gabbuggiani Elio

Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lo Porto Guido
Lops Pasquale

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Masina Ettore
Matteoli Altero
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parlato Antonio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pernice Giuseppe
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rallo Girolamo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Valensise Raffaele
Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zangheri Renato
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Bianco Gerardo
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Foschi Franco
Francesse Angela
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lodigiani Oreste
Martino Guido
Massari Renato
Rizzi Enrico
Rocelli Gianfranco
Scàlfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Stegagnini Bruno
Zamberletti Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta fino alle 16,30.

**La seduta, sospesa alle 13,10,
è ripresa alle 16,30.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Ciaffi e Fracanzani sono in missione per incarico del loro ufficio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (4242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.

Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

BENIAMINO FINOCCHIARO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENIAMINO FINOCCHIARO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo ha accettato alla richiesta dell'Assemblea e della Commissione di porre a carico del bilancio dello Stato l'onere derivante dai disavanzi del 1986, conservando a carico dei comuni l'onere del 20 per cento del disavanzo complessivo. Presento quindi a nome del Governo i tre nuovi emendamenti 1.3, 2.4 e 5.3 rispettivamente riferiti agli articoli 1, 2 e 5 del decreto-legge.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, la pregherei di consentirci di

esaminare gli emendamenti testé presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Baghino. Per dar tempo agli uffici di distribuire gli emendamenti testé annunciati dal Governo, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 16,40,
è ripresa alle 16,50.**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, comma 1, le parole: in misura pari al 70 per cento sono sostituite con le parole: in misura pari all'80 per cento.

All'articolo 1, comma 2, le parole da Per le operazioni definite a assunto solo dopo la predetta data sono soppresse.

All'articolo 2, comma 1, le parole: residua quota del 30 per cento sono sostituite con le parole: residua quota del 20 per cento.

All'articolo 2, comma 1, le parole da: secondo modalità stabilite a finanza locale per il 1987 sono soppresse.

All'articolo 3, il comma 3, è sostituito dal seguente:

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché quella di cui al comma 9 dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, hanno valore di interpretazione autentica.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 176 mi-

liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede:

a) quanto a lire 154 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;

b) quanto a lire 22 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. I disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nonché dei servizi di trasporto in gestione diretta degli enti locali relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985 che non hanno trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono assunti a carico dei bilanci delle regioni in misura pari al 70 per cento del loro ammontare.

2. Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione del comma 1 le regioni provvedono mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del ministro del tesoro. Per le operazioni definite entro il 31 dicembre 1986, l'importo del mutuo deve essere conte-

nuto nella misura massima dei due terzi dell'importo mutuabile di cui al citato comma 1; il mutuo per la copertura dell'importo residuale, ovvero per la copertura dell'intero importo mutuabile nel caso in cui non sia stato assunto alcun mutuo entro il 31 dicembre 1986, può essere assunto solo dopo la predetta data. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti per le regioni dalle vigenti disposizioni. L'ammortamento dei mutui ha inizio a partire dall'anno successivo a quello di concessione ed il relativo onere è assunto a carico del bilancio dello Stato».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sostituire le parole «relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984 e 1985» con le seguenti «relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986».

1. 3.

GOVERNO.

Al comma 1, sostituire le parole: e 1985 con le seguenti: 1985 e 1986.

1. 1.

SARTI ARMANDO, TRIVA, RIDI,
GRADI, CIANCIO.

Al comma 1, sopprimere le parole: in misura pari all'80 per cento del loro ammontare.

1. 2.

GRADI, RIDI, GUALANDI, GROTTOLA,
MANCA.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto è del seguente tenore:

«1. Gli enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del 30 per cento dei disavanzi di esercizio delle

aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale perdita di esercizio dell'anno 1986 che non ha trovato copertura con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti. L'annualità di ammortamento dei mutui è a carico degli enti locali secondo modalità stabilite dalle disposizioni per la finanza locale per il 1987».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

GUALANDI, RIDI, GRADI, CANNE-
LONGA, PROIETTI.

Sostituirlo con il seguente:

1. Gli enti locali sono tenuti a provvedere alla copertura della residua quota del 20 per cento dei disavanzi di esercizio delle aziende o delle gestioni dirette di trasporto relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986, che non ha trovato copertura, con i contributi di cui all'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, mediante la contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti.

2. Alla copertura delle spese per le annualità di ammortamento dei mutui, da iscrivere nei bilanci degli enti locali, si provvede secondo le modalità che sono previste, per tali oneri, dalla disciplina della finanza locale per l'anno 1988 e seguenti.

2. 3.

TRIVA, RIDI, GRADI, GUALANDI.

Al comma 1 sostituire le parole da «relativi agli anni» a «dell'anno 1986» con le parole «relativi agli anni 1982, 1983, 1984, 1985 e 1986».

2. 4.

GOVERNO.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche per il finanziamento, entro i limiti ivi previsti, delle somme occorrenti per la ricapitalizzazione delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni, quando l'ente locale riveste la posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza.

2. 2.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto è del seguente tenore:

«1. Le somme di cui all'articolo 1 nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, come pure quelle provenienti dal fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non sono da considerarsi componenti positive del reddito e quindi non sono comprese tra i ricavi previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli interventi dello Stato o di altri enti pubblici o privati a ripiano delle perdite di esercizio delle ferrovie in concessione e dei servizi ferroviari, automobilistici e di navigazione interna in gestione commissariale governativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno valore di interpretazione autentica».

A questo articolo nel testo modificato dalla Commissione, è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: di pubblico trasporto aggiungere le seguenti: ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982.

3. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, avverto che all'articolo 4 del decreto non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 105 miliardi per l'anno 1987 e in lire 154 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987».

A questo articolo, interamente riformulato dalla Commissione, come risulta dall'articolo unico del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo n. 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

5. 3.

GOVERNO.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la cifra: 176 con la seguente: 200.

5. 1.

RIDI, GUALANDI, PROIETTI, MANCA, GRADI.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) quanto a 46 miliardi, per ciascuno degli anni 1988 e 1989, utilizzando le proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento Cessate gestioni agricolo-alimentare iscritto, i fini del bilancio triennale

1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. 2.

GRADI, RIDI, RONZANI, PERNICE, RICCARDI.

Nessuno chiedendo di parlare sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, avverto che non sono stati presentati altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge. Avverto altresì che gli emendamenti Sarti Armando 1.1, Gradi 1.2, Gualandi 2.1, Triva 2.3, Ridi 5.1 e Gradi 5.2 sono stati ritirati dai presentatori.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati?

UGO GRIPPO, *Relatore*. Signor Presidente, accetto gli emendamenti 1.3, 2.4, 2.2, 3.1 e 5.3 del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo?

BENIAMINO FINOCCHIARO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Raccomando alla Camera l'approvazione degli emendamenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.3 del Governo. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Annuncio il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale, compiacendomi che il Governo abbia accolto le istanze dei vari gruppi, compreso il nostro, dirette ad inserire anche per il 1986 la ripartizione delle quote nella misura dell'80 e del 20 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.4 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 2.2 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 3.1 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.3 del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ridi. Ne ha facoltà.

SILVANO RIDI. Desidero annunciare che il gruppo comunista si asterrà nella votazione finale, riconoscendo che il Governo ha acceduto in maniera costruttiva alle nostre osservazioni. È da dire che i passi avanti compiuti riguardano l'aumento del contributo dello Stato dell'iniziale 70 per cento all'80 per cento, mentre rimane a carico dei comuni per il ripiano dei disavanzi di gestione delle aziende di trasporto urbano, non coperti dall'articolo 6 della legge n. 151, solo una quota del 20 per cento.

Riteniamo che anche il 20 per cento rimasto a carico dei bilanci comunali costituisca un onere assai pesante per la finanza locale, considerando appunto la situazione in cui versano i comuni. Pur valutando positivamente questo passo avanti, riteniamo che in sede di trattazione della legge sulla finanza locale debbano essere date indicazioni per quanto riguarda la copertura dei mutui che con il presente decreto-legge vengono caricati sul bilancio dei comuni. Ci auguriamo che in quella sede si trovino soluzioni adeguate per consentire ai comuni di recuperare le risorse neces-

sarie per far fronte alla copertura di questi mutui.

Con questa valutazione positiva delle modifiche apportate al testo iniziale del Governo e nella convinzione che si potranno trovare ulteriori misure a sostegno degli oneri che i comuni dovranno sopportare (e noi presenteremo un ordine del giorno in tal senso), il gruppo comunista annuncia che si asterrà nella votazione finale del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lucchesi. Ne ha facoltà.

PINO LUCCHESI. Signor Presidente, come già preannunciato nella discussione sulle linee generali svoltasi ieri, il gruppo della democrazia cristiana è sostanzialmente favorevole sul merito del provvedimento, anche in relazione agli indubbi miglioramenti che sono stati apportati al testo con il concorso delle forze politiche presenti durante l'esame in Commissione di questo decreto-legge.

Presumibilmente questa sera la Camera esprimerà un voto favorevole sulla conversione in legge di questo decreto-legge, ponendo un punto fermo rispetto ad una vicenda complessa e difficile che ha attirato l'attenzione del Parlamento ormai da molti mesi. Vorrei infatti ricordare che due precedenti decreti-legge in materia, anche se in versioni differenziate, non hanno ottenuto la conversione da parte del Parlamento.

Il gruppo della democrazia cristiana valuta, in questa fase, in maniera estremamente positiva la sostanza del provvedimento ed il fatto che, dopo un lungo dibattito, si sia in qualche modo accettato il principio della corresponsabilità degli amministratori locali, che è contenuto, pur se con una diversa formulazione e con diverse percentuali rispetto al testo originario del Governo, nel testo che ci accingiamo ad approvare questa sera.

Nel contempo è anche nostro, del gruppo della democrazia cristiana, l'avviso al quale faceva riferimento il collega, onorevole Ridi, contenuto in un apposito ordine del

giorno, affinché si trovino congiuntamente i modi, all'interno delle disposizioni sulla finanza locale, per non gravare eccessivamente sulle finanze delle amministrazioni locali, il cui stato di salute è noto a tutti i colleghi.

Tuttavia, convertendo questo decreto-legge, credo che assumiamo complessivamente una posizione di responsabilità nei confronti di esigenze non più dilazionabili, che sono state anche rappresentate ad ognuno di noi in sede locale e che hanno dato sbocco, in qualche caso, a situazioni che potrebbero diventare, allo stato dei fatti, difficilmente governabili.

La nostra è, quindi, un'assunzione di responsabilità che deve essere valutata positivamente, ed è anche per questo motivo che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore sulla conversione in legge del decreto n. 833.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale, che in questo momento mi onoro di rappresentare, si trova, dinanzi a questo disegno di legge di conversione del decreto-legge relativo ai trasporti locali, in uno stato di perplessità. Più volte abbiamo infatti manifestato l'esigenza e l'urgenza di una riforma completa della finanza locale e della legge n. 151, con particolare riferimento al fondo nazionale dei trasporti. In questo provvedimento, grazie al contributo attivo della Commissione trasporti, qualcosa è stato ottenuto; ad esempio l'estensione al 1986 è stata accettata dal Governo, riconoscendo le nostre istanze. Inoltre, per la verità, il Governo ha accolto anche le nostre lamentele relative al ritardo con cui si fa fronte allo stato di crisi, che si è andato accentuando, non prevedendo tempestivamente i ripiani.

Il nostro auspicio è che questo provvedimento sia realmente legato all'impegno, assunto da tutti i gruppi, di provvedere con urgenza alla riforma della

legge n. 151, all'adeguamento e alla considerazione della funzione del fondo nazionale dei trasporti e soprattutto all'attuazione della riforma della finanza locale. Solo a queste condizioni e con questa speranza, stavolta noi voteremo a favore, anche se rileviamo che l'intervento più urgente deve tendere a non aggravare ulteriormente le finanze dei comuni, perché lo stato di crisi è ben noto e si va aggravando ogni giorno di più.

PRESIDENTE. Avverto che è stato presente il seguente ordine del giorno:

«La Camera

premessi che il provvedimento relativo al ripiano di disavanzi delle gestioni delle aziende di trasporto locale pone a carico dei comuni la quota del 20 per cento delle annualità dei mutui,

impegna il Governo

a reperire in sede delle nuove disposizioni della finanza locale i necessari mezzi per consentire ai comuni di far fronte agli oneri predetti.

9/4242/1

«LUCCHESI, BAGHINO, GRADI»

Poiché l'ordine del giorno è stato presentato tardivamente, esso non sarà comunque posto in votazione, ma il rappresentante del Governo potrà esprimere il parere.

Qual è pertanto il parere del Governo?

BENIAMINO FINOCCHIARO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non può accettare questo ordine del giorno, altrimenti cadrebbe in contraddizione con il suo stesso atteggiamento. Il Governo può dire che considera con animo aperto i provvedimenti di iniziativa parlamentare ed accetta l'ordine del giorno come raccomandazione... generica.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni permanenti, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla III Commissione (Esteri):

«Modifica dell'articolo 1 della legge 18 luglio 1984, n. 343, sul finanziamento della partecipazione italiana alla conferenza sul disarmo in Europa di Stoccolma» (4130);

dalla X Commissione (Trasporti):

GUERRINI ed altri: «Modifica dell'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima» (216); «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (3640); «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino» (3640); BERNARDI GUIDO: «Adattamento della capacità di produzione nel settore della pesca mediante il ritiro definitivo o arresto temporaneo delle navi da pesca» (2781); CIANCIO ed altri: «Istituzione di un premio per favorire il riposo biologico del mare e l'adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia alle reali possibilità di cattura» (2820), *approvati in un testo unificato con il titolo: «Adattamento della capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca marittima» (3640-2781-2820);*

dalla XII Commissione (Industria):

«Armonizzazione della normativa in materia di brevetti per modelli e disegni industriali con le disposizioni dell'accordo dell'Aja del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre

1980, n. 744» (*approvato dal Senato*) (4078);

dalla XIV Commissione (Sanità):

PASTORE ed altri: «Norme di indirizzo alle regioni in tema di previsione e cura del diabete mellito; norme per favorire l'inserimento dei diabetici nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro» (443); LUSSIGNOLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito per promuovere l'inserimento dei diabetici nella scuola, nel lavoro e nello sport» (886); MUSCARDINI PALLI ed altri: «Norme a tutela del ricovero ospedaliero dei diabetici» (1445), *approvati in un testo unificato con il titolo: «Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito» (443-886-1445).*

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (4244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio della attività dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Ricordo che nella seduta del 26 gennaio 1987 si è chiusa la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore.

Ha quindi facoltà di replicare l'onorevole rappresentante del Governo.

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Signor Presidente, intervengo molto brevemente per illustrare le ragioni che mi fanno chiedere una rapida conversione in legge del decreto-legge n. 835, più volte

adottato dal Governo, che contiene norme a favore delle imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, prevedendo la possibilità di prorogare la continuazione dell'esercizio delle imprese commissariate, oltre i limiti fissati dalla «legge Prodi», qualora vi siano prospettive di soluzione. Lo stesso decreto propone anche una serie di proroghe relative al settore siderurgico, rispetto alle quali il Governo ha presentato due emendamenti tendenti a fare chiarezza, per favorire la soluzione di alcune conversioni o ristrutturazioni industriali.

La terza parte del decreto in esame riguarda invece l'avvio e l'operatività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Già in occasione dei precedenti decreti-legge, si è svolta un'ampia discussione in quest'aula per cui ritengo di poter concludere il mio intervento pregando la Camera di convertire in legge questo decreto-legge per favorire la soluzione di diversi problemi pendenti.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli, comunico che la Presidenza, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-bis del regolamento, ritiene inammissibili gli articoli aggiuntivi Nucara 7.01 e Bianchini 7.02. Tali articoli aggiuntivi, infatti, che prevedono benefici ai fini del collocamento a riposo per il personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno, non appaiono strettamente attinenti alla materia disciplinata dal decreto-legge, che prevede, nell'ambito di misure per il settore siderurgico e per le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria, unicamente una disposizione volta ad agevolare il funzionamento dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, evitando vuoti operativi prima dell'entrata a regime della normativa organica sull'assetto dell'ente.

Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

«1. È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per

le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con la seguente modificazione:

L'articolo 10 è soppresso.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 441, e 27 settembre 1986, n. 593.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Passiamo quindi alla discussione sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo unico del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 1 e 2, do lettura dell'articolo 3 del decreto-legge:

«1. In caso di cessioni di aziende o di rami di aziende effettuate in attuazione di programmi di imprese in amministrazione straordinaria autorizzati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e dell'articolo 2112, primo comma, del codice civile limitatamente al personale non contestualmente trasferito anche qualora il prezzo di cessione sia stato determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 9 aprile 1984, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1984, n. 212, con l'obbligo per il cessionario alla continuazione dell'esercizio dell'attività produttiva per almeno due anni dalla cessione e al mantenimento dei livelli occupazionali entro il limite stabilito nell'autorizzazione dell'autorità vigilante.

2. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal paga-

mento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

3. Il presente articolo si applica alle procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con effetto dalla data di inizio delle procedure stesse e fatte salve le sentenze passate in giudicato».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. Le procedure di amministrazione straordinaria sono esonerate dal pagamento delle penali e sanzioni amministrative per i contributi previdenziali obbligatori non versati, compresi quelli di cui all'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nonché delle penali e sanzioni amministrative previste del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i versamenti diretti e le ritenute alla fonte.

2-bis. In ogni caso i commissari straordinari sono esonerati dalla responsabilità solidale di cui al comma 2. I pagamenti effettuati sono irripetibili.

3. 1.

LEGA.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge, avverto che all'articolo 4 non sono riferiti emendamenti. Do pertanto lettura dell'articolo 5 del decreto-legge:

«1. Il termine del 30 settembre 1986

previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 31 dicembre 1987. Le domande di contributo di cui al comma 4 del medesimo articolo 2 devono pervenire entro la data del 31 luglio 1987.

2. Il termine del 30 settembre 1986 per la presentazione delle domande relative ai programmi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, è prorogato al 30 settembre 1987.

3. Fino alla data del 30 settembre 1987, il Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), su proposta del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potrà esaminare le domande di modifica dei programmi di reinvestimenti già approvati ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193, presentate dalle imprese che abbiano proposto programmi di ristrutturazione o di riconversione ai sensi dell'articolo 2-bis di cui al comma 2 del presente articolo, nonché dalle imprese a favore delle quali ai sensi del predetto articolo 4 sia stato deliberato un contributo finalizzato al sostegno di iniziative consortili».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: «Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino» sono sostituite dalle seguenti: «Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino».

5. 1.

GOVERNO.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: «al precedente articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti articoli 2 e 2-bis».

5. 2.

GOVERNO.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Chella. Ne ha facoltà.

MARIO CHELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'articolo 5 del decreto-legge prevede alcune proroghe di termini per consentire l'utilizzo dei benefici previsti dalle leggi n. 193 del 1984 e n. 88 del 1986. Dico subito che siamo consapevoli della necessità di queste proroghe perché, per precisa responsabilità del Governo, per la sua incapacità e inazione, certe situazioni di crisi non sono state affrontate con la dovuta efficacia e si sono trascinate oltre ogni ragionevole previsione che potesse essere fatta dal Parlamento; naturalmente, tutto questo con grave disagio e malessere sociale per le realtà interessate. Esempio per tutte credo sia la vicenda della FIT-Ferrotubi che è oltremodo nota a quest'Assemblea: un'azienda siderurgica collocata in una regione in cui la crisi della siderurgia ha portato colpi devastanti all'occupazione, azienda collocata in un comprensorio in cui il tasso di disoccupazione è già alto e dove è impossibile ritrovare in altre attività, quali il turismo ed il commercio, i posti di lavoro perduti. Tutto questo in ragione del fatto che l'attività turistica e commerciale è nel Tigullio attività altamente qualificata e produttiva, con livello di sviluppo ormai prossimo alla saturazione.

Il presidente della Confindustria dice, perciò, una notevole sciocchezza quando, come ha fatto giorni addietro a Genova, in una intervista ad un quotidiano, ha individuato nello sviluppo del turismo la possibilità di collocare i 1.300 lavoratori attualmente in cassa integrazione della FIT-Ferrotubi. A meno che egli non volesse, con tale sortita, indicare a qualcuno la via dell'utilizzo dell'area, fatto che non avrebbe certamente nulla a che vedere né con l'occupazione né con lo sviluppo del turismo.

La questione FIT-Ferrotubi nasce, come voi sapete, quattro anni e mezzo fa, egregi colleghi, tanto tempo fa dunque, con la messa in cassa integrazione di 2.200 lavoratori. Tre anni fa, prima ancora che avesse inizio questa legislatura, dopo un anno e mezzo di lotte ed iniziative anche aspre, il ministro dell'industria di allora, onorevole Pandolfi, convocò le parti e dichiarò finalmente risolta la questione... In Italia — ci disse a nome del Governo — non siamo affatto competitivi nel campo dei tubi senza saldatura di piccolo diametro; occorre, dunque, un moderno treno da laminazione che ci renda competitivi sui mercati internazionali così come già lo siamo col treno medio di Dalmine. Il ministro garantiva un investimento di 300 miliardi, con una occupazione stabile di 1.200 lavoratori.

Cambiato il Governo (cambiata anche la legislatura, per la verità), i suoi successori definirono ridicola ed inconsistente questa proposta e diedero incarico alla Finsider ed alla Dalmine di formulare un piano di riavvio più realistico. Nel luglio 1984, il piano Dalmine fu presentato: chiusura dell'acciaieria dei due laminatori, ammodernamento del solo treno per tubi di piccolo diametro, 520 lavoratori occupati, investimenti per 80 miliardi.

Al riguardo nasce la prima questione, poiché la legge n. 193 sulle dismissioni garantiva soltanto la metà di questa cifra e mancavano, dunque, almeno 40 miliardi. Sembrava che non se ne potesse fare niente. Ma la spinta dei lavoratori, la spinta dei sindacati, delle istituzioni locali, unitariamente, spinta recepita in ve-

rità anche dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, onorevole Amato, e dal sottosegretario per l'industria di allora, onorevole Bruno Orsini, fece sì che il Parlamento, nell'aprile dello scorso anno, varasse la legge n. 88 con la quale si stanziavano i 40 miliardi mancanti.

Voglio ricordare in quest'aula che Finsider e Dalmine, nell'audizione tenuta nel marzo scorso nella Commissione industria (audizione che aveva preceduto il varo della legge), avevano riconosciuto un interesse nazionale, l'interesse dell'azienda Italia, in ordine a questa operazione di ammodernamento del laminatoio di Sestri Levante. La questione sembrava dunque, con il varo della legge n. 88, definitivamente risolta.

Ma ancora una volta (ecco il secondo inghippo), poche settimane dopo l'entrata in vigore della legge, si ebbe un incredibile voltafaccia del Governo, nel frattempo ancora una volta cambiato, della Dalmine e della Finsider che, sotto il consueto pretesto degli scenari del mercato, pronunziarono un drastico «no» alle possibilità di ristrutturazione del laminatoio della FIT.

Credo, signor Presidente, egregi colleghi, di poter affermare che grande fu la maturità e la capacità di tenuta democratica dimostrate in quella occasione dai lavoratori, dai loro sindacati e dalle istituzioni locali, che seppero controllare e mantenere nell'alveo della protesta democratica l'exasperazione e la rabbia, giustificata, dei lavoratori, delle loro famiglie e dell'intera città di Sestri Levante. Devo dare atto anche alle forze dell'ordine di aver agito, in quella occasione, con grande comprensione e senso di responsabilità, per evitare il peggio.

Da allora — eravamo nell'estate scorsa — pochi passi avanti sono stati fatti, onorevole sottosegretario. A settembre vi è stato, come ella ben sa, il cinquantatreesimo incontro con il Governo. Ella fu presente e diresse tale incontro. L'impegno che ne scaturì fu quello di un nuovo incontro entro un mese con specifiche proposte. Mesi ne sono trascorsi ormai quattro, quasi cinque, onorevole sottosegreta-

rio; nel frattempo abbiamo appreso dalla stampa che una società, pare affiliata (almeno così si dichiara) ad una multinazionale statunitense, sarebbe disponibile a rilevare e riavviare l'intero stabilimento per la produzione dei tubi non saldati. Abbiamo anche appreso dalla stampa che industriali italiani, e non solo industriali siderurgici, sarebbero interessati ad interventi di ristrutturazione e di riconversione. La cosa incredibile, ancora una volta, è purtroppo il ruolo del Governo, di questo Governo. Mentre vengono, cioè, avanzate le proposte più varie e disparate, il Governo tace e sembra assolvere ad un ruolo di puro spettatore di fronte ai giochi che si stanno svolgendo. E badate, egregi colleghi, i giochi hanno una posta di tutto rispetto, perché uno stanziamento di 80 miliardi ed oltre, nonché un patrimonio di aree con alta rendita di posizione, pari a circa 30 miliardi, sono (se l'onorevole sottosegretario mi sta a sentire...) una posta davvero di tutto rispetto.

Si tratta, come è ovvio, di una posta capace di attirare non solo forze imprenditoriali sane ma anche pseudoimprenditori ed affaristi di ogni risma. E sia chiaro che i lavoratori, i sindacati e le istituzioni locali vaglieranno — e lo sapranno fare — attentamente le proposte ed i piani di ristrutturazione o riconversione presentati. I piani dovranno avere caratteristiche industriali valide, dovranno mettere in campo consolidate esperienze manageriali, dovranno presentarsi con dure prospettive di mercato.

Il Governo intanto, però, deve uscire dalla latitanza, onorevole Santuz, deve fare, cosa che finora non ha fatto, la sua parte, che è quella di utilizzare gli strumenti a sua disposizione, compreso l'IRI, per vagliare le valenze industriali dei piani presentati, per verificarne le garanzie di attuazione, la solidità e serietà manageriale dei proponenti. Il Governo deve subito convocare, prima di tutto, le parti interessate, secondo gli impegni che sono stati presi, onorevole sottosegretario, cinque mesi or sono, così come è stato richiesto dall'Assemblea di trentatre co-

muni che si sono riuniti venerdì scorso a Sestri Levante, alla presenza della regione Liguria e della provincia di Genova. Il Governo deve convocare subito le parti, fornire con trasparenza tutte le informazioni utili ed esprimere anche il suo giudizio sulle proposte che vengono avanzate, superando quelle reticenze che sembrano contraddistinguere l'ultima fase di questa triste vicenda: reticenze che, non essendo giustificabili, possono ingenerare un clima di sospetto e di illazioni. Non si capisce perché i sindacati, gli enti locali ed il Parlamento debbano attingere informazioni e voci dalla stampa e non dal Governo stesso.

Noi voteremo a favore dell'articolo 5, ma contemporaneamente cercheremo di muoverci affinché le proroghe non costituiscano un pretesto per manovre non chiare, oppure un alibi per non decidere e trascinare così certe situazioni fino ad un punto di non ritorno, senza alcuna considerazione per i gravi riflessi sui lavoratori interessati e sulla credibilità delle istituzioni.

Concludo ricordando a tutti, ed in primo luogo, ancora una volta, al Governo, che siamo alla quarta reiterazione di alcune delle misure contenute nel decreto legge al nostro esame. Sarebbe quindi grave se tale decreto non venisse convertito in legge entro il prossimo 9 febbraio. Ora, per rendere possibile tale conversione, ai fini della quale dovrà pronunziarsi anche il Senato, è necessario che tutti i gruppi parlamentari, ma in primo luogo il Governo, si muovano per ottenere tale risultato, assolutamente indispensabile per la tenuta dell'ordine democratico a Sestri Levante e per la credibilità stessa delle istituzioni (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pellicanò. Ne ha facoltà.

GEROLAMO PELLICANÒ. Il decreto-legge al nostro esame tratta una materia abbastanza eterogenea: dispone la proroga dell'amministrazione straordinaria per le imprese in crisi, prevede alcune

misure per il settore siderurgico e norme per l'avvio dell'attività dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno. Di tali eterogenee materie il Parlamento ha avuto modo, in effetti, di occuparsi anche in altre occasioni: il contenuto del decreto-legge in esame, infatti, riflette quello di altri decreti già sottoposti al Parlamento ma non convertiti in legge. Il decreto reca anche talune modificazioni ai testi che erano stati a suo tempo presentati, tenendo conto delle correzioni già apportate nel corso delle discussioni parlamentari.

Prendo ora la parola per richiamare essenzialmente una questione specifica: voglio infatti rammentare al Governo che, con l'articolo 3 del decreto-legge, viene prorogata la legge Prodi. Si tratta di un provvedimento che vanta ormai una consistente anzianità: il primo decreto-legge fu infatti presentato alle Camere nel gennaio del 1979, e la conversione in legge intervenne, se non ricordo male, nel successivo mese di aprile. Ora, mi pare che quell'acuta fase di crisi della grande industria, che aveva portato all'approvazione, pur tra molte discussioni e molte riserve, che investivano in particolare la mia parte politica, di quel provvedimento, sia ormai venuta meno. Mi sembra anche che da più parti si sottolinei l'esigenza di una riformulazione organica della legge Prodi. Sarebbe dunque opportuna qualche iniziativa idonea a favorire una riflessione più ampia, al fine di individuare la strada per abbandonare la situazione di emergenza nella quale ancor oggi ci troviamo, a causa delle successive proroghe di quel provvedimento. Ho anche l'impressione che, con tali ripetute proroghe, in qualche modo si stia uscendo dalla logica di quella legge, che come ho detto rappresentava una misura di emergenza e che avrebbe dovuto avere una vigenza limitata nel tempo, in quanto legata al risanamento della situazione di aziende e gruppi in crisi. Con le successive e ripetute proroghe, invece, noi rischiamo di rendere permanente una situazione che invece doveva

avere un profilo congiunturale; in particolare, usufruiranno della proroga ora al nostro esame anche gruppi che hanno già usufruito di precedenti proroghe. Mi pare dunque che questa sia l'occasione per ribadire nel modo più deciso l'opportunità della predisposizione, da parte del Governo, di misure non più dettate da ragioni di urgenza, bensì ispirate, come ormai appare necessario, a criteri di razionalità, in relazione alle mutate connotazioni della situazione industriale del paese.

Mi sembra opportuno ricordare anche che, con la normativa in discussione, si attua un vero e proprio condono previdenziale per le aziende sottoposte all'amministrazione straordinaria, dato che si prevede che le penali e le sanzioni amministrative relative ai contributi previdenziali obbligatori non versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione siano sospese. Si aggiunge, sempre nell'articolo 3, che i pagamenti effettuati sono irripetibili. Ciò vuol dire che chi non ha pagato verrà a trovarsi in una situazione di vantaggio. E questa è un'altra disposizione che, a mio giudizio, in qualche modo estende la portata dell'originario decreto-legge; e ciò rappresenta una ulteriore conferma dell'opportunità di pervenire ad una disciplina organica della materia, che tenga conto delle mutate condizioni della grande industria nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghino. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Abbiamo già, in sede di discussione sulle linee generali, fatto riferimento all'articolo 5 del decreto-legge, con particolare riguardo alla situazione della FIT-Ferrotubi di Sestri Levante. Vogliamo qui richiamare l'attenzione sulla sorte di tale azienda, senza ripetere quanto l'onorevole Chella ha affermato, nel suo intervento di poco fa, quando ha ricostruito la strana storia di quella azienda, dei ripetuti impegni governativi, poi non mantenuti, del mancato rispetto, da

parte di aziende quali la Dalmine, degli impegni precisi e categorici assunti in sede ministeriale, in ordine alla predisposizione di progetti e programmi. Sappiamo bene che, mentre in una sede si affermava l'intendimento di mantenere tali impegni, in altra sede, e precisamente a Bergamo, si affermava la volontà contraria, giustificandola con l'impossibilità di accogliere le condizioni richieste. In tal modo, si dava avvio ad una polemica tra gli stessi lavoratori, dunque ad una lotta tra poveri, a tutto danno dell'efficienza aziendale e della condizione dei lavoratori interessati.

Noi insistiamo affinché il Governo assuma delle iniziative urgenti. È vero che abbiamo a disposizione undici mesi per l'attuazione delle norme dell'articolo 5; ma sappiamo che da oltre quattro anni in quelle zone vi è incertezza, allarmismo, disagio e povertà.

Noi insistiamo, tra l'altro, perché sappiamo benissimo che entro il 31 gennaio un'azienda siderurgica si è impegnata a presentare un progetto a proposito della FIT-Ferrotubi: noi chiediamo quindi che il Governo ne prenda immediatamente conoscenza e ne renda possibile l'attuazione, se veramente esiste una possibilità che la FIT-Ferrotubi continui ad esistere.

Ci dispiace di non poter aderire all'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Orsini e Chella, perché noi non accettiamo *a priori* la possibilità che l'azienda proceda ad una riconversione. Noi ne chiediamo la ristrutturazione, perché quell'azienda garantisce gli interessi del settore, a vantaggio di tutto il popolo italiano (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, avverto che all'articolo 6 del decreto non sono riferiti emendamenti.

Ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la gestione

eparata, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, possono iniziare la loro attività anche prima dell'emanazione del decreto previsto dal comma 8 del citato articolo 4, che dovrà essere effettuata entro il 28 febbraio 1987.

2. Fino a tale data, all'attuazione dei programmi già approvati nell'ambito del piano dei completamenti, trasferimenti e liquidazione delle attività della cessata Cassa per il mezzogiorno provvede l'Agenzia con i criteri, le modalità e le procedure di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Restano ferme tutte le altre norme della legge 17 novembre 1984, n. 775, non incompatibili con le disposizioni del presente articolo.

3. In deroga a quanto previsto nel quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1975, n. 748, le somme assegnate dalle Comunità europee allo Stato italiano destinate al finanziamento, a titolo di complementarietà, dei progetti ammessi al contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale possono essere trasferite alla gestione della cessata Cassa per il mezzogiorno attraverso operazioni di giroconto di tesoreria».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il ruolo di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, a carico dei fondi dell'intervento straordinario, per le temporanee esigenze operative della gestione separata di cui al comma 1 e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, compresi quelli relativi alla

copertura della pianta organica dell'Agenzia.

7. 1.

MACCIOTTA, AMBROGIO, PROVANTINI, SASTRO.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il personale della cessata Cassa per il mezzogiorno, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'apposito ruolo presso il quale è collocato ai sensi della legge 17 novembre 1984, n. 775, può richiedere il collocamento a riposo anticipato.

2. Al personale collocato a riposo ai sensi del comma 1 sono attribuiti:

a) un aumento di servizio di cinque anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ai fini sia della liquidazione della pensione e dell'indennità di anzianità che del trattamento di previdenza;

b) l'attribuzione di cinque aumenti periodici di stipendio in aggiunta a quelli in godimento, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

3. L'INPS e gli altri enti erogatori di pensione, fermo restando il diritto al conseguenziale e successivo introito, provvederanno a liquidare tempestivamente le pensioni e quant'altro spetta di diritto anche in deroga di eventuali disposizioni vigenti.

4. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente provvedimento fanno carico sullo stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. Gli impiegati collocati a riposo non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

5. Detta facoltà, per quanto concerne la dirigenza potrà essere utilizzata una volta

completato il regolamento dell'Agenzia e degli enti di promozione, condizionata-mente alle esigenze di detti organismi.

7. 01.

NUCARA, SODDU, PUJIA, NICOTRA,
DE LUCA, ZAVETTIERI, BOSCO
BRUNO, CIOCIA.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il se-
guente:*

ART. 7-bis.

1. Il personale della cessata Cassa per il mezzogiorno entro il 31 dicembre 1987 può chiedere il collocamento a riposo anticipato.

2. Al personale collocato a riposo ai sensi del comma 1 è attribuito un aumento di servizio di cinque anni ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, della liquidazione, dell'indennità di anzianità e del trattamento di previdenza.

3. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente provvedimento fanno carico sullo stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64. Gli impiegati collocati a riposo non possono essere assunti alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

7. 02.

BIANCHINI.

Come i colleghi ricorderanno, questi articoli aggiuntivi sono stati già dichiarati inammissibili.

Poiché nessuno chiede di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge, avverto che non sono stati presentati altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge. Chiedo pertanto al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

VITO NAPOLI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Lega 3.1 e gli emendamenti 5.1. e 5.2. del Governo.

Per quanto riguarda l'emendamento Macciotta 7.1, vorrei dire che, se consideriamo gli articoli aggiuntivi Nucara 7.01 e Bianchini 7.02 inammissibili, non si comprende come mai si debba considerare ammissibile il Macciotta 7.1. Non basta, a mio avviso, il riferimento formale alla Agenzia, come ultima parola del testo, per renderlo omogeneo alla materia oggetto del disegno di legge che stiamo discutendo. Devo anche osservare, onorevole Presidente, che proprio questa mattina la Commissione per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno ha approvato il nuovo ordinamento dell'Agenzia, in cui viene disciplinato anche tutto l'assetto del personale.

Direi quindi che, al di là del parere della Commissione, a maggioranza contrario, l'inammissibilità anche di questo emendamento è del tutto evidente.

Vorrei comunque invitare i presentatori a ritirare l'emendamento Macciotta 7.1, per consentire che, per la parte che non fosse risolta dal ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con propri decreti, si provveda con un apposito disegno di legge a risolvere alcune delle questioni sollevate oggi dagli emendamenti. In ogni caso, ripeto, salvo il giudizio della Presidenza, il parere della Commissione su questo emendamento è a maggioranza contrario.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vorrei osservare che l'emendamento presentato dall'onorevole Macciotta è profondamente diverso dall'articolo aggiuntivo Nucara 7.01, perché i punti che vengono posti in discussione sono solo due: la collocazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ed il carattere temporaneo e provvisorio dell'esigenza operativa. Da questa considerazione è scaturita, appunto, la decisione della Presidenza.

Il Governo?

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo, onorevole Presidente, concorda con il parere espresso dal relatore.

Aggiungo che i due emendamenti presentati dal Governo hanno proprio lo scopo di dare certezza giuridica e di favorire la soluzione del problema della FIT-Ferrotubi di Sestri Levante.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Lega 3.1 non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 5.1, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 5.2, del Governo, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Macciotta 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Avverto che il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà direttamente votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

«La Camera,

premesso che secondo quanto disposto dall'articolo 2-bis della legge 2 aprile 1986 n. 88, per la FIT-Ferrotubi si ipotizzano interventi di ristrutturazione o di riconversione, impegna il Governo, qualora si dovesse procedere a programmi di riconversione, a far sì che:

a) prioritariamente sia chiamato l'IRI a predisporre iniziative sostitutive;

b) la qualità dei programmi sia tale, per valenza produttiva industriale e per livelli occupazionali, non solo da rispettare quanto disposto dall'articolo 2-bis

della legge n. 88, ma anche da consentire loro di essere adeguati alle risorse disponibili, dato che alle risorse indicate dall'articolo 2-bis della legge n. 88 vanno aggiunte tutte quelle derivanti dal rilevante patrimonio aziendale».

9/4244/1.

«ORSINI BRUNO, CHELLA».

Qual è il parere del Governo su questo ordine del giorno?

GIORGIO SANTUZ, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Dopo la dichiarazione del Governo i presentatori insistono per la votazione del loro ordine del giorno?

MARIO CHELLA. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Grassucci. Ne ha facoltà.

LELIO GRASSUCCI. Desidero dichiarare, signor Presidente, il nostro voto a favore su questo disegno di legge. Nel dire questo, però sollecitiamo ancora una volta il Governo — e vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di fare attenzione in questo momento — a dar seguito rapidamente agli impegni che si è assunto con quanto stabilito nel decreto-legge. Vanno perseguite con la costanza e l'ampiezza necessarie tutte le iniziative che appaiono opportune perché non si debbano chiedere ulteriori proroghe, una volta giunte queste scadenze.

In particolare, per quanto concerne la proroga prevista al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge a proposito della continuazione dell'esercizio di impresa, va da sé che il termine di nove mesi si intende come termine massimo. Gli atti

per la definizione delle soluzioni imprenditoriali vanno pertanto compiuti nel più breve tempo possibile, come deve accadere anche per la flotta Lauro.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
LEONILDE IOTTI.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tamino. Ne ha facoltà.

GIANNI TAMINO. Per annunciare, signor Presidente, che data l'eterogeneità delle disposizioni recate da questo provvedimento di proroga — che si riferisce a settori disparati, come quello della siderurgia o quello delle aziende in crisi del Mezzogiorno — la posizione del gruppo di democrazia proletaria è necessariamente articolata e diversa, a seconda degli argomenti.

In particolare, non condividiamo il modo in cui il Governo ha agito fino ad ora nei confronti delle aziende in crisi. Per quanto riguarda l'articolo 5, lamentiamo il ritardo con cui si è proceduto alla soluzione del grave problema dei lavoratori da tempo in cassa integrazione della FIT-Ferrotubi, per la quale, da oltre un anno, è stato già delineato un orientamento circa il modo in cui poteva essere risolto il problema. Non c'è stata, invece, una politica di intervento concreta da parte del Governo; ciò nonostante riteniamo che si debba comunque giungere ad una soluzione: la proroga dei termini prevista dall'articolo 5 offre una possibilità, anche se tardiva, che ad ogni modo pone sotto accusa l'azione del Governo, ma che noi non possiamo, a fronte della drammaticità del caso, respingere.

Per questo motivo non possiamo neppure esprimere un giudizio completamente negativo sul provvedimento. Ciò non toglie che esso in altre sue parti sia sbagliato. In particolare, per quel che riguarda l'articolo 7, riteniamo che la proroga prevista nel testo modificato dalla Commissione, che si occupa dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mez-

zogiorno, sia l'ennesimo tentativo di ripristinare in tutto e per tutto la situazione precedente all'approvazione della legge n. 64 dello scorso anno. Sulla gestione e sull'utilizzazione di tale legge il Parlamento, a nostro avviso, dovrebbe discutere ed impegnare il Governo ad una riflessione. Colgo, quindi, l'occasione per annunciare la promozione di iniziative — attraverso la presentazione di mozioni e di altri strumenti parlamentari — per avviare un dibattito su questo tema.

Nel frattempo possiamo soltanto osservare con dispiacere che l'articolo aggiuntivo 7.01, presentato dall'onorevole Nucara, sia stato dichiarato inammissibile. A nostro avviso, rispecchiava un orientamento accettabile che già in passato avevamo prospettato in aula: la mancata possibilità di introdurre questa modifica rappresenta per noi un ulteriore elemento che ci spinge ad esprimere un giudizio negativo sul decreto-legge nel suo complesso.

Pertanto, il gruppo di democrazia proletaria, non potendo votare contro per le ragioni prima esposte, si comporterà secondo il buon senso, che in questo caso equivale ad astenersi dalla votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nucara. Ne ha facoltà.

FRANCESCO NUCARA. Signor Presidente, il provvedimento in esame, ovvero i provvedimenti contenuti nel decreto-legge che ci accingiamo a votare, ancora una volta ripropongono, al di là del merito, una questione di metodo. È fuor di dubbio che i problemi affrontati esistano ed abbiano una valenza sociale ed anche funzionale in quanto, con la seconda parte del testo, si intende sopperire ad alcune carenze nel funzionamento di organismi preposti alla realizzazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Siamo di fronte ad un approccio disorganico a problemi che meriterebbero ben altra attenzione. Si rifletta una buona volta e si pensi seriamente ad una struttura legislativa organica e conseguente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

agli obiettivi che il Governo si propone. Un decreto-legge reiterato quattro volte non ci sembra davvero la migliore soluzione; nè l'assistenzialismo, pur necessario in qualche circostanza, può diventare regola di buon governo. Ha ragione il relatore quando afferma che non è possibile coprire i vuoti operativi con meccanismi legislativi.

Questa mattina la Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno ha licenziato lo statuto relativo all'Agenzia, previsto dalla legge n. 64. Va dato atto alla Commissione di aver prodotto — come, per altro, è avvenuto in precedenti occasioni — il maggior sforzo possibile per arrivare rapidamente all'espressione del parere che, sia pure non unanime sul complesso del provvedimento, ha registrato unanimità sulla quasi totalità degli articoli. La nostra speranza è che tale provvedimento non subisca la stessa sorte di quello relativo al dipartimento del quale, dopo essere stato licenziato a fine luglio dalla Commissione, a tutt'oggi non si sa niente; tanto meno si prevede entro quanto tempo possa diventare operativo.

Ci auguriamo che il ministro per gli interventi nel Mezzogiorno porti a compimento l'iter relativo al decreto sullo statuto dell'agenzia e che affronti seriamente i problemi del personale della cessata Cassa per il mezzogiorno, così come si era impegnato a fare al momento dell'approvazione della legge n. 64, accogliendo gli ordini del giorno presentati dal gruppo repubblicano.

Nonostante questi rilievi, per motivi di responsabilità, il gruppo repubblicano voterà a favore sul provvedimento.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto, unitamente al disegno di legge n. 4242.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elet-

tronico, sul disegno di legge n. 4244, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione);

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno» (4244).

Presenti	418
Votanti	412
Astenuti	6
Maggioranza	207
Voti favorevoli	369
Voti contrari	43

(La Camera approva).

Indico la votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4242, oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali» (4242).

Presenti	416
Votanti	255
Astenuti	161
Maggioranza	128
Voti favorevoli	203
Voti contrari	52

(La Camera approva).

(Presiedeva il Presidente Leonilde Iotti).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abbatangelo Massimo
Agostinacchio Paolo

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Aloi Fortunato
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Andreoli Giuseppe
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balestracci Nello
Balzardi Piero Angelo
Bambi Moreno
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barontini Roberto
Barzanti Nedo
Bassanini Franco
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernardi Guido
Berselli Filippo
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchi di Lavagna Vincenzo
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carlo

Biondi Alfredo Paolo
Bisagno Tommaso
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Breda Roberta
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Caccia Paolo
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuele
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carlotto Natale
Carrus Nino
Casini Pier Ferdinando
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Cavigliasso Paola
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Ciccardini Bartolo
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Cobellis Giovanni
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Coloni Sergio
Columba Mario
Columbu Giovanni Battista
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conti Pietro
Contu Felice
Correale Paolo
Corsi Umberto
Corti Bruno
Costa Silvia
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crivellini Marcello
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Curci Francesco

Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
Dardini Sergio
Degennaro Giuseppe
De Gregorio Antonio
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
De Luca Stefano
De Martino Guido
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato

Ebner Michl

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte

Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Giovanna
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fittante Costantino
Florino Michele
Foti Luigi
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Franchi Roberto

Gabbuggiani Elio
Galli Giancarlo
Galloni Giovanni
Garocchio Alberto
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Germanà Antonino
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Gorgoni Gaetano
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grippo Ugo
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido
Ianniello Muro

Jovannitti Alvaro

Labriola Silvano
Laganà Mario Bruno
Lanfranchi Cordioli Valentina
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Lattanzio Vito
Leone Giuseppe

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Lo Bello Concetto
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lombardo Antonino
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Madaudo Dino
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredi Viller
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Masina Ettore
Matarrese Antonio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Mazzotta Roberto
Meleleo Salvatore
Memmi Luigi
Meneghetti Gioacchino
Mennitti Domenico
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Micolini Paolo
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napoli Vito
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolini Renato
Nicolazzi Franco

Nicotra Benedetto
Nonne Giovanni
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Pedroni Ettore Palmiro
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrucchioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pinna Mario
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pisani Lucio
Pisicchio Natale
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Bortone Adriana
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pontello Claudio
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luigi
Proietti Franco

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Provantini Alberto
Pujia Carmelo

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quietì Giuseppe
Quintavalla Francesco

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rallo Girolamo
Ravasio Renato
Reggiani Alessandro
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rodotà Stefano
Romano Domenico
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rossino Giovanni
Rubino Raffaello
Ruffini Attilio
Russo Ferdinando
Russo Giuseppe
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sapio Gastone
Saretta Giuseppe

Sarti Adolfo
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaiola Alessandro
Scaramucci Guaitini Alba
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serrentino Pietro
Serri Rino
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spataro Agostino
Staiti di Cuddia delle Chiuse
Strumendo Lucio
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Testa Antonio
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Tringali Paolo
Tremaglia Pierantonio Mirko
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vecchiarelli Bruno
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Viscardi Michele
Visco Vincenzo Alfonso
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele
Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zanini Paolo
Zarro Giovanni
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti sul disegno di legge conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attività dell'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (4244):

Calamida Franco
Gorla Massimo
Pollice Guido
Ronchi Edoardo
Russo Francesco
Tamino Gianni

Si sono astenuti sul disegno di legge conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali (4242):

Alasia Giovanni
Albertini Liliana
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barzanti Nedo
Belardi Merlo Eriase
Bellocchio Antonio
Benevelli Luigi

Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Brina Alfio
Bruzzi Riccardo
Bulleri Luigi

Cafiero Luca
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Cavagna Mario
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antonio
Ciocci Lorenzo
Ciofi degli Atti Paolo
Codrignani Giancarla
Colombini Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Crippa Giuseppe
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino

Dardini Sergio
De Gregorio Antonio
Di Giovanni Arnaldo
Dignani Grimaldi Vanda
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fantò Vincenzo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Giovanna

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gianni Alfonso
Giovagnoli Sposetti Angela
Giovannini Elio
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Jovannitti Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Mainardi Fava Anna
Manca Nicola
Mancuso Angelo
Manfredini Viller
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Martellotti Lamberto
Masina Ettore
Migliasso Teresa
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pernice Giuseppe
Petrucchioli Claudio
Picchetti Santino
Pierino Giuseppe
Pinna Mario
Pisani Lucio
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Proietti Franco
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni

Samà Francesco
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesco
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Scaramucci Guaitini Alba
Serafini Massimo
Serri Rino
Soave Sergio
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Toma Mario
Torelli Giuseppe
Trabacchi Felice
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe
Visco Vincenzo Alfonso

Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione:

Andreotti Giulio
Battaglia Adolfo
Ciaffi Adriano
Cifarelli Michele
Colombo Emilio
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Francese Angela
Gaspari Remo
Guarra Antonio
Lodigiani Oreste
Martino Guido
Massari Renato
Rocelli Gianfranco
Scalfaro Oscar Luigi
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Stegagnini Bruno
Zurlo Giuseppe

**Reiezione del calendario dei lavori
dell'Assemblea per il periodo 2-6 feb-
braio 1987.**

PRESIDENTE. Prima di dar lettura del calendario dei lavori dell'Assemblea per la prossima settimana, vorrei svolgere alcune considerazioni, alle quali vi prego di prestare la massima attenzione, perché ritengo — basandomi su dichiarazioni fatte in sede di discussione del bilancio interno — che le modifiche che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha inteso apportare ai nostri lavori esaudiscano da lungo tempo espresse da tutti voi.

La prima modifica che si intende introdurre è quella di programmare nell'arco mensile, tre settimane di lavori della Camera (naturalmente con almeno tre giorni settimanali di votazioni), lasciando l'ultima settimana libera dai lavori parlamentari; in sostanza si tratterà di una

sosta che andrà dal venerdì della terza settimana prevista per lo svolgimento dei lavori parlamentari fino a ben dieci giorni dopo. Mi auguro che ciò vada incontro ad istanze che sono state espresse più volte (*Applausi*).

Aggiungo che nei previsti dieci giorni in cui la Camera non lavorerà potranno — come già comincia ad avvenire — concentrarsi tutte quelle iniziative, di carattere politico o culturale, che fino ad oggi hanno comportato altrettante sospensioni dei lavori della Camera. In sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, e intendo ripeterlo anche in questa sede —, ho ringraziato il Governo per aver fissato lo svolgimento della Conferenza nazionale sull'energia nell'ultima settimana di febbraio, quella cioè in cui non sono previste sedute della Camera; ugualmente ho ringraziato il presidente del gruppo parlamentare radicale per il fatto che il suo partito ha fissato la data del congresso nell'ultima settimana di febbraio. Se questa abitudine continuerà, credo che i lavori della Camera avranno uno svolgimento più ordinato. Questa era la prima notizia, che da questo momento assume carattere ufficiale.

La seconda notizia che voglio dare all'Assemblea è la seguente: voi sapete che, al fine di affrontare seriamente il tema delle riforme istituzionali, la Conferenza dei presidenti di gruppo aveva deciso di dar corso a una sessione istituzionale per l'esame delle proposte di legge costituzionale attualmente all'esame della Commissione affari costituzionali, e in proposito, devo ringraziare il presidente della Commissione per la solerzia che ha dedicato a questo tema.

Avevamo deciso di dedicare a questo tema le prime tre settimane del mese di febbraio; tuttavia, tenuto conto che l'esame in Commissione in sede referente non si è ancora concluso (il presidente della Commissione affari costituzionali mi ha assicurato che comunque, sia pure con fatica, esso si sarebbe potuto concludere nel corso della prossima settimana) e che un argomento di tale rilevanza richiede una serie di contatti tra i gruppi

nel tentativo di ottenere un consenso il più ampio possibile su soluzioni che interessano tutti i gruppi parlamentari, la Conferenza dei presidenti di gruppo ha deliberato di mantenere la sessione istituzionale, ma di spostarla alle prime tre settimane di marzo. Quindi, nelle prime tre settimane di febbraio i lavori della Camera verteranno su temi estremamente rilevanti, ma di altra natura, come risulterà dalla proposta di calendario di cui tra poco darò lettura.

Preciso, infine, che tale proposta di calendario si riferisce solo alla prima settimana di febbraio, perché ci siamo riservati di predisporre successivamente il calendario relativo alle altre due settimane.

Ho ritenuto non solo opportuno, ma anche giusto e doveroso che la Camera fosse tempestivamente informata di decisioni così rilevanti assunte in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo.

Comunico pertanto che la Conferenza dei presidenti di gruppo, riunitasi nel pomeriggio di ieri con l'intervento del rappresentante del Governo, non ha raggiunto un accordo unanime sul calendario dei lavori dell'Assemblea; pertanto, sulla base degli orientamenti emersi, propongo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, il seguente calendario per il periodo 2-6 febbraio 1987:

Lunedì 2 febbraio (pomeridiana):

Interpellanze ed interrogazioni;

Discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 881 del 1986, sulla riscossione delle imposte dirette (*da inviare al Senato — scadenza 20 febbraio*) (4293).

Martedì 3 febbraio (pomeridiana) (faccio presente che questo è il primo martedì in cui si applica il nuovo sistema di cui ho prima parlato, dal momento che sono previste votazioni):

Esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 882 del 1986, sulla fiscalizzazione degli

oneri sociali (*da inviare al Senato — scadenza 20 febbraio*) (4294);

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 881 del 1986, sulla riscossione delle imposte dirette (4293);

Inizio della discussione sulle linee generali del disegno di legge di delega per l'emanazione del codice di procedura penale (*modificato dal Senato*) (691-271-457-B).

Mercoledì 4 febbraio (antimeridiana):

Seguito e conclusione della discussione sulle linee generali del disegno di legge di delega per la procedura penale (691-271-457-B).

Mercoledì 4 febbraio (pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 834 del 1986, recante contributi alle università non statali (*approvato dal Senato - scadenza 8 febbraio*) (4361);

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di delega per il codice di procedura penale (691-271-457-B).

Giovedì 5 febbraio (antimeridiana e pomeridiana):

Seguito dell'esame e votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 873 del 1986, sulla gestione dei porti (*da inviare al Senato — scadenza 16 febbraio*) (4281);

Seguito e conclusione dell'esame delle pregiudiziali e sospensive sui progetti di legge recanti disciplina generale delle minoranze linguistiche (65 e coll.);

Venerdì 6 febbraio:

Seguito della discussione sulle linee generali dei progetti di legge sulle minoranze linguistiche (65 e coll.).

Su questa proposta potranno parlare, ai sensi del terzo comma dell'articolo 24 del regolamento, un oratore per gruppo, per non più di cinque minuti ciascuno.

Inizio della discussione sulle linee generali dei progetti di legge sulle minoranze linguistiche (65 e coll.).

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLAUDIO PETRUCCIOLI. Mi rammarico, signor Presidente, di dover ancora una volta sollevare un problema già tante altre volte da noi e da altri gruppi posto in quest'aula in sede di approvazione del calendario dei lavori.

La proposta di calendario da lei avanzata, signor Presidente, non prevede neppure nella prossima settimana lo svolgimento del più volte richiesto ed annunciato dibattito politico generale, a causa del perdurante rifiuto del Governo ad assumere qualunque impegno in questo senso. Noi però consideriamo da tempo ogni giorno più necessario un dibattito di questo genere, per tutta una serie di ragioni.

La prima è di ordine politico generale, essendo chiaro come sia del tutto anomala e comunque lesiva delle prerogative del Parlamento una situazione quale quella attuale, visto che continuamente, quotidianamente, esponenti della maggioranza e personalità di Governo fanno riferimento ad una crisi politica in atto, che si aggrava giorno dopo giorno ma di cui non si fa alcun cenno in sede parlamentare.

Vi è poi una ragione di ordine funzionale, visto che non sfuggirà al Presidente e non sfuggirà ad alcun componente di questa Assemblea come la mancanza di un dibattito politico generale, il rifiuto del Governo a sottoporsi a tale dibattito, non possa non avere riflessi negativi sulla stessa programmazione dei lavori della nostra Camera. E del resto mi sembra chiaro che riflessi di questo genere siano già evidenti, visto che la mancanza di un chiarimento politico si riflette negativamente sulla possibilità di affrontare questioni di grande portata, come ad esempio la riforma delle pensioni o l'esame della nostra proposta di legge per l'istituzione del referendum consultivo. Più in generale, si incontrano gravi difficoltà ad affrontare qualunque discussione inerente

lo svolgimento o meno dei referendum già programmati. E la stessa sessione istituzionale che il Presidente ci ha preannunciato per il mese di marzo non può non risentire (sia per quanto riguarda il suo svolgimento sia per quanto riguarda, comunque, la sua possibile efficacia) del fatto che vi sia o meno un chiarimento politico all'interno della maggioranza e tra Governo e Parlamento.

Voglio inoltre ricordare a tutti noi che quando parliamo di dibattito politico generale non ci riferiamo semplicemente a quella che è stata la richiesta pressante di alcuni gruppi (in pratica, tutti quelli dell'opposizione), ma anche a quello che fu l'impegno assunto in questa Assemblea dal rappresentante del Governo (il ministro per i rapporti con il Parlamento) nel corso della vicenda abbastanza vivace (per non dire drammatica) che visse questa Assemblea nel momento in cui, discutendosi del disegno di legge di bilancio, fu bocciata la tabella relativa al Ministero della difesa. Fu allora che l'onorevole Mammi si impegnò a nome del Governo ad affrontare in quest'aula un dibattito politico generale.

Siamo dunque in presenza anche della violazione di un impegno formale assunto dal Governo in aula ed anche per questo motivo è censurabile la sordità del Governo, il suo tentativo di sottrarsi ad una discussione di cui aveva riconosciuto la necessità.

Si dirà, e talvolta ci viene detto — che per spingere, costringere il Governo ad un dibattito di politica generale in Assemblea, noi potremmo ricorrere allo strumento della mozione di sfiducia. Si tratta però di una osservazione non molto fondata, intanto perché il calendario dei lavori della nostra Assemblea viene definito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo con la partecipazione di un rappresentante del Governo. Si presume dunque che tale calendario venga determinato dalla volontà concorrente dei gruppi parlamentari e del Governo, il quale deve per primo manifestare la propria disponibilità e dimostrare la propria sensibilità di fronte a richieste di carattere politico.

Mi permetto poi di far rilevare che nella situazione attuale noi non ci troviamo di fronte ad un caso politico particolare, tale da determinare l'accentuazione della valutazione negativa dell'opposizione sull'operato del Governo. Certo, in una circostanza del genere il Governo verrebbe dalla stessa opposizione ovviamente chiamato in causa con una mozione di sfiducia; ma la situazione che viviamo è diversa, perché noi non sappiamo se in questa fase della sua attività il Governo abbia ancora o meno, per il presente e per il futuro, il sostegno della propria maggioranza. Questa è la verifica che deve farsi e quindi l'invito che ci potrebbe essere rivolto a presentare una mozione di sfiducia non coglierebbe la sostanza del problema politico che noi poniamo, perché la nostra richiesta è volta a sapere se il Governo avverta tutti gli obblighi che gli derivano in questo momento dalla situazione della propria maggioranza; e se capisca come deve comportarsi in simili circostanze un Governo che, fino a prova contraria, è parlamentare e non extraparlamentare.

Del resto, per quanto riguarda la questione della mozione di sfiducia, bisogna aggiungere che solo fino ad un certo punto essa può essere sollevata parlando della definizione del calendario dei lavori, tanto è vero che anche il regolamento se ne occupa in uno specifico articolo, il n. 115.

Per tutti questi motivi, valutando noi in maniera del tutto negativa il significato del rifiuto del Governo ad accogliere la nostra motivata richiesta e ad onorare l'impegno assunto in quest'aula, noi voteremo contro la proposta di calendario, in quanto, essendoci negata questa opportunità, noi riteniamo che anche i prossimi lavori di questa Assemblea vengano gravemente limitati e costretti in limiti inaccettabili (*Applausi all'estrema sinistra*).

ALFREDO PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, lo scorso autunno, a brevissima distanza dalla costituzione del Governo «Craxi-bis» (così si chiama), nel corso delle prime votazioni aventi un significato di riconferma della fiducia, registrammo in quest'aula che due tabelle del bilancio di previsione vennero bocciate ed altre due furono approvate rispettivamente per uno e per tre voti.

Le divisioni all'interno della maggioranza erano dunque già da allora fin troppo evidenti e tali da giustificare un immediato dibattito politico, quello stesso dibattito che il Governo dichiarò subito di accettare, ma solo perché si trovava in una situazione politicamente delicata.

Il dibattito invece non c'è stato perché il Governo lo ha rifiutato; ma nel frattempo le polemiche fra i segretari dei partiti della maggioranza sono aumentate, si sono sviluppate persino sulla possibilità di proseguire con la formula del pentapartito nella guida della nazione e sulla possibilità di concludere regolarmente la legislatura. Insomma, le polemiche sono state tali da rendere ogni giorno più evidente la necessità di un dibattito politico.

Ma c'è di più. La crisi che già si era manifestata subito dopo la soluzione della crisi precedente si è aggravata fino al punto che è sempre più diffusa in Parlamento e fuori di esso (così come tra le personalità più in vista dei vari partiti) l'opinione che si vada ormai verso lo scioglimento anticipato delle Camere e quindi verso le elezioni politiche.

Signor Presidente, la domanda che in queste settimane ci siamo posti un po' tutti è quella relativa alla necessità di verificare se esista ancora un rapporto di fiducia, una maggioranza in questo o nell'altro ramo del Parlamento, condizione per la sopravvivenza del Governo. Il nostro gruppo, e non soltanto il nostro, ritiene che quella parlamentare sia la sede per le reali, corrette verifiche dal punto di vista costituzionale.

Abbiamo quindi insistito ed insistiamo ancora oggi per un dibattito politico che il Governo rifiuta, di settimana in setti-

mana. Anche per la organizzazione dei nostri lavori abbiamo avuto momenti di incertezza, e per qualche giorno si è proceduto con l'applicazione dell'articolo 26 del regolamento, perché non si era potuto approvare un calendario dei lavori! La crisi si è poi superata per la buona volontà delle opposizioni, nella speranza di giungere finalmente al dibattito politico.

Signor Presidente, oggi siamo invece a dirle (e a dire ai colleghi) che, pur riservandoci iniziative per tentare (non si riesce ad ottenere il risultato in altro modo) di far dire al Governo, al Presidente del Consiglio quanto è tenuto a dire in questa Assemblea e non alla stampa; riservandoci tali iniziative, dicevo, non approveremo il calendario proposto, a conferma dell'esigenza di un dibattito politico che viene costantemente rifiutato dal Governo, ed anche per indicare che in futuro non potremo accettare soluzioni che non comprendano il dibattito politico.

Vorrei aggiungere una considerazione che non ha molto a spartire con quanto ho appena detto: si sta formando l'abitudine di inserire nel calendario discussioni sulle linee generali di progetti di legge, nelle sedute del lunedì e del venerdì; in ripetute occasioni non si sono più trattati nelle sedute del lunedì e del venerdì gli strumenti di sindacato ispettivo; questo è stato ulteriormente contenuto per il sempre minore ricorso allo svolgimento del *question time* (che non compare neppure nella prossima settimana). C'è di più: per venerdì prossimo è previsto un dibattito di grande importanza (non solo per noi): quello relativo alle cosiddette minoranze linguistiche. Anche sotto questo profilo, signor Presidente, col nostro voto contrario intendiamo sottolineare che le soluzioni adottate dalla maggioranza di Governo, e non certo dalle varie parti politiche rappresentate nella Conferenza dei capigruppo, non sono accettabili; riflettendo sulle decisioni assunte dalla maggioranza, l'Assemblea dovrebbe respingere il calendario che le è stato proposto (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rodotà. Ne ha facoltà

STEFANO RODOTÀ. Presidente, vorrei anch'io motivare le ragioni che ci spingono a non approvare il calendario dei lavori dell'Assemblea proposto: come è già evidente dagli interventi che abbiamo ascoltato, esse sono di non lieve rilevanza. Devo dare atto, innanzitutto, al Presidente della Camera di avere in tutti i modi cercato di evitare che ad una situazione così incresciosa (politicamente, dico) si giungesse.

Ma qual è la situazione che abbiamo di fronte? Il collega Petruccioli ha già ricordato che, da quando si discuteva in quest'aula la legge finanziaria con qualche incidente per il Governo, ci muoviamo sulla base di un impegno esplicitamente assunto dal Governo, (per bocca del ministro per i rapporti con il Parlamento), per lo svolgimento di una discussione di politica generale. Mi sono rivisto il resoconto stenografico di quella seduta: l'impegno era assunto senza condizioni, e non poteva essere diversamente. Infatti, vorrei che i colleghi ricordassero il particolare clima in cui quell'impegno veniva assunto: era il clima con il quale l'opposizione di sinistra, recedendo da un atteggiamento precedentemente deciso (quello di non partecipare alle votazioni), rendeva possibile il regolare svolgimento e la conclusione della sessione di bilancio. Dunque, quello che il Governo prendeva, era un impegno che rappresentava la contropartita di un'assunzione di responsabilità da parte dell'opposizione di sinistra.

Oggi (non voglio entrare nel merito delle ragioni che hanno spinto il Governo a questa decisione), ci troviamo di fronte ad un netto rifiuto a svolgere in questo periodo un dibattito politico. Nelle sedi proprie, valuteremo l'opportunità di ricorrere agli strumenti disponibili (dall'interpellanza alla mozione di sfiducia), per ottenere il dibattito di politica generale; ma la questione non può sfuggire ai colleghi nella sua gravità istituzionale.

Ieri in Conferenza dei capigruppo ho udito qualcosa che mi ha colpito molto negativamente, qualcosa che non posso non riferire all'Assemblea: in poche parole, si è detto che un dibattito di politica istituzionale non favorirebbe il rasserenamento del clima politico; quindi, fino a quando questo rasserenamento non sarà intervenuto, è impensabile che il Governo si presenti in Parlamento. Vorrei che i colleghi riflettessero per un solo momento sul significato di questa affermazione: il Parlamento non è uno strumento per il corretto svolgimento del gioco democratico, ma è uno strumento che turba il clima politico! Una discussione parlamentare non è qualcosa che contribuisce a chiarire i rapporti fra i partiti, bensì qualcosa che li complica: ho ascoltato addirittura un'affermazione come questa! Se volete un dibattito parlamentare, favorite lo scioglimento anticipato delle Camere: tutto questo mi preoccupa assai, devo dirlo, innanzitutto perché affermazioni del genere non corrispondono alla realtà dei fatti. Se in questo momento si parla di elezioni anticipate, non è certo per un eccesso di dibattiti politici parlamentari, ma per ciò che ci viene riferito (lo ascoltiamo e lo leggiamo) in ordine alle schermaglie che avvengono fra i vertici dei partiti di maggioranza.

Insistiamo perché sia riportata nelle sedi proprie la discussione politica, perché noi siamo esattamente dell'opinione opposta a quella suddetta: tutto quello che non avviene alla luce del sole favorisce il deterioramento del clima politico e accelera la dissoluzione della legislatura. Devo dire a questo punto che ciò che viene messo in discussione è il corretto rapporto fra Governo e Parlamento. L'assunzione di impegni del Governo nei confronti del Parlamento, viene tranquillamente disattesa; non è più questione di rapporto fiduciario, che sappiamo da quali regole formali sia disciplinato; è questione di un corretto rapporto fra le istituzioni!

Se il Governo ritiene che il Parlamento non sia una sede in cui il confronto sia possibile, ebbene, è una conclusione

molto grave: badate che è una teorizzazione che, nel corso di questa legislatura, è andata molto avanti; è cominciata sui temi di politica estera. Non so se i colleghi si sono mai accorti che non abbiamo mai avuto la possibilità di svolgere alcun dibattito preventivo di politica estera: abbiamo sempre ascoltato comunicazioni del Governo, dopo che le decisioni erano state prese e le conferenze internazionali si erano svolte, limitandoci ad esprimere opinioni, deprecazioni od approvazioni. Ma che, su queste materie, vi sia stata una possibilità non dico di indirizzo politico, ma di preventivo chiarimento delle posizioni, nella sede — insisto — istituzionale propria!

Oggi, si vuole trasferire questa logica anche alla politica interna: altro che trasparenza, di cui tante volte si parla!

Questa è una manifestazione in più del tentativo di rendere clandestina la politica, appannaggio di gruppi ristretti, con un Parlamento che origlia alle porte delle segreterie dei partiti o in attesa delle indiscrezioni che i giornalisti hanno l'amabilità di farci giungere o dei corsivi più o meno firmati con firme allusive, che ci danno il polso della situazione politica. Possiamo rassegnarci noi a questo tipo di logica istituzionale? Credo proprio di no e lo chiedo ai colleghi. Questo è il punto in discussione in questo momento; non si tratta di un singolo calendario dei lavori dell'Assemblea, noi abbiamo detto che non parteciperemo alla messa a punto di calendari finché questo punto non sarà affrontato. È una ragione questa di forte incidenza istituzionale, sulla quale abbiamo voluto richiamare l'attenzione dei colleghi.

Sappiamo — ed è stato lungamente teorizzato — che la funzione residua del Parlamento è stata ritenuta essere, con termine da alcuni usato spregiativamente, da altri in chiave puramente descrittiva, la «funzione teatrale», cioè quella di rendere almeno evidente all'opinione pubblica la realtà degli interessi e dei conflitti in atto. Ebbene, neppure questa «funzione teatrale» è oggi più riconosciuta al Parlamento: le decisioni si prendono al-

trove, ma non c'è nessuna possibilità di renderle trasparenti in sede parlamentare.

Mi domando se non vi sarebbe una grossa responsabilità da parte nostra, qualora accettassimo questa deriva istituzionale (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Gorla. Ne ha facoltà.

MASSIMO GORLA. Signor Presidente, più volte, troppe volte, ci è capitato in questa sede, così come in altre ed anche nella Conferenza dei capigruppo, di segnalare il fatto che stava accadendo e che rappresenta un grosso pericolo per il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche, e cioè il modo in cui il Governo si è rapportato e si rapporta in continuazione al Parlamento.

Questo, in un duplice senso: il primo consiste nel determinare, da parte del Governo, con il suo modo scorretto di legiferare, il lavoro del Parlamento. È questa la conseguenza del governare per decreti, come vediamo succedere e come abbiamo lamentato e lei stessa, signora Presidente, ha lamentato più volte. Da un lato, quindi, questa prerogativa che il Governo si è assunta e che si spinge fino a programmare la vita parlamentare al di là di quello che sarebbe lecito, cioè del diritto-dovere di proposta da parte del Governo.

Nel contempo, però, assistiamo anche al fatto che il Governo si sottrae a qualsiasi impegno; si sottrae anche a quegli impegni solennemente presi nell'aula di questo ramo del Parlamento.

Allora, signor Presidente, come già il collega Rodotà diceva prima, a me pare che debba essere giustamente intesa la contrarietà, che è anche del gruppo di democrazia proletaria, rispetto al calendario dei lavori proposto, contrarietà che non costituisce un'obiezione in astratto, signor Presidente, sul calendario da lei proposto, ma un atto di protesta politica nei confronti di questo rapporto istituito

dal Governo con il Parlamento e, quindi, anche dalla maggioranza nei confronti dell'opposizione all'interno del Parlamento, che configura una riforma istituzionale, direi anzi una controriforma istituzionale già avvenuta.

Sono molto contento che si sia deciso di svolgere quella sessione istituzionale di cui lei ha parlato, signor Presidente, al fine di affrontare le questioni della riforma del Parlamento, ma occorre stare attenti, perché si possono riformare i parlamenti in diecimila modi, ma, quando, poi, la prassi governativa, e quindi il potere di incidere sul lavoro del Parlamento, riformato o no, è quella che vediamo, nessuna riforma ha senso alcuno.

Ed ancora, signor Presidente, noi non possiamo accettare quelle che sono le vere ragioni che stanno dietro a questa indisponibilità del Governo al confronto ed alla discussione politica in Parlamento. Non è possibile che, ancora una volta, ci si lasci espropriare in questo modo del dibattito concernente anche le ragioni stesse dello stare in piedi di una maggioranza, cioè i rapporti all'interno della maggioranza.

Non ci possiamo, quindi, esimere dal notare che non si vuole, da parte del Governo, discutere qui, perché s'intende, in altra sede, in altri ambiti, in altre occasioni di espropriazione del corretto funzionamento e delle prerogative del Parlamento, decidere il modo che si ritiene più opportuno per calpestare anche altri diritti costituzionali e del popolo italiano, cioè il diritto di pronunciarsi direttamente su tematiche di grandissimo rilievo e grandissima importanza per la vita non soltanto economica e sociale del paese; ma per la sopravvivenza e la sicurezza dei cittadini. Mi riferisco alla questione del nucleare, signor Presidente!

Sappiamo benissimo che la ragione per la quale il Governo fatica a presentarsi ad un confronto politico deriva dal fatto che si vuole trovare una delle due soluzioni che adesso indicherò: o raggiungere un accordo che elimini dal tappeto e dal confronto vero questioni spinose oppure arrivare all'incredibile soluzione — ma già

praticata — di sciogliere anticipatamente le Camere, di porre fine alla legislatura, per impedire il pronunciamento popolare.

E, guardi, signor Presidente, sembrerà paradossale, ma è proprio perché noi vogliamo che questo pronunciamento popolare ci sia che vogliamo che si svolga una corretta discussione nell'ambito parlamentare sulla politica del Governo. E, nel momento in cui ribadiamo questa richiesta, non possiamo che invitare, per l'ennesima volta, il Governo e la maggioranza a non truccare le carte del gioco politico e democratico, ad affrontare il responso popolare ed a non fare trucchi al solo scopo, o anche allo scopo, di impedire il pronunciamento popolare in occasione del referendum sul nucleare e dagli altri referendum.

Queste sono le ragioni politiche, di fondo, signor Presidente, per le quali noi vorremo contro il calendario dei lavori dell'Assemblea da lei proposto (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rutelli. Ne ha facoltà.

FRANCESCO RUTELLI. Signor Presidente, mi bastano poche parole, perché il gruppo radicale nutre una convinzione a proposito del ruolo del Parlamento che potrà apparire strana, e sicuramente è strana oggi giorno. La convinzione è che i chiarimenti tra il Governo e il Parlamento ed anche i chiarimenti politici sulla situazione politica si debbano fare in Parlamento.

Noi riteniamo che non sia illegittimo che i partiti si consultino, che all'interno della coalizione si stabiliscano le intese necessarie all'attività di Governo, non lo mettiamo in discussione; ma quello che noi osserviamo e che riteniamo vergognoso è il fatto che il Parlamento si trovi di fronte ad una sorta di «melina» — passatemi l'espressione calcistica — permanentemente da parte della maggioranza, nello stesso momento in cui leggiamo sui giornali e dalle telescriventi, ogni 5 minuti,

notizie di proposte di scioglimento consensuale del Parlamento da parte dei partiti della maggioranza. Addirittura leggiamo delle date in cui si dovrebbero tenere le elezioni politiche anticipate. Ed il Parlamento, di fronte al quale la maggioranza ed il Governo, in particolare, hanno assunto l'impegno di venire a tenere un dibattito politico di chiarificazione, questo dibattito lo rinvia, perché non ha neanche al proprio interno la coesione minima che gli consente di affrontarlo. Questo è lo stato di degrado nel quale si è voluto portare il rapporto tra il Governo e le Camere, laddove noi, colleghi, riteniamo non che il Parlamento lavori male se il Governo governa troppo, ma che il Parlamento lavori male se il Governo governa male e governa poco.

Questa è una convinzione evidentemente lunare agli occhi di chi gestisce in maniera partitocratica, ormai, le più alte relazioni istituzionali e costituzionali, ritenendo di dover persino disporre, come è avvenuto con il preannuncio della staffetta, come avviene con l'annuncio di possibili scioglimenti consensuali, del Capo dello Stato.

In questa situazione si impone una riflessione. Noi, signor Presidente, non dobbiamo e non possiamo ignorare che i gruppi di opposizione che ne hanno il potere regolamentare, ed in particolare il gruppo comunista, possono molto semplicemente non solo richiedere ma ottenere il dibattito ed il chiarimento politico in Parlamento, possono cioè presentare una mozione di sfiducia firmata da almeno un decimo dei deputati ed automaticamente, oltre che rapidamente, il Governo sarà obbligato a presentarsi in aula. Da questo punto di vista riteniamo quindi che l'insistenza perché si svolga un dibattito politico sia giusta, ma che sia anche doveroso, da parte di chi ne ha gli strumenti regolamentari, ricavare le conseguenze di tutto ciò, altrimenti anche l'opposizione rischia di cadere in un labirinto di tatticismi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono molto rammaricata del fatto che

un così largo numero di parlamentari si opponga al calendario dei lavori dell'Assemblea proposto dalla Presidenza. Credo che ciò accada per la prima volta da quando sono Presidente della Camera. Devo inoltre notare, ed è questa la cosa che mi preoccupa di più, se non erro, e non credo di errare, che è la prima volta, da quando fu approvato il regolamento del 1971 (onorevole Pazzaglia, lei ne sa qualcosa, per cui può darmi ragione o torto), che le opposizioni lasciano alla maggioranza il compito di decidere sul calendario dei lavori della Camera. È la prima volta!

MARIO POCHETTI. È la prima volta che il Governo si comporta in questo modo!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, queste cose le ho sentite ripetere numerose volte!

MARIO POCHETTI. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, perché si arrabbia? Devo comunque dire che questo fatto mi preoccupa seriamente.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di calendario dei lavori per il periodo 2-6 febbraio, di cui ho prima dato lettura.

(Segue la votazione).

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

Comunico che la proposta di calendario è respinta per un voto (*Vivi applausi all'estrema sinistra, dei deputati del gruppo della sinistra indipendente e a destra*).

BARTOLOMEO CICCARDINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTOLO CICCARDINI. Signor Presidente, sono molto dispiaciuto nei confronti dei colleghi e di tutta l'Assemblea; ma devo dire, considerato che il voto testé espresso era palese, che ho commesso un errore materiale, avendo l'intenzione di votare in consonanza con il mio gruppo. Temo inoltre che si possa essere verificato un non funzionamento (*Commenti*)... certamente non lo posso provare. Del resto, signor Presidente, sono solito assumermi le mie responsabilità, quindi dichiaro...

PRESIDENTE. Onorevole Ciccardini, la prego di interrompersi un attimo. Onorevoli colleghi, volete lasciarmi ascoltare ciò che l'onorevole Ciccardini mi sta dicendo? Vi prego di fare un po' di silenzio.

BARTOLO CICCARDINI. Non pretendo nulla, signor Presidente, devo solo ricordare che, essendo stato questo un voto di controprova ed essendomi prima conformato al voto del mio gruppo, in questo momento si è compiuta una falsificazione del voto espresso precedentemente (*Applausi al centro*). Comunque mi assumo ogni responsabilità e se il calendario è stato bocciato è colpa mia.

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Ciccardini, che l'unica cosa possibile da fare sia quella di verificare se il meccanismo di votazione del suo banco funzioni. Non si può fare null'altro in quanto la votazione si è ormai effettuata e si è svolta regolarmente.

Onorevoli colleghi, vorrei ricordarvi che il calendario della settimana in corso è stato approvato, il problema sorgerà dalla giornata di lunedì prossimo, in cui si procederà in altro modo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4240).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

Ricordo che nella seduta del 16 gennaio 1987 si è conclusa la discussione sulle linee generali ed hanno replicato il relatore ed il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli emendamenti comunico che, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento, la Presidenza ritiene ammissibili, in conformità alle decisioni precedentemente adottate in relazione a decreti-legge sullo stesso argomento, soltanto quegli emendamenti che si riferiscono ad articoli della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni richiamati dal decreto-legge in discussione, limitatamente alle parti richiamate, o che siano comunque relativi a materia strettamente connesse con quelle trattate negli articoli richiamati.

Pertanto, alla stregua di tale criterio, la Presidenza ritiene inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Becchetti 1.3, Becchetti 1-*bis*, 0.5; Boetti Villanis Audifredi 1-*bis* 0.3; Geremicca 1-*bis* 0.1; Columba 1-*bis* 0.2; Becchetti 1-*bis* 0.4 ed 1-*bis* 0.7; Geremicca 2.01; Jovanitti 2.02 limitatamente al primo comma; Becchetti 5.02.

Devo altresì rilevare che è stata contestata, alla stregua dei criteri suindicati, l'ammissibilità dei primi tre commi dell'articolo aggiuntivo 1-*bis*, introdotto dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge, che riproducono sostanzialmente il contenuto di emendamenti presentati nel corso della discussione in Assemblea del disegno di legge di conversione del precedente de-

creto-legge n. 76 del 28 marzo 1986 e in quella sede dichiarati inammissibili dalla Presidenza nel corso della seduta del 6 maggio 1986.

Al riguardo devo osservare che, in conformità ad un orientamento espresso dalla Giunta per il regolamento nella seduta del 9 marzo 1982, di cui si è già fatto applicazione in precedenti sedute (ricordo tra le più recenti quelle del 20 maggio e del 31 luglio 1986), la Presidenza non ritiene di poter intervenire sul testo approvato dalla Commissione in sede referente, che costituisce, a termini di regolamento, il testo base della discussione in Assemblea. La questione dell'inammissibilità deve essere infatti innanzitutto sollevata al momento dell'esame in Commissione, per essere eventualmente sottoposta al giudizio del Presidente della Camera prima che la Commissione assuma decisioni nel merito che possono pregiudicarla.

Sotto questo profilo deve altresì ritenersi irrilevante la particolare circostanza dell'esistenza di una precedente decisione della Presidenza, peraltro assunta nel contesto di un distinto procedimento relativo ad altro provvedimento.

L'unica via da seguire resta pertanto quella della presentazione in Assemblea di emendamenti soppressivi delle parti contestate, presentazione che in questa fase del procedimento può avvenire solo da parte della Commissione e del Governo.

EDOARDO RONCHI. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 41 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, in riferimento a quanto lei ora ha affermato, cioè che nel testo predisposto dalla Commissione vi sono diversi punti (io ho individuato cinque commi) che ricalcano emendamenti giudicati inammissibili dalla Presidenza nella seduta del 6 maggio scorso, prendendo atto del fatto che l'inammissibilità andava sostenuta in Commissione lavori pubblici, nella quale

noi non siamo presenti e quindi non può essere sostenuta a questo punto, vorrei chiedere al relatore e al Governo se consentono ad un riesame in Commissione del testo.

Non dovrebbe infatti sfuggire la rilevanza politica dell'inserimento, in un testo presentato dalla Commissione all'Assemblea, di modificazioni che nella seduta del 6 maggio vennero dichiarate inammissibili (si trattava allora di articoli aggiuntivi: 9.06 della Commissione, Botta 9.07, Bosco 9.11, Rocelli 9.05). Chiedo pertanto che il testo sia rinviato in Commissione per un riesame, in coerenza con i criteri che la Presidenza ha di nuovo annunciato in riferimento ad altri emendamenti presentati al disegno di legge di conversione in esame.

PRESIDENTE. Avverto che sulla richiesta di rinvio in Commissione sollevata dall'onorevole Ronchi, a norma del primo comma dell'articolo 41 del regolamento, darò la parola, ove ne venga fatta richiesta, ad un oratore contro ed a uno a favore, e per non più di cinque minuti.

ANDREA GEREMICCA. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Vorrei che i colleghi tenessero conto del fatto che il provvedimento in esame è una ulteriore reiterazione di precedenti decreti-legge e che esso si inserisce nell'ambito di una normativa di per sé assai poco chiara e, a nostro avviso, addirittura poco giusta. Noi corriamo il rischio di esporre i cittadini ad una totale insicurezza su determinati diritti.

Sia chiaro che il gruppo comunista si è battuto in Commissione e si batterà in Assemblea per modificare il provvedimento in esame che, a nostro parere, non aiuta a chiarire la situazione. Altra cosa è un rinvio in Commissione del disegno di legge di conversione, in quanto si creerebbero le condizioni per la decadenza del decreto-legge e quindi per un'ulteriore

reiterazione, con la conseguenza che i cittadini continueranno ad essere sottoposti ad una maggiore insicurezza circa i loro diritti.

Per tali ragioni, noi condividiamo l'insoddisfazione profonda per il modo con cui la maggioranza ha impostato l'esame del disegno di legge di conversione di questo decreto-legge; ma riteniamo che valga la pena di battersi per migliorarne il testo e quindi per licenziarlo entro i termini previsti.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, pongo in votazione la proposta Ronchi di rinviare alla Commissione il disegno di legge n. 4240.

(È respinta).

ITALO BECCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ITALO BECCHETTI. Vorrei richiamare l'attenzione del Presidente, oltre che dei colleghi, sull'opportunità di riconsiderare la decisione di inammissibilità di alcuni emendamenti. Si avrebbe infatti il risultato, ove tale decisione dovesse essere confermata, di sottrarre all'Assemblea la possibilità di decidere su questioni di grande rilevanza, non soltanto dal punto di vista politico, ma anche da quello economico.

Mi spiego. La richiesta non è sostenuta soltanto dalle firme di circa 40 deputati, raccolte in brevissimo tempo, ma anche dalla considerazione, pur non essendo io un esperto di questioni regolamentari, che le motivazioni che hanno originato la presentazione degli emendamenti ritenuti inammissibili sono le stesse che hanno indotto la Presidenza ad accogliere, nella seduta del 16 maggio 1986, taluni emendamenti. Ho perciò la sensazione che ci sia una certa differenza di valutazione ed una certa incoerenza rispetto alle conclusioni che allora vennero assunte e che oggi non risultano confermate.

Circa un anno fa si ritennero inammissibili soltanto quegli emendamenti che si riferivano alla legge n. 47, che venivano ri-

chiamati dal decreto-legge e che, comunque, erano relativi a materie strettamente connesse a quelle trattate dagli articoli richiamati. Debbo far rilevare che l'articolo 35, richiamato dal mio emendamento 1-ter, dichiarato inammissibile, è presente non soltanto nell'articolo 1 del decreto-legge n. 823 del 9 dicembre 1986, ma, per ben sette volte, nell'articolo attuale 2-bis, introdotto dalla Commissione.

Mi pare, inoltre, estremamente improbabile e insoddisfacente sostenere che l'intervallo, all'interno del quale si applica la legge n. 47, secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 823, non debba considerarsi questione strettamente connessa alla revisione della legge n. 47. Sono quindi due gli argomenti che mi spingono a chiedere alla Presidenza di riconsiderare la sua decisione di inammissibilità di alcuni emendamenti.

Ma ve ne è un terzo di grande importanza dal punto di vista politico ed economico, rispetto al quale desidero tentare di esporre qualche considerazione. Io ho presentato, signor Presidente, da circa quattro mesi, su questo argomento un'interrogazione al Governo, chiedendo due cose molto semplici, per la rilevanza economica della questione, che ha anche risvolti politici piuttosto evidenti.

Ho detto che se, in una previsione abbastanza fondata, la questione attiene al recupero di circa 400 mila appartamenti abusivi, realizzati prima dell'entrata in vigore della legge n. 47, si pongono due problemi. Il primo riguarda la sistemazione provvisoria di queste 400 mila famiglie: un nodo che viene al pettine! Il secondo riguarda la sostituzione di questi 400 mila appartamenti, recuperabili nel rispetto delle esigenze di tutela, per la quale, evidentemente, la ricerca di fondi non può essere diluita in un piano decennale, essendo in gioco esigenze di carattere primario per le famiglie.

Secondo conti molto approssimativi, tutto ciò significa reperire circa 40 mila miliardi. Ho rivolto quindi al Governo una domanda, in relazione sia alla soluzione di carattere provvisorio sia a quella definitiva, e considerando soltanto l'onere

della soluzione definitiva (40 mila miliardi), per chiedere dove si possano rinvenire questi soldi. Abbiamo superato l'esame della legge finanziaria, ma la risposta non è venuta. Desidero quindi sottolineare e porre tali problemi all'attenzione della Presidenza, perché tutto ciò ha risvolti economici di grande importanza.

PRESIDENTE. Onorevole Becchetti, vorrei ricordarle che il potere di dichiarare l'inammissibilità degli emendamenti spetta insindacabilmente al Presidente della Camera. E con questo il discorso potrebbe essere chiuso; ma io ho ascoltato le considerazioni che ha testé svolto e devo ribadire che gli emendamenti da lei presentati, e dichiarati inammissibili, fanno riferimento a spostamenti di date di cui, nel decreto-legge, non vi è assolutamente cenno.

È questa, al di là di ogni altra argomentazione, la ragione per cui gli emendamenti da lei presentati sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 è del seguente tenore:

«1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Al terzo comma dell'articolo 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale termine non si applica alle iscrizioni in catasto, ovvero alle variazioni relative alle domande da presentare ai sensi dell'articolo 35".

3-ter. Il termine per la denuncia delle opere ultimate entro la data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47, iscritte al catasto, ovvero per la denuncia delle variazioni non registrare, di cui all'articolo 52 della legge medesima, è prorogato al 31 dicembre 1987 per gli immobili o le porzioni di essi di proprietà degli istituti autonomi delle case popolari e per quelli di proprietà degli enti pubblici territoriali, senza il pagamento dell'ammenda di cui all'articolo 31 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, e successive modificazioni e integrazioni.

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il parere prescritto dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, per le aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, è reso dal Ministero per i beni culturali ed ambientali. Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente alla ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende reso in senso favorevole decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo notifichi con atto motivato il parere negativo, specificando le sopravvenute esigenze di tutela paesaggistico-ambientale che non consentono la conservazione dell'opera realizzata abusivamente.

2. Per le istanze di parere di cui al comma precedente presentate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di centottanta giorni stabilito dall'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, decorre dalla data

di pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della medesima legge di conversione.

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

“Sono suscettibili di sanatoria, previo parere favorevole dell'amministrazione preposta all'osservanza del vincolo, le opere realizzate in contrasto con le disposizioni dell'articolo 96, lettera f) del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, purché conformi alle discipline approvate nelle diverse località entro il 31 dicembre 1986”.

4. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente periodo: “La disponibilità all'uso del suolo, anche gravato di usi civici, viene espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il titolo di godimento si intende rilasciato. La richiesta di disponibilità all'uso del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria, oltre a quelle prescritte dagli strumenti urbanistici eventualmente esistenti e comunque a quelle delle pertinenze e dei distacchi strettamente necessari alle stesse. Salve le condizioni previste da legge regionali, il valore è stabilito dall'Ufficio tecnico erariale competente per territorio sulla base di quello del terreno all'epoca della costruzione aumentato dell'importo corrispondente alla variazione del costo della vita così come definito dall'ISTAT a tutto il 1986. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo come sopra determinato”.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunti i seguenti:

“Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata nel territorio del comune ove il richiedente la sanatoria abbia la residenza, o in comune contermini, per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nelle misure indicate ai precedenti commi terzo e quarto, sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi e venga sottoscritto atto unilaterale d'obbligo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Le disposizioni del terzo comma si applicano anche in caso di ampliamento dell'abitazione e di effettuazione degli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sempreché ricorrano le condizioni di cui allo stesso comma”.

Dopo l'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

ART. 2-bis.

1. Alla lettera *b)* del terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora l'opera per la quale viene presentata istanza di sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione non è necessaria”.

2. Al terzo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, la lettera *e)* è soppressa.

3. Il primo periodo del quarto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

“Con decreto del ministro dei lavori pubblici, di concerto con il ministro per il coordinamento della protezione civile, sono determinati gli accertamenti da eseguire al fine della certificazione di cui alla lettera *b)* del comma precedente,

anche in deroga alle leggi 9 luglio 1908, n. 445, e successive modificazioni, 5 novembre 1971, n. 1086, 2 febbraio 1974, n. 64, e 14 maggio 1981, n. 219, e relative norme tecniche. Con lo stesso decreto possono essere previste deroghe anche alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64, riguardanti le altezze degli edifici anche in rapporto alla larghezza stradale e sono determinate altresì le disposizioni per l'adeguamento antisismico degli edifici, tenuto conto dei criteri tecnici già stabiliti con le ordinanze concernenti la riparazione degli immobili colpiti dal terremoto”.

4. Il quinto comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dai seguenti:

“Nei casi di non idoneità statica delle costruzioni esistenti in zone non dichiarate sismiche deve altresì essere presentato al comune un progetto di adeguamento redatto da un professionista abilitato da realizzare entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria. In tal caso la certificazione di cui alla lettera *b)* del precedente terzo comma dev'essere presentata al comune entro trenta giorni dalla data dell'ultimazione dell'intervento di adeguamento.

Nei casi di costruzioni di cui all'articolo 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, deve essere effettuato il deposito del progetto di adeguamento nei termini e nei modi prescritti dagli articoli 4 e 7 della legge medesima. Il certificato di idoneità statica è depositato negli stessi termini quando non occorra procedere all'adeguamento; negli altri casi, nel termine di cui al comma precedente.

Per le costruzioni eseguite nei comuni dichiarati sismici dopo la realizzazione delle costruzioni stesse si applicano le disposizioni di cui al precedente comma e per esse non si tiene conto delle disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito nella legge 24 dicembre 1985, n. 780.

Per le costruzioni eseguite nelle zone

sottoposte a vincolo sismico prima della realizzazione delle costruzioni stesse, nel progetto di adeguamento, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture e da presentarsi al comune prima dell'inizio dei lavori, si deve tener conto, qualunque sia la loro volumetria, del grado di sismicità della zona su cui esse sorgono, tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al precedente quarto comma. Per l'esecuzione dei suddetti lavori di adeguamento, da completarsi entro tre anni dalla data di presentazione della domanda di concessione in sanatoria, non occorre alcuna autorizzazione da parte dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo sismico. Nella fattispecie, la certificazione, da presentare al comune entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'intervento, con la quale l'idoneità sismica della costruzione viene attestata da un professionista abilitato, sostituisce a tutti gli effetti il certificato prescritto dalle disposizioni vigenti in materia sismica.

Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria, qualsivoglia sia la struttura della costruzione, è subordinato, per quanto riguarda il vincolo sismico, soltanto al deposito presso l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo stesso sia dell'eventuale progetto di adeguamento prima dell'inizio dei lavori che della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi. Una copia di quest'ultima con l'attestazione dell'avvenuto deposito verrà restituita all'interessato.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche per quelle costruzioni in zona sismica per le quali il reato è stato dichiarato estinto per qualsiasi causa".

5. Al nono comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e, nonché della prova dell'avvenuta presentazione all'Ufficio tecnico erariale

della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento".

6. Al dodicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "ed alla presentazione all'Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento".

7. Il quattordicesimo comma dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"A seguito della concessione o autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità, anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma del presente articolo, e di prevenzione degli incidenti e degli infortuni".

ART. 2-ter.

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

"Nella ipotesi di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito per essere assegnatari in locazione di un alloggio di edilizia pubblica sovvenzionata possono, allegando l'ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente del nucleo familiare, versare all'atto della presentazione della domanda la prima rata in misura pari ad un ventesimo dell'obblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'obblazione, determinata in via provvisoria, è suddivisa fino ad un massimo di diciannove rate trimestrali di eguale importo.

Nella ipotesi di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 i soggetti che posseggono, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di reddito

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

per accedere ai mutui agevolati dell'edilizia residenziale pubblica possono versare la prima rata in misura pari ad un dodicesimo di quella dell'oblazione determinata secondo il disposto dei menzionati commi. La restante parte dell'oblazione è suddivisa fino ad un massimo di undici rate trimestrali di eguale importo".

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

ART. 3-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

"Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata".

2. Al secondo comma dell'articolo 40, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, sostituire le parole da "ovvero se" ad "articolo 35", con le seguenti: «ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi di avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi di avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35".

3. L'ultimo comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, aggiunto dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è sostituito dal seguente:

"Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo

IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria potrà essere presentata entro 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".

ART. 3-ter.

1. All'articolo 44, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, e dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è aggiunto il seguente comma:

"I procedimenti sospesi possono essere ripresi a richiesta degli interessati".

Dopo l'articolo 5, è aggiunto il seguente:

ART. 5-bis.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria di opere pubbliche o di interesse generale, non statali, eseguite dagli enti istituzionalmente competenti, non è dovuta l'oblazione.

3. L'oblazione non è dovuta, altresì, per le opere prive di licenza edilizia realizzate per la riparazione dei danni bellici prima del 2 settembre 1967 sulla base di progetti, fruanti di contributi dello Stato, debitamente approvati.

4. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia stato concesso un finanziamento pubblico

a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Passiamo alla discussione sul complesso degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1 del disegno di legge di conversione e riferiti a ciascuno degli articoli del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 31 dicembre 1986 con la maggiorazione del 2 per cento della somma dovuta a titolo di oblazione per ciascun mese o frazione di mese dal 1° aprile 1986 al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 dicembre 1986.

2. All'articolo 40, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

“Nelle ipotesi di abusivismo consistenti nella realizzazione di ampliamenti o modifiche di opere esistenti ovvero di nuove opere che non superino i 450 mc. nonché nelle ipotesi di cui alle tipologie da 4 a 7 della tabella allegata alla presente legge, la presentazione della domanda dopo il termine del 31 dicembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione”.

3. Il termine per la denuncia al catasto di cui all'articolo 52, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, già prorogato al 31 dicembre 1986 dal decreto-legge 20 novembre 1985, n. 656, convertito dalla legge 24 dicembre 1985, n. 780, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1987. Fino a tale data non si applica l'ammenda elevata a lire 250.000, di cui al regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria di cui all'articolo 35, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, può essere presentata fino al 30 settembre 1987.

1. 2.

BOETTI VILLANIS AUDRIFREDI,
GUARRA.

Al comma 1, sopprimere le parole: al 30 settembre 1986 e del 3 per cento dal 1° ottobre 1986 al 31 dicembre 1986.

1. 1.

SAPIO, GEREMICCA.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Alle stesse condizioni ed entro la data del 31 marzo 1987 può essere altresì presentata domanda per edifici ed opere ultimate alla data del 16 marzo 1985. In tale ipotesi, il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria è subordinato, per gli insediamenti o gli edifici abusivi, alla loro inclusione in piani di recupero urbanistico ed ambientale del territorio, adottati dal consiglio comunale, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, dei quali costituiscono variante e, per le altre opere abusive all'adozione di varianti alle norme di attuazione dello strumento urbanistico, in base alle quali sia consentito derogare alle stesse, limitatamente al recupero delle opere abusive medesime. Il rilascio è altresì condizionato al versamento del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non operando, in tali ipotesi, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 37 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

1-ter. I piani di recupero e le varianti di cui al comma 1-bis debbono essere adottati in conformità ai piani paesaggistici o a valenza ambientale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.

1. 3.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.

1. 4.

FACCHETTI.

All'articolo 1-bis, introdotto dalla Commissione come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis. 13.

FACCHETTI.

Sopprimere i commi 1 e 2.

1-bis. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Sopprimere il secondo periodo del comma 1 ed i commi 2, 3 e 4.

1-bis. 14.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO.

**Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

1-bis. 3

GEREMICCA, SAPIO.

**Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

1-bis. 4.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

**Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

1-bis. 16.

RODOTÀ, COLUMBA, BASSANINI, MINERVINI, MANNUZZU, ONORATO.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora il parere riguardi aree sottoposte a vincolo successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva, esso si intende negativo decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo notifichi con atto motivato il parere positivo.

1-bis. 5.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il predetto parere si intende reso in senso negativo decorso il termine di centottanta giorni dalla presentazione della istanza, salvo che entro tale termine l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo notifichi con atto motivato il parere positivo, specificando le ragioni che consentono di ritenere la conservazione dell'opera realizzata abusivamente non incompatibile con le esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.

1-bis. 17.

RODOTÀ, BASSANINI, ONORATO, COLUMBA, RIZZO.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di centottanta giorni *con le seguenti:* di trecentosessanta giorni.

1-bis. 15.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO

Sopprimere il comma 2.

1-bis. 6.

SAPIO, GEREMICCA.

**Sopprimere il comma 3.*

1-bis. 7.

GEREMICCA, SAPIO.

**Sopprimere il comma 3.*

1-bis. 8.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

**Sopprimere il comma 3.*

1-bis. 18.

COLUMBA, BASSANINI, RODOTÀ,
ONORATO, MANNUZZU, VISCO.

Al comma 3, al capoverso, sopprimere le parole: previo parere favorevole dell'amministrazione preposta all'osservanza del vincolo.

1-bis. 9.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Al comma 3, al capoverso, sopprimere le parole: purché conformi alle discipline approvate nelle diverse località entro il 31 dicembre 1986.

1-bis. 10.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI.

Sopprimere il comma 4.

1-bis. 11.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Al quarto comma dell'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le parole: «La disponibilità sovrindicata di concessione dell'uso del suolo anche se gravato da usi civici espressa dallo Stato o dagli enti pubblici territoriali proprietari entro 180 giorni dalla richiesta che deve essere fatta non oltre il 31 marzo 1987. La concessione

onerosa dell'uso del suolo deve essere relativa al suolo su cui insistono le costruzioni abusive e alle sole superfici di pertinenza determinate ai sensi dell'articolo 7, terzo comma. Il prezzo unitario per la concessione d'uso del suolo è stabilito dall'UTE competente per territorio sulla base del valore commerciale attuale, tenendo conto anche dell'incremento di valore che esso ha conseguito per effetto della destinazione o delle aspettative edificatorie. L'atto di disponibilità è stipulato dall'ente proprietario non oltre sei mesi dal versamento dell'importo sopra determinato».

1-bis. 1.

GEREMICCA, SAPIO.

**Al comma 4, sopprimere le parole:* Trascorso tale termine, il titolo di godimento si intende rilasciato.

1-bis. 12.

SAPIO, GEREMICCA.

**Al comma 4, sopprimere le parole:* Trascorso tale termine il titolo di godimento si intende rilasciato.

1-bis. 19.

BASSANINI, COLUMBA, RODOTÀ,
ONORATO, MANNUZZU, VISCO.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Sono fatti salvi i pareri regionali per aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale espressi prima della data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 20.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

ART. 1-ter.

1. All'articolo 32, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il suddetto termine di centottanta giorni decorre dalla data di presentazione della domanda, se depositata direttamente presso l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ovvero dalla data di ricevimento della stessa da parte di detta Amministrazione ove inviata tramite il comune».

1-bis. 06.

BECCHETTI, NICOTRA, SORICE.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. All'articolo 32, secondo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le parole: «Ai soli fini dell'applicazione della presente disposizione fra gli spazi pubblici non si intendono ricomprese le aree destinate dagli strumenti urbanistici in vigore o adottati a verde pubblico o parco pubblico».

1-bis. 05.

BECCHETTI, NICOTRA, SORICE.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. All'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La concessione o l'autorizzazione in sanatoria possono essere rilasciate, senza necessità del parere previsto nei commi precedenti, per le costruzioni ed opere sottoposte ai vincoli di cui al decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

1985, n. 431, purché ultimate prima della data del 1° ottobre 1983».

1-bis. 03.

BOETTI VILLANIS AUDIFREDI,
GUARRA, FORNER.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. I proventi statali derivanti dall'applicazione della legge 28 febbraio 1985, n. 47, a partire dal 1° ottobre 1986, sono destinati al finanziamento del piano di recupero ambientale, urbanistico e paesistico di cui ai commi seguenti.

2. Il ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro per i beni culturali ed ambientali e con il ministro dell'ambiente, predispone, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di recupero ambientale, urbanistico e paesistico delle aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio.

3. Il piano, predisposto sulla base delle indicazioni delle singole regioni, è realizzato a cura dei comuni interessati dagli interventi di recupero.

4. L'entità dei finanziamenti assegnati alle regioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è di misura non inferiore all'ammontare dei proventi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ricavati nelle regioni medesime.

1-bis. 01.

GEREMICCA, SAPIO, COLUMBA, BAS-
SANINI.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Il ricavato dei contributi di sanatoria riscosso è acquisito per il 70 per cento al bilancio del comune nel quale l'abuso è stato commesso ed obbligatoriamente de-

stinato ad acquisizione di immobili e ad urbanizzazione di aree, e per il 30 per cento al bilancio dello Stato e destinato, in termini di competenza, alla formazione di un fondo nazionale per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree edificabili; al finanziamento dei piani di recupero degli insediamenti abusivi; all'acquisizione di aree da destinare a parco nazionale o regionale; all'acquisizione di aree costiere marine, lacustri e fluviali; all'aggiornamento del catasto; alla realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici del territorio nazionale.

2. Le disponibilità di cassa derivanti per il 1986 da eventuale impossibilità di spesa delle somme attribuite al bilancio dello Stato possono essere utilizzate per le esigenze di cassa del Ministero del tesoro, fermo restando il reintegro delle somme utilizzate nel corso degli esercizi finanziari 1987 e 1988.

3. Il fondo nazionale di cui al presente articolo è istituito presso la Cassa depositi e prestiti con le modalità stabilite dal ministro del tesoro con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1-bis. 02.

COLUMBA, GEREMICCA, SAPIO.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Il maggior gettito rispetto all'importo iscritto nel bilancio di previsione dell'entrata per il 1987 derivante da versamento di oblazione ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, affluisce, fino ad un massimo di lire 1.000 miliardi, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, destinato alla concessione di contributi ai comuni per gli studi, la predisposizione, la redazione degli strumenti urbanistici necessari per il recupero igienico-ambientale e funzionale delle aree maggiormente

degradate dal fenomeno dell'abusivismo.

2. Nei limiti delle disponibilità, il Ministero dei lavori pubblici concede, altresì, contributi in conto capitale ai comuni dotati dei predetti strumenti urbanistici per l'espropriazione delle aree e degli immobili previsti, nonché, fino al 30 per cento, per la realizzazione delle opere igienico sanitarie indispensabili alla prima fase di recupero, dando priorità ai comuni con il maggior numero di domande di sanatoria e tra questi a quelli in cui il rapporto tra domande presentate e sanatorie concesse sia più elevato.

1-bis. 04.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. All'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

«A far data dal 16 marzo 1985, delle somme versate a titolo di oblazione il 25 per cento viene dall'erario corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della oblazione, ai rispettivi commi, che lo utilizzeranno per le spese di consulenza, istruttoria, esame delle pratiche di condono edilizio e per opere di urbanizzazione».

1-bis. 07.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

La Commissione ha presentato il seguente emendamento e il seguente articolo aggiuntivo, riferiti all'articolo 1 del decreto-legge:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1986 con le seguenti: 31 marzo 1987.

1. 5.

LA COMMISSIONE.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Sono esonerati dalla richiesta di sanatoria gli annessi rustici adibiti a serre».

1. 01.

LA COMMISSIONE.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti riferiti all'articolo 1-bis del decreto-legge:

Al comma 3, al capoverso, sopprimere le parole: entro il 31 dicembre 1986.

1-bis. 21.

LA COMMISSIONE.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Trascorso tale termine, la disponibilità si intende negata».

Al quarto e quinto periodo, sopprimere le parole da: sulla base di quello a: versamento dell'importo come sopra determinato».

1-bis. 22.

GOVERNO.

Il Governo ha infine presentato i seguenti emendamenti, riferiti ai successivi articoli del decreto-legge, nel testo della Commissione:

All'articolo 2, comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: sempre che non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi, *con le seguenti:* sempre che ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi.

Il comma 2 è soppresso.

2. 8.

GOVERNO.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: All'ultimo periodo del primo comma

dell'articolo 46 *con le seguenti:* All'ultimo periodo del primo e del secondo comma dell'articolo 46.

4. 1.

GOVERNO.

Sostituire il comma 1 dell'articolo 5-bis con il seguente:

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro il 30 settembre 1986.

5-bis. 5.

GOVERNO.

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 5-bis.

5-bis. 6.

GOVERNO.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Chiedo di parlare per illustrare alcuni emendamenti che la Commissione ha presentato, affinché il dibattito si possa svolgere più proficuamente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, e le ricordo che il giudizio d'ammissibilità sugli emendamenti presentati in Assemblea spetta sempre al Presidente.

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. Certamente! Innanzitutto vorrei osservare che, poiché nel testo del decreto-legge vengono apportate molte modificazioni alla legge n. 47, ci è sembrato opportuno modificare anche la data per la presentazione delle domande di sanatoria dal 31 dicembre 1986 al 31 marzo 1987. Questa mi sembra che possa essere considerata una proposta pacificamente ammissibile.

Ciò non mi esime dal rilevare che forse sarebbe stato possibile per la Commis-

sione proporre anche un altro spostamento di data, quella del compimento degli abusi da sanare e precisamente dal 1° ottobre 1983 al 16 marzo 1985. Ciò non è potuto avvenire per massimalismi e ottusità, che si sono opposti a tale operazione, anche se, nel Comitato ristretto, era stata presentata una proposta emendativa che fissava molti limiti alla sanatoria generalizzata prevista dalla legge n. 47. Questo è un fatto politico che verrà esaminato in un secondo momento, ma ritengo che tale osservazione dovesse essere fatta in via preliminare.

La Commissione ha anche ritenuto opportuno tener conto delle osservazioni fatte da molti gruppi e dalla pubblica opinione rispetto a quello che è stato definito il silenzio-assenso, venendo anche incontro a talune delle esigenze prospettate dal collega Ronchi nel suo intervento. La Commissione, pur avendo accettato l'emendamento presentato dal Governo, ritiene, in questa fase, opportuno ritornare sulla sua decisione e pertanto proporrà la modifica delle norme — introdotte su proposta governativa — che modificavano il principio del silenzio-assenso e spostavano all'amministrazione centrale una competenza dell'amministrazione regionale. Sembra infatti a noi che tornare ad affermare la competenza della regione sia un elemento estremamente importante.

Sono questi i due aspetti principali del testo dell'articolo 1 che mi sembrava di dover far presenti all'Assemblea, in modo che il dibattito si possa sviluppare con maggiore puntualità e precisione.

PRESIDENTE. Onorevole Piermartini, mentre lei parlava ho esaminato gli emendamenti presentati dalla Commissione. Debbo dire che non ho niente da obiettare circa la loro ammissibilità, salvo per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1.01. Quest'ultimo così recita: *Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:* «All'articolo 31 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: "Sono esonerati dalla richiesta di sanatoria gli annessi rustici adibiti a

serre"». Le faccio notare, onorevole relatore, che l'articolo 31 della legge n. 47 del 1985 non è mai citato nel decreto-legge in esame. È la stessa ragione per la quale ho dichiarato inammissibili gli emendamenti presentati dall'onorevole Becchetti. Non vedo perché un criterio che è valso per l'onorevole Becchetti non debba valere per la Commissione... Per i restanti emendamenti, non ho niente da rilevare.

Passiamo ora agli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, abbiamo già lamentato nella discussione sulle linee generali le incongruenze che si evidenziano nel pacchetto di norme presentate dal Governo in questo decreto-legge con riferimento alle norme del precedente decreto-legge che non è stato convertito per decorrenza dei termini.

Riteniamo che, a proposito dell'articolo 1, vada fatta chiarezza anche in riferimento alle nostre denunce, quelle relative alla inapplicabilità di molte norme e quelle concernenti il fatto che Governo e maggioranza non hanno accolto le nostre richieste di modificazione che avrebbero potuto portare ad un perfezionamento dell'articolo.

Riteniamo si debba chiarire che esistono ancora, nel testo predisposto dal Governo, pure emendato dalla Commissione, alcune incongruenze che mi accingo a segnalare. Il primo comma dell'articolo 1 prevede che sia possibile presentare la domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche dopo il 30 settembre 1986 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, con una tassa aggiuntiva del 3 per cento a quella già introdotta, come supplemento della oblazione, a partire dall'aprile 1986.

Abbiamo già detto che è abbastanza assurdo da un lato considerare legittime le richieste di quanti vogliono una proroga dei termini per poter presentare la domanda e, dall'altro, pur riconoscendo la opportunità della concessione di questa

proroga, imporre una ulteriore tassa per la presentazione della domanda stessa.

Proporremo degli emendamenti tendenti a ricondurre ad una legittima comprensione il testo e la norma, anche per evitare un ulteriore accanimento contro coloro che, magari proprio per l'incongruenza delle norme, hanno avuto difficoltà addirittura nel capire se e come presentare la domanda di sanatoria. Abbiamo anche denunciato il fatto che il Governo non è ancora in grado di presentarci un quadro aggiornato delle domande, anche al fine di valutare la capacità dei comuni di gestire la fase istruttoria del processo di sanatoria. Il Governo ha detto che sarebbero state presentate quattromilioni e trecentomila domande di condono, una cifra, che è, mi pare, ben distante da quei dieci milioni di abusi che si valutava fossero stati commessi a partire dal 1942 in poi nel nostro paese. In ogni caso, stante tale incapacità del Governo a fornire dati, anche l'opposizione incontra difficoltà a valutare la portata delle norme ed a proporre aggiustamenti.

Comunque, sarebbe oggi necessario — noi diciamo — prorogare la data del 31 dicembre, quale ultima data per la presentazione delle domande. A mio avviso, non si può convertire in legge un decreto che prevede la possibilità di presentazione di una domanda e valutare che i termini debbano scadere il 31 dicembre 1986. Tutto questo anche perché poi, successivamente, saranno introdotte alcune modificazioni, sia al testo del Governo che agli emendamenti presentati dalla Commissione, che renderanno necessaria, forse, non solo la rivisitazione delle domande ma anche il ricalcolo delle oblazioni. In ogni caso, la portata di alcune norme è tale da richiedere ulteriori aggiustamenti in ordine alle procedure di applicazione della legge sul condono.

Riteniamo sia stato opportuno — come d'altronde ha segnalato il relatore — proporre lo spostamento della data dal 31 dicembre 1986 al 31 marzo 1987. Chiaramente, sosteniamo che in questo periodo deve essere possibile la presentazione

della domanda senza ulteriori penalizzazioni. Crediamo, tra l'altro, che si debba successivamente coordinare questa norma con il primo comma dell'articolo 40 della legge n. 47, che prevede possano essere presentate domande dopo il 30 settembre 1986 e comunque non oltre il 31 marzo 1987, con il pagamento di una somma pari al doppio della oblazione.

Senza questo coordinamento, ci troveremmo ad approvare due regimi: uno in base al quale è possibile presentare, con la penalizzazione del 2 per cento fino a settembre, del 3 per cento aggiuntivo fino al 31 dicembre, e senza ulteriore penalizzazione fino al 31 marzo 1987, la domanda di concessione in sanatoria; l'altro con riferimento al quale ci troveremmo a dover applicare il primo comma dell'articolo 40. Alcuni potrebbero presentare la domanda senza il versamento della sovrattassa sulla oblazione, altri potrebbero presentarla pagando però il doppio della oblazione, in base alla legge generale.

È necessario dunque — in tale senso rivolgo un invito al relatore ed alla maggioranza — introdurre una norma di coordinamento.

Per quanto riguarda l'estensione dei termini per la denuncia al catasto, siamo favorevoli perché, nonostante quanto è stato detto, gli uffici generali del catasto non sono stati in grado di smaltire l'accumularsi delle pratiche (denunce di accatastamento o di variazioni). È, dunque, assolutamente necessaria la ulteriore proroga fino al 30 giugno 1987, così come sembra a noi utile introdurre una norma che sopprima l'applicazione dell'ammenda di 250 mila lire per coloro che non abbiano presentato la domanda di accatastamento entro il termine previsto dalla legge.

Il relatore ha già sviluppato alcune considerazioni in ordine alle norme che sono state introdotte dalla Commissione quale integrazione dell'originario articolo 1 del testo governativo.

Quando si tratterà di valutare l'articolo 1-bis, dovremo naturalmente intervenire in modo specifico. Mi sembra però necessario — anche per richiamarsi a quanto è

stato illustrato dal relatore — in ordine alla richiesta di soppressione del comma 2 dell'articolo 1-bis, che attribuiva al ministro per i beni culturali la competenza di esprimere un parere sulle zone vincolate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 47, svolgere qualche osservazione di chiarimento.

È noto, e lo sa bene anche il ministro per i beni culturali, che la sentenza n. 1112 del TAR del Lazio ha stabilito che compete alle regioni la espressione del parere sulle aree vincolate. Con la circolare n. 3786, invece, il Ministero dei beni culturali si attribuiva tale competenza. Ora, è evidente che, dopo la sentenza del TAR del Lazio, appare legittimo, da parte del Ministero dei beni culturali, sollecitare una precisazione in ordine alle competenze. Proprio per tale motivo il nostro gruppo si era dichiarato d'accordo a riconoscere le competenze stesse al Ministero. La norma, peraltro, conteneva una ulteriore disposizione che di fatto introduceva l'istituto del silenzio-assenso. È nota la posizione dei comunisti rispetto all'introduzione surrettizia di uno strumento che finirebbe per incrinare i rapporti tra l'amministrazione pubblica ed i soggetti che ad essa accedono per la richiesta di pareri. Siamo decisamente contrari al silenzio-assenso; e mentre inizialmente eravamo favorevoli al riconoscimento, a favore del Ministero dei beni culturali, delle competenze contestate, ora di fronte alla richiesta della Commissione di sopprimere i primi due commi dell'articolo 1-bis riteniamo di allinearci sulla medesima posizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Columba. Ne ha facoltà.

MARIO COLUMBA. Signor Presidente, noi condividiamo molte delle osservazioni svolte sull'articolo 1 dall'onorevole Sapia. In realtà, le situazioni di incongruenza che si determinano — dato che il decreto-legge stabilisce la proroga dei termini per la presentazione delle domande di sanatoria al 31 dicembre 1986, mentre la data di conversione in legge del decreto stesso

potrà intervenire successivamente — non contribuiscono certamente a delineare elementi di orientamento per chi, nel complicato labirinto degli adempimenti prescritti dalla legge n. 47, cerca di regolarizzare la propria posizione.

L'imbarazzo e l'incertezza nascono anche dal fatto che il decreto — come è stato già rilevato, reitera per la terza volta disposizioni già adottate dal Governo, già discusse in questa Assemblea ed alle quali erano state apportate significative modificazioni (in ordine alle categorie abilitate a presentare la domanda di sanatoria ed alle modalità di presentazione della stessa), peraltro puntualmente disattese dal Governo medesimo che ha quindi nuovamente riproposto alla Camera una normativa, che quest'ultima aveva già emendato.

In presenza di una situazione del genere, non si può non sottolineare l'incongruenza della fissazione della data del 31 dicembre 1986 come termine ultimo per la presentazione delle domande di sanatoria, in una situazione in cui l'applicazione effettiva del decreto-legge avverrà soltanto a partire dalla data della sua conversione in legge. D'altra parte si tratta di una norma non scritta, ma ormai largamente applicata da tutte le amministrazioni dello Stato, che non danno corso a provvedimenti amministrativi derivanti dalle norme di decreti-legge emanati dal Governo, fino a quando essi non siano stati convertiti in legge. Non si può dunque invocare il ritardo o l'incertezza da parte dell'amministrazione, poiché giustamente questa ultima, di fronte alla prospettiva di ulteriori modificazioni, preferisce attendere che la norma diventi definitiva, dopo il vaglio del Parlamento.

Appare pertanto assolutamente ragionevole la richiesta di spostare il termine di presentazione della domanda di sanatoria al 31 marzo 1987. Né si comprende — ed infatti specifici emendamenti ne chiedono la soppressione — il fondamento della disposizione che prevede l'inasprimento dell'aggravio mensile da applicarsi sull'importo dell'oblazione per le domande presentate dal 30 settembre

1986 in poi. Non può certo addebitarsi alla presunta negligenza del cittadino il fatto che le norme siano continuamente modificate, fino al punto che viene meno ogni certezza del diritto; e non si può dunque imporre il pagamento di una penale maggiorata.

Appare anche valida l'obiezione sulla coincidenza — può trattarsi di un fatto tecnico: ma allora andrebbe esplicitato e precisato —, che si verrebbe così a verificare, tra la scadenza del termine per la presentazione delle domande di sanatoria regolate sulla base dell'aggravio mensile del 2 o del 3 per cento (a seconda della sorte che avrà l'emendamento che è stato presentato al riguardo) e la scadenza del termine di presentazione delle domande regolate sulla base del raddoppio dell'oblazione.

Io sono dell'opinione che il processo di applicazione della legge n. 47 debba in qualche modo essere accelerato e che sia necessario porre i comuni e le amministrazioni interessate in condizioni di dare inizio alla serie di provvedimenti che dovranno seguire alla scadenza definitiva del termine per la presentazione delle domande di sanatoria. Si aprirà infatti allora il lungo capitolo della redazione dei piani di recupero: tema al quale si riferivano — mi consenta, signor Presidente, di farne menzione in questa sede, anche se si tratta di materia non direttamente attinente a quella dell'articolo 1 — alcuni degli emendamenti che sono stati dichiarati inammissibili.

Non è certo mia intenzione esprimere valutazioni sul giudizio di ammissibilità degli emendamenti, cui mi rimetto in maniera totale. Non c'è dubbio che resta aperto il problema, di fronte al Governo ed al Parlamento, del finanziamento e delle modalità di redazione dei piani di recupero. Se queste risorse finanziarie non ci saranno, torneremo certamente a discutere in quest'aula, non so se in questa legislatura, che verosimilmente volge al termine...

GABRIELE PIERMARTINI, *Relatore*. No, manca un anno e mezzo alla fine.

GIUSEPPE BOTTA. Il relatore dice che manca un anno e mezzo alla fine della legislatura.

MARIO COLUMBA. Se lo dice, io non lo metto in dubbio. Se comunque dobbiamo ascoltare ciò che afferma la stampa, la probabilità di andare ad un rinnovo della composizione delle Camere in tempi abbastanza brevi non è certamente da escludere (*Commenti del deputato Boetti Villanis Audifredi*). Ma io prevedo la situazione di domani, onorevole Boetti! (*Siride*).

Il relatore ha chiarito doverosamente — con ciò facilitando il compito di chi parla — la situazione relativa all'articolo 1-bis e alle norme che riguardano le procedure da seguire nel caso che l'abuso sia stato commesso in zone soggette a particolare tutela, specialmente quelle alle quali si applica la nuova disciplina ambientale e paesaggistica.

Il criterio di sottrarre alle regioni la competenza in questa materia è stato abbandonato con l'accoglimento da parte del Comitato dei nove di emendamenti presentati dai gruppi comunista, della sinistra indipendente e di democrazia proletaria. Con la conseguente abolizione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis vengono restituiti alle regioni i poteri che legittimamente loro spettano, in base alla Costituzione, per quanto riguarda la gestione del territorio. Se così non fosse stato, ci saremmo espressi in maniera molto risoluta nei confronti della proposta di introdurre la procedura del silenzio-assenso per comportamenti che abbiano compromesso l'integrità fisica, naturale del nostro territorio. Questa procedura avrebbe sicuramente suscitato diffidenza e sospetti circa il modo di procedere delle amministrazioni interessate nei confronti di coloro che avessero presentato domande di sanatoria anche in quelle zone.

Il relatore ha fatto delle affermazioni dure, pesanti, a proposito dei massimalismi e delle ottusità... (*Commenti del deputato Piermartini*). Io mi permetto di ripetere solo quello che ha detto. Si parlava

di massimalismi e ottusità nei confronti del problema complessivo della gestione dei piani di recupero. È necessario uscire ormai dalla fase del prelievo fiscale, uscire dalla fase amministrativo-contabile in cui ci si limita ad appurare quante siano le domande e quante le migliaia di miliardi (e sono tante!) ricavate dall'applicazione del condono edilizio.

Esaurita questa fase, dicevo, bisogna procedere verso l'azione di risanamento del territorio, attraverso una puntuale e precisa identificazione di ciò che è sanabile e di ciò che non lo è. Occorre indicare chiaramente come ci si intende comportare nei confronti di quella parte di patrimonio immobiliare costruita abusivamente per cui la normativa attuale non prevede alcuna sanabilità. Dobbiamo sapere come ci si vuole comportare nei confronti di chi — certamente a torto, signor Presidente, trasgredendo le leggi — ma credendo di soddisfare esigenze produttive, di lavoro, o qualche volta esigenze personali, di famiglia, ha pensato di comportarsi in un determinato modo — illegittimo — perché le condizioni politiche in cui si trovava ad operare glielo consentivano.

È questa una responsabilità alla quale il Governo non può sottrarsi: è indispensabile che su questi problemi il Governo, e successivamente il Parlamento, diano risposte chiare e precise, formulino proposte concrete, forniscano indicazioni che non restino nel generico. Le forze politiche non si possono limitare ad esprimere generiche intransigenze, ad assumere atteggiamenti la cui rigidità non sia completamente giustificata. Dobbiamo tutti metterci a lavorare per la soluzione di questi problemi (*Applausi dei deputati del gruppo della sinistra indipendente*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boetti Villanis Audifredi.

Prima di dargli la parola, avverto i pochi colleghi presenti che nella serata si proseguirà nei lavori fino all'esaurimento degli interventi sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti ai singoli articoli del decreto-legge. Conti-

nueremo i nostri lavori nella giornata di domani; ho voluto comunque informare tutti i colleghi che desiderano intervenire affinché sappiano come regolarsi.

Ha facoltà di parlare, onorevole Boetti Villanis Audifredi.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. L'articolo 1, onorevole Presidente, pone certamente problemi di carattere tecnico. Sarebbe però nascondersi la realtà non mettere in evidenza che questo articolo, ed in particolare la proroga del termine di presentazione delle domande di condono, costituisce innanzitutto un problema politico sul quale occorre fare chiarezza. Ciò proprio in considerazione di certe polemiche, sorte a livello di stampa, che tendono a dividere i partiti, a dividere questa Assemblea in due grandi fazioni: una propensa e ispirata al rigorismo, l'altra invece propensa e ispirata ad un certo lassismo. Si indicano con il termine di «lassisti» coloro che, in sostanza, vogliono proteggere la speculazione edilizia, vogliono in un certo senso consentire ulteriori scempi nelle nostre città; coloro che non vogliono la tutela dell'ambiente, che è un fatto di civiltà.

Le cose però non stanno in questi termini. Noi abbiamo chiesto qualcosa di più, con il mio emendamento 1.2, rispetto al testo concordato in sede di Commissione. Noi abbiamo chiesto un termine, fissato al 30 settembre 1987, generalizzato, senza penalizzazioni, e che valga per tutte le situazioni.

Chiedendo questo, onorevoli colleghi, non facciamo il discorso della botte piena e della moglie ubriaca; al contrario, riproponiamo al Parlamento la necessità che le leggi che noi formuliamo, che noi licenziamo, abbiano quelle caratteristiche che sono necessarie, che sono essenziali in uno Stato di diritto. Mi riferisco alla certezza del diritto, all'esigenza di uguaglianza di trattamento per situazioni uguali. Noi ci poniamo, infatti, non solo il problema della certezza del diritto, ma anche quello della legittimità costituzionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, sbaglio forse quando rilevo che questa legge sul condono ha impegnato quasi tutta questa legislatura? Se ne è cominciato a parlare nel 1983; siamo forse alla fine della legislatura e dopo la legge n. 47 del 1985 abbiamo avuto una serie di provvedimenti, talora necessari di fronte a chiarissime dimenticanze del legislatore.

Ecco allora che è necessaria una proroga generalizzata, e non penalizzata, della possibilità di presentazione di domande di condono. A confronto della tesi che sto esponendo basterebbe ripetere quanto hanno detto i colleghi che mi hanno preceduto: il disegno di legge di conversione in discussione va a prorogare un termine che è già scaduto, la data del 31 dicembre 1986.

Ma c'è qualcosa di più. Il testo della Commissione prevede situazioni condonabili che non erano previste nei precedenti provvedimenti legislativi; per altro, tali situazioni condonabili nascono già penalizzate, e certamente per responsabilità non dell'utenza, ma del Parlamento, che solo oggi si rende conto della necessità di regolare situazioni, come quella del vincolo idrogeologico, nelle quali in sostanza si tratterebbe di penalizzare cittadini che hanno costruito sulla base di licenze o di concessioni elargite dal pubblico potere.

Che dire poi del fatto che ci siamo persino dimenticati che gli edifici comunali venivano costruiti a prescindere da una licenza o da una concessione edilizia, essendo sufficiente la delibera di approvazione del progetto?

Oggi noi vogliamo riparare questi errori: ma vogliamo far pagare all'utenza la nostra incapacità di deliberare?

Ecco perché con il nostro emendamento 1.2 (se non verrà approvato, voteremo a favore sull'emendamento 1.5 della Commissione, che è tuttavia meno ampio e soddisfacente) proponiamo una proroga generalizzata, e non penalizzata, che consenta ai cittadini un congruo termine (per carità, tutto si può discutere: non volete il 30 settembre, facciamo il 30 giugno) per una necessaria meditazione.

Onorevoli colleghi, anche il termine del

31 marzo è insufficiente. Infatti, se pensiamo che il provvedimento in discussione, se approvato in questa sede, deve essere trasmesso al Senato, ci rendiamo conto che i tempi a disposizione sono estremamente ridotti. Per altro, sappiamo tutti che le domande da presentare non sono di facile redazione e che tutti coloro che hanno dovuto condonare situazioni in tutto o in parte abusive sono stati costretti a rivolgersi a professionisti. Vi sembra giusto, allora, stabilire termini così brevi (addirittura, secondo il testo del Governo, i termini sono già scaduti!) e stabilire penalizzazioni per situazioni che non erano previste nei precedenti provvedimenti per carenze — e voglio essere benevolo — del legislatore?

Non accettiamo di essere considerati emarginati nel gruppo dei lassisti: non proteggiamo gli speculatori; ma vogliamo soltanto offrire ai cittadini uno Stato che, se è democratico nel vero senso della parola, deve tutelare la certezza delle situazioni di diritto (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Corleone. Ne ha facoltà.

FRANCESCO CORLEONE. Signora Presidente, la vicenda del condono edilizio sembra una maledizione che non debba più avere fine: sono più di tre anni che se ne discute, e la legge n. 47 del 1985 ha manifestato tutti i suoi effetti negativi, perché è stata concepita con una motivazione pretestuosa, quella cioè di raccogliere qualche migliaio di miliardi per ridurre il deficit dello Stato. Essa mostrava, quindi, già nella sua origine la rinuncia ai principi dello Stato di diritto, da una parte, e la scarsa volontà di pianificare il territorio, dall'altra, contrabbandando questi principi fondamentali per — possiamo dirlo, rispetto al baratro del deficit pubblico — poche lire.

L'abusivismo, per di più, è stato incoraggiato, soprattutto perché l'iter di quel provvedimento è stato lungo e travagliato, e quindi si sono create delle aspettative. Anzi, tali aspettative sono state rafforzate dalle continue reiterazioni di de-

creti-legge adottati in materia, che hanno aperto la strada a tentativi di estendere ulteriormente il condono.

Su questo argomento abbiamo vissuto non certo radiose giornate di marcia di sindaci, con tanto di fascia tricolore, abbiamo visto di tutto, abbiamo assistito alla peggiore delle rivolte pujadiste e il fatto che anche in questo decreto-legge siano parzialmente accolte alcune delle richieste degli abusivi sindaci siciliani (e assimilabili) ci rattrista profondamente. Tanto per fare un esempio, si prevede il dimezzamento dell'oblazione dovuta per la casa costruita per i parenti di primo grado; si va probabilmente al di là dei limiti del diritto e della stessa Costituzione quando si stabilisce l'obbligo di soggiornare per almeno dieci anni in quella casa: siamo arrivati al punto di vincolare, in cambio di pochi soldi, un cittadino italiano ad una casa o ad un territorio, proprio come fosse un servo della gleba.

Questi sono esempi solo per dimostrare come si stia realizzando la speranza di chi desidera tanto avere una «norma continua» che progressivamente sani ogni abuso edilizio, in modo da garantire la sanatoria anche per tutti gli abusi futuri.

Tutto questo ci sgomenta, così come ci sgomenta il continuo rimpallo delle relative responsabilità. Noi non sappiamo — e al limite neppure ci interessa sapere — se la responsabilità sia del Governo, della Commissione lavori pubblici, di privati o di altri. Non ci interessa stabilire a chi si debba tutto quello che è accaduto, certo è che il testo di questo provvedimento, così come è stato emendato dalla Commissione, e così come si annuncia verrà ancora qui emendato, sembra proprio fatto apposta per dare ulteriori motivi di speranza a chi desidera quella legge di sanatoria continua e indefinita di qualunque abuso di cui parlavo prima.

Si arriva fino al punto di proporre il silenzio-assenso anche per le opere abusive realizzate in aree soggette a tutela paesistica o ambientale e questo dimostra che si troverà sempre il modo per proteggere qualunque abuso, si troverà sempre

chi, pretendendo di difendere i poveri, gli sfruttati, i derelitti, chiederà di spostare all'indietro la data di applicazione del condono.

Quelle opposizioni che, di fronte ad un decreto-legge veramente inaccettabile come questo, contrattano per avere uno, due o tre mesi in più finiscono per accettare la stessa logica che è alla base dell'abusivismo e del saccheggio del territorio nel nostro paese. Ci viene ora preannunciato un emendamento della Commissione; ma non sappiamo se questo sarà o meno accettato dal Governo, non sappiamo se diventerà motivo per contrattare ancora qualche cosa.

Ad una tale vergogna noi non vogliamo neppure minimamente partecipare, diciamo solo che è uno scandalo realizzato del silenzio della Commissione. Certo, ora qui ci si metterà qualche pezza, ma rimarrà pur sempre uno scandalo.

Come dicevo, non ci interessa stabilire se la responsabilità di questo debba essere attribuita al sottosegretario Galasso, alla Commissione o a qualcun'altro. L'unico fatto certo è che comunque sono state formulate norme che gridano vendetta al cielo!

Tra queste norme ricordo quella che di fatto prevede la alienazione del demanio statale degli enti pubblici mediante l'introduzione del silenzio-assenso. Non sappiamo a quale mente di giurista si debba questa invenzione che ormai ci perseguita. Certo, è che si tratta di una norma inventata per liberarsi di qualunque responsabilità, per permettere qualunque nefandezza al riparo di ogni responsabilità, per evitare che vi debba essere qualcuno che dice «sì» o «no». È una norma certamente molto cara a chi, proprio al riparo del silenzio, può così esercitare il proprio mestiere di autore di malefatte.

Ricordo poi la deroga alle norme antisismiche per gli edifici abusivi, che configura una vera e propria rinuncia dello Stato alla tutela della salute pubblica. Ricordo ancora la validità retroattiva delle varianti ai piani regolatori, che introduce un assoluto capovolgimento della logica della pianificazione urbanistica ed incen-

tiva la corruzione degli amministratori pubblici.

Per fortuna alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi sono stati dichiarati inammissibili dalla Presidenza. Prendiamo atto di ciò con piacere, visto che in alcuni di essi addirittura si proponeva di anticipare la sanatoria per riferirla agli edifici realizzati fin dal febbraio del 1985.

L'attuale situazione è del resto esemplare: un originario condono edilizio per l'abusivismo sta diventando sempre di più oggetto di contrattazione continua, nonostante riguardi un bene essenziale come il territorio.

Questo stesso pomeriggio abbiamo parlato — trattando degli sfratti per gli esercizi commerciali e per gli artigiani — di altri importanti problemi che portano alla distruzione del patrimonio storico delle nostre città e tutto questo significa che, benché si stia pianificando la distruzione del bene-territorio, il Parlamento non ha neppure un moto di rivolta, non accenna neppure a dire «basta!», si dedica ad una pratica di contrattazione continua per avere qualche cosa in più.

Anche parlando dei trasporti locali, oggi, abbiamo assistito ad una contrattazione volta a strappare un dieci per cento in più o in meno in tema di somme da porre a carico degli enti locali: nessuno si è preoccupato dell'80-90 per cento che dovrà essere pagato dallo Stato! Questo perché manca desolatamente il senso dello Stato e del bene collettivo!

Di fronte a tutto questo noi non possiamo che ripetere che stiamo assistendo ad una rincorsa affannosa di tutti coloro che intendono mettere mano a provvedimenti di questo genere. A questo punto bisognerebbe soltanto dire «basta!» con i decreti-legge che continuano a modificare la legge n. 47! Basta! Non si può cogliere l'occasione di un qualunque decreto-legge, giusto o sbagliato che sia, per precipitarsi ad inzupparci biscotti, pane e quanto altro si abbia a disposizione!

Occorrerebbe avere senso di responsabilità e apprezzamento per un bene non disponibile come il territorio, occorre-

rebbe dire: «basta! Che questo decreto esaurisca la sua validità e non se ne parli più!», in modo che questo capitolo sia definitivamente chiuso e non si alimentino più le speranze di chi, pretendendo di difendere i cosiddetti abusivi poveri, ha costretto tutti gli altri cittadini a vivere in città e paesi invivibili e ingovernabili. Quello di cui c'è bisogno è realizzare un vero risanamento del territorio, pensando non al silenzio-assenso per le zone di alto valore paesaggistico e architettonico; ma a misure di demolizione delle opere abusive.

È in questo modo, su temi come l'abusivismo, che si misura la concezione che si ha del diritto e dello Stato, che si valuta il rapporto che si intende instaurare con le associazioni criminose, con la criminalità piccola e grande, con la mafia. È su questo terreno che si può giocare, non a parole con le proclamazioni o con i vaniloqui, una partita importante contro questi fenomeni, che non si combattono certo con misure che prevedano una carcerazione preventiva più lunga, la non lettura di atti processuali e altre picconate allo Stato di diritto. La verità è che si vede qua se si vuole distruggere l'organizzazione criminale ed esaltare la presenza forte e rigorosa dello Stato, o se si vuole invece mettere lo Stato in balia della corruzione! Su questo articolo 1 e sugli altri cui mi sono riferito in questo mio intervento, pronunciamo un fermo, intransigente no; soprattutto, in questo caso diciamo di no più che agli articoli del decreto-legge governativo, a tutti gli emendamenti presentati, che accettano di giocare su un terreno non diverso da quello scivoloso che porta ad incalcolabili disastri per il paese intero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ronchi. Ne ha facoltà.

EDOARDO RONCHI. Signor Presidente, colleghi e rappresentanti del Governo, questo provvedimento — come hanno giustamente rilevato altri colleghi — è una proroga ulteriore: dai conti che prima mi facevo, è difficile districarsi nel

tentativo di capire di quali provvedimenti questo sia l'erede; certo, sono decaduti due decreti-legge, mentre uno è stato convertito; c'è stata una proroga ed altri due decreti non sono stati invece convertiti; se non erro, dall'approvazione della legge n. 47, si sono avuti ben sette provvedimenti, dei quali cinque sono decreti-legge! Questo mi pare preoccupante, di per sé, per la scarsa serietà del contenuto della legge n. 47, per il modo di operare del Governo, della maggioranza e non solo di essa (non lo dico per questione di principio, ma farò riferimento anche ad alcune forze di opposizione). In questa vicenda, il riferimento in particolare va agli articoli in esame.

Evidentemente, un provvedimento che si trascina per l'intera legislatura in questo modo ha vizi di origine. Non voglio riprendere il bilancio, ma richiamerei il Governo ed i colleghi che sono stati così trionfalistici nel compilare un bilancio, dicendo che sono entrati oltre 5 mila miliardi, per un milione e 300 mila domande. Facciamo un bilancio più serio e forse, tra un po', saremo in grado di valutare quale è stato il costo in termini ambientali ed anche economici, per lo Stato, i comuni e le regioni, di questo provvedimento. Un bilancio simile è di là da venire. Anche l'effetto del cosiddetto freno dell'abusivismo, è indicato dalle prime statistiche; ma, pure su questo, inviterei alla cautela, ad una verifica delle statistiche stesse nell'ambito di una dinamica pluriennale, e non in un momento di rallentamento dell'attività edilizia dopo il *boom* del periodo 1983-1985 che ha in parte esaurito la spinta potenziale e reale esistente. Credo che bilanci trionfalistici siano del tutto fuori luogo.

In questo, come in altri provvedimenti, c'è stato un concorrere di forze non solo di maggioranza, per introdurre continue modifiche che puntassero ad estendere la possibilità di accesso alla sanatoria, attraverso il meccanismo dell'oblazione. Questo meccanismo è stato continuo e a cascata. I contenuti sostanziali di questo provvedimento non riguardano il titolo ed il tema del testo iniziale proposto dal Go-

verno ma, inserendosi alcuni elementi proposti dal Governo, di aggiornamento non solo tecnico, si allargano le reti per l'accesso alla sanatoria, attraverso l'oblazione, si allarga anche il regime degli scontri: questo è il nodo. Non si tratta di correzioni, che andavano fatte con un provvedimento immediatamente successivo, al massimo un altro e non sette provvedimenti; non si tratta di correzioni tecniche, si tratta invece di spinte, organizzate o non, che si sono fatte sentire in maniera legittima e non, nel paese, ed hanno trovato canali in diversi partiti; anche in questo provvedimento trovano parziale accoglimento.

A questo ragionamento, è facile rispondere: che cosa volete fare, se il fenomeno esiste? Il fenomeno esiste, ma andava affrontato non nell'ottica della monetizzazione o della fiscalizzazione del fenomeno dell'abusivismo, bensì nell'ottica del risanamento; bisognava pensare ad un provvedimento diverso, per recuperare e sanare il recuperabile e sanabile, eliminando il resto, garantendo la casa ai meno abbienti; non bisognava puntare ad un provvedimento che volesse portare soldi nelle casse dello Stato (tra l'altro, obiettivo complessivo illusorio, nonostante i 5 mila miliardi).

A questo punto, non si può imputare a chi critica la logica del provvedimento, la premessa delle critiche stesse: prendete atto che si è data la stura ad un provvedimento che non ha mai fine e si espande continuamente, per cerchi più o meno concentrici, e che coinvolge aspetti di legislazione urbanistica, di garanzia ambientale e di sicurezza per i cittadini. Anche qui, farei esempi relativi ai cinque articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili nel corso del dibattito per la conversione del precedente decreto-legge di cui quello che ci occupa è una reiterazione; passerò poi alle parti rimanenti, perché è opportuno a questo punto un intervento unico.

L'articolo 1-bis richiamato, che la Commissione a questo punto è disponibile a sopprimere (perché non ci avete pensato prima?), sostanzialmente è identico ad un

emendamento precedente sempre della Commissione (la quale ha sbagliato due volte: ha presentato questo emendamento, lo ha ripresentato e finalmente oggi si è convinta a chiederne la soppressione). Su questo articolo (ex articolo aggiuntivo 9.06 già presentato a suo tempo dalla Commissione lavori pubblici), si dice che vi era la richiesta del Ministero dei beni culturali ed ambientali per fissare con legge la titolarità del vincolo, titolarità che dovrebbe essere indiscutibile, a mio parere; comunque si tratterà di riesaminare questa sentenza del TAR del Lazio. Evidentemente la funzione di questo articolo 1-bis non è di riconoscere questo vincolo ed affermarne la titolarità al Ministero suddetto, bensì quella di intervenire su due questioni. Una è già stata detta: il principio del silenzio-assenso. È evidente che le aree soggette a vincolo sono talmente estese che nel termine di 180 giorni non si ha il tempo materiale, nemmeno per le strutture periferiche del Ministero, per vagliare le domande, valutabili in 100 mila richieste di parere. Quindi, nel 90 per cento dei casi si sarebbe avuto un automatico assenso e quindi uno svuotamento sostanziale del vincolo. Ma vi era un altro elemento, che riguardava le aree sottoposte a vincolo successivamente all'ultimazione dell'opera abusiva: su questo richiamo l'attenzione, sia pur brevemente.

In qualche modo, si vorrebbe far sì che il dato di fatto sia anteposto alla legge. Poiché nessuno potrà affermare che un'abitazione abusiva abbia *status* giuridico, in quanto è abitazione abusiva, mi pare difficile sostenere che l'esistenza di un vincolo, posto per legge, possa essere inapplicabile ad un'abitazione che era fuorilegge: mi parrebbe invece automatico, ed in verità questa precisazione indeboliva l'estensione del vincolo a tutte le abitazioni non dico costruite, ma non legalizzate al momento della applicazione del vincolo, comprese quindi quelle abusive costruite prima, perché il dato era che non erano legalizzate, cioè non avevano ricevuto le autorizzazioni prescritte dalla legge, comprese — al mo-

mento di presentazione della domanda di accesso alla sanatoria — quelle del rispetto del vincolo richiesto ai sensi delle norme per la tutela ambientale. Questo problema veniva introdotto surrettiziamente, ricreando e convalidando questa analisi (dandole forza di legge), che vuole che il vincolo paesaggistico si applichi solo alle costruzioni successive all'applicazione del vincolo stesso. Credo che anche questo sia un modo per vanificare il vincolo.

Vi è, poi, un altro punto, cui si riferiva l'articolo aggiuntivo Botta 9.07, che non è stato ancora affrontato da altri colleghi, e cioè il punto 3) dell'articolo 1-bis, che estende la possibilità di sanatoria alle opere realizzate in contrasto con le disposizioni dell'articolo 96, lettera f), del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523. Ora, questa lettera f) detta un divieto assoluto per una serie di realizzazioni sulle acque pubbliche e loro alvei, sponde e difese. Lo dico, perché mi sembra veramente preoccupante l'estensione prevista al punto 3) dell'articolo 1-bis, anche alla luce dei vincoli posti per l'area compresa nella distanza di 200 metri dai fiumi ai fabbricati ed agli scavi realizzati a 10 metri dall'alveo del fiume.

Credo che questa estensione dell'accesso alla sanatoria rappresenti un segnale pessimo. So che siamo di fronte a realtà che esistono, ma, purtroppo, ci sono delle realtà che esistono e che non possono essere sanate, se riteniamo che l'equilibrio idrogeologico di un fiume sia un bene di primaria importanza. Se riteniamo che si possa ottenere la sanatoria ove si sia costruito sull'argine, fin quasi dentro al fiume, danneggiando a fondo l'equilibrio idrogeologico, evidentemente, prevale un interesse su un altro. Questo ragionamento bisogna farlo. So che esistono queste situazioni, ma la sanatoria non va intesa come generalizzabile e totale. Questo, almeno, era uno dei presupposti accettati all'inizio della discussione della legge n. 47, pur essendo già allora l'estensione del beneficio ampio. Tuttavia, che non tutto quanto sia stato realizzato abusivamente fosse poi sanabile era una

cosa detta da tutti. Un po' alla volta, invece, si tenta di andare a scovare ciò che non è stato reso sanabile fino ad ora: persino la costruzione realizzata a 10 metri dall'alveo dei fiumi. Questo è un esempio particolarmente significativo di una logica generale che presiede al provvedimento.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Mandiamo a spasso gli operai?

EDOARDO RONCHI. Per tenere occupati dei lavoratori, ai quali noi teniamo moltissimo, onorevole Boetti Villanis Audifredi, non è il caso, ad esempio, di mettersi a costruire un cantiere a Villa Ada; spero che nessuno venga a proporci di costruire un bel cantiere a Villa Ada perché ci sono molti giovani disoccupati, dramma terribile. Noi pensiamo che possono essere adottati altri interventi: ad esempio, spostare gli insediamenti in questione in posti diversi.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Questi hanno ottenuto la concessione o la licenza!

EDOARDO RONCHI. A dispetto della legge del 1904 e per un disguido burocratico-legislativo che lo ha consentito. Ciò non toglie, tuttavia, che il criterio da seguire in modo primario sia quello della tutela dei beni ambientali.

LUDOVICO BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. Ma la responsabilità è del comune.

EDOARDO RONCHI. Lo so, e questo è successo perché sono avvenuti fatti che sono noti e discussi.

Analogo discorso vale per l'ex articolo aggiuntivo 9.01, concernente la disponibilità dell'uso del suolo anche se gravato da usi civici. Questa modifica era stata giudicata inammissibile in sede di esame del precedente provvedimento; ora, però, anche in questo caso, si introduce il principio del silenzio-assenso ed un criterio corrispondente ad un meccanismo di mo-

netizzazione che porta ad una sottostima del valore di questo tipo di suoli.

Infine, altri due articoli aggiuntivi Rocelli, che facevano parte di un'unica modifica...

PRESIDENTE. Il tempo a sua disposizione sta per terminare, onorevole Ronchi.

EDOARDO RONCHI. Va bene, brevemente.

PRESIDENTE. Appunto, brevemente.

EDOARDO RONCHI. È scaduto?

PRESIDENTE. Lei sa che io avverto gli oratori un minuto prima dello scadere del tempo.

EDOARDO RONCHI. Va bene, allora richiamerò solo l'argomento in generale cui quelle modifiche si riferivano e cioè l'autorizzazione di opere pubbliche di interesse generale (immagino ci si riferisca ad opere di tipo ecclesiastico, non statali) per le quali non si prevede l'oblazione. Una disposizione che mi sembra ingiustificata.

Inoltre, veramente un accenno, non avendo più tempo a disposizione (ma vi sarà possibilità di tornare su queste questioni in sede di dichiarazione di voto sugli emendamenti, visto che la discussione questa sera è necessariamente un po' monca), in ordine alle deroghe alle norme antisismiche. Questo è un altro dei grossi aspetti, perché i proprietari di molte case costruite abusivamente avevano protestato non potendo accedere alla sanatoria. Il vincolo antisismico riguarda aree molto estese, soprattutto nel Mezzogiorno e questo è sicuramente un grosso problema.

Ora, però, senza entrare nel dettaglio delle norme proposte... Presidente, due parole, mi scusi.

PRESIDENTE. Due parole, ma il tempo è finito.

EDOARDO RONCHI. Senza entrare nel dettaglio, due parole.

PRESIDENTE. No: senza entrare nel dettaglio; lei deve concludere il suo intervento, mi scusi.

EDOARDO RONCHI. Allora, concludo dicendo che, se venisse approvato questo articolo, avverrebbe che cittadini proprietari di costruzioni precedenti all'estensione del vincolo sismico, ma non abusive, si troveranno in una situazione di sfavore, disponendo in un canale di adeguamento alle norme antisismiche molto più costoso e difficile da praticarsi di chi abbia costruito abusivamente, il quale disporrà di un canale assolutamente agevolato e più praticabile ai fini del conseguimento dell'adeguamento antisismico da un punto di vista formale, disponendo così di beni con valore di mercato superiore a quelli di coloro che hanno costruito legalmente prima dell'estensione del vincolo di antisismicità.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Ermelli Cupelli, che aveva chiesto di parlare, rinunciato a intervenire e nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti urgenti agli articoli 1 e 1-bis del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

“Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotta nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni”».

A tale articolo, che è stato interamente riformulato dalla Commissione (come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata ad abitazione del richiedente la sanatoria o dei suoi parenti ed affini in linea diretta in primo grado e questi vi risiedano all'atto della presentazione della domanda, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta ad un decimo.

2. 1.

GUARRA, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, FORNER.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita o acquistata per essere adibita a prima abitazione di parenti di primo grado del richiedente, l'ammontare dell'oblazione è ridotto nella misura indicata ai precedenti commi terzo e quarto, sempreché ricorrano nei loro confronti le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui agli stessi commi e l'interessato sottoscriva atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di dieci anni».

2. 6.

FACCHETTI.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'atto unilaterale d'obbligo di cui al presente comma deve prevedere il prezzo massimo di vendita, non superiore all'effettivo costo di costruzione dell'immobile. e il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

diritto di prelazione per il comune in caso di vendita dell'immobile.

2. 2.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

Al comma 1, primo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: e l'interessato sottoscrive altresì atto d'obbligo con il quale si impegna a mantenere la residenza nell'abitazione per la quale si richiede la concessione in sanatoria per non meno di 10 anni.

2. 3.

RONCHI, TAMINO, GORLA, POLLICE,
RUSSO FRANCO, CALAMIDA.

** Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.*

2. 4.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO, POLLICE, CALAMIDA.

** Al comma 1, sopprimere il secondo capoverso.*

2. 7.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO.

Al comma 1, secondo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le persone per le quali l'immobile era stato acquisito o realizzato non risiedano stabilmente nell'immobile entro sei mesi dalla data della ultimazione dei lavori, ovvero dalla data della domanda di concessione in sanatoria, il richiedente la concessione perde il diritto alla riduzione della oblazione di cui al presente comma ed è soggetto a una sanzione amministrativa pari all'oblazione stessa.

2. 5.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO, POLLICE, CALAMIDA.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Qualora l'opera abusiva, realizzata in un edificio già esistente, consista in un aumento della superficie di pavimento della unità immobiliare non superiore a 10 metri quadrati e sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche se comporta modifiche alla sagoma della costruzione e dei prospetti, si applicano le norme di cui all'articolo 48 della legge medesima.

2. 01.

GEREMICCA, COLUMBA, GASPAROTTO.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. I lavoratori emigrati all'estero da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono stipulare la convenzione o l'atto unilaterale di obbligo, anche in deroga ai limiti di superficie complessiva previsti dall'articolo 34 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. In assenza di convenzione o atto unilaterale d'obbligo, la somma dovuta è comunque ridotta del 30 per cento.

2. 02.

JOVANNITTI, GEREMICCA, COLUMBA.

Ricordo che a questo articolo è riferito altresì il seguente emendamento del Governo, di cui ho già dato lettura in precedenza:

Al comma 1 le parole «sempreché non sussistano le esclusioni di cui ai medesimi commi» sono sostituite dalle parole «sempreché ricorrano le condizioni e non sus-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

sistano le esclusioni di cui ai medesimi commi».

Il comma 2 è soppresso.

2. 8.

GOVERNO.

All'articolo 2-bis, introdotto dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

** Sopprimere l'articolo 2-bis.*

2-bis. 1.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO,
POLLICE, GORLA, CALAMIDA.

** Sopprimere l'articolo 2-bis.*

2-bis. 11.

FACCHETTI.

Sopprimere il comma 1.

2-bis. 2.

RONCHI, TAMINO, POLLICE, CALAMIDA.

Al comma 1, aggiungere, in fine le parole: purché sia esibita idonea documentazione in ordine all'avvenuto collaudo.

2-bis. 12.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO.

Sopprimere il comma 3.

2-bis. 3.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, POLLICE.

Al comma 3, al capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

2-bis. 13.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO.

Al comma 4, sopprimere il terzo capoverso.

2-bis. 4.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, POLLICE.

Al comma 4, quarto capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: tenendo presenti le disposizioni emanate con il decreto di cui al precedente quarto comma.

2-bis. 5.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA,
RUSSO FRANCO, GORLA.

Al comma 4, quarto capoverso, sopprimere il secondo periodo.

2-bis. 6.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO,
CALAMIDA, GORLA.

Al comma 4, quarto capoverso, sopprimere il terzo periodo.

2-bis. 7.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO,
POLLICE, CALAMIDA.

Al comma 4, sopprimere il quinto capoverso.

2-bis. 8.

RONCHI, TAMINO, POLLICE, CALAMIDA, RUSSO FRANCO, GORLA.

Al comma 4, quinto capoverso, dopo le parole: della predetta certificazione di idoneità sismica entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori stessi aggiungere le seguenti: nonché all'accertamento da parte della amministrazione competente delle effettive caratteristiche di sicurezza sismica dell'opera.

2-bis. 9.

RONCHI, TAMINO, RUSSO FRANCO,
POLLICE, CALAMIDA, GORLA.

Sopprimere il comma 7.

2-bis. 10.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA, POL-
LICE, RUSSO FRANCO, GORLA.

Avverto inoltre che all'articolo aggiuntivo 2-ter, introdotto dalla Commissione, sono riferiti il seguente emendamento e il seguente articolo aggiuntivo.

Sopprimere l'articolo 2-ter.

2-ter. 1.

FACCHETTI.

Dopo l'articolo 2-ter, aggiungere il seguente:

ART. 2-quater.

1. Qualora il soggetto richiedente abbia realizzato una sola abitazione adibita a propria residenza, non si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2-ter. 01.

GEREMICCA, COLUMBA.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli 2, 2-bis e 3-ter.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sapiro. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SAPIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sapete che sull'articolo 2 abbiamo più volte ribadito come sia effettivamente necessario, da un lato, venire incontro alle esigenze di quanti hanno dovuto violare la legge per costruire un alloggio di necessità, per sé e per la propria famiglia...

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Hanno dovuto o hanno voluto?

FRANCESCO SAPIO. Hanno voluto, tu aggiungi.

GIUSEPPE GALASSO, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Perché, se cominciamo a dire che hanno dovuto...

FRANCESCO SAPIO. Sì, abbiamo anche denunciato tante volte, caro Galasso, le incapacità del Governo di dare una risposta a quanti avevano il problema di trovare risposta al bisogno sociale elementare, la casa. Non dimentichiamo che questo Governo e quelli che lo hanno preceduto hanno lasciato insoddisfatta una domanda pari a 8 milioni di alloggi nel nostro paese.

Noi abbiamo rilevato la necessità di tenere conto anche del cosiddetto abuso plurimo ed abbiamo, in qualche modo, ritenuto legittime le richieste di quanti abbiano edificato più di una casa abusiva, magari una casa per ogni figlio anche minore, ritenendo che si possa estendere la possibilità di fruire dell'agevolazione anche per i parenti di primo grado.

Questa richiesta che, tra l'altro, è entrata in molte piattaforme di quanti, organizzati anche in movimento, hanno sollecitato la modificazione della legge n. 47, era stata accolta anche dal Governo, che ha reso possibile il conseguimento dell'agevolazione da parte dei parenti di primo grado di quei cittadini abusivi che fossero in possesso dei requisiti previsti dalla legge n. 47, per accedere proprio a questo tipo di agevolazione.

Il Governo ha, prima con il decreto-legge del 17 marzo e poi con il successivo del settembre dello scorso anno, introdotto una norma sul domicilio coatto, chiaramente incostituzionale, la quale prevede la possibilità di conseguire i benefici previsti dalla legge, a patto però che il cittadino abusivo si impegni anche per il figlio minore a non cambiare residenza per almeno dieci anni. Ritengo quindi opportuno approvare il testo elaborato dalla Commissione che tiene conto di una nostra proposta, quella cioè di rendere possibile il conseguimento di queste

agevolazioni solo nel caso in cui il cittadino si impegni a sottoscrivere un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 10, che disciplina il caso di vendita o di affitto dell'alloggio abusivamente realizzato.

Vi è stato poi, ed è di questo in particolare che intendo parlare, il riferimento del collega Ronchi al pacchetto di norme introdotto nel testo elaborato dalla Commissione riguardante le zone sismiche. Ricorderete che il Governo, dovendo per legge predisporre un decreto atto a disciplinare le modalità di accertamento dell'adeguamento sismico delle abitazioni ed anche dell'idoneità statica degli edifici, ha già varie volte pasticciato su questa materia. Era necessario allora tentare, in attesa di un decreto che stabilisse anche le deroghe alle leggi nn. 1086, 64 e 219, di introdurre un sistema per lo snellimento delle procedure e per l'individuazione di alcune competenze.

La legge stabilisce che nel caso in cui l'edificio, edificato in zona sismica, non sia adeguato sismicamente, il cittadino abusivo deve presentare un progetto di adeguamento. Noi diciamo che tale progetto dev'essere presentato; ma che su di esso non deve essere espresso alcun parere da parte del genio civile perché questo significherebbe, soprattutto nelle regioni meridionali, far saltare, fare andare in tilt, questi uffici pubblici che dovrebbero esprimere un parere su milioni e milioni di domande.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ODDO BIASINI

FRANCESCO SAPIO. È quindi necessario semplificare le procedure, prevedendo per esempio che i progetti di adeguamento siano depositati presso il genio civile ed i comuni ai quali dovranno essere prodotti i certificati di idoneità statica delle strutture. Diciamo inoltre che la responsabilità della validità del progetto di adeguamento e della successiva certificazione di idoneità deve far capo al profes-

sionista indicato dal cittadino abusivo, snellendo così le procedure, ma anche utilizzando lo spirito dell'articolo 20 della legge n. 742, la quale prevede la possibilità di individuare, per le opere in cemento armato edificate in zone sismiche, le responsabilità delle certificazioni in capo ai professionisti abilitati. Nessuno scandalo quindi per le preoccupazioni espresse dal collega di democrazia proletaria in ordine alla necessità di veder tutelata, anche da parte dello Stato, la pubblica incolumità. Bisogna perciò accertare che, soprattutto nelle zone sismiche, si rispettino le norme. D'altra parte, se bisogna rendere possibile l'applicazione della legge, è necessario da un lato introdurre le necessarie deroghe alle leggi che disciplinano l'esecuzione delle opere edilizie in aree vincolate sismicamente, dall'altro semplificare tutte le procedure, al fine di non intasare gli uffici e di rendere applicabile e praticabile la norma prevista dall'articolo 35 della legge n. 47.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Al secondo comma dell'articolo 38 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, è aggiunto il seguente periodo:

“Essa estingue altresì i reati di cui all'articolo 20 della legge 2 febbraio 1974, n. 64”».

Avverto che all'articolo 3-bis, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 3-bis.

3-bis. 3.

FACCHETTI.

Al comma 2, dopo le parole: ovvero agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi di avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi di avvenuta presentazione *aggiungere le seguenti:* ovvero se dai medesimi atti non risultino gli estremi dei precedenti atti pubblici o autenticati, ai quali è allegata la predetta copia.

3-bis. 1.

BOTTA.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. All'articolo 40, secondo comma, primo periodo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298, prima della parola: «licenza» è aggiunta la seguente: «originaria».

3-ter. All'articolo 41, primo comma, ultimo periodo, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, le parole: «ultimo comma dell'articolo 17», sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma dell'articolo 17».

3-quater. All'articolo 18, secondo comma, della citata legge 28 febbraio 1985, n. 47, sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero l'area stessa risulti compresa in un piano particolareggiato o in una convenzione di lottizzazione definitivamente approvati, o in un atto d'obbligo di asservimento dell'area alla costruzione, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari».

3-bis. 2.

BOTTA.

Avverto altresì che all'articolo 3-ter, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 3-ter.

3-ter. 1.

FACCHETTI.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti riferiti agli articoli 3-bis e 3-ter del decreto-legge, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. All'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, dopo le parole «deve presentare» sono aggiunte le seguenti « , entro novanta giorni da tale scadenza,» e dopo le parole «una dichiarazione del comune» le parole « , ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,».

2. Qualora il termine annuale contenuto nell'ultimo periodo di cui al comma 1 sia scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di 90 giorni per la presentazione del provvedimento definitivo di sanatoria, o della dichiarazione del comune che attesta che la domanda non ha ancora ottenuto definizione, decorre dalla medesima data».

A questo articolo è riferito il seguente emendamento del Governo, di cui in precedenza ho già dato lettura:

All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge sostituire le parole: All'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 46 *con le parole:* All'ultimo periodo del primo e del secondo comma dell'articolo 46.

4. 1.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'emendamento riferito all'articolo 4 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

«1. Dopo il quindicesimo comma del-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

l'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunto il seguente:

“Qualora dall'esame della documentazione risulti un credito a favore del presentatore della domanda di concessione in sanatoria, certificato con attestazione rilasciata dal sindaco, l'interessato può presentare istanza di rimborso all'intendenza di finanza territorialmente competente”.

2. Le modalità per l'esecuzione dei rimborsi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

A questo articolo sono riferiti i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per la concessione o l'autorizzazione in sanatoria di alloggi costruiti dagli enti preposti alla realizzazione di programmi di edilizia pubblica ovvero di opere pubbliche o di interesse generale, non statali, eseguite dagli enti istituzionalmente competenti, non è dovuta l'oblazione.

3. L'oblazione non è dovuta, altresì, per le opere prive di licenza edilizia realizzate per la riparazione dei danni bellici prima del 2 settembre 1967 sulla base di progetti, fruanti di contributi dello Stato, debitamente approvati.

4. Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento delle superfici massime consentite nelle abitazioni per le quali sia

stato concesso un finanziamento pubblico a titolo di mutuo, prestito o contributo, non determina la decadenza dai relativi benefici.

5. 01.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

1. Alle Note alla Tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, è aggiunta la seguente:

«5. Le opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso sono ricomprese nella tipologia 4 anche se il volume dei locali non sia stato computato nel progetto approvato».

5. 02.

BECCHETTI, NICOTRA, BOSCO
BRUNO, SORICE.

Avverto altresì che all'articolo 5-bis, introdotto dalla Commissione, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge di conversione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 5-bis.

5-bis. 3.

FACCHETTI.

Sopprimere il comma 1.

5-bis. 1.

RONCHI, TAMINO, GORLA, RUSSO
FRANCO, CALAMIDA, POLLICE.

Sopprimere il comma 1.

5-bis. 4.

ERMELLI CUPELLI, MEDRI, DUTTO.

Sopprimere il comma 2.

5-bis. 2.

RONCHI, TAMINO, CALAMIDA,
GORLA, POLLICE, RUSSO
FRANCO.

All'articolo 5-bis sono altresì riferiti i seguenti emendamenti, presentati dal Governo, di cui è stata data in precedenza lettura:

Il comma 1 dell'articolo 5-bis, è così modificato:

«Agli effetti della tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, si considerano conformi agli strumenti urbanistici vigenti anche le opere conformi a strumenti adottati entro il 30 settembre 1986».

5-bis. 5.

GOVERNO.

Il comma 3 dell'articolo 5-bis è soppresso.

5-bis. 6.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti presentati agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge, avverto che non sono stati presentati altri emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge.

Sono così esauriti gli interventi sul complesso degli emendamenti e degli articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge.

Il seguito del dibattito, che sarà ripreso con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo, è rinviato alla seduta di domani.

Per la risposta scritta ad interrogazioni e per lo svolgimento di una interrogazione.

FRANCO PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO PIRO. Signor Presidente, vorrei riferirmi innanzitutto a quanto avevo sollecitato ieri e sottolineare che quando viene data una risposta, e poi si pensa di aver esaurito il problema, può accadere che il giorno dopo lo stesso deputato firmi un'altra interrogazione, nella quale si fa menzione di una denuncia penale presentata dal sottoscritto all'aeroporto di Fiumicino, dove continua a non funzionare il servizio per i cittadini handicappati. Questa denuncia penale è stata da me riportata in una interrogazione parlamentare che aspetta ancora una risposta da parte del ministro dei trasporti Signorile.

Tale interrogazione è stata presentata, dico questo anche rispetto al verbale della seduta di ieri, il 10 dicembre 1986 e reca il n. 4-18965. Ma il ministro Signorile deve rispondere anche ad altre interrogazioni su questo argomento come devono fare altri ministri. Potrei fare molti esempi su vecchie interrogazioni che attendono una risposta. Più di cento deputati hanno sollecitato la risposta all'interrogazione, rivolta al ministro della sanità, n. 4-13602 presentata il 6 febbraio 1986, rispetto ad una indegna campagna pubblicitaria che fu condotta con il titolo: «Un bambino sano e bello cosa fai per meritarlo». Vi è poi un'altra interrogazione, presentata il 29 ottobre dello scorso anno e che reca il n. 3-03030, rivolta ai ministri del lavoro e della sanità, i quali devono sapere (io ed altri colleghi glielo abbiamo già segnalato) che Carmela Tomaino di anni 11 si è trovata a Carlopoli, in provincia di Catanzaro, considerata handicappata unicamente per favorire il trasferimento di un'insegnante di sostegno. Vi sono poi le liste dei falsi invalidi sulla base delle quali vengono tolti gli insegnanti di sostegno agli invalidi veri, per assegnarli in base a ragioni clientelari, in posti dove non vi è neppure un invalido, tant'è che in questa scuola in provincia di Catanzaro — lo dico perché poi è la mia terra e alla mia terra sono affezionato — siamo arrivati

al punto che lì si attuano i trasferimenti, con la scusa che servono insegnanti di sostegno, per ragioni che sono di bassa clientela e parentela.

Sollecito una risposta all'interrogazione relativa alle feste in onore di handicappati. Sono false feste, organizzate da persone che si presentano come persone di buon cuore e che invece non pagano la SIAE, non pagano nessuno. Sono feste che costano 150 mila lire, che avvengono in un famoso locale romano; sono feste che avvengono senza le autorizzazioni che i ministeri devono dare per la beneficenza. L'interrogazione reca il n. 4-18984.

Insisto, l'altra interrogazione è quella che reca il n. 4-17037 del 15 settembre 1986. La Biennale di Venezia, come tanti altri istituti pubblici, continua a presentare barriere architettoniche che sono insormontabili sia per i giovani registi sia per gli spettatori che volessero andare a vedere un film.

Due altre interrogazioni, la n. 4-06850, presentata il 4 dicembre 1984, e l'ultima del 6 novembre 1986, si riferiscono al fatto che qualche handicap viene provocato anche da qualche industria. Cito in questo caso la Montedison che continua a scaricare a mare i suoi fanghi, Presidente Biasini. Siccome il 2 febbraio scade la proroga, io sarò felice se il sottosegretario per l'industria, onorevole Sanese, che si vanta di aver fatto la legge sul fosforo nei detersivi, almeno prima del 2 febbraio, cioè tra qualche giorno, ci comunicherà, anziché dircelo dalle colonne de *il Resto del Carlino*, che cosa intenda fare il Governo, quanto meno per rispondere alle interrogazioni di quei deputati, e sono tanti, che come me hanno chiesto che questo sconcio di riversare i fanghi nel mare Adriatico abbia fine.

PRESIDENTE. Onorevole Piro, le assicuro che tutte le sue sollecitazioni saranno rappresentate al Governo, con l'invito a fornire le risposte quanto prima possibile.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risoluzioni.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 29 gennaio 1987, alle 16.

1. — *Seguito della discussione delle mozioni: Zangheri ed altri (1-00126); Almirante ed altri (1-00129, presentata, a norma dell'articolo 109, comma 3, del regolamento, sulla petizione n. 116); Giovannini ed altri (1-00132); Russo Franco ed altri (1-00139); Bozzi ed altri (1-00206); Rutelli ed altri (1-00207); Di Re ed altri (1-00208); Martinazzoli ed altri (1-00209); Minucci ed altri (1-00210); Reggiani ed altri (1-00212); Lagorio ed altri (1-00213) concernenti l'Alto Adige.*

2. — *Seguito della discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

TEODORI ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sui «fondi neri» dell'IRI e delle società collegate, le responsabilità amministrative e politiche ad esso connesse (doc. XXII, n. 4).

CASTAGNOLA ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale di inchiesta sui «fondi neri» dell'IRI e delle consociate Italstrade e SCAI (doc. XXII, n. 7).

BASSANINI ed altri: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla costituzione e sull'utilizzazione di fondi non contabilizzati in bilancio (cosiddetti fondi neri) ad opera dell'IRI e delle società consociate, o di amministratori delle medesime (doc. XXII, n. 8).

VALENSISE ed altri: Istituzione di una Commissione monocamerale d'inchiesta sulla costituzione presso l'IRI e società collegate di fondi extrabilancio, sulla loro erogazione e sulle connesse responsabilità amministrative e politiche (doc. XXII, n. 9).

— *Relatore*: Carrus.

3. — *Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento sui disegni di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 834, recante contributi dovuti alle università non statali per l'anno accademico 1985-1986 (*approvato dal Senato*) (4361).

— *Relatore*: Galloni.

Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 10, recante disposizioni urgenti in materia di scarichi dei frantoi oleari (4362).

— *Relatore*: Vecchiarelli.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986,

n. 823, recante modifiche ed integrazioni alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (4240).

— *Relatore*: Piermartini.

(*Relazione orale*).

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1986, n. 818, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e di sicurezza stradale (4238).

— *Relatori*: Tancredi e Bernardi Guido.

(*Relazione orale*).

La seduta termina alle 20,25.

**Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interrogazione scritta Palmieri n. 4.19749 del 27 gennaio 1987.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
AVV. GIAN FRANCO CIAURRO

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La VII Commissione

premesso che

i dati testé forniti dal ministro con due fascicoli dedicati, rispettivamente, ai decessi di militari nel 1986 e ai decessi nel periodo 1976-1985, oltre a confermare il balzo dei suicidi di militari di truppa delle tre forze armate, esclusi i carabinieri, da 12 nel 1985 a ben 23 nel 1986, permettono di calcolare incidenze significative e ignorate sia nei giudizi espressi in pubblico da capi di Stato Maggiore sia in quelli formulati da più parti sulla stampa; e infatti, nel 1986, la propensione al suicidio è risultata la seguente:

- 1,0 su 10 mila tra gli ufficiali;
- 0,8 su 10 mila tra la truppa;
- 0,5 su 10 mila tra i sottufficiali;

mentre, su gruppi più disaggregati, è risultata inoltre di:

- 2 su 10 mila tra i carabinieri di truppa (dati 1985);
- 1,7 su 10 mila tra gli ufficiali dell'esercito;
- 1 su 10 mila tra i militari di leva dell'aeronautica, contro 0,8 nell'esercito.

Premesso altresì che i dati sopra riportati conducono dunque alla necessità di una più seria investigazione del fenomeno,

impegna il Governo:

a fornire ulteriori dati, necessari per calcolare l'incidenza relativa di altri comportamenti distruttivi (violenze tentate contro di sé o tentate e portate contro altre persone o contro le cose) nonché di tutto ciò che concerne la epidemiologia dei disturbi mentali nelle forze armate, permettendo altresì un confronto statistico con la società civile;

ad affidare, previa consultazione con il Parlamento, l'incarico al C.N.R. di studiare i problemi posti dai suicidi, dal disagio e dalle patologie mentali nonché dai comportamenti di violenza nelle forze armate, tenuto conto della specificità dell'organizzazione militare e in vista di opportune riforme;

ad avviare comunque e da subito iniziative congiunte con le regioni e il servizio sanitario nazionale per contribuire a prevenire il fenomeno dei suicidi e governare l'emergenza verificatasi a partire dalla primavera 1986.

(7-00346) «CERQUETTI, BENEVELLI, GELLI, BARACETTI, ANGELINI VITO, CAPECCHI PALLINI, GASPAROTTO, GATTI, MARTELOTTI, OLIVI, PALMIERI, SPATARO, ZANINI.

La XIV Commissione,

premesso che le notizie sui primi casi scientificamente accertati di AIDS, negli Stati Uniti d'America, risalgono al 1981;

considerati i preoccupanti dati epidemiologici sull'andamento della diffusione dell'AIDS nel nostro paese, nonché la gravità e la complessità delle implicazioni, anche socio-culturali, proprie della malattia;

ritenuta la necessità che ogni iniziativa dei pubblici poteri nel campo della prevenzione dell'AIDS, come pure dell'assistenza e della cura delle persone che ne sono colpite, debba essere improntata a

criteri di rigore scientifico, di massima efficacia, di assoluto rispetto delle libertà e dei diritti civili e di tutela della dignità personale di tutti i cittadini, evitando improvvisazioni, allarmismi, strumentalizzazioni commerciali e ideologiche, nonché ogni atteggiamento che possa dare luogo a pratiche di stigmatizzazione o di emarginazione tanto di gruppi sociali, quanto di singoli individui, con la pericolosa conseguenza — oltretutto — di indurre all'occultamento della malattia;

impegna il Governo:

1) a riferire quanto prima al Parlamento sulle ragioni e sulle responsabilità dell'inammissibile ritardo con cui soltanto di recente sono state assunte dal Ministero della sanità iniziative — peraltro parziali e inadeguate — pre fronteggiare la situazione;

2) a sottoporre al Parlamento, entro 60 giorni, un programma organico di iniziative e di interventi urgenti per la prevenzione dell'AIDS che indichi, fra l'altro:

a) contenuti, modalità e obiettivi di una campagna d'informazione di tutta la popolazione, impostata secondo inequivoci criteri di rigore scientifico, di efficacia e di rispetto per le opzioni etiche e di vita dei cittadini;

b) le iniziative specificamente rivolte all'informazione e all'assistenza dei soggetti in situazioni cosiddette « a rischio », prevedendo a tal fine concreti interventi di sostegno ai centri e alle strutture socio-sanitarie specializzate, al lavoro degli operatori a più diretto contatto con tali soggetti e alle associazioni appositamente costituite da questi ultimi, la cui iniziativa e la cui disponibilità — invano più volte dichiarata — a collaborare costituiscono una risorsa di primaria importanza per una prevenzione efficace;

c) l'immediata attivazione, d'intesa con il ministro della pubblica istruzione, di corsi di informazione ed educazione sanitaria e sessuale nelle scuole pubbliche, in orario obbligatorio, finalizzati a fornire agli allievi gli strumenti

conoscitivi appropriati per la propria maturazione psicologica anche in campo sessuale e per un responsabile e consapevole esercizio della propria sessualità, sensibilizzando a tal fine anche gli insegnanti e le famiglie;

d) l'immediata attivazione, d'intesa con il ministro di grazia e giustizia e con il ministro della difesa, di iniziative informative analoghe a quelle di cui al precedente punto c) nelle carceri e nelle caserme;

e) l'attuazione, d'intesa con le regioni, di un programma straordinario d'informazione e di aggiornamento di tutti gli operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici di famiglia e agli operatori dei servizi di medicina di base che, per il loro quotidiano contatto con la popolazione, possono costituire un veicolo capillare per un'azione mirata di prevenzione e di educazione sanitaria;

f) la definizione di uno *standard* di misure igieniche specifiche da adottarsi nelle strutture ospedaliere, negli istituti di degenza e di cura, negli ambulatori, nei centri per i prelievi, nei laboratori di analisi e in tutti i presidi sanitari pubblici e privati, con particolare riferimento ai prelievi e alle trasfusioni di sangue e ad ogni caso di trattamento o di uso di sangue e di emoderivati;

3) ad emanare, anche con provvedimento d'urgenza, norme idonee a garantire la riservatezza e l'anonimato di ogni accertamento o cura o informazione relativa alle persone comunque affette da AIDS, compresi i soggetti sieropositivi, ivi inclusa ogni notizia sulla causa della morte, prevedendo una disciplina del segreto con sanzioni severe per i trasgressori;

4) ad emanare un provvedimento d'urgenza che, abrogando tutte le disposizioni comunque limitative, liberalizzi la pubblicità e la vendita, non limitata alle sole farmacie, dei profilattici, adottando altresì misure per contenerne il prezzo al pubblico e per più severi controlli circa la loro sicurezza;

5) a predisporre un piano straordinario di interventi per l'adeguamento, sotto ogni profilo, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie specificamente impegnate nella cura, nel ricovero e nell'assistenza delle persone colpite da AIDS in fase acuta, nonché per la preparazione e l'aggiornamento del personale non medico operante in tali strutture, con particolare riferimento anche ai problemi psicologici inerenti alla peculiare condizione del malato e dell'operatore nella situazione indicata;

6) a predisporre, entro tre mesi, un piano organico di interventi - da definire in accordo con la comunità scientifica e da finanziare anche in via straordinaria - a sostegno di progetti speciali finalizzati alla ricerca e alla sperimentazione, oltre che di vaccini, di farmaci specifici per il trattamento terapeutico dei soggetti comunque affetti da AIDS, coinvolgendo - nelle forme dovute - anche l'industria farmaceutica;

7) a rivedere la composizione dell'apposita Commissione, recentemente istituita con decreto del ministro della sanità senza alcuna consultazione preventiva a livello parlamentare, riequilibrando le competenze scientifico-professionali e le prospettive etico-culturali in essa rappresentate, in conformità alle indicazioni emerse dal dibattito parlamentare e tenendo conto delle molte riserve espresse in ambito scientifico e culturale;

8) a diramare con urgenza opportune istruzioni affinché in tutte le ammi-

nistrazioni e servizi pubblici non vengano arbitrariamente poste in essere misure o comportamenti amministrativi di isolamento o comunque di discriminazione dei soggetti affetti da AIDS, che nulla hanno a che fare con la prevenzione della malattia e della sua diffusione;

9) a tenere costantemente e tempestivamente informato il Parlamento sull'andamento della diffusione della malattia nel paese e sulle misure ed iniziative che s'intendano via via adottare per fronteggiarla;

10) ad attenersi, nella sua collegialità e segnatamente nella persona del ministro della sanità, ad un comportamento improntato al massimo senso di responsabilità, quale è chiesto dalla serietà della materia e dalla delicatezza delle sue implicazioni, astenendosi da dichiarazioni pubbliche estemporanee, allarmistiche, lesive della dignità di cittadini, strumentalizzabili per la riproposizione di pregiudizi ideologici contrari alla coscienza civile del paese e, comunque, contrastanti con i doveri propri di un ministro della Repubblica.

(7-00347) « GUERZONI, RODOTÀ, BASSANINI, MINERVINI, BALBO CECCARELLI, FERRARA, RIZZO, CODRIGNANI, COLUMBA, MANNUZZU, ONORATO, GIOVANNINI, NEBBIA, MANCUSO, MASINA, PISANI, VISCO, GASPAROTTO ».

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

—

FERRARI MARTE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — atteso che in data 18 dicembre 1986, da parte delle autorità di occupazione d'Israele nel settore di Gaza, sono stati arrestati tutti i componenti del Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale dei Lavoratori Palestinesi —:

quali interventi sono stati svolti o si intendono svolgere al fine di ottenere dal Governo israeliano la messa in libertà di questi dirigenti sindacali;

se non considera questo « atto piratesco » una aperta violazione dei diritti sindacali e di quanto è fissato dalla Convenzione di Ginevra. (5-03037)

MANFREDINI, MIGLIASSO, ALASIA, RONZANI, SANLORENZO, DANINI E RICOTTI. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso

che da notizie giornalistiche sabato 17 gennaio 1987 durante il turno di lavoro straordinario nello stabilimento della FIAT-Mirafiori di Torino un piano inclinato uccideva il caposquadra Stefano Zoppi di 50 anni intento a pulire una tramoggia costruita;

che mercoledì 14 un carrello trasportatore investiva l'operaia Giuseppa La Ganga la quale cadeva riportando gravi ferite e, ricoverata in ospedale, cadeva in coma irreversibile;

che la settimana precedente a questi gravi fatti l'operaia Felicia Ianni veniva trascinata per alcuni metri da un carrello trasportatore riportando ferite guaribili in 15 giorni;

che nella stessa settimana un braccio meccanico dell'impianto di lavorazione asincrona motori (LAM) urtava nel

suo movimento l'operaio Gianluca Del Genio ferendogli e fratturandogli clavicola e costole;

che lunedì 19 un incidente meccanico schiacciava una mano all'operaia Anna Maria Monziglio per la quale veniva diagnosticata una prognosi di un mese per le ferite riportate;

che questi incidenti sono soltanto gli ultimi registrati nello stabilimento denunciati dalle rappresentanze sindacali aziendali come causati da una eccessiva intensità del lavoro e da carenze nella prevenzione sul lavoro;

che il consiglio di fabbrica del settore meccanica della FIAT-Mirafiori ha documentato oltre 61 infortuni gravi verificatisi tra il 1982 e la fine del 1986 per un totale di 1.250 giorni di prognosi;

che questi infortuni sono soltanto una parte di quelli verificatisi nello stabilimento, la maggior parte dei quali sono tenuti nascosti dall'azienda attraverso la negoziazione delle informazioni alle rappresentanze sindacali o con pressioni esercitate contro i lavoratori infortunati —:

se non intenda esercitare le sue funzioni affinché gli strumenti di prevenzione si attivino per consentire il ripristino della massima sicurezza nello stabilimento in questione, anche in considerazione dei cospicui finanziamenti diretti ed indiretti che la FIAT riceve dallo Stato, gran parte utilizzati per finanziare processi di ristrutturazione aziendale che hanno consentito all'azienda di realizzare ingenti profitti. (5-03038)

STRUMENDO E LODA. — *Al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — visto che in data 26 gennaio 1987 il consiglio generale dell'Automobile Club d'Italia ha deliberato in ordine al passaggio alla qualifica di « dirigente superiore »;

posto che tale delibera disattende il secondo comma dell'articolo 2, legge n. 72 del 1985 e l'obbligo di subordinare

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

l'applicazione della nuova disciplina all'emanazione dell'apposito regolamento, per il quale è atteso il parere del Consiglio di Stato;

considerato che sulla materia il Ministro era già intervenuto in data 20 dicembre 1986 con una propria circolare esplicativa e vincolante per gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975;

che al riguardo parimenti si era pronunciato in sede di risposta a precedente interrogazione (5 novembre 1986 n. 4-17004) —:

se sia a conoscenza che — nonostante i limiti ed i divieti prima indicati — il Consiglio generale dell'ACI ha ugualmente deliberato promozioni, configurando una palese violazione della legge;

in qual modo intende intervenire per sanare e rimediare alla situazione di difformità che si è determinata. (5-03039)

CODRIGNANI, MASINA, RODÒTÀ E ONORATO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — in relazione alla sessione della Commissione per i diritti umani dell'ONU in corso a Ginevra —:

quali istruzioni siano state date alla rappresentanza italiana per ciò che si riferisce a condizioni di conflitto e d'oppressione in cui vivono popoli che aspirano all'autodeterminazione e alla democrazia e, in particolare, perché:

1) venga rinnovato il mandato del *rapporteur* sul Cile;

2) la situazione del Paraguay sia trattata in sessione pubblica;

3) non diminuisca il livello di impegno per El Salvador e Guatemala;

4) venga denunciata la repressione del popolo curdo in Turchia, in Iran ed in Iraq;

5) venga riconosciuto il diritto all'autodeterminazione dall'Indonesia di Timor orientale;

6) vengano denunciate le violazioni dei diritti umani e di libertà nella Corea del Sud. (5-03040)

DE GREGORIO, TOMA E BINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — premesso che:

in data 12 gennaio 1987 il tabacchificio sito in Palazzo S. Gervasio (PZ) è stato gravemente danneggiato da un violento incendio; procurando notevoli danni alla struttura, distruggendo quasi totalmente le scorte di tabacco riguardanti le annate agrarie 1984 e 1985, nonché il tabacco conferito per il 1986;

tutto ciò oltre al grave danno procurato all'occupazione per l'essenziale funzione che svolge la tabacchicoltura, rischia di danneggiare ulteriormente i produttori ai quali — sembra — l'AIMA può chiedere la restituzione dei 750 milioni anticipati come pagamento del premio comunitario per le annate 1984 e 1985;

è noto infatti che tali anticipi AIMA sono incassati direttamente dalle Banche che erogano il prestito di conduzione, occorrente a dare gli anticipi sul prodotto ai soci conferenti;

i produttori e i lavoratori del tabacchificio si troverebbero pertanto nella drammatica situazione di non potersi vedere pagare interamente il prodotto, di perdere numerose giornate di lavoro, di dover addirittura restituire l'anticipo sul prodotto del 1984-1985 e di non vedersi pagare quello per il 1986 —:

come si intende intervenire presso l'AIMA perché non metta in pratica il proposito di richiedere la restituzione degli anticipi sui premi per le annate 1984 e 1985;

come si intende intervenire per favorire una rapida ricostruzione dell'opificio distrutto;

se non si intende intervenire sull'Azienda dei Monopoli per aumentare i ritiri di tabacco preventivati nelle zone per

superare eventuali giacenze di prodotto non ritirato dall'opificio distrutto.

(5-03041)

FILIPPINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che

il 27 gennaio 1987 è apparsa un'intervista su *Il Resto del Carlino* di Rimini da parte del sottosegretario di Stato per l'industria onorevole Nicola Sanese che dopo essersi assunto, con discutibile buon gusto, l'esclusivo e personale merito per: l'approvazione del decreto sull'abbattimento del fosforo nei detersivi, perché il Parlamento non c'era?); « aver orientato » i fondi FIO al finanziamento della ristrutturazione degli impianti di depurazione della Riviera Romagnola (cosa ha fatto il comitato di valutazione del Ministero del bilancio, dato che al CIPE spetta solo l'approvazione?); per aver fatto arrivare i soldi « per commercio, artigianato e piccola industria da queste parti » (gli artigiani e i commercianti delle altre province come la prenderan-

no?); ha altresì affermato: « A questo punto Gorla mi ha chiesto personalmente il nome di un socio della Cassa con i requisiti giusti per fare il Presidente. Ho sentito il segretario della DC di Rimini ed indicato Giuseppe Gemmani » —:

1) se tali affermazioni rispondano al vero;

2) quali siano le sedi istituzionalmente idonee a formulare la terna dei candidati;

3) quali siano altri requisiti previsti dalla vigente normativa, quali le caratteristiche necessarie per diventare presidente di Banca, oltre a quello di essere amico di un sottosegretario di Stato e di un segretario provinciale della DC;

se il Presidente del Consiglio e il Ministro del tesoro non ritengano censurabile sotto ogni aspetto un siffatto comportamento di un uomo di governo che vuole dare ad intendere ai suoi elettori di esercitare il ruolo di dispensatore di cariche e prebende, come se si trattasse di « cose sue » e non di interessi dell'intera collettività.

(5-03042)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

PIRO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

quale sia l'opinione del Governo in ordine alle polemiche di stampa tra le banche e gli agenti di cambio;

come il Governo intende sostenere, anche dal lato del rafforzamento strutturale, le responsabili e meditate posizioni assunte dalla CONSOB in materia.

(4-19752)

ZAVETTIERI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

numerosi dipendenti della USL 27 sono stati trasferiti per motivi politici con illegali ordini di servizio del presidente;

detti dipendenti presentavano denuncia al pretore di Taurianova che emetteva nei confronti del Macrì otto comunicazioni giudiziarie per abuso innominato d'ufficio (articolo 323 del codice penale);

il TAR nel frattempo sospendeva due trasferimenti per gravi motivi di salute ma noncurante di ciò il presidente reiterava l'ordine precedente;

il pretore, stante la gravità dell'atteggiamento del Macrì, sospendeva in via cautelativa lo stesso dai pubblici uffici;

il giudice istruttore di Palmi, su reclamo del Macrì, con tempestività sorprendente revocava il provvedimento del pretore e ciò mentre lo stesso Ufficio e la Procura di Palmi continuano ad astenersi dal provvedere in ordine a svariati procedimenti penali nei confronti del Macrì (concussione, truffa, falso in bilancio, interesse privato ed altri reati contro la pubblica amministrazione) tenuti a « bagno-maria » non si sa da quanto tempo;

tali comportamenti allargano la sfiducia nelle istituzioni e nello Stato di diritto —:

quali iniziative ritengano di poter assumere, nell'ambito delle loro competenze, per ridare fiducia ai cittadini e certezza nel diritto. (4-19753)

ZAVETTIERI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere — premesso che il dottor Francesco Macrì è stato più volte condannato per reati commessi ai danni della pubblica amministrazione e che tuttora pendono a suo carico procedimenti per lo stesso tipo di reati —:

se i ministri interessati siano a conoscenza che lo stesso Macrì è stato eletto presidente dell'USL n. 27 di Taurianova e che la relativa deliberazione è stata dichiarata « immune da vizi » dal CORECO della Calabria nella seduta del 23 gennaio 1986 con una maggioranza precostituita dai rappresentanti della DC, del TAR della Calabria, del commissario di Governo e del Ministero del tesoro, nonostante si presenti piuttosto discutibile il giudizio di legittimità sulla suddetta delibera;

se il CORECO ha preso visione, come per legge del curriculum delle condanne e dei carichi pendenti del Macrì prodotto dai numerosi ricorsi presentati avverso tale delibera;

se i ministri in indirizzo ritengono possibile che l'obiettivo della trasparenza e gli interessi generali dell'azione pubblica siano perseguibili con uomini condannati, discussi ed inquinanti;

quali iniziative, ciascun ministro per la sua competenza, intende assumere, al fine di impedire che personaggi più volte condannati ed in attesa di giudizio per reati contro la pubblica amministrazione continuino ad esercitare le funzioni di pubblici amministratori a dispetto delle norme più elementari di correttezza ed

etica amministrativa che non possono mai essere saltati o calpestati dietro il comodo paravento della giustizia formale. (4-19754)

ZAVETTIERI. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere — premesso che

il comune di Bonifati ha vissuto per anni in un clima di paura e di omertà a causa dell'imperversare della criminalità organizzata che ha prodotto omicidi, attentati, furti e rapine sconvolgendo il paese non senza tolleranza o talvolta connivenze politiche;

da poco più di un anno e a seguito di dure lotte popolari è stata istituita la caserma dei carabinieri di Cittadella affidandone il comando al brigadiere Ilario Castrense, uomo coraggioso e leale, servitore dello Stato la cui presenza si è fatta sentire liquidando le cosche esistenti a facendo tornare tranquillità e sicurezza. Niente omicidi, furti, rapine ed attentati con grande sollievo per la stragrande maggioranza della popolazione;

nonostante i risultati raggiunti, o forse per questi o per essere risultato scomodo a qualche potente del posto (non si dimentichi che lo stesso sostituto procuratore di Paola era stato sottoposto a processo dietro denuncia del brigadiere Castrense) perveniva in data 9 gennaio, inespiegabilmente, ordine di trasferimento, senza motivazione alcuna, del brigadiere Castrense;

il giorno successivo il brigadiere Castrense presentava istanza di revoca del provvedimento, chiedendo di essere sentito dal comandante della legione di Cantanzaro —;

quali iniziative si intendono adottare per impedire l'allontanamento del suddetto brigadiere che avrebbe conseguenze gravi sull'ordine pubblico per la inevitabile ripresa delle attività criminose accompagnate da vendette e ritorsioni che la ritirata dello Stato provocherebbe la-

sciando mano libera ai mafiosi, ai violenti ed ai loro protettori. (4-19755)

ONORATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è vero che l'Istituto Regionale di Ricerche Sperimentazione e Aggiornamento Educativi della Toscana, avendo recentemente organizzato un apposito corso per la formazione degli insegnanti preposti alle attività integrative e di sostegno per gli alunni non vedenti della scuola media inferiore:

a) non ha formato una graduatoria pubblica degli aspiranti al corso;

b) ha privilegiato gli insegnanti titolari di discipline curriculari solo momentaneamente utilizzati nelle attività di sostegno, ammettendoli quasi tutti al corso, mentre ha penalizzato gli insegnanti in ruolo nelle attività di sostegno per gli handicappati, i quali sono stati generalmente estromessi senza alcuna adeguata motivazione, nonostante che la loro generale preparazione per le attività di sostegno e la loro stabile destinazione a queste attività dovesse logicamente costituire un titolo preferenziale per l'accesso a corsi di formazione specifica per il sostegno ai non vedenti.

Si chiede di sapere inoltre se i predetti criteri di ammissione al corso seguiti dall'IRRSAE Toscana non contrastino con le esigenze di continuità didattica e di stabilità del personale docente qualificato, dal momento che gli insegnanti in ruolo nelle attività di sostegno hanno scelto la permanenza in questo tipo di attività didattiche, e comunque sono penalizzati in caso di passaggio a discipline curriculari, mentre gli insegnanti in ruolo in discipline curriculari momentaneamente utilizzati in attività di sostegno possono in qualsiasi momento abbandonare queste attività.

Si chiede di conoscere infine quali iniziative intende prendere per assicurare il rispetto da parte degli IRRSAE della corretta amministrazione e dei criteri di professionalità nella gestione dei corsi. (4-19756)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

PALMIERI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere — premesso che

risulta all'interrogante la seguente situazione relativa agli appalti FIO esperiti nel 1986 nella provincia di Vicenza per quanto concerne il raffronto delle offerte fatte dalle imprese che hanno partecipato assieme ad altre (basta vedere i risultati del verbale di gara) alle aste pubbliche, le date ed i ribassi ed aumenti offerti dalle stesse imprese nel tempo su progetti aventi gli stessi prezzi:

28 febbraio 1986 comune di Trissino (Vicenza): completamento fognatura comunale 1° lotto L. 1.261.000.000 (progetto studio Altieri di Thiene). Impresa Scarparo (Este) + 18,88 (aumento) percentuale sui prezzi: + 2 aggiudicataria; impresa Callegari (Marostica) + 24,00 (aumento) percentuale sui prezzi. Impresa Thiene (Vicenza) + 23,00 (aumento) percentuale sui prezzi;

19 febbraio 1986 comune di Cornedo (Vicenza): fognatura comunale primo stralcio L. 1.293.000.000 (progetto studio Altieri di Thiene con gli stessi prezzi di Trissino); impresa Nuova Bitumi (Verona) - 20,82 (ribasso) percentuale sui prezzi: aggiudicataria; impresa Scarparo (Este) + 24,84 (aumento) percentuale sui prezzi. Impresa Berica (Thiene) + 25,00 (aumento) percentuale sui prezzi;

11 marzo 1986 comune di Montorso (Vicenza) costruzione fognature 1° lotto L. 1.850.000.000 (il progetto non è dello studio Altieri ed i prezzi sono notevolmente più alti); aggiudicataria: impresa ILESA in associazione con impresa Thiene - 3,50 (ribasso) percentuale sui prezzi;

8 aprile 1986 comune di Chiampo completamento fognature 1° lotto L. 2.536.000.000. Il progetto non è dello studio Altieri, basterà fare i raffronti a prezzi netti; aggiudicataria: impresa Berica (è di Thiene) + 15,20 (aumento) sui prezzi;

30 aprile 1986 comune di Montebelluna (Treviso) costruzione fognatura L. 1.624.000.000; aggiudicataria: impresa Callegari (Marostica) + 19,90 (aumento) sui prezzi;

8 maggio 1986 comune di Valdagno (Vicenza) fognatura comunale 2° stralcio L. 2.705.000.000. Il progetto è dello studio Altieri ed ha gli stessi prezzi di Trissino e Cornedo; aggiudicataria: impresa Pierantoni (Albettone-VI) + 26,55 (aumento) sui prezzi;

A partire dal luglio 1986 i dati sono i seguenti:

5 luglio 1986 Consorzio fognatura Montebelluna Vicentino. Fognatura di Gambellara e impianto di depurazione (confrontare con i prezzi di Montorso dell'11 marzo 1986); aggiudicataria: impresa ILESA (Sossano-VI) - 20,00 (ribasso) sui prezzi (i prezzi sono più bassi di Montorso vinta dalla stessa impresa con il ribasso del 3,50%. Confrontare le offerte dell'11 marzo 1986);

11 luglio 1986 Consorzio Comuni della Valle dell'Agno (Valdagno-VI). Costruzione collettori fognatura L. 4.470.000.000. Progetto studio Altieri con gli stessi prezzi della gara dell'8 maggio 1986 del comune di Valdagno, vinta dalla impresa Pierantoni con l'aumento del 26,55%. Impresa Schiavo (Padova) - 31,51 (ribasso) sui prezzi: aggiudicataria; impresa Callegari - 21,88 (ribasso) sui prezzi. Controllare i prezzi della Callegari ed altre nelle gare di Valdagno, Trissino, Cornedo ecc., vedere differenza.

Successivamente avendo la regione Veneto appaltato un progetto ed avendo invitate le cooperative della Lega, i vecchi schemi locali si rompono:

17 luglio 1986 regione Veneto (VE) Collettore Trissino - Arzignano - Montebelluna Maggiore L. 9.320.000.000. Progetto studio Altieri. I prezzi sono quelli di Valdagno (8 maggio 1986) vinta dall'im-

presa Pierantoni con l'aumento del 26,55%; aggiudicataria: impresa Coop. Costruttori Argenta (FE) - 51,51 (ribasso) sui prezzi. Impresa Scarparo - 46,64 (ribasso) sui prezzi. Impresa Berica (è di Thiene) - 21,7 (ribasso) sui prezzi;

17 luglio 1986 Comune di Montecchio Maggiore (VI). Opere civili impianto di depurazione L. 350.000.000; aggiudicataria: impresa Coop. Costruttori Argenta (FE) - 20,20 (ribasso) sui prezzi (ribasso da confrontare con l'offerta del 30 aprile 1986 dall'impresa Callegari che aveva fatto il 19,90 di aumento. Il progetto è dello stesso progettista. I lavori sono stati ceduti all'impresa Callegari);

18 luglio 1986 Consorzio fognature di Arzignano (VI). Opere civili impianto di depurazione L. 2.740.000.000; aggiudicataria: impresa Callegari - 31,00 (ribasso) sui prezzi (prezzi da confrontare con quelli dell'impresa stessa praticati a Montecchio maggiore e con quelli praticati dall'impresa Maltauro di Vicenza);

18 luglio 1986 Consorzio Comuni di Carrè, Chiuppano, Malo e Thiene. Completamento fognature comuni di Breganze, Lugo, ecc. L. 3.166.000.000. Progetto studio Altieri con i soliti prezzi di applicazione; aggiudicataria: impresa Coop. Costruttori Argenta - 41,00 (ribasso) sui prezzi; impresa Callegari - 39,00 (ribasso) sui prezzi; impresa Scarparo - 40,00 (ribasso) sui prezzi.

È facile immaginare che con i nuovi finanziamenti FIO i Callegari, i Thiene, i Pierantoni, l'ILESA chiederanno in base alla legge che vengano loro affidati i lotti dei lavori successivi;

considerate altresì le dichiarazioni del sindaco di Vicenza sulla presunta esistenza di un « partito degli appalti » in ordine alle quali l'interrogante aveva già presentato precedente interrogazione -;

1) se il ministro di grazia e giustizia sia a conoscenza dell'avvio di formale indagine da parte della Procura della Repubblica di Vicenza;

2) se il ministro dell'interno intende avviare coeva indagine amministrativa sugli atti dei comuni e dei consorzi di cui alla denuncia e sugli atti della sezione del CO.RE.CO. di Vicenza. (4-19757)

FABBRI. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per sapere - premesso che

dopo molti anni di complesso e tortuoso iter, dovuto anche a complicate implicazioni giuridiche e legali fra diverse amministrazioni dello Stato, finalmente ogni ostacolo era stato rimosso ed erano state definite le condizioni economico-normative per il passaggio di proprietà dei terreni costituito dall'ex cantiere della Direttissima Firenze-Bologna situati in comune di Prato, dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato ai privati cittadini interessati;

ultimamente il Parlamento ha approvato la nuova disciplina legislativa che ha modificato la natura giuridica dell'Azienda delle Ferrovie costituendo l'Ente FS e che, pertanto, per procedere alla definitiva stipula degli atti di compravendita occorre, come recentemente ribadito dall'Ente FS agli interessati, che da parte dei Ministeri delle finanze e dei trasporti siano definite le nuove procedure occorrenti per consentire il trasferimento della proprietà degli immobili ferroviari dell'ex cantiere della Direttissima già appartenenti al demanio dello Stato - ramo Ferrovie all'Ente FS che, a sua volta, dovrà cederli, come da impegni assunti e sottoscritti dalle vecchie FS, ai cittadini interessati alle condizioni a suo tempo concordate -;

se da parte dei Ministeri interessati è stato proceduto agli adempimenti sopra richiamati;

se, in caso contrario, i ministri interrogati non ritengano urgente emanare le necessarie disposizioni e adempiere agli atti occorrenti onde rimuovere ogni ulteriore intralcio alla definizione di un'annosa questione da lungo tempo e legittimamente attesa dai cittadini pratesi interessati. (4-19758)

VITI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per far fronte ai danni sofferti dal centro di Metaponto sulla costa jonica per effetto delle recenti avversità naturali e se non si ritenga urgente:

formulare e avviare un piano di difesa organica dai danni erosivi inferti sulle spiagge e alle dune di protezione;

realizzare un intervento protettivo di batterie da scegliere a difesa del centro abitato di Metaponto;

istituire un presidio permanente del genio civile per le opere marittime che assolvano al compito di sentinella, di assistenza, di supporto organizzativo, conoscitivo, operativo al servizio del territorio costiero, uno dei più suggestivi e dei più esposti alle mutevoli influenze degli agenti della natura. (4-19759)

RINALDI E RABINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — atteso che

circa 3 milioni di possessori di automobile hanno ricevuto ingiunzione di pagamento per non aver versato la tassa di circolazione per l'anno 1983;

di questi 3 milioni di automobilisti solo il dieci per cento risultano essere reali evasori, mentre per altri si tratta per lo più di errata compilazione del modulo di versamento;

per molti automobilisti, che hanno regolarmente pagato la tassa di circolazione, risulta impossibile dimostrare il pagamento effettuato per perdita della ricevuta, per demolizione dell'automezzo o per furto del medesimo;

la stampa quotidiana ha dato notizia che in una riunione dedicata al problema i dirigenti del Ministero delle finanze hanno giudicato « inattendibili » i tabulati del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) presi a base per contestare il mancato pagamento della tassa di possesso dell'automobile;

è inconcepibile che l'amministrazione finanziaria non sia in grado, nell'area dell'informatica elettronica, di conoscere con sufficiente attendibilità quanto abbia incassato dalla tassa di possesso di autoveicoli e quali proprietari abbiano ottemperato all'obbligo del pagamento;

si ritiene semplicemente vessatorio procedere alla esazione forzata di tale tassa sulla base di dati elaborati da una istituzione preposta rivelatasi inattendibile —:

quali iniziative ha inteso mettere in atto il ministro delle finanze per correggere una così palese disfunzione della amministrazione finanziaria;

quali iniziative ha inteso o intende mettere in atto il ministro delle finanze per revisionare a fondo l'operato del pubblico registro automobilistico affinché sia dato puntuale riscontro ai pagamenti annuali effettuati dai cittadini possessori di autoveicolo;

se non ritenga opportuno desistere dal chiedere il pagamento di somme non dovute perché la pretesa è fondata su risultanze inattendibili. (4-19760)

CALVANESE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che

con DDG 00/60511 del 28 gennaio 1980 è stato bandito, dalla Direzione generale dei monopoli, un concorso a dieci posti di operaio comune presso la Manifattura Tabacchi di Cava dei Tirreni;

l'espletamento delle prove di esame è iniziato il 18 aprile 1983, è stato sospeso il 3 maggio 1983, è ripreso il 16 aprile 1984 e si è concluso nel giugno 1984, la graduatoria finale è stata approvata l'8 febbraio 1986;

l'amministrazione dei Monopoli non ha finora potuto procedere alla chiamata in servizio dei vincitori perché sull'espletamento del concorso è stata aperta un'inchiesta da parte della competente Procura della Repubblica di Salerno, a

seguito di denunce anonime sulla irregolarità dello svolgimento del concorso —:

quale è l'esito di tale inchiesta giudiziaria e se e quali procedimenti penali siano stati incardinati in merito.

(4-19761)

POLLICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per gli affari regionali e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che

il segretario generale della CGIL-funzione pubblica Calabria, Carlo Scalfari, è stato costretto a rivolgersi, con esposto-denuncia del 24 dicembre 1986, alla Procura generale della Corte dei conti ed alla Procura di Cosenza, nel merito di un ennesimo episodio di corruzione e di malcostume, avente rilievo penale per la gravità dei fatti e la ricorrenza di numerosi reati contro la pubblica amministrazione (peculato, interesse privato, falso ideologico, con l'aggravante dell'entità del danno), in ordine alla illegale elargizione, con delibera commissariale n. 235 del 22 maggio 1986, di somme non spettanti a due ex alti dirigenti dell'ESAC, a titolo di liquidazione di fine servizio;

a tale operazione di illecito vantaggio personale, ai danni dell'erario, si è pervenuti mediante l'adozione di un atto amministrativo, non sottoposto, per fini più che palesi, all'approvazione, per competenza esclusiva e inderogabile, del consiglio regionale della Calabria, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 14 L.R. 14 dicembre 1978, n. 28, trattandosi di materia regolamentare relativa al trattamento di fine servizio del personale dell'ente di sviluppo;

con l'atto *de quo* è stato consentito ai due alti dirigenti interessati di beneficiare contemporaneamente e, dunque, illegalmente, in sede di determinazione dell'indennità di fine rapporto, del trattamento regionale di cui alla L.R. 22 aprile 1985, n. 21, e del trattamento riservato al parastato secondo il D.P.R. n. 346 del 1983, cui il personale dell'ESAC non po-

teva aver diritto in relazione al carattere provvisorio stabilito dal legislatore, con legge n. 8 del 1982, della normativa parastatale, nelle more del passaggio al trattamento regionale;

per altro, a parte la evidente illegalità di un atto amministrativo che estende contemporaneamente ai medesimi soggetti le provvidenze economiche previste per comparti ben distinti, il provvedimento in parola si pone in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 32 L.R. n. 21 del 1985, in base al quale la misura della indennità da corrispondere per fine servizio ai due ex funzionari doveva essere commisurata solo ed esclusivamente sulla base del trattamento economico acquisito alla data di entrata in vigore della L.R. n. 21 del 1985, con esclusione comunque, per stare alla *ratio* della nuova disciplina, della estensione di qualsiasi norma del parastato, a qualunque titolo;

la prova evidente ed incontestabile della piena consapevolezza e, quindi, del dolo, della illegalità della disposta applicazione, nei riguardi dei due dirigenti, delle tabelle retributive contenute nel D.P.R. n. 346 del 1983, può essere fornita dal fatto inequivoco che, a seguito di ben due pareri del servizio legale dell'ESAC e di un successivo avviso dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato (precedente alla data di liquidazione delle somme di che trattasi ai due funzionari interessati), di cui alla nota n. 6404 del 10 luglio 1986, la medesima amministrazione aveva negato ad altri dipendenti — che ne avevano fatto richiesta ai fini della determinazione della misura dell'equo indennizzo — l'applicazione delle tabelle del ricordato D.P.R. n. 346 del 1983, proprio in relazione al carattere provvisorio del trattamento parastatale che non consentiva, per il personale dell'ESAC, l'estensione dei miglioramenti economici intervenuti nel comparto parastatale successivamente al D.P.R. n. 509 del 1976;

dai fatti narrati nell'esposto-denuncia del segretario generale della CGIL si

può trarre la conclusione che l'Ufficio Inquirente della Corte dei conti e la Procura della Repubblica di Cosenza sono stati formalmente investiti di un grave illecito penale, da perseguire prontamente, anche ai fini del risarcimento dell'ingente danno così arrecato all'erario —

1) se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle iniziative intraprese dalla Procura Generale della Corte dei conti a titolo di azione di responsabilità per danno all'erario, in conseguenza della illegale applicazione delle tabelle contenute nel D.P.R. n. 346 del 1985, malgrado il contrario avviso espresso, in fattispecie analoga, dal servizio legale dell'ESAC e dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con nota n. 6404 del 10 luglio 1986, circa la non estensibilità, al personale dipendente, dei miglioramenti economici intervenuti nel comparto del parastato dopo il D.P.R. n. 509;

2) se il ministro di grazia e giustizia è al corrente dello stato delle indagini disposte dalla procura della Repubblica di Cosenza, in esito ai fatti denunciati dal segretario generale della CGIL-funzione pubblica Calabria in data 24 dicembre 1986;

3) se il ministro dell'interno — al cospetto del dilagare del malcostume in una regione martoriata dal crimine e dalle infiltrazioni mafiose nei gangli dell'apparato pubblico — non intende investire l'Alto Commissario per la lotta alla criminalità organizzata per una indagine di fondo sui criteri di gestione dell'ente di sviluppo in Calabria, considerato opportunamente che, soprattutto nell'attuale fase di emergenza, appare sempre più chiaro ed urgente che la lotta alla mafia può essere combattuta con efficaci forme di intervento dello Stato, capaci di assicurare trasparenza e legalità nelle strutture pubbliche, in special modo con riguardo a quelle, gravemente inquinate, come quelle dell'ESAC, su cui è appuntata, giorno per giorno, la sconcertata attenzione dell'opinione pubblica, che non sa darsi conto delle ragioni della persi-

stente latitanza dello Stato di fronte al ripetersi, in modo sempre più spregiudicato, di episodi di intollerabile corruzione e di malcostume sfacciato, di cui quello recentemente denunciato dalla CGIL calabrese rappresenta soltanto uno, ma purtroppo non l'ultimo, degli anelli di una scandalosa catena di abusi. (4-19762)

RABINO, CARLOTTO, ZAMBON, ASTORI, RINALDI, CAMPAGNOLI, BRUNI, PELLIZZARI, MENEGHETTI, MICOLINI, PAGANELLI E RICCIUTI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e della sanità.* — Per sapere quali ulteriori provvedimenti urgenti si intendono concretizzare a seguito del recente divieto dell'uso da parte dei coltivatori di alcuni importanti diserbanti di mais e riso con particolare riferimento all'atrazina.

Ciò in considerazione delle enormi difficoltà cui si troverebbero di fronte i coltivatori, allo stato attuale delle cose, per continuare economicamente le citate coltivazioni con notevolissimo danno alla economia agricola e non solo agricola a livello nazionale. Pur nella considerazione di un adeguato quanto necessario piano antinquinamento, il mondo agricolo chiede una applicazione più graduale delle disposizioni di divieto di somministrazione di alcuni principi attivi, perché soltanto con una logica gradualità si potranno raggiungere sufficienti risultati nella lotta all'inquinamento senza nel contempo provocare gravi ed irreversibili danni al settore primario ed ai suoi numerosissimi addetti, in particolare risicoltori e cerealicoltori. (4-19763)

VENTRE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso

che il raggruppamento Selenia-Elsag al fine di tendere ad una espansione della base produttiva nonché dei livelli occupazionali dello stabilimento Selenia del Fusaro (Bacoli) avanzò nell'anno 1982 richiesta di concessione edilizia al

municipio di Bacoli per realizzare un nuovo stabilimento denominato Selenia 2 che consentisse nuove tecnologie nonché una occupazione per circa 250 giovani disoccupati della zona flegrea;

che il consiglio comunale di Bacoli alla unanimità approvò un'apposita variante al P.R.G. dello stesso comune per consentire l'emissione della richiesta concessione edilizia alla Selenia stessa;

che l'esultanza di tutta la zona flegrea, in particolare delle popolazioni di Bacoli e Monte di Procida, fu enorme attesa la particolare difficoltà socio-economica dell'intera area;

che alla fine del 1983, da dipendenti della Selenia, fu organizzato a Bacoli un importante convegno cui parteciparono la STET, i sindaci di Bacoli e di Monte Procida, parlamentari nazionali e regionali, le organizzazioni sindacali del comprensorio flegreo nonché dirigenti della Selenia stessa e numerosi lavoratori del medesimo stabilimento. Scopo del convegno era la ventilata preoccupazione che la programmazione quinquennale della STET non tenesse conto della indicazione della Selenia di rispettare che la Selenia 2 divenisse concreta realtà. Ampie e senza riserva alcuna furono le assicurazioni da parte della STET e della Selenia circa il mantenimento degli impegni perché lo stabilimento della Selenia 2 fosse realtà nei tempi programmati e che quindi lo sviluppo del polo della elettronica di Genova non andava in ogni caso contro gli interessi della zona flegrea;

che nel luglio del 1985 le amministrazioni comunali di Bacoli e Monte di Procida, visti alcuni ritardi che ancora si registravano nella realizzazione di Selenia 2, fecero carico a deputati del collegio Napoli-Caserta di avere un incontro con i vertici della Selenia per conoscere e conseguentemente superare i ritardi che ancor si frapponevano alla realizzazione di Selenia 2. Tale incontro ebbe luogo e ad esso parteciparono parlamentari di diverse parti politiche nonché i sindaci di Bacoli e di Monte di Procida, il presi-

dente e il direttore generale della Selenia ed anche in tale occasione fu confermato che sebbene ci fossero dei ritardi, Selenia 2 rimaneva un obiettivo irrinunciabile del raggruppamento ELSAG. Fu altresì preso atto che il piano particolareggiato della zona industriale di Monte di Procida — quale strumento esecutivo del P.R.G. dello stesso comune — era un ulteriore stimolo perché si facesse presto Selenia 2 perché finalmente anche l'indotto locale potesse avere spazi più ampi di insediamento;

che il raggruppamento Selenia-Elsag non intende più mantenere gli impegni assunti per quanto riguarda Selenia 2, atteso che è stato assorbito uno stabilimento di una azienda metalmeccanica della regione Abruzzi;

che uno stato di grossa tensione la notizia ha provocato tra le popolazioni della zona flegrea che ha visto così sfumare un'occasione per iniziare ad affrontare la grossa piaga della disoccupazione giovanile —;

quali iniziative intendano intraprendere per stimolare il mantenimento degli impegni assunti. (4-19764)

VENTRE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

la legge 21 febbraio 1980 delegava il Governo ad emanare la normativa per il riordinamento della docenza universitaria, prevedendo all'articolo 5, comma 3, l'inquadramento, a domanda, nel ruolo dei professori associati, tra le altre figure, di quella dei « tecnici laureati »... che entro l'anno accademico 79-80 avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica, documentata dagli atti della facoltà risulanti al periodo di svolgimento dell'attività medesima;

il Governo, con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, articolo 50 comma 1 disponeva l'inquadramento, a domanda, previo giudizio d'idoneità, nel ruolo di professori

associati, tra le altre figure, di quella di tecnici laureati in servizio all'atto dell'entrata in vigore del decreto, che entro l'anno accademico 1979-80 avessero svolto tre anni di attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite, documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime;

entrambi gli atti normativi non prevedono l'inquadramento nella stessa fascia di professori associati delle altre categorie anch'essi chiamati a svolgere attività didattica e scientifica oltre che di diagnosi e cura come quella dei medici interni (aiuto o assistente) dei policlinici e delle cliniche universitarie assunti con pubblico concorso;

la Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 9 aprile 1986 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5 comma 3, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e dell'articolo 50, comma 1, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione;

incredibilmente a tutt'oggi a circa un anno (!), nessun concreto comportamento risulta tenuto dal ministro della pubblica istruzione tendente ad uniformarsi alla sentenza della Corte costituzionale citata innanzi, in ciò contravvenendo a precisi obblighi giuridici, morali e politici —:

quali iniziative intende intraprendere per eliminare la disparità tra le categorie incluse nelle norme su indicate e quelle dei medici interni (aiuti e assistenti) dei policlinici e cliniche universitarie assunti con pubblico concorso e muniti di eguali titoli didattici e scientifici.

(4-19765)

VENTRE E BOSCO BRUNO. — *Ai Ministri delle finanze, della sanità, dell'industria, commercio e artigianato e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — ricordata l'ampia pubblicità che ebbe il cosiddetto

scandalo del metanolo e i suoi negativi effetti in termini di immagine e di penetrazione dei prodotti vitivinicoli italiani sui mercati stranieri;

rilevata la eccessiva, seppure legittima severità e rigidità dei controlli cui i vini italiani sono sottoposti dai paesi importatori nell'ambito comunitario ed extracomunitario;

constatata la notevole contrazione delle vendite di liquori e distillati nazionali anche sul mercato interno, come è stato dato di registrare in occasione delle recenti festività natalizie —:

se pari severità e rigore sono previsti ed applicati dal nostro paese per quanto riguarda l'importazione di distillati e liquori di provenienza estera, comparto questo che assorbe la maggioranza della relativa domanda sul mercato interno e incide in misura fortemente negativa sulla nostra bilancia commerciale.

In particolare si chiede di sapere quali misure sono in concreto adottate per evitare la presenza di sostanze dannose alla salute dei consumatori nei liquori e distillati importati e quali controlli garantiscano l'origine, la durata dell'invecchiamento e la provenienza dei prodotti ad evitare frodi ai consumatori, ciò con specificazione del numero di partite importate e campioni sottoposti a controllo nell'ultimo biennio, nonché della loro percentuale rispetto al totale delle importazioni di liquori e distillati e della percentuale di partite e campioni in cui a seguito degli effettuati controlli sono state ravvisate irregolarità. (4-19766)

RABINO, ASTORI E PAGANELLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso

che in Piemonte operano in decine di comuni, 50 solo in provincia di Asti, segretari comunali reggenti, fuori ruolo;

che a livello nazionale il numero di segretari comunali reggenti (o fuori ruolo), ha ormai superato il numero di ottocento;

che i tempi richiesti per l'espletamento dei concorsi pubblici per segretari comunali in prova sono particolarmente lunghi;

che il numero di posti messi attualmente a concorso sono molto limitati, con la conseguente soccombenza dei precari;

che la professionalità acquisita nell'ambito del servizio svolto, sebbene da « reggente » dovrebbe essere tenuta nella debita considerazione;

che i segretari comunali reggenti, i quali prestano inevitabilmente servizio presso le sedi comunali più svantaggiate e devono responsabilmente dedicarsi alle molteplici incombenze amministrative non potendo disporre di personale sufficientemente qualificato ed in numero necessario, si trovano penalizzati nell'espletamento delle prove concorsuali scritte concernenti temi giuridici di portata universitaria, la cui esauriente e corretta trattazione implica il dover richiamare alla memoria il contenuto dei testi universitari studiati molti anni prima, potendo difficilmente conciliare gli impegni comunali con lo studio degli stessi testi;

che nel 1975 e nel 1982 provvedimenti di sanatoria concernenti concorsi per titoli e colloquio hanno permesso l'immissione in ruolo dei colleghi segretari comunali, allora reggenti, attribuendo il debito riconoscimento al servizio prestato come precari;

che leggi di sanatoria sono state approvate in diversi settori del pubblico impiego quali sanità, scuola ed altri;

che si rende giuridicamente doveroso evitare il crearsi di disparità di trattamento tra soggetti rivestenti uguale *status* e tra settori diversi pur sempre operanti nell'ambito di pubbliche amministrazioni -

se e quali iniziative ritenga di poter prendere affinché la citata problematica annosa relativa al precariato dei segretari comunali fuori ruolo potrà trovare la necessaria e rapida soluzione;

i dati riportati per provincia relativi al fenomeno, in Piemonte. (4-19767)

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che l'articolo 25 dell'O.M. n. 194 del 24 giugno 1986 prevede l'obbligo di riconversione dei titoli di specializzazione attualmente validi per accedere a posti di attività di sostegno per alcuni handicappati da « monovalenti » in « polivalenti » e ciò in aperto contrasto col disposto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 1975 —:

se non ritenga doveroso prevedere, anziché l'obbligo la facoltatività della suddetta riconversione, garantendo integralmente i diritti acquisiti da chi si trovi già in possesso di titolo « monovalente »;

se non ritenga comunque opportuno adoperarsi affinché tutti i provveditori agli studi organizzino corsi di riconversione, evitando così che il costo degli stessi, se gestiti da altri enti, finisca con il risultare a carico dei partecipanti medesimi. (4-19768)

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

dei 114 insegnanti elementari precari facenti parte della graduatoria prevista dalla legge n. 326 del 1984 della provincia di Pisa solo 15 sono stati immessi in ruolo;

i rimanenti 99 insegnanti hanno prestato servizio nelle scuole statali da sei a nove anni, hanno conseguito da una a quattro idoneità e nonostante ciò operano in condizione di grave disagio: decurta-

zione dello stipendio estivo, mancata retribuzione del riposo settimanale e dei giorni di congedo per malattia;

gli insegnanti precari attraverso una miriade di leggi, decreti ministeriali, ordinanze ministeriali, si vedano ogni giorno di più calare in una tale confusione da costringerli, spesso, loro malgrado, a schierarsi l'uno contro l'altro dando vita ad un mondo della scuola psicologicamente demotivato;

le responsabilità del Ministero della pubblica istruzione sono tante e palesi;

recentemente alcuni T.A.R. regionali e il Consiglio di Stato hanno emesso sentenze favorevoli a coloro che avevano presentato ricorsi contro provvedimenti contrari alle normative vigenti;

ancora più recentemente la Corte costituzionale ha emesso sentenza favorevole ai precari delle scuole inferiori e superiori —:

che cosa intende fare per garantire un rapido scorrimento delle graduatorie previste dalla legge 326. (4-19769)

MATTEOLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che il personale scolastico che presta servizio nelle isole minori, ed ivi non residente, è costretto ad operare tra notevoli difficoltà: ai problemi familiari si aggiungono i mezzi di trasporto insufficienti, necessità assoluta di alloggio in sede a prezzi elevati —:

quali iniziative si intende prendere affinché al personale scolastico impegnato nelle isole minori vengano riconosciuti particolari benefici, sia di tipo economico che giuridico, anche sulla base di quanto già previsto dalla legge n. 90 del 1957, recante disposizioni a favore delle scuole elementari di montagna. (4-19770)

FORNER, PELLEGATTA, LO PORTO, PARIGI, FRANCHI FRANCO, RUBINACCI,

MUSCARDINI e BERSELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che

a norma dell'articolo 3 della legge n. 417 del 1978 le indennità spettanti ai militari in missione devono essere corrisposte al termine della missione o comunque non oltre 30 giorni dall'espletamento dell'incarico;

i militari in missione devono, secondo tale norma, anticipare le somme necessarie alle trasferte e quant'altro occorre all'espletamento del loro dovere;

nonostante la norma segnalata l'amministrazione militare non provvede tempestivamente nei termini previsti a corrispondere l'indennità di missione ai militari che l'hanno effettuata, e ciò in particolare si verifica per il personale dell'aeronautica del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia —:

quale provvedimento urgente intenda prendere il ministro della difesa onde ovviare al disagio meramente burocratico, che però arreca danno e fastidio ai militari in servizio. (4-19771)

SOSPURI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se siano a conoscenza delle motivazioni con le quali il tribunale di Sulmona ha archiviato recentemente tre denunce a carico del direttore del Parco nazionale d'Abruzzo, una delle quali riguardante il taglio di conifere, presso la sede del Parco stesso, in Pescasseroli, del quale il predetto si è reso responsabile. (4-19772)

SOSPURI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che da alcune settimane a questa parte sempre più insistenti si fanno le voci e particolareggiate le notizie di stampa secondo cui i treni veloci delle ferrovie dello Stato in marcia lungo la direttrice adriatica nord-sud, e

viceversa, non si fermerebbero più nelle stazioni di Vasto, in provincia di Chieti, e di Giulianova, in provincia di Teramo —:

1) se le notizie ora riferite siano rispondenti al vero e, in caso affermativo:

a) quale assurda logica abbia potuto ispirare tali scelte;

b) se non reputi opportuno rimediare sulle stesse, considerati i gravi ed immaginabili danni che la soppressione delle fermate in oggetto arrecherebbe all'economia prevalentemente turistica e commerciale della fascia costiera abruzzese;

2) se sia comunque in grado di assicurare che non sarà dato seguito ad alcun provvedimento eventualmente già predisposto nel senso indicato, prima che si concretizzi un incontro tra il ministro dei trasporti, il presidente dell'ente ferrovie dello Stato e i rappresentanti delle forze politiche e sociali abruzzesi: incontro nel corso del quale si auspica che il richiamato dicastero sia tra l'altro nelle condizioni di precisare quali sarebbero, per l'ente stesso, i risparmi o i guadagni che dovrebbero derivare dalla cancellazione delle due fermate in riferimento, sicuramente molto inferiori ai costi sociale ed economici che causerebbero all'intero Abruzzo. (4-19773)

SEPPIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che l'Ente F.S. prevede di attuare col nuovo orario estivo una radicale revisione dei servizi ferroviari sull'asse Bologna-Firenze-Roma.

In linea di principio il tentativo di razionalizzare ed accelerare l'orario dei treni è da valutare positivamente, tuttavia il criterio seguito rischia di ridimensionare pesantemente il servizio in alcune importanti località del tratto considerato.

È stata prevista, infatti, una drastica riduzione delle fermate in centri importanti dal punto di vista sia turistico sia

economico e commerciale, come Chiusi, Arezzo e Prato: il peggioramento dei servizi a Chiusi ha effetti molto negativi anche sulle relazioni per Siena.

Ad esempio sono state eliminate le fermate di tutti i treni rapidi e di molti treni espressi a Chiusi, con grave danno per l'utenza turistica di Chianciano Terme, mentre i collegamenti da Prato verso Milano e l'area padana sono stati, in pratica, annullati.

Inoltre nella predisposizione di questi nuovi orari, gli enti locali sono stati sostanzialmente ignorati o posti, nel migliore dei casi, di fronte al fatto compiuto, contrariamente a quanto previsto dalla stessa legge 210, istitutiva dell'ente F.S.

In questo quadro si chiede al Ministro dei trasporti, nella sua qualità di organo vigilante, come valuti le posizioni assunte dall'ente F.S. e quali iniziative intenda assumere per evitare che l'atteggiamento di totale ed ingiustificata intransigenza espresso finora da alcuni organi dell'ente F.S. in materia dei servizi da offrire con il nuovo orario penalizzi alcune aree geografiche ed importanti correnti di traffico, di grande rilievo economico anche per l'ente stesso. (4-19774)

RALLO. — *Al Ministro del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai, pur avendo assicurato in data 15 settembre 1984, in risposta ad una precedente interrogazione, che era stato disposto in favore del signor Cacciola Santo, abitante in via Pietralunga 17, Giardini Naxos (Messina), il pagamento dei ratei maturati dall'1 marzo 1977 al 31 gennaio 1981 e non ancora riscossi della pensione di cui era già titolare la moglie defunta Micali Paola, a tutt'oggi non risulta liquidata tale somma in favore dell'interessato. Detta somma, che risulta pagata alla LVA Schwaben di Augsburg (Germania) e non al titolare, è stata, da quest'ultima, restituita in data 3 agosto 1981 all'INPS di Roma come risulta dalle ricerche fatte dal patronato IPAS di Augsburg.

Si chiede di sapere che cosa deve fare l'interessato Cacciola Santo per recuperare la somma spettantegli. (4-19775)

BELARDI MERLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la signora Coppi Albertina nata il 14 ottobre 1937 a Siena ed ivi residente in via Mentana, 206, in data 2 marzo 1979 avanzava domanda per la ricongiunzione dei contributi in base alla legge n. 29 del 1979;

dal 1° agosto 1981 è in pensione con posizione n. 6881717 e che a tutt'oggi non è stata ancora definita la relativa pratica —:

chiede di conoscere i motivi che ritardano la liquidazione della pratica di pensione. (4-19776)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Napoli a suo tempo indisse un concorso per addetti ad attività di animazione ed integrazione scolastica; che il 13 settembre 1986 il consiglio comunale all'unanimità approvava la delibera di assunzione degli ultimi 100 idonei graduatorizzati; il CORECO in data 7 ottobre 1986 rinviava detta delibera all'Amministrazione per chiarimenti; nel frattempo era intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale per cui i chiarimenti si appartenevano alla competenza del commissario prefettizio; stranamente, nonostante la Direzione del personale del comune si preoccupava di predisporre i chiarimenti richiesti, il segretario del comune dott. Martino, rappresentava tardive considerazioni di illegittimità, per cui il Commissario, non ha ancora provveduto alla firma; lo stesso segretario dott. Martino non ebbe a rappresentare, a suo tempo, all'amministrazione comunale che si apprestava a predisporre la deli-

bera alcuna considerazione di illegittimità, anzi favoriva l'approvazione di analogo delibera del 18 dicembre 1985, n. 107, riguardante l'assunzione in servizio di tal Gallo Giuseppe, incluso nella prefata graduatoria ed assunto con le mansioni di addetto ad attività di animazione ed integrazione scolastica; precedentemente risultano altre assunzioni di personale tratto dalla succitata graduatoria, senza rilievo alcuno dell'allora segretario generale; che il Commissario straordinario del comune di Napoli nonostante una richiesta d'incontro del 19 gennaio 1987 del Comitato rappresentativo della categoria interessata, non ha ancora ritenuto di dover accogliere l'istanza —:

i motivi per cui si dilazionano nel tempo i richiesti chiarimenti del CORECO;

se non si ritenga di intervenire per assicurare l'amministrazione straordinaria circa la legittimità, data anche la carenza di personale qualificato nell'area scolastica napoletana per detta categoria, il cui organico previsto per 398 posti, vede attualmente in servizio soltanto 170 unità. (4-19777)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere quali soluzioni siano allo studio dei ministri competenti e qui interrogati per ovviare alla gravissima situazione, tutt'altro che teorica ed astratta, pesantissima sotto il profilo economico e finanziario, specie per artigiani e piccole industrie, determinata dal fatto che non sia detraibile o, comunque recuperabile, l'IVA pagata per crediti inesatti o inesigibili, e del fatto che tali crediti aggravano anche la determinazione del reddito per le imposte relative dei soggetti di imposta. Per sapere se siano a conoscenza e quali valutazioni diano della proposta elaborata per conto della Unione Artigiani di Piacenza da parte dell'esperto locale dottor Aloia. (4-19778)

MAZZONE, ABBATANGELO E FLORINO. — *Ai Ministri della sanità, dell'industria, commercio e artigianato, dell'ecologia e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo le risultanze di una indagine sui tassi di inquinamento nella città di Napoli, promossa dal servizio di controllo inquinamento atmosferico della USL 44, la stessa città viene ad essere indicata fra le più inquinate d'Italia;

da tempo il tasso di polverosità è superiore al limite guardia di 150 microgrammi per metro cubo con punte che in alcuni quartieri superano i 362 microgrammi;

il pericoloso inquinamento da piombo ha superato il limite fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri quale soglia di rischio;

gli stessi tassi secondo la unanime valutazione degli esperti comportano rischi gravi per la salute pubblica colpendo soprattutto categorie deboli, quali bambini, i cardiopatici, i broncopatici —

quali urgenti provvedimenti si intendono predisporre tenuto conto che detti tassi di inquinamento sono imputabili in buona misura al traffico urbano e alla carenza di spazi verdi sul territorio.

(4-19779)

FITTANTE. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se intendono sospendere ogni decisione circa la realizzazione del poligono permanente di tiri e della base logistica in località « Castace » di Catanzaro — che insistono per 110 mila metri quadrati sul demanio marittimo, inclusi nella più vasta area di 56 ettari identificata e dichiarata di « preminente interesse nazionale » — per i seguenti motivi:

a) di sicurezza. La struttura, infatti, si trova a confine del centro abitato di Catanzaro Lido; le esercitazioni possono, oltre che danneggiare le strutture abitative ed i servizi, causare incidenti mortali:

b) la zona in cui ricade l'area è destinata a insediamenti turistici e servizi connessi dalla variante al piano regolatore generale del comune di Catanzaro;

se in particolare, non ritengano di dovere eliminare l'area dichiarata di « preminente interesse nazionale » dall'elenco di cui all'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. (4-19780)

FITTANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

per quali motivi non si è finora provveduto a sciogliere il consiglio comunale di Argusto (CZ) e a nominare il Commissario per la gestione straordinaria. Il suddetto comune, infatti, non ha avuto approvato da parte del CO.RE.CO — Sezione decentrata di Catanzaro, il bilancio di previsione per il 1986 e lo stesso Commissario *ad acta* non ha potuto procedere al suo riesame;

se non ritiene che la condizione finanziaria del comune, già sufficientemente compromessa per la palese violazione delle più elementari norme sulla finanza locale, può ulteriormente aggravarsi per la mancanza del bilancio 1986 e per la prosecuzione di una gestione amministrativa improntata a criteri dispersivi, clientelari e per di più precaria.

(4-19781)

GIOVAGNOLI SPOSETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere: in relazione alla intitolazione della Stazione dei carabinieri di Vitorchiano al carabiniere Patrizi Mario, medaglia d'argento al V.M. alla memoria, che ha avuto luogo il 16 novembre 1986 con l'apposizione di una lapide, all'interno della caserma, recante la motivazione del conferimento della MAVM: « Comandante di formazione della Divisione "Italia", nel corso dell'ultima offensiva partigiana in Jugoslavia, conduceva all'attacco la sua compagnia, nonostante la massiccia reazione di fuoco

del nemico. Mortalmente ferito, rifiutava ogni soccorso sino a vittoriosa conclusione del combattimento.

In ospedale, chiudeva da prode il suo prestigioso passato di valoroso combattente Brezovac (Slovenia - Jugoslavia, 30 aprile 1945) e rilevato che la trascrizione sulla lapide contiene numerosi errori di ortografia —:

per quale motivo sulla lapide non è stato menzionato il grado di Maggiore conferito al signor Patrizi con decreto ministeriale n. 000009/PU - 434, ai sensi della legge 8 agosto 1980, n. 434;

se ritenga possibile e accettabile il permanere, nella caserma dei carabinieri, di una lapide zeppa di errori ortografici;

se non ritenga necessario disporre la sostituzione della lapide valutando anche l'opportunità di una sua collocazione all'ingresso della caserma. (4-19782)

ZUECH, ZOSO, RIGHI E SARETTA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in provincia di Vicenza molte cooperative lattiero-casearie sono penalizzate e danneggiate dai ritardi nel rimborso del credito IVA che ammonta complessivamente per il settore a svariati miliardi;

i tempi di rimborso si sono naturalmente e progressivamente allungati andando ben oltre quanto previsto dalle stesse norme di legge, compresa la non liquidazione degli interessi dovuti, costringendo le stesse cooperative a far ricorso al sistema bancario per fronteggiare le esigenze di cassa ed è inammissibile che aziende sane siano costrette a sostenere pesanti oneri finanziari per i ritardi causati dalle disfunzioni dello Stato;

le ripercussioni particolarmente gravi nelle economie aziendali dei singoli soci soprattutto perché negli ultimi mesi sono stati colpiti anche dalle conseguenze del metanolo, di Chernobyl e dell'afta —:

quali provvedimenti urgenti intende prendere per rimuovere le cause di que-

sta grave situazione e se ritenga altresì di agire tempestivamente anche a livello normativo al fine di evitare il sorgere del credito d'imposta (specie se in misura rilevante) e di dare maggior efficienza alle strutture operative. (4-19783)

CALVANESE, VIGNOLA, CERRINA FERONI, GRASSUCCI, AULETA, FRANCESCE E GEREMICCA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere — premesso che:

l'orientamento delle partecipazioni statali di cedere le aziende tessili non comporta vantaggi finanziari per le aziende pubbliche, perché il settore tessile pubblico sta dimostrando di essere un comparto dinamico, che con opportune scelte manageriali, industriali e commerciali potrebbe essere risanato, ma sta determinando precarietà ed incertezza per la occupazione soprattutto meridionale e femminile;

in particolare, la volontà della Monti di procedere rapidamente alla privatizzazione dell'INTESA di Nocera Inferiore, che non ha fondamento in difficoltà di mercato, appare pesantemente punitiva nei confronti di una realtà già segnata da una grave crisi economica;

i 150 operai, in maggioranza donne, sono a cassa integrazione a zero ore perché la direzione del gruppo ha dirottato verso altri stabilimenti le ultime commesse pubbliche, e non ha alcuna intenzione di inviare all'INTESA di Nocera altre lavorazioni;

la trattativa in corso al Ministero delle partecipazioni statali si è interrotta per l'intransigenza della Monti nei confronti delle richieste di garanzia sul futuro dello stabilimento che venivano avanzate dalle organizzazioni sindacali e dal consiglio di fabbrica, come condizioni alla cessione della azienda ad un imprenditore privato —:

se non ritenga il Ministro di dover urgentemente intervenire al fine di con-

sentire la ripresa delle trattative e al fine di offrire reali garanzie sul futuro occupazionale e produttivo dell'INTESA.

(4-19784)

GIOVAGNOLI SPOSETTI, PALOPOLI E PASTORE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

se è stato predisposto l'atto di indirizzo e coordinamento, contenente i protocolli diagnostici, terapeutici e per la sorveglianza attiva del morbo di Hansen, disposto dall'articolo 2 della legge 24 gennaio 1986, n. 31;

per quale motivo il morbo di Hansen non è stato ancora incluso nell'elenco delle malattie che danno luogo alla esenzione dal pagamento dei *tickets* sui farmaci, nonostante il problema sia stato ripetutamente sollevato attraverso interrogazioni e nel corso delle discussioni di vari provvedimenti legislativi, e se non ritenga necessario riparare con urgenza alla troppo lunga dimenticanza. (4-19785)

SERVELLO, TATARELLA E FRANCHI FRANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se sia a conoscenza delle ripercussioni suscitate a Legnano dalla pubblicazione sul periodico *Busto-Gallarate-Legnano-Saronno* oggi in data 15 gennaio 1987, di un articolo intitolato « I soldi del Comune finiscono ai partiti », nel quale si legge testualmente: « Talvolta — dice un segretario amministrativo della maggioranza — vi sono imprese che, avendo ricevuto un grosso appalto, si sentono in dovere di ringraziare versando un'oblazione, ma non si va oltre a questo »; per sapere se risulti che le autorità comunali abbiano disposto accertamenti intesi a identificare i dirigenti dei partiti che abbiano ricevuto oblazioni-tangenti o gli amministratori e i professionisti che avrebbero propiziato le pratiche per appalti lucrosi per sé stessi e per i partiti di appartenenza. (4-19786)

MATTEOLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui il distretto militare di Pisa ha comunicato, con prot. n. 6/1535/MT del 25 settembre 1986, che il signor Paladini Lilio, nato a Campiglia il 5 febbraio 1921, non ha diritto ai benefici di combattente nonostante sia stato chiamato alle armi il 14 gennaio 1941 in « territorio dichiarato in stato di guerra » e congedato il 31 marzo 1946. (4-19787)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda far disporre dagli organi competenti del Ministero per risolvere la questione relativa al trattamento del personale direttivo in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

Come il ministro non dovrebbe ignorare — essendo stato il problema portato più volte all'attenzione delle autorità amministrative del Ministero — le Direzioni generali competenti (DGRC - DGEAS - DGPA) continuano ad applicare agli ispettori tecnici periferici e ai direttori didattici in servizio all'estero assegni di sede sulla base d'indici economici (lire 98.000 per direttori didattici e lire 120.000 per ispettori tecnici) notevolmente inferiori alla base attribuita ai presidi d'istituto di primo grado (lire 135.000) e secondo grado (lire 150.000). Ciò dura da anni, in dispregio di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, che, fissando il « nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato », ha compreso in una unica « qualifica funzionale » (l'ottava qualifica) tutto indistintamente il personale Ispettivo e direttivo della scuola, compresi i presidi ed i direttori didattici, indipendentemente dal grado dell'istituzione scolastica nella quale prestano servizio (vedasi, titolo secondo, capitolo primo, articolo 46). Questo illegittimo stato di discriminazione economica, dovuto alla applicazione di una tabella compilata con criteri anteriori al disposto della legge n. 312 del 1980 si traduce in

differenze che raggiungono talora il 35 per cento in meno sulle indennità di sede estera percepite da ispettori e direttori didattici rispetto a quelle riscosse dai loro colleghi presidi che pur si trovano sulla stessa sede, e con analoghe funzioni. Questa situazione discriminante ha trovato eco perfino in pubblicazioni scolastiche specializzate ed ha indotto il responsabile dell'ufficio V della Direzione generale per le relazioni culturali, che ha competenza sulle istituzioni scolastiche italiane all'estero, consigliere De Agostini a comunicare ai sindacati Scuola CGIL-CISL-UIL, da lui riuniti al Ministero il 7 marzo 1986, che la Direzione generale per le relazioni culturali era venuta nella determinazione di promuovere uno schema di disegno di legge per la perequazione dell'assegno di sede dei direttori ed ispettori con quelli dei presidi, in applicazione — finalmente — della legge n. 312 del 1980 che disciplina l'unico ruolo di detto personale. Da quella data però non si è saputo più nulla della proposta annunciata ai surrichiamati sindacati con l'evidente proposito di contenere lo stato di agitazione e di inquietudine serpeggiante tra il personale direttivo in servizio all'estero e così ingiustamente penalizzato da anni.

Si chiede di conoscere pertanto lo stato attuale della questione, la quale — perdurando — pone l'amministrazione degli affari esteri nella assurda e poco confacente situazione di un organo statale il quale sistematicamente viola il dettato di una legge dello Stato. (4-19788)

SARETTA, PALMIERI, ZUECH, ZOSO, RIGHI e ZAMPIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che

l'Istituto tecnico commerciale Einaudi con sede in Bassano del Grappa provincia di Vicenza ha un numero di alunni frequentanti superiore alla disponibilità di aule;

per tale ragione sono stati effettuati doppi turni nella fase iniziale dell'anno

scolastico e successivamente si è dovuto ricorrere all'affitto dei locali;

è stata a suo tempo inoltrata domanda per la concessione di un mutuo a fondo perduto per la costruzione della parte mancante necessaria ad ovviare ai disagi sopra esposti;

la stessa ha ottenuto risposta negativa —:

se non ritenga opportuno rivedere l'istanza sopra ricordata al fine di garantire il normale svolgimento delle lezioni in un unico plesso scolastico, con relativo risparmio di oneri per la pubblica amministrazione. (4-19789)

BERSELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Nucleo regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Bologna ha invitato per iscritto in data 29 dicembre 1986 le locali agenzie di viaggio e turismo ad inviare al suddetto Nucleo « entro e non oltre il giorno 20 gennaio 1987 i dati identificativi disponibili delle persone che nell'anno 1986 hanno effettuato viaggi in paesi extraeuropei limitatamente a quelle che hanno sostenuto spese a partire da lire 3.000.000 pro-capite »;

la suddetta richiesta è stata « effettuata ai sensi e per l'effetto del combinato disposto degli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

nella medesima richiesta si faceva presente che « non ottemperando all'invito di cui sopra » le agenzie di viaggio destinatarie della suddetta richiesta sarebbero incorse « nelle sanzioni previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 » —:

1) se tale iniziativa sia stata suggerita dal Ministero delle finanze e/o da chi e quale scopo si prefigga;

2) se iniziative analoghe siano state adottate da parte di altri Nuclei operanti nel territorio della Repubblica Italiana;

3) se non ritenga particolarmente grave tale iniziativa in quanto tende ad obbligare le agenzie di viaggio ad un'opera di vero e proprio spionaggio di carattere fiscale con evidente grave pregiudizio economico per la loro attività commerciale;

4) se non ritenga che la suddetta iniziativa sia stata peraltro effettuata in aperta violazione delle surricordate norme in quanto: A) la procedura prevista dall'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 può essere attivata rispettivamente dagli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e dagli « uffici delle imposte », ma non dai nuclei regionali della polizia tributaria della Guardia di finanza; B) per il combinato disposto degli articoli 47 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 appaiono sanzionate « la mancata restituzione dei questionari » che nella specie non risultano essere stati inviati, nonché « la inottemperanza all'invito di comparizione di cui al n. 2 dell'articolo 51 ed a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici nell'esercizio dei poteri indicati nell'articolo 51 »: il richiamo al punto n. 2 dell'articolo 51 non appare pertinente in quanto si riferisce ad accertamenti nei confronti dei destinatari delle richieste che peraltro debbono venire effettuate « indicandone il nominativo », né è richiamabile nella specie alcun'altra previsione dell'articolo 51; C) per il combinato disposto degli articoli 32 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 appaiono sanzionate « l'omissione delle comunicazioni richieste dagli uffici delle imposte ai sensi del n. 5 dell'articolo 32 », che però debbono essere relative a « soggetti indicati singolarmente e per categorie »; di « mancata restituzione dei questionari » non si può parlare perché, come già detto, non ne

sono stati inviati, né è richiamabile alcun'altra previsione di cui all'articolo 32;

5) considerato che i più o meno grandi evasori fiscali, per le loro esigenze turistiche, non si servano di viaggi organizzati dalle apposite agenzie, se non ritenga comunque discriminatoria nei confronti di quelle agenzie che organizzano viaggi nei paesi extraeuropei in quanto, ad esempio, un viaggio in Tunisia costa assai meno di uno in Svezia;

6) se non ritenga che siffatta iniziativa potrebbe comunque non ottenere l'effetto (quale ?) sperato in quanto gli interessati potrebbero rivolgersi alle agenzie di viaggio per il solo biglietto di viaggio infra lire 3.000.000 e poi effettuare i pagamenti per il soggiorno ad agenzie di viaggio straniere od eseguendoli direttamente sul posto mediante carte di credito;

7) se non ritenga pertanto di intervenire con urgenza al fine di bloccare la suddetta iniziativa che appare ingiusta, illegittima e comunque non suscettibile di portare alcun effettivo risultato se non quello di determinare gravi pregiudizi economici alle agenzie di viaggio e turismo. (4-19790)

PROIETTI, PROVANTINI E PICCHETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da notizie circolate in sede locale risulterebbe che il Ministero del lavoro ha intenzione di sopprimere gli uffici di collocamento di Fara Sabina e Passo Corese in provincia di Rieti;

una tale eventualità priverebbe un comune di 8.500 abitanti di un servizio necessario costringendo la popolazione bisognosa di quel servizio che, come è evidente, è la parte più svantaggiata, a fare decine di chilometri per poterne usufruire —:

se rispondono a verità le notizie di cui sopra è quali iniziative intende prendere per evitare che una tale dannosa eventualità abbia a verificarsi. (4-19791)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza e risultino vere e conformi alla realtà dei fatti, come storicamente accertati e accettati, le circostanze a base dell'esposto del Comitato pro Natura di Genova (via Brigade Liguria, 9) in merito alla nota e notoria questione della « sete di Genova », in particolare se rispondano a verità i dati offerti alla pubblica opinione e alle pubbliche autorità competenti da parte della amministrazione comunale di Genova, che all'evidente scopo di drammatizzare artificialmente la situazione, propala dati ad avviso dell'interrogante falsati e, comunque, difforni da quelli rilevati dagli organi competenti in merito alla caduta imbriferà della zona. Infatti, mentre il comunicato della detta amministrazione del 3 gennaio 1987 indica in mm. 84 la caduta di pioggia rilevata nel mese di novembre 1986, la semplice aritmetica dei valori rilevati quotidianamente dall'Istituto di Geofisica dell'Università degli studi di Genova pubblicati sul relativo bollettino, raggiunge un valore doppio di ben 164 mm. Per sapere se, in merito, siano state iniziate inchieste amministrative ovvero, indagini di polizia, anche giudiziaria, o siano iniziati o incoandi istruttorie o procedimenti penali, nei confronti, quanto meno, di chi propala così gravi e false notizie.

(4-19792)

BERSELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

con delibera n. 423 dell'11 novembre 1984 il consiglio comunale di Imola approvò l'acquisto dalla società AOR di parte dell'immobile ex FIAT sito in Imola fra i viali Zaffi e Rivalta, da destinare a mercato alimentare coperto, per l'importo di lire 100.000.000 oltre ad IVA per lire 18.000.000 ed a lire 2.000.000 per spese accessorie e così in totale per lire 120.000.000; tale delibera venne approvata con il solo voto contrario del gruppo consiliare del MSI-DN:

per l'acquisto e la risistemazione dell'immobile è stata prevista una spesa di lire 1.650.000.000 come dalla delibera di Giunta n. 507 del 21 marzo 1985;

tale spesa appare esorbitante e pari comunque al doppio di quella che si sarebbe potuto e dovuto affrontare per un siffatto intervento;

il suddetto esborso è stato suddiviso in due distinti finanziamenti, rispettivamente di lire 895.560.000 e di lire 754.440.000, richiesti ed ottenuti presso la Cassa depositi e prestiti —

il suo pensiero in merito e se non ritenga di aprire un'inchiesta sull'operato della Cassa depositi e prestiti al fine di accertare per quale motivo sia stata finanziata una spesa per un ammontare doppio di quello che sarebbe stato necessario e quindi con evidente sperpero di pubblico denaro;

quali altre diverse iniziative di sua competenza intenda porre in essere in merito. (4-19793)

GERMANÀ. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) se risponde al vero la notizia che la pretura di Piazza Armerina (EN) rientrerebbe nel piano di accorpamento delle preture « congelate e indisponibili », proposto dal Consiglio superiore della magistratura;

2) se è a conoscenza che la pretura di Piazza Armerina vanta delle antiche tradizioni e che la città conta oltre 22.000 abitanti e rappresenta uno dei centri di maggiore interesse artistico e culturale dell'isola;

3) che la città di Piazza Armerina è sede di strutture ospedaliere (USL), di tutti gli istituti superiori d'istruzione, dell'Azienda autonoma soggiorno e turismo, di commissariato di pubblica sicurezza, di comando di compagnia dei carabinieri, di caserma dei vigili del fuoco, e di sede

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

arcivescovile, che pertanto dalla prospettata soppressione deriverebbero notevoli disagi ai numerosi cittadini;

4) se è a conoscenza infine, che è in fase di costruzione avanzata una struttura che dovrà accogliere gli uffici giudiziari della pretura stessa;

5) se non ritenga opportuno, in considerazione di quanto esposto, non solo mantenere la sede pretorile ma potenziarne le competenze accorpando altri comuni, restituendo così fiducia ad amministratori, operatori della giustizia e cittadini giustamente allarmati dal diffondersi delle notizie di soppressione della pretura. (4-19794)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Collegio dei docenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale ad indirizzo amministrativo « Giuseppe Rosati » di Foggia riunitosi in data 20 gennaio 1987 ha approvato il documento che si trascrive:

« Il Collegio dei Docenti dell'I.T.C. "Rosati" di Foggia, riunitosi in data 20 gennaio 1987,

giudica il mancato accoglimento della richiesta avanzata al Provveditore agli studi di Foggia ed al Ministro della pubblica istruzione da parte del collaboratore vicario e degli altri tre collaboratori della Presidenza, riguardo alla concessione dell'esonero ad un secondo collaboratore;

considera la richiesta pienamente giustificata dalla situazione che si è venuta a determinare per l'assenza, non temporanea, ma relativa all'intero a.s. del Preside, impegnato, per esigenze della stessa Amministrazione scolastica, nell'espletamento dei concorsi del personale docente; situazione che rende insostenibile il carico di lavoro del collaboratore vicario, dovendo egli far fronte, da solo, a tutti quei compiti che derivano dalle ne-

cessità di funzionamento di un Istituto di ben 56 classi e che, in precedenza, erano condivisi con il Preside;

ritiene assolutamente fondate e motivate le dimissioni presentate dai colleghi ai quali riconferma la stima ed il riconoscimento per il lavoro prestato che, in condizioni ordinarie, stante l'attuale discutibile normativa, già rientra nel novero di quegli incarichi suppletivi non computati e non retribuiti;

dichiara, per gli stessi motivi adottati dai colleghi dimissionari, l'indisponibilità unanime da parte dei docenti a svolgere le funzioni di collaboratori della Presidenza, invitando le autorità competenti a rivedere urgentemente la posizione di chiusura manifestata nei confronti della richiesta di esonero, al fine di sbloccare la situazione e garantire il funzionamento dell'Istituto;

declina ogni responsabilità per le conseguenze che la mancata soluzione in positivo del problema, potrebbe comportare per la vita dell'Istituto e lo svolgimento del complesso delle attività scolastiche —:

quali provvedimenti sono stati adottati per dare risposta e soluzione ai quesiti ed ai problemi sollevati dal Collegio dei docenti. (4-19795)

TESTA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che

risulta che l'assessore alla sanità del Veneto, tramite circolare, ha imposto l'obbligo dell'autenticazione della firma dei genitori nella documentazione richiesta per permettere l'interruzione della gravidanza della figlia minorenni;

quanto sopra non è previsto dalla normativa in vigore ed appare un ulteriore rozzo tentativo per diffidare le procedure legittimanti l'interruzione di gravidanza —:

se quanto sopra sia avvenuto su disposizione del ministro stesso o con il suo consenso, oppure se il ministro non ri-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

tenga illegittimo o quantomeno inopportuno quanto disposto dall'assessore alla sanità del Veneto e quali iniziative ritenga di poter prendere.

L'interrogante chiede inoltre di sapere cosa avvenga nella stessa materia nelle altre regioni d'Italia. (4-19796)

TATARELLA. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per conoscere le azioni che intende svolgere, in merito all'articolo del *Giornale* del 28 gennaio 1987 « La Corte dei conti accusa: forse finivano alla mafia molti finanziamenti Casmez », relativo a un dossier di 200 pagine inviato dalla Corte dei conti alla Procura della Repubblica di Roma sulla gestione Casmez 1984/85, liquidatore Massimo Perotti e Commissario governativo Giovanni Travaglini (discutibili anticipazioni concesse a imprese, espropriazioni illegittime di terreni, abuso continuato di trattative private, contenzioso interminabile col personale dirigente, collaborazioni esterne richieste e retribuite in modo dispendioso).

Specificatamente la Corte dei conti, anche ai fini di accertare legami tra finanziamenti e prestiti Casmez a mafia, camorra e 'ndrangheta, rileva nel dossier che « esiste la tendenza della gestione ad attribuire frequentemente a trattativa privata taluni contratti e alcuni lavori aggiuntivi ad imprese che erano risultate vincitrici di una gara d'appalto gestita con un procedimento rivelatosi illegittimo ».

Ciò premesso, si interroga altresì il Ministro per conoscere:

a) l'elenco delle imprese e dei relativi lavori eseguiti a trattativa privata dopo la constatazione dell'illegittimità degli appalti che successivamente, invece di essere assegnati con nuove gare, sono stati affidati a trattativa privata;

b) l'elenco, le giustificazioni, le remunerazioni delle consulenze nel periodo 1984/85;

c) se non ritiene opportuno acquisire presso la Corte dei conti il dossier inviato alla Procura della Repubblica per gli accertamenti e i provvedimenti di competenza e per mettere i dati a disposizione del Parlamento. (4-19797)

QUATTRONE. — *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il giorno di S. Silvestro (31 dicembre 1986) rispettando le consuetudini di questa provincia, l'USL 31 di RC ha proceduto all'assunzione di n. 82 appartenenti a categorie privilegiate;

tali assunzioni sono state effettuate non seguendo criteri oggettivi e comunque certi, ma con la logica delle votazioni all'interno del comitato di gestione, per cui sono stati « eletti » dipendenti dell'USL, su oltre 1500 aspiranti, gli 82 che hanno riportato più voti tra quelli espressi dai componenti del Comitato di gestione per come formalizzato nel testo della predetta delibera —:

se tale procedimento sia legittimo e conforme allo spirito del diritto comune ed alla legge ed, in tal caso se la procedura prevedesse l'indizione delle elezioni con conseguente termine per la presentazione delle candidature, la campagna elettorale e la modalità di esplicitazione della stessa;

se siano state pubblicizzate tali modalità per dare modo agli aspiranti « candidati » di illustrare i propri meriti e di svolgere proficuamente la campagna elettorale;

ove, poi, l'operato del comitato sia illegittimo, come intendano provvedere perché, a tutela di tutti gli aspiranti oggi frastornati per le modalità di assunzione, sia garantita la certezza della legge e la possibilità di concorrere in piena legittimità a realizzare il loro diritto al lavoro. (4-19798)

CODRIGNANI E RODOTÀ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

se risponde al vero che al liceo Tasso di Roma alunni di una classe che intendevano ritirare la loro scelta a favore dell'ora di religione perché non forniti di adeguata informazione al momento dell'opzione siano stati minacciati del « sette in condotta »;

quali siano le disposizioni ministeriali per i casi anche teoricamente non imprevedibili di cambiamento di scelta.
(4-19799)

FIORI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è al corrente che per ottenere la copia del Foglio matricolare del Distretto Militare di Roma di via delle Milizie, i cittadini debbano attendere oltre tre mesi;

nel caso affermativo, se non ritenga di intervenire affinché nella fattispecie vengano assunti i doverosi provvedimenti per ovviare agli inammissibili ritardi.
(4-19800)

ASTORI, REBULLA, ANDREOLI, PER-
RONE, CACCIA, RUFFINI, BONETTI,
FERRARI BRUNO, BAMBI, COMIS, RI-
GHI, ARTESE, AZZOLINI, ANDREONI,
ASTONE, CARLOTTO, CONTU, BAL-
ZARDI, ARMELLIN, ANGELINI PIERO,
CARRUS, COLONI, BIANCHI DI LAVA-
GNA, CORSI, FRANCHI ROBERTO, GIO-
VANNINI, BIANCHINI, PAGANELLI, RA-
BINO, RINALDI, SAVIO, PASQUALIN,
PELLIZZARI, MEMMI, LUSSIGNOLI, SE-
NALDI, GALLI, ARMATO, ROSSATTINI,
BIANCHI E GAROCCHIO. — *Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti.* — Per conoscere — pre-
messo che:

la congiuntura internazionale ha fa-
vorito una diminuzione dell'incidenza
delle spese per il carburante che si è
riflesso positivamente nei confronti dei
conti dell'Alitalia;

nessun beneficio è derivato agli
utenti in termini di diminuzione delle ta-
riffe o di tangibile miglioramento del ser-
vizio offerto;

non ha avuto alcun seguito quanto
preannunciato nella risposta fornita dal
ministro dei trasporti ad analoga prece-
dente interrogazione n. 4-14129 del 10
marzo 1986 in cui veniva annunciata la
introduzione, fra l'altro, di un servizio di
bordo sui voli interni;

notizie di stampa danno per immi-
nente un ulteriore aumento delle tariffe
nazionali di trasporto aereo che appare
davvero poco giustificato —:

se corrisponda al vero che il Go-
verno intenda autorizzare tale aumento e
quali elementi lo giustifichino;

se il Governo non ritenga necessario
sviluppare, al contrario, un'azione di più
decisa tutela del consumatore nell'ambito
del servizio di trasporto aereo, piuttosto
che di tutela delle ragioni di monopolio
della compagnia di bandiera. (4-19801)

SANNELLA, ANGELINI VITO, PAL-
LANTI, GIANNI E GRADUATA. — *Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale.* —
Per sapere — premesso che:

a seguito della decisione assunta dal
Ministro del lavoro di non firmare il de-
creto di proroga del trattamento di disoc-
cupazione speciale ai lavoratori edili di
Taranto, circa 3500 famiglie dal mese di
ottobre 1986 sono rimaste prive di qual-
siasi sostegno economico;

il decreto non è stato firmato perché
il Ministro del lavoro ritiene che l'Ufficio
regionale del lavoro di Bari deve fare una
indagine conoscitiva sulla situazione degli
edili di Taranto;

l'Ufficio regionale del lavoro aveva
espresso parere favorevole alla proroga
della disoccupazione speciale sulla base
di una approfondita conoscenza della si-

tuazione dei lavoratori in oggetto e della profonda crisi in cui vige il settore dell'edilizia;

tale provvedimento si inserisce in una realtà produttiva ed economica già duramente provata dalla crisi industriale che ha determinato in tre anni una riduzione dei livelli occupazionali di oltre 7000 unità lavorative —:

in attesa di una riforma organica del mercato del lavoro e degli strumenti di sostegno al reddito dei lavoratori edili, quali urgenti ed immediate iniziative intendano assumere per:

a) procedere alla firma del decreto di proroga del trattamento economico di disoccupazione per i lavoratori edili di Taranto relativo al semestre 15 ottobre 1986-15 aprile 1987;

b) promuovere presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un incontro tra il Governo, la Regione Puglia e le organizzazioni sindacali di categoria al fine di dare soluzione al problema della rioccupazione dei lavoratori attraverso la cantierizzazione di tutte quelle opere già finanziate la cui mancata esecuzione produce i distorti effetti dei residui passivi. (4-19802)

SERAFINI, NEBBIA, GIOVANNINI, PIRO E POLLICE. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere — premesso che:

in seguito alla catastrofe al reattore nucleare di Chernobyl (26 aprile 1986) sono stati immessi nell'ambiente centinaia di migliaia di *curie* di cesio-137, un isotopo che perde metà della sua radioattività soltanto dopo ben trent'anni, con conseguente contaminazione radioattiva di vastissime aree agricole europee e dei prodotti agricoli in esse prodotti;

tali prodotti, specialmente cereali, sono oggetto di commercio internazionale —:

le quantità di cereali importate in Italia negli ultimi sei mesi e le relative provenienze;

se e da chi viene controllata la radioattività dei cereali importati;

se risponde al vero che alcune partite di cereali importate in Italia hanno rivelato, alle analisi, un contenuto di composti radioattivi superiore ai limiti massimi fissati per legge;

se non ritiene necessario e urgente predisporre un piano di controllo della radioattività nei cereali importati, nei cereali immagazzinati e nei loro derivati commerciali (sfarinati, cruscami) nonché negli altri prodotti agroalimentari vegetali ed animali di importazione. (4-19803)

BELLINI, SANTINI, OLIVI E SERAFINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere —

in relazione alla sollecitazione della regione Emilia-Romagna relativa alla elevazione del limite degli investimenti aziendali per le cooperative di conduzione terreni che hanno presentato un piano di miglioramento *ex reg.* CEE 797/85;

considerato che il limite stabilito dal decreto ministeriale 12 settembre 1985 in 450 mila ECU è:

insufficiente per provvedere alle importanti ristrutturazioni di cui tali cooperative hanno bisogno;

ingiusto se viene considerata l'entità della superficie condotta dalle cooperative che hanno un rapporto tra coltivato e soci da due ettari al massimo cinque ettari per unità lavorativa;

punitiva se vengono considerati i danni derivanti dalle ripetute calamità da gelo e grandine degli anni '85 e '86 e dal

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

bisogno conseguente di porre mano ai reimpianti ed alle opere di riattivazione aziendale —:

se intende accogliere le proposte che la Regione Emilia-Romagna ha presentato in accordo con le centrali cooperative regionali di elevare il limite così formulato:

Cooperative - Massimale di investimento da realizzarsi in 6 anni.

Classi di superficie per azienda Ha	Classi di PLV per azienda Miliardi	Investimento ammmissibile ECU
sino a 300	fino a 1,5	450.000
sino a 700	fino a 4,0	1.200.000
sino a 1.000	fino a 6,0	1.600.000
oltre a 1.000	oltre a 6,0	2.000.000

emanando un decreto di modifica da inviare alla Commissione CEE avvalendosi della riserva esplicitamente ammessa nel reg. 797/85 articolo 6, par. 5 per stabilire il superamento del volume di investimenti indicato per le aziende associate (36.000 ECU). (4-19804)

PARLATO E MANNA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — premesso che

nel disegno di legge 4016-bis, poi divenuto legge di bilancio dello Stato, alla tabella C, sotto la voce « Ministero dei lavori pubblici » leggesi la seguente, singolare previsione: « Risoluzione convenzione per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli 1987: 150 miliardi; 1988: 250 miliardi »;

secondo quanto risulta agli interroganti:

1) l'ANAS diede in concessione con apposita convenzione alla INFRASUD SpA la costruzione e l'esercizio della predetta tangenziale;

2) venne fissato un termine entro il quale fu previsto che la società concessionaria, sulla base della stima del passaggio annuale di un determinato numero di veicoli, avrebbe recuperato le spese dell'investimento e realizzato la remunerazione del capitale investito;

3) al termine la struttura sarebbe stata perciò consegnata dalla concessionaria all'ANAS, senza ovviamente alcun onere a carico di quest'ultima o dello Stato;

4) non solo il predetto termine è scaduto ma, essendosi rilevato molto superiore alle previsioni iniziali, la concessionaria avrebbe già dovuto da tempo consegnare gratuitamente l'opera all'ANAS —:

come si spieghino le voci e gli importi di cui alla predetta tabella C secondo la quale, per « riscattare » quanto dovutogli gratuitamente, lo Stato dovrebbe pagare una « tangente » alla tangenziale di ben 400 miliardi;

come si tolga ancora, essendo divenuta ormai la tangenziale di Napoli una vera e propria arteria urbana interna alla città, che la tangenziale pretenda una « tangente » dai cittadini e persino dai tassisti e dagli altri mezzi pubblici di trasporto o di servizio pubblico, non essendo invece preteso al centro-nord (dal GRA di Roma alle altre tangenziali) il versamento di alcuna iniqua « tangente » per l'attraversamento tangenziale ad altri centri urbani, mentre a Napoli (nella caotica situazione del traffico e delle carenze viarie) si deve corrispondere un tributo per attraversare, non per lambire la città;

in particolare su quali norme si sia fondata la detta previsione di bilancio, avuto riguardo ai rapporti contrattuali esistenti;

cosa si attenda ancora per la consegna gratuita della tangenziale all'ANAS;

cosa si attenda ancora per liberalizzare il transito veicolare su detta tangenziale;

ziale, ovviamente conservando — come è pienamente possibile fare — sia l'attuale organico che il suo maturato economico e destinandolo ad altre funzioni sempre relative all'esercizio della detta autostrada urbana che per la manutenzione, la sorveglianza e migliori servizi avrebbe comunque bisogno di tutto il personale attualmente in forza. (4-19805)

TAMINO, RONCHI, POLLICE, CALAMIDA, RUSSO FRANCO, GORLA E CAPANNA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere — con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1986, n. 708, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, recante « Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative », che prevede la costituzione o l'integrazione delle « Commissioni prefettizie per la graduazione degli sfratti » di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94 —:

perché continui ad essere ivi prevista la partecipazione di soli tre membri tra i sindacati degli inquilini maggiormente rappresentativi a livello nazionale, snaturandone così la funzione di effettiva corrispondenza e conoscenza delle problematiche locali;

quali siano i criteri per la determinazione della su citata « maggiore rappresentatività nazionale »: se il numero degli iscritti, se la diffusione su tutto il territorio nazionale, se, invece, l'essere più o meno diretta emanazione delle confederazioni sindacali dei lavoratori più diffuse (CGIL, CISL, UIL) o altro;

perché è stato recentemente inviato dal Ministero dell'interno un fonogramma di servizio alle prefetture con il quale si indicano SUNIA, SICET, UNIAT quali organizzazioni degli inquilini maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e se questo debba essere considerato vincolante ai fini dell'emanazione dei decreti prefettizi *ad hoc*:

se, al contrario, la corretta applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 708 del 1986, convertito dalla legge 899 del 1986, comprenda invece la presenza di tre rappresentanti delle organizzazioni degli inquilini, senza specificare tra quali delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale debbano essere scelti e designati; in altre parole, se la formulazione voluta dal legislatore non lasci invece correttamente aperta la possibilità a livello locale di una designazione dei tre rappresentanti degli inquilini scelti tra una rosa più larga di organizzazioni;

perché sia stata esclusa l'Unione Inquilini, contravvenendo allo spirito del legislatore il quale, in sede di conversione del decreto-legge n. 708 del 1986, giustamente affermava non doversi riprodurre nelle commissioni prefettizie lo stesso rapporto che si ha con le confederazioni sindacali, appunto per salvaguardare democrazia e pluralismo.

Considerando inoltre che la qualità di organizzazione degli inquilini « maggiormente rappresentativa sul piano nazionale » è data all'Unione Inquilini dal riconoscimento formale da parte di tutti gli organismi istituzionali preposti alla questione abitativa, dalla convenzione stipulata dalla stessa con il Ministero della difesa per l'utilizzo di obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile in tutto il paese, dalla presenza decennale con sedi di consulenza e attività sindacale su tutto il territorio nazionale;

prendendo atto che questa esclusione sta spingendo verso ricorsi ai TAR avversi ai decreti prefettizi di nomina delle suddette Commissioni, con il conseguente blocco dell'attività istituzionale delle stesse —:

se non sia opportuno considerare le scadenze imminenti provvedere con urgenza a nuove disposizioni alle prefetture, al fine di far ricomprendere a pieno titolo l'Unione Inquilini nelle Commissioni in questione, specialmente laddove il problema sia stato sollevato;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

se non sia più utile, d'ora in avanti, prevedere una presenza democratica ed effettivamente rappresentativa, a livello nazionale e locale, delle organizzazioni degli inquilini in ogni istanza istituzionale riferita alle questioni abitative.

(4-19806)

CAPECCHI PALLINI, CODRIGNANI E RONCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

in data 13 novembre 1986 il distretto militare di Perugia comunicava il riconoscimento dell'obiezione di coscienza a Fabio Saini che ne aveva fatto richiesta in data 22 dicembre 1985, motivandolo con il proprio essere non violento e omosessuale;

nel gennaio 1987 il distretto militare sottoponeva il giovane a nuova visita medica, al termine della quale gli venivano riconosciuti novanta giorni di temporanea inidoneità —:

per quali motivi il Saini è stato sottoposto a ulteriore visita medica da lui non richiesta dopo l'accoglimento della domanda di obiezione;

quali sono le cause della dichiarata temporanea inidoneità;

se non ritenga necessario abolire quelle disposizioni sulla base delle quali l'omosessualità viene definita malattia.

(4-19807)

ALOI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

i motivi per cui la SS. 106 non è stata, in provincia di Reggio Calabria, nella zona di Bova Marina (soprattutto nel tratto Bova Marina-Palizzi Marina), ad oggi definitivamente sistemata, essendo stati interrotti i relativi lavori per la scoperta di rilevanti reperti archeologici;

se non ritenga di dovere, in tempi brevi, trovare al riguardo una soluzione

immediata ed adeguata, apportando eventuali varianti al progetto iniziale di modo che — in uno con la valorizzazione dei reperti — si possa completare un'arteria di grande importanza. (4-19808)

FIORI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste, del turismo e spettacolo e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

da anni si assiste ad un progressivo degrado economico e sociale della Valle dell'Aniene e dei comuni della Comunità montana del Sublacense;

tale degrado si manifesta in primati negativi come il più basso indice di redditività, la più alta percentuale di disoccupati e di giovani in cerca di primo lavoro e la più alta percentuale di spopolamento tra i comuni della provincia di Roma e dell'intero Lazio;

l'insieme delle strutture industriali molto modeste e l'attività agricola in grande crisi di programmazione e di coordinamento non sono certamente sufficienti a garantire una adeguata redditività, occupazione o un soddisfacente sviluppo economico;

è stata perseguita una politica di progressivo abbandono che ha trasformato le iniziali strutture alberghiere in piccoli esercizi a conduzione familiare —:

quali misure di intervento possono essere attuate per evitare che tale situazione precipiti maggiormente e per dotare di adeguate infrastrutture una zona che potrebbe rappresentare un polo di attrazione turistica molto importante.

(4-19809)

CALAMIDA E TAMINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la SAIPEM ha comunicato, nel mese di novembre 1986, alle organizzazioni sin-

dacali di categoria marittimi e energia i dati e le prospettive di lavoro per i posatubi della SAIPEM per l'anno 1987, che in dette previsioni risulta l'utilizzo della piattaforma *Castoro 2* in Italia nel mare Adriatico e Canale di Sicilia per tutto il 1987;

il pontone *Castoro 5* era previsto in attività lavorativa nei mesi marzo/giugno 1987 al largo di Alessandria d'Egitto per la posa di circa 20 chilometri di condotte sottomarine, che, recentemente, la SAIPEM ha operato tentativi antisindacali sul mezzo *Castoro 2* cercando di far partire il mezzo senza che il carico fosse in condizioni di sicurezza per impedire un'assemblea delle segreterie territoriali di Ravenna FILCEA-FLERICA-UILPEM e rischiando quindi di mettere a repentaglio la sicurezza dell'equipaggio e che, grazie ad un tempestivo esposto del comandante Barnabei della capitaneria di porto di Ravenna che verificò l'effettiva mancanza delle condizioni di sicurezza, al mezzo in questione fu impedito di uscire dal porto di San Vitale —:

quale sia la motivazione per cui la SAIPEM ha comunicato all'equipaggio del *Castoro 2* che il mezzo verrà utilizzato in Egitto al posto del *Castoro 5*;

se non ritenga che detto improvviso cambiamento di programma non sia da ritenersi comportamento antisindacale tendente a colpire la rappresentanza sindacale del mezzo *Castoro 2*;

quali provvedimenti intende adottare per impedire siffatte azioni nei confronti del cosiddetto *Castoro 2*, per impedire il licenziamento di tutti gli operai a termine attualmente impiegati sul *Castoro 2*, per impedire l'utilizzo di manodopera straniera al posto della manovalanza italiana e per ricondurre la direzione aziendale nel pieno rispetto delle libertà sindacali e dei corretti rapporti tra azienda e Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

(4-19810)

BARACETTI, PALOPOLI E PASTORE.
— *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'Associazione famiglie diabetici della provincia di Udine ha segnalato ai parlamentari « con vero dolore, la notizia del licenziamento da parte dell'Ente ferrovie di un giovane ferroviere, tale Italo Buzzi, assunto il 17 luglio 1986 e assegnato alla stazione di Pontebba, unicamente perché affetto da diabete mellito »;

tale licenziamento viene considerato dalla suddetta Associazione, e dal sottoscritto, « un atto veramente discriminatorio, disumano e biasimevole, anche perché all'operaio Buzzi non è stata offerta alternativa di altro lavoro all'interno dell'azienda ferroviaria » —:

se non ritiene del tutto ingiustificato, dal punto di vista sanitario e quindi della idoneità al lavoro, il licenziamento del giovane ferroviere, intervenendo di conseguenza per il ritiro del provvedimento con la ricerca all'interno dell'azienda delle Ferrovie dello Stato di un posto di lavoro confacente allo stato di salute del signor Italo Buzzi. (4-19811)

CERQUETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quale sia lo stato di trattazione della pratica pensionistica del signor Colombo Silvio, già dipendente del comune di Cinisello Balsamo in provincia di Milano, da circa tre anni in attesa della liquidazione della pensione definitiva (posizione n. 2745601, comunicata da codesto Ministero con cartolina del giorno 8 maggio 1984). (4-19812)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per sapere se risponda a verità la notizia diffusa da qualche giorno a Piacenza, secondo la quale il magistrato dott. Angelo Milana avrebbe denunciato per preteso abuso inominato in atti di ufficio il dott. Galbiati procuratore generale di Bologna e i

membri del consiglio dell'Ordine avvocati e procuratori di Piacenza; altresì che lo stesso dott. Angelo Milana, avrebbe denunciato sempre per preteso abuso innominato in atti di ufficio l'intendente di finanza di Piacenza dott. Marco Agostinone, colpevole a suo dire, di aver fatto disporre una verifica di accertamento sul valore dell'immobile compravenduto in Piacenza il 20 giugno 1984 appunto dal predetto dott. Milana. Se non sia vero che quanto sopra venne disposto dal predetto intendente solo a seguito di preciso ordine scritto del ministro delle finanze, che doveva rispondere all'interrogante appunto circa la congruenza del valore di detto immobile come indicato in rogito. Se risulti che il predetto dott. Milana avrebbe denunciato anche l'interrogante per preteso « concorso morale » nell'asserito fatto attribuito al dott. Agostinone, non tenendo in alcun conto, tra l'altro, sia la norma di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione circa la non perseguibilità delle opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, che la normativa circa i compiti dell'intendente di finanza, anche quale funzionario di Stato.

Si chiede di sapere quindi se non ritenga di segnalare il caso al Consiglio superiore della magistratura, per quanto di sua competenza. (4-19813)

CERQUETTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

le ragioni in base alle quali, prima ancora che un procedimento penale militare giungesse alla archiviazione di una denuncia anonima contro il maresciallo dell'Aeronautica Di Fede Rosario, del 6 Gruppo Manutenzione di Palermo e che coinvolgeva anche il sergente maggiore Nino di Gianpalma dipendente del medesimo ente, l'autorità militare abbia ritenuto di trasferire i due inquisiti « scopo migliore impiego del personale, seguito contatti vie brevi »;

le ragioni in base alle quali, in presenza di un procedimento penale, non si

siano seguite le vie regolamentari degli eventuali provvedimenti cautelari, in pendenza dello stesso, e del procedimento disciplinare, alla chiusura anche negativa del precedente;

quali sono le direttive inviate alle forze armate, al fine di ricondurre i trasferimenti punitivi alla connessione con procedimenti disciplinari, per fatti accaduti in servizio o fuori servizio, ma garantiti secondo le norme in vigore.

(4-19814)

RUSSO FRANCO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso

la situazione in cui si trovano gli anziani ricoverati presso la casa di cura convenzionata con la regione Lazio « Villa delle Querce » di Nemi;

che il sindacato pensionati della CISL (FNP-CISL) ha raccolto numerosi elementi e dati di fatto sulle violazioni di legge nel trattamento degli anziani ricoverati nella predetta casa di cura e sulle condizioni di inadeguatezza igienica e ambientale;

che tale casa di cura nota all'inizio degli anni '60 per ospitare 200 persone, ne accoglieva all'inizio dell'84 ben 843 in 134 stanze; nonostante la USL avesse fissato il limite massimo di 780 ricoveri;

che con decreto ministeriale del 1977 ogni degente ha diritto a 7 metri quadrati e dunque, secondo tale disposizione, il cronicario di Nemi potrebbe accogliere al massimo 536 degenti;

che sono state aperte negli anni scorsi diverse inchieste giudiziarie in seguito agli incidenti di cui i pazienti di « Villa delle Querce » sono stati vittime, fino alla morte per assideramento di una anziana signora « dimenticata » fuori dall'istituto in una gelida notte d'inverno;

che una recente inchiesta giudiziaria ha accertato che la casa di cura « Villa delle Querce » pagava tangenti ad alcuni amministratori della USL di competenza —

se non ritiene il ministro che le violazioni di legge accertate e le condizioni di inadeguatezza di tale casa di cura ne consiglino la chiusura con il dislocamento dei ricoverati in altre cliniche e l'apertura di una inchiesta ministeriale sulla condotta dei responsabili della USL competente. (4-19815)

CIAFARDINI, SANDIROCCO, CIANCIO, DI GIOVANNI E JOVANNITTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

il consorzio di cooperative edilizie « Aternum » con sede a Pescara, nel 1980-81 inizia la costruzione di appartamenti di edilizia economica e popolare a Pescara, a Popoli ed Avezzano, con valutazione dei costi degli appartamenti di 38 milioni, poi di 42, infine di 54 milioni;

nel corso dei lavori di costruzione a Pescara gli 806 soci versano dai 23 ai 26 milioni ciascuno sostenendo grossi sacrifici e, in molti casi, accendendo mutui ordinari con le banche;

nel luglio '85 la direzione del Consorzio — protagonista, tra l'altro, di vicende giudiziarie per accusa di truffa da parte di ditte e fornitori — stipula contratti di assegnazione di appartamenti ai soci di Pescara determinando il prezzo finale, comprensivo di mutuo FONDS, in lire 65 milioni ciascuno, più 2 milioni e 731 mila lire per le rate di mutui già scadute;

questa determinazione avviene con complicati e, in certi casi, oscuri spostamenti dal passivo all'attivo, tra le tre località con sopravvalutazioni di quote da realizzare da parte del Consorzio, e quindi dei soci, con la vendita di negozi e terreni, senza, peraltro, fare una valutazione esatta dei lavori completati e di quelli da completare o eseguire;

vengono fatte in questa occasione da parte della dirigenza del Consorzio proposte per coprire la differenza o attraverso mutui ordinari con la BNL a tasso fisso

annuale del 18-19 per cento, o con rivalutazione da definire e in preammortamento al 21,50 per cento;

nella complessa contabilità del consorzio operante in tre località e sulle operazioni finanziarie di spostamenti di debiti e crediti tra le tre località i soci fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di accedere all'esame dei documenti;

oggi il Consorzio « Aternum », per la sola operazione di Pescara risulta avere debiti per 17 miliardi e 680 milioni per il mutuo FONDS (europeo) in ammortamento e non ancora frazionato; 11 miliardi e 445 milioni di mutuo a capitale rivalutabile in parte assegnato ai soci in preammortamento, non frazionati; 4 miliardi 244 milioni quale prima erogazione di mutui ordinari; 2.360 milioni quale seconda erogazione di mutui ordinari; 12 miliardi 938 milioni nei confronti di creditori vari, che il consorzio richiede ai soci per una quota pro-capite di 16 milioni ulteriori a congruaglio;

gli appartamenti verrebbero così a costare tra gli 80 e i 90 milioni ciascuno;

con queste spregiudicate operazioni la direzione del consorzio propone di riscattare i vari mutui per unificarli, cercando di scaricare sui soci di Pescara situazioni debitorie, contratte dal consorzio altrove, in attesa di rientro ipotetico con i crediti;

ci sarebbero ulteriori richieste di congruagli ai soci di Pescara per interessi su rate di mutuo non pagate dal consorzio alla BNL per oltre 500 milioni e con la conseguente lievitazione del prezzo degli appartamenti che giungerebbero alla cifra di 96 milioni ciascuno;

c'è già stata una ispezione della Direzione provinciale di Pescara del Ministero del lavoro che accertò lo scorso anno numerose e gravi irregolarità nella gestione del consorzio;

in data 22 gennaio 1987, il Prefetto di Pescara ha interessato della intera vicenda il Ministro del lavoro attraverso

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

comunicazione scritta alla Direzione generale per le cooperative —:

quali conoscenze ha il Ministro del lavoro della intera vicenda del Consorzio Aternum;

quali sono le irregolarità riscontrate dall'ispezione della Direzione provinciale del Ministero del lavoro di Pescara;

se non sia necessario un intervento tutorio del Ministro del lavoro per garantire la serenità di 806 famiglie di lavoratori che hanno già affrontato difficoltà economiche notevoli e sforzi politici ripetuti per ottenere dal Comune di Pescara la vivibilità della zona urbanizzata del consorzio;

se, stante la inaffidabilità del gruppo dirigente del Consorzio e la gravità a cui ha portato in questi anni la situazione, non ritenga opportuno disporre una forma di garanzia valida onde accertare una volta per tutte:

a) la responsabilità di chi ha gestito in modo a volte equivoco, a volte truffaldino, a volte ricattatorio l'intera manovra che, solo per Pescara, impegna sessanta miliardi al minimo;

b) crediti, debiti, costi e prezzi;

c) il costo finale di ciascun appartamento;

d) le forme più limpide, certe e favorevoli ai soci di pagamenti a conguaglio onde sottrarli all'alea di possibili truffe e ricatti di qualsiasi genere, tenendo conto che essi in cinque anni hanno visto quasi triplicare il costo valutato originariamente per ogni appartamento. (4-19816)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere:

se non sia vero che, di fatto, dall'autunno 1986 la società Fibroarmati di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) abbia — di fatto — chiuso lo stabilimento: se non sia

vero che da quella data siano stati licenziati, ancorché non pagati dalla primavera 1986, tutti i dipendenti impiegati amministrativi; se non sia vero che dalla primavera del 1986 nessuno dei dipendenti percepisce alcunché di stipendio, salario o emolumento;

come mai sia stata possibile la concessione del beneficio della amministrazione controllata a siffatta società in siffatta situazione di precarietà, confermata da protesti, insoluti, ingiunzioni, procedure esecutive di ogni sorta;

se risulti al Governo quale parte abbia avuto lo studio Favari nella questione. (4-19817)

PATUELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere — premesso che:

i battelli antinquinamento non possono essere utilizzati come sostitutivi o alternativi rispetto alle grandi, radicali e strutturali iniziative contro l'inquinamento del mare, alcune già adottate ed operanti, ma vanno considerati soltanto come integrativi —:

se il Governo intenda, in particolare per la prossima estate, utilizzare maggiormente tali battelli antinquinamento, soprattutto per la raccolta e aspirazione di petrolio e altri oli galleggianti per combattere, specialmente nelle zone balneari, fenomeni di macro-inquinamento galleggiante, alghe ed ogni altro rifiuto solido in mare allo scopo di assicurare un servizio continuo di pulizia costiera —:

quali sono stati i risultati dell'impiego di tali battelli nelle zone dove sono stati maggiormente impiegati. (4-19818)

PATUELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso che:

la legge 14 agosto 1971, n. 817, ha esteso al coltivatore diretto, il diritto di prelazione nella ipotesi di vendita di altro fondo confinante sul quale non siano insediati coltivatori diretti;

l'interpretazione a cui si indirizzò la maggioranza della dottrina specialistica fu che il singolare « coltivatore diretto » fosse stato usato dal legislatore in senso collettivo per rappresentare tutta la categoria di coltivatori diretti che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, interpretazione sorretta dalla stessa relazione al Parlamento;

nella frequentissima ipotesi di più proprietari (coltivatori diretti) confinanti, la Giurisprudenza della Suprema Corte, dopo plurime sentenze lontane dalla interpretazione logica della norma, era giunta ad un orientamento ritenuto definitivo e chiaramente aderente alla lettera ed allo spirito della legge e cioè che l'uso da parte del legislatore del singolare aveva un significato collettivo e che, conseguentemente tutti i confinanti, aventi i requisiti di legge, godono di un diritto paritario e separato e quindi tutti concorrono nell'acquisto del fondo, formando una comunione incidentale da sciogliersi successivamente, su richiesta degli interessati;

tale orientamento è stato radicalmente sovvertito dalla pronuncia n. 6123/1986 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha interpretato la legge nel senso, ritenuto inaccettabile, che è compito del Giudice determinare a quale dei confinanti spetti il diritto di prelazione;

sottolineato che:

è vero che il Giudice deve decidere su pretese confliggenti in base alla legge, ma è da escludere che il legislatore abbia voluto rimettere alla mera ed arbitraria facoltà del Giudice la scelta dell'avente diritto;

anche i criteri di « scelta » suggeriti dalla Suprema Corte in detta sentenza (« confronto delle unità lavorative presenti nei nuclei familiari concorrenti, la loro volontà di proseguire in futuro l'attività agricola, la maggiore o minore estensione di terra di cui i concorrenti dispongono ») non eliminano quel carat-

tere di arbitrarietà della scelta, rendendo impossibile dare un preventivo parere sulla sussistenza o meno del diritto alla prelazione, in caso di pluralità di concorrenti, in quanto, in definitiva, « sarà il Giudice che sceglierà » e inoltre non sono idonei a perseguire lo scopo di rafforzare la proprietà coltivatrice diretta, motivo ispiratore della legge —:

se il Governo intenda, come l'interrogante ritiene necessario, vista l'ambiguità della volontà legislativa che crea l'incertezza di chi ha tale diritto, concorrere con proprie iniziative per un sollecito intervento per una interpretazione del secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che in modo chiaro e definitivo specifichi che l'espressione « coltivatore diretto proprietario » ha valore collettivo e che quindi tutti i coltivatori diretti, proprietari di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, hanno eguale e concorrente diritto alla prelazione. (4-19819)

MANCUSO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi che ritardano la definizione della pratica di pensione del signor Compagnini Rota Salvatore nato il 14 maggio 1925 a Catania ed ivi residente nel villaggio S. Agata Zona D n. 40. L'interessato ha inoltrato la richiesta all'ENPALS di Catania in data 27 maggio 1985, matricola n. 090191304 (prot. n. 075156/VO) ed a distanza di quasi due anni non ha avuto alcuna risposta in merito. Si fa presente che al momento della presentazione della domanda, l'interessato ha allegato un libretto dell'INPS di Catania n. 251955 attestante il versamento di 17 anni di contributi per i quali è stata chiesta la ricongiunzione con i 23 anni di contributi versati all'ENPALS. (4-19820)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se è al corrente che non tutti i corsi relativi all'articolo 44 della legge n. 270

del 1982, riguardanti i docenti di educazione musicale, hanno avuto, ad oggi, inizio;

se non ritenga di dover avviare una tempestiva e circostanziata indagine, volta ad accertare tutti i casi dove non si è proceduto ad effettuare i corsi stessi, e ad individuare — per quanto attiene ai corsi già iniziati — le responsabilità relative ad alcune inadempienze (presenza di alcuni docenti non adeguatamente specializzati; ritardi nell'inizio dei corsi stessi con situazione di discriminazioni tra docenti appartenenti a corsi diversi ecc.);

infine come e se intende rendere funzionale lo svolgimento dei corsi consentendo così che i docenti interessati possano vedere riconosciuta la propria qualificazione professionale ai sensi delle vigenti disposizioni. (4-19821)

LOPS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che il signor Ferrara Vito nato a Corato il 15 novembre 1941, ed ivi residente in Via S. Elia 126, ha partecipato al concorso per l'assunzione di due posti di operaio specializzato falegname, indetto dal Ministero della difesa per la regione Puglia (G.U. n. 076/1883).

Il concorso porta il numero 83011013L0380038F0044 ed è stato espletato il 25 settembre 1985 presso Marinarn - Via Di Palma - Taranto.

Al concorso hanno partecipato tre concorrenti, al primo classificato è stato attribuito 15,70 di punteggio, al secondo 12,50 e al terzo classificato 12,40 —

avendo il Signor Ferrara conseguito il secondo posto nella graduatoria e non conoscendo nulla circa l'iter per la effettiva assunzione, si chiede di conoscere, il momento in cui i vincitori concorrenti devono essere assunti, tenuto conto che dal settembre 1985 sono passati 17 mesi. (4-19822)

PIRO. — *Ai Ministri della sanità, per gli affari regionali, dell'interno e dei lavori*

pubblici. — Per sapere — visto l'aumento del numero degli anziani e visto il positivo aumento dell'età media della popolazione —:

quali siano le politiche per favorire una decente e dignitosa condizione abitativa delle persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età;

se esistano disposizioni per obbligare gli Istituti autonomi delle case popolari ed ogni altro edificio di proprietà pubblica concesso in locazione a persone che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età a concedere alloggi senza barriere architettoniche e cioè scale, ascensori troppo stretti, accessi agli appartamenti che non violino le disposizioni di cui alla legge n. 118 del 1971 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978 e a favorire la mobilità verso appartamenti con le richiamate caratteristiche per le persone con ridotte o impedito capacità motorie. (4-19823)

ALOI E VALENSISE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se non ritenga che l'orario dei voli relativi alla linea Reggio Calabria-Roma sia oltremodo inconcepibile stante il fatto che, nelle ore antimeridiane, l'unico volo per Reggio è alle ore 12,30, mentre, in quelle pomeridiane, occorre riferirsi alle ore 14,15 per poter fruire di un volo per Roma, venendosi così a determinare situazioni di nocumento per chi, utilizzando un mezzo costoso come l'aereo, ritiene di poter tesaurizzare il tempo di permanenza nel luogo di arrivo;

i motivi per cui non è stato confermato — come è di pubblica ragione — il terzo collegamento aereo tra Reggio e Roma per il periodo invernale con la conseguenza di non permettere di soddisfare le richieste crescenti degli utenti, che sono costretti a trovare soluzioni alternative con intuibile pregiudizio di previsti benefici tariffari;

infine, se risponda a verità che la mancata conferma del terzo volo sia da

ascrivere al fatto che si è voluto preferire altro itinerario senza tenere in alcun conto le esigenze di una vasta area di utenza, qual è quella soddisfatta dall'aeroporto dello Stretto. (4-19824)

PIRO, SERAFINI E FILIPPINI. — *Al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che l'onorevole Sanese, sottosegretario all'industria, ha dichiarato a *Il Resto del Carlino*, cronaca di Rimini, del 27 gennaio 1987, di « aver finanziato il Centergross » aggiungendo « vogliamo andare a contare i soldi per il commercio, artigianato, e piccola industria avviati da queste parti » —:

quali siano state le decisioni costituzionali e quali sono gli orientamenti futuri per i richiamati provvedimenti. (4-19825)

PIRO, SERAFINI E FILIPPINI. — *Al Ministro del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere

quale sia stato il contributo dell'onorevole Sanese all'approvazione dei fondi FIO per la regione Emilia-Romagna viste le dichiarazioni del sottosegretario per l'industria alla cronaca di Rimini su *Il Resto del Carlino* del giorno 27 gennaio 1987. (4-19826)

PIRO, SERAFINI E FILIPPINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se sia vero che l'onorevole Sanese è stato determinante — secondo le affermazioni del sottosegretario per l'industria riportate su *Il Resto del Carlino* cronaca di Rimini del giorno 27 gennaio 1987 per « inserire la questione aeroporto nell'intesa Italia-S. Marino ». (4-19827)

PIRO, SERAFINI E FILIPPINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premessa l'intervista dell'onorevole Sanese a *Il Resto del Carlino* cronaca di Rimini del giorno 27 gennaio 1987 — se è vera l'affermazione:

« a questo punto Gorla mi ha chiesto personalmente il nome di un socio della Cassa con i requisiti giusti per fare il presidente. Ho sentito il segretario DC di Rimini ». (4-19828)

MANCHINU E CURCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che la legge 409 dell'85 ha istituito la professione sanitaria di odontoiatra;

l'articolo 21 della predetta legge dispone che le attribuzioni degli odontoiatri addetti ai presidi e servizi delle USL vengono sanciti con decreto del ministro della sanità da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge medesima;

i tempi sono stati volutamente superati —:

quale iniziativa urgente s'intenda assumere diretta alla emanazione del richiamato decreto e se non si ritenga opportuno disporre che l'emanazione dei bandi di concorso di assunzione degli odontoiatri sia consentita soltanto successivamente. Tanto per evitare intuibili danni per gli eventuali aventi diritto. (4-19829)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere se — in merito alla notizia di stampa riferentesi alla volontà espressa dalla Giunta regionale della Puglia, di procedere ad assunzioni di personale — non ritengano che, prima di procedere a « nuove » assunzioni, si debba procedere innanzitutto alla sistemazione: a) del personale dipendente degli enti locali che, come ad Acquarica, Corsano ed altri comuni, rischia di perdere il posto; b) del personale dipendente dagli enti locali ed utilizzato per le attività integrative; c) dei vincitori di concorso che, nonostante le sentenze a loro favorevoli (vedi Castro Marina) non sono assunti dall'amministrazione comunale. (4-19830)

AGOSTINACCHIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso

che la provincia di Foggia è attualmente colpita da una grave crisi economica in conseguenza della errata politica delle partecipazioni statali e della mancata incentivazione delle risorse produttive legate alle vocazioni prioritarie del territorio;

che lo sviluppo della intiera provincia non può prescindere dal superamento di situazioni di crisi riguardanti la città di Manfredonia, uno dei più importanti centri della Capitanata intorno al quale gravitano interessi connessi alla pesca, al turismo, al sistema agro-industriale, ai trasporti, alla tutela dell'ambiente;

che il consiglio comunale di Manfredonia nella seduta del 27 novembre 1986 ha approvato all'unanimità un ordine del giorno ed in quella del 13 dicembre 1986 una mozione del seguente tenore:

« 1) Il consiglio comunale, su relazione del sindaco, il quale legge il testo dell'ordine del giorno di seguito trascritto: "Ordine del giorno sul porto di Manfredonia e sulle prospettive del suo futuro. Premesso che con decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619, già approvato dal Senato ed ora all'attenzione ed all'esame, per la conversione in legge, della Camera dei Deputati, oltre a disporre di cospicui finanziamenti a favore di alcuni porti trascurando del tutto altri, dà le direttive, nel quadro di un piano generale dei trasporti, per una riorganizzazione dei porti ed una nuova loro classificazione; richiede agli onorevoli Parlamentari della Regione, al Governo ed alla Regione Puglia perché, una volta definito il nuovo piano regolatore del porto di Manfredonia, questo sia raccordato con la programmazione portuale italiana e regionale, in un preciso contesto istituzionale, territoriale, sociale ed economico, tenendo conto della sua centralità, quale unico scalo del grosso retroterra, avente come prossima e vicina la vasta zona di Capitanata; esprime preoccupazione: per le

assenze e i ritardi della classe dirigente, a tutti i livelli, per il grave pregiudizio del futuro del nostro porto e del lavoro di quanti se ne servono e sono addetti". Udito l'intervento di Prato (MSI/DN): annuncia il voto favorevole all'o.d.g. ed esorta la P.A. ad interessarsi seriamente del problema ed a far sì che il tutto non venga tenuto nel cassetto o che si riduca solo ad una mozione. Il Sindaco-Presidente: assicura l'interessamento della P.A. ed è proprio in previsione di ciò, sottolinea, che il punto b) dell'o.d.g. predisposto dalla G.M. è stato eliminato. Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano, delibera di approvare il testo o.d.g. così come riportato in narrativa.

2) Preso atto della proposta e del dibattito che ne è seguito; stabilito di dover sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso la stampa e divulgazione della mozione, concordata dai capigruppo durante la sospensione dei lavori; accertato che alla votazione hanno preso parte i 29 consiglieri risultati presenti all'appello seguito alla sospensione dei lavori; esaminato il testo della mozione concordato dai capigruppo sottoposto ad approvazione; ad unanimità di voti espressi per alzata di mano con controprova, dai 29 consiglieri presenti e votanti, su 10 assegnati ed in carica; delibera di approvare la seguente "Mozione sull'istituzione di Azienda di Promozione Turistica" con sede in Manfredonia: avuto notizia della deliberazione della Giunta Regionale con cui venivano individuati gli "ambiti territoriali turisticamente rilevanti" quali sedi delle Aziende di Promozione Turistica, in provincia di Foggia, i soli Comuni di Foggia (A.P.T. della Daunia) e di Vieste (A.P. del Gargano); considerato che la stessa Giunta Regionale, con provvedimento n. 560 del 3 febbraio 1986, ebbe ad approvare i criteri per l'individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti, fissando i sottoannotati parametri: l'esistenza di risorse artistiche e/o termali, balneari, collinari, religiose di assoluto interesse per l'importanza culturale, sociale e per l'originalità di richiamo; l'attrezzatura alberghiera ed extralberghiera non inferiore

a 2.500 posti letto (in riferimento ovviamente all'intero ambito); l'integrazione e la complementarietà delle risorse turistiche tra i territori che costituiscono l'aggregato; l'esistenza di strutture di svago e del tempo libero complementari rispetto a quelle ricettive alberghiere; la facilità di collegamenti tra i comuni dell'ambito e tra questi e il restante territorio regionale; le manifestazioni ricorrenti e consolidate di provato richiamo turistico interno ed internazionale; il flusso turistico medio, accertato nell'ultimo quinquennio; le entrate tributarie e paratributarie che fanno capo all'ambito territoriale considerato; la disponibilità di servizi generali adeguati; ritenuto che i trenta esperti nazionali di turismo che formano il Comitato consultivo (articolo 3 Legge Quadro) hanno approvato all'unanimità un documento che per quanto riguarda gli ambiti turistici, pur suggerendo di individuare un numero limitato, hanno parlato di aree di media vastità; atteso che, prendendo a modello i criteri per l'individuazione degli ambiti turisticamente rilevanti, il sistema territoriale del comprensorio di Manfredonia presenta notevoli indici di crescita e di sviluppo (vocazioni attuali e potenziali) per i motivi che appresso si riepilogano; A) presenta una posizione relativa favorevole rispetto a Foggia (né troppo vicina né troppo distante dal capoluogo provinciale); B) è l'unico centro dauno che esplica ed esplicherà sempre più una completa funzione portuale al servizio dell'intera provincia; C) è dotato di buona accessibilità stradale e ferroviaria; D) già in passato possedeva una struttura economica diversificata rispetto agli altri centri dauni; E) occupa una posizione di cerniera fra Tavoliere e Gargano, con notevole possibilità di "comando" sul secondo. La portata di tale "comando" può essere ampliata soprattutto con un innalzamento gerarchico delle funzioni del centro sipontino e con un miglioramento dell'accessibilità su Manfredonia; F) è al centro di una zona turisticamente rilevante (non soltanto balneare), che si può vedere estesa dall'a-

rea delle saline sino a Vieste e forse oltre e che include o è vicina a mete e attrattive turistiche d'altro tipo (insediamenti preistorici, centri storici, centri religiosi, archeologia rurale e masserie, aspetti culturali, gastronomia, aree unide, carsismo, boschi, ecc. ecc.); oggi sempre più interessanti e valorizzabili; G) ha un patrimonio di cultura e di civiltà quanto mai ricco di contenuti e di significati, tanto che si può affermare che non ci sia un angolo soltanto del territorio che non presenti ancora evidenti i segni di epoche e di civiltà trascorse: monumenti insigni del passato (Castello Svevo, Basilica Santa Maria Maggiore, Chiesa di San Leonardo, Chiesa di San Domenico, case e palazzi del centro storico), una zona archeologica (Siponto, *in primis*) di notevolissima importanza eccezionalmente evidenziata da tuttora visibili tracce delle antiche mura di cinta, la zona di Coppa Navigata, le Stazioni romane nei pressi del Candelaro, la Grotta Scaloria, gli Ipo-gei paleocristiani, la necropoli Capparelli, i Villaggi trincerati, le Stele Daunie, ecc...; Constatato, in definitiva, che Manfredonia, città della provincia « fondata » da uno Svevo, re Manfredi, 1256, di quella Casa conserva memorie storiche, monumenti, tradizioni e vestigia; è centro pilota di tutto il Gargano, con le sue infrastrutture, con le sue strutture di svago e del tempo libero, con le sue manifestazioni ricorrenti e di provato richiamo turistico, con la disponibilità di servizi generali adeguati, e ne costituisce punto di riferimento per il commercio, per l'artigianato, per la pesca, per l'agricoltura; città viva e vitale, con una sequenza storica ininterrotta dal neolitico all'età moderna, documentata da reperti che il mondo intero oggi invidia, in un momento in cui il legame tra turismo e cultura diventa sempre più indissolubile; con i suoi venti chilometri di arenili, dalla sabbia finissima, ampi spazi, moderne attrezzature e con il gioiello Siponto, con le sue ville nascoste ed affogate nel verde, la sua stupenda spiaggia;

tenuto in debito conto la dotazione turistica ricettiva che offre 638 posti in alberghi e 2055 posti in campeggio (più di quei 2500 indicati quali parametro per un intero ambito!), 600 ville in Siponto (in buona parte già classificate dall'E.P.T. di Foggia) e migliaia di mini-appartamenti dislocati sulla Riviera Sud (Ippocampo, Scalo dei Saraceni, Sciale degli Zingari, Villaggio di Lauro, La Busola, ecc.) sia pure non ancora classificati; rilevato che il provvedimento della Giunta Regionale, pur riconoscendo il territorio turisticamente rilevante, non assegnava la sede amministrativa, mortificando la città di Manfredonia che dal 1962 è sede di una Azienda di Soggiorno che ha avviamento e riconoscibilità in Italia e all'estero; considerato, infine che il Consiglio regionale può deliberare la revisione generale o parziale degli anzidetti ambiti; tenuto conto dei numerosi ordini del giorno inviati dalle Associazioni quanto innanzi posto e premesso; rivendica l'individuazione di Manfredonia a sede di Azienda di Promozione Turistica; decide di rappresentare questa fondamentale e inderogabile necessità, basata esclusivamente sui dati tecnici di cui in narrativa, alla Giunta e alla Commissione Turismo regionale, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 28 del

1985; di promuovere una giornata di lotta cittadina a sostegno di tale rivendicazione » —:

quali iniziative il Governo ha adottato ovvero intenda programmare per far fronte alle esigenze prospettate, dando risposta positiva alle richieste avanzate dai consiglieri comunali della importante città pugliese. (4-19831)

BERSELLI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che in data 5 novembre 1986 è stata presentata ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze l'interrogazione n. 4-18198 che ad oggi non ha ancora avuto risposta —:

se risponda a verità che tale interrogazione avrebbe avuto come effettiva risposta il trasferimento punitivo dell'ispettore Felice Sicuranza da Bologna a Firenze per avere fatto fino in fondo il proprio dovere;

in caso affermativo, con quale motivazione il suddetto trasferimento sia stato disposto;

se non ritengano che un siffatto provvedimento sia incompatibile con uno Stato di diritto e con una Nazione civile. (4-19832)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

FELISETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — considerato che

da molto tempo, e per una serie piuttosto numerosa di episodi, vicende e comportamenti, la figura del dott. cons. Angelo Milana, Procuratore della Repubblica di Piacenza, è al centro di commenti e giudizi sicuramente non confacenti con il prestigio della magistratura;

il comportamento del dott. Milana, già oggetto di una circostanziata interrogazione parlamentare di altri colleghi deputati, avrebbe dato luogo, in questi giorni, ad un contrasto con l'Ordine degli Avvocati di Piacenza in relazione all'adozione di atto dovuto espresso dall'ordine piacentino degli Avvocati e procuratori su richiesta della Procura Generale di Bologna;

questo complesso di vicende finisce per concretare una situazione per la quale il magistrato inquirente in questione non sembra essere nelle condizioni per esercitare l'amministrazione della giustizia nel prestigio dell'ordine giudiziario —:

se e quali iniziative, nell'ambito delle sue competenze, ritenga di poter assumere per ovviare alla lamentata situazione. (3-03236)

MANNINO ANTONINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere — premesso che

nel 1966 la Direzione generale del genio militare dichiarò inagibile un poligono di tiro sito in un'area del comune di Monreale, in provincia di Palermo, e ciò a causa della intensa urbanizzazione verificatasi intorno alla stessa area;

contestualmente alla dichiarazione di inagibilità, l'area fu affidata al Ministero delle finanze affinché ne disponesse una diversa utilizzazione;

dopo circa tre anni dall'affidamento, l'Intendenza di finanza di Palermo affidava detta area all'Unione Italiana del Tiro a segno, associazione a carattere sportivo, la cui attività è regolata dallo Statuto redatto sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1981, n. 1133, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 21 aprile 1982;

a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica, il poligono non può essere considerato impianto a struttura militare sottoposta a speciale legislazione;

lo stesso comando della regione militare della Sicilia, con lettera del generale Cacciolla del 25 maggio 1986, sottolineò la piena competenza delle autorità civili, in relazione al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle a tutela contro i rumori, e ordinò la sospensione dell'attività del poligono —:

quali ragioni hanno indotto il ministro ad impugnare a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il provvedimento dell'assessore alla sanità della regione Sicilia che vincolava l'uso del poligono solo all'impiego di armi ad aria compressa e ne regolamentava gli orari;

quali elementi di fatto e/o di diritto hanno indotto l'autorità militare a riconoscere i requisiti di agibilità al poligono in pendenza di una ordinanza del sindaco di Monreale che disponeva l'apposizione di sigilli e la demolizione delle opere di adeguamento dell'impianto eseguite su indicazione di una commissione militare ma abusivamente, senza concessione edilizia e in difformità alle norme del P.R.G. del comune di Monreale;

se le autorità che hanno deciso di tutelare con tanta determinazione i soggetti che gestivano l'attività del poligono si sono prese cura di verificare se nel rilascio della concessione sono state pie-

namente rispettate e considerate le norme previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646;

se non ritiene opportuno desistere dall'azione promossa avverso le autorità della regione Sicilia e del comune di Monreale e accogliere positivamente le legittime proteste dei cittadini di Monreale disponendo il trasferimento dell'attività del poligono in altra zona. (3-03237)

CALVANESE e FRANCESE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che in data 30 giugno 1986 la Commissione regionale per l'impiego della Campania ha adottato la delibera n. 68, pubblicata sul *Bollettino Regionale* n. 66 del 3 ottobre 1986, che dà nuovi strumenti al potere pubblico in termini di avviamento e gestione del mercato del lavoro agricolo, questione che assume un particolare valore soprattutto in realtà come la piana del Sole dove è ancora ampiamente presente la piaga del caporalato;

tale delibera non è stata ancora ratificata dal ministro del lavoro —:

perché tale ratifica non è stata ancora effettuata e se ritenga il ministro di doversi rapidamente attivare per rendere pienamente applicabile detta delibera.

(3-03238)

DE LUCA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri di grazia e*

giustizia e dell'interno. — Per sapere — premesso che

grazie alla generosa elargizione da parte di soggetti pubblici e privati è stato costituito un cospicuo fondo per sostenere le parti civili private nel processo contro la delinquenza mafiosa organizzata in corso di svolgimento a Palermo;

tale opportuna iniziativa, data l'onerosità del processo era giustamente mirata a sostenere il peso finanziario non indifferente che veniva a gravare sui familiari delle vittime, molti dei quali non abbienti —:

se sono a conoscenza:

1) dell'esatto ammontare delle somme raccolte, tenuto conto che le stesse provengono non solo da private sottoscrizioni ma anche da contributi di vari enti ed istituzioni pubbliche ivi compresa la regione Siciliana;

2) dei criteri di gestione di tali fondi da parte di un «Comitato per la tutela delle parti civili», costituitosi per l'occasione e quali le modalità di erogazione ai parenti delle vittime della violenza mafiosa, atteso che, come risulterebbe, non tutte le parti civili avrebbero avuto riservato un trattamento paritario e che detti fondi sarebbero stati parzialmente utilizzati per l'assistenza ad altre parti estranee al cosiddetto maxiprocesso.

Si chiede di sapere se non ritengano opportuno chiedere al «comitato» predetto la pubblicazione del rendiconto delle somme sborsate a qualsiasi titolo e dei nomi delle parti beneficiarie.

(3-03239)

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Governo, per conoscere — premesso che

in data 27 maggio 1985, dopo una serie di altre iniziative parlamentari, il gruppo del MSI-DN si fece promotore della presentazione di una mozione riguardante il grave problema della occupazione, specie giovanile e meridionale, indicando articolate misure da adottare con immediatezza al fine di invertire la preoccupante tendenza allora — e, purtroppo, ancora oggi — in atto;

a tale iniziativa ne seguirono di simili, adottate dalla totalità delle altre forze politiche presenti in Parlamento;

a seguito di ciò si svolse alla Camera un lungo dibattito in materia che si concluse, in data 15 ottobre 1985, con la votazione di numerosi impegni considerati prioritari al fine — quanto meno — di ridurre l'area della disoccupazione e della non occupazione, invece in continua espansione;

tra i provvedimenti proposti, quelli maggiormente qualificanti unanimemente convennero sulla richiesta di destinare maggiori risorse al Sud d'Italia, nonché sulla necessità di incidere, in tal senso favorendo l'attivazione di ogni possibile leva, sia pubblica che privata, sul fenomeno che colpisce in particolare la fascia di età compresa tra i 16 e i 29 anni;

lungo le stesse direttrici si mossero le risoluzioni presentate e votate in data 17 settembre 1986, al termine dell'esame del « documento di programmazione finanziaria per l'anno 1987 e per il triennio 1987-1989 »;

invece, nonostante le ricordate deliberazioni della Camera, nulla di concreto

e di serio si è fatto nelle direzioni indicate, considerato che:

a) nella legge finanziaria per il 1987 assolutamente inapprezzabile sono i provvedimenti in favore del Mezzogiorno, compreso quel tal fondo previsto alla nota tabella « C », sia perché bisognerà verificare come le somme in esso accantonate saranno spese, sia in quanto non è possibile neppure oggi prevederne l'ammontare, dal momento che, per il triennio 1987-1989, furono globalmente stanziati solo 2.100 miliardi — quindi, comunque e sempre una miseria — da destinare, peraltro, oltre che alla promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno, anche all'apprendimento e alla ristrutturazione del tempo di lavoro;

b) dopo l'imbroglione dell'intervento straordinario che, per recente ammissione dello stesso ministro del lavoro dinanzi alla Commissione bilancio, non ha prodotto alcunché di positivo per proprio conto, mentre ha rallentato e raffreddato l'intervento ordinario, al quale ultimo non si è aggiunto, ma solo malamente ed impropriamente sostituito, nessun'altra politica peculiarmente mirata alla rinascita del Sud è stata sin qui attivata;

c) la tanto propagandata legge per la incentivazione della imprenditorialità giovanile, approvata a scopi esclusivamente elettorali e clientelari, non riesce, proprio in dipendenza di ciò, a sortire alcun effetto positivo;

d) i provvedimenti recanti norme per l'orientamento professionale e per la riforma del collocamento ristagnano ancora nelle secche di quella politica contraddittoria e rissosa che da sempre caratterizza l'azione del Governo e dei partiti di maggioranza;

e) le riforme organiche degli attuali sistemi di fiscalizzazione degli oneri sociali e di formazione non sono ancora neppure state tratteggiate, con le immaginabili conseguenze da un lato sulla produttività e sulla competitività delle aziende e, quindi, sulle risorse da desti-

nare a nuovi investimenti e posti di lavoro; dall'altro sul corretto governo del cosiddetto « mercato » del lavoro, sempre meno aggiustato sulla invece fondamentale esigenza di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di mano d'opera qualificata e specializzata;

a causa soprattutto di quanto sin qui descritto, il divario tra Nord e Sud d'Italia andrà sempre più incrementandosi in futuro, secondo quanto previsto anche dall'OCSE, nonché da un recente rapporto SVIMEZ, il quale rileva, tra l'altro, un tasso attuale di disoccupazione del 16 per cento tra la popolazione meridionale (cioè più del doppio di quello che si registra tra le popolazioni del centro-nord), con una componente giovanile pari all'80 per cento;

le stesse previsioni indicano, in assenza di adeguati interventi, che nel 1993 il tasso di disoccupazione di attesterà al Nord intorno al 5 per cento, mentre al Sud toccherà il 23 per cento e che, pertanto, procedendo con lo stesso passo, perfino la stima secondo cui la parificazione tra settentrione e meridione si dovrebbe raggiungere intorno al 2090 — cioè tra più di un secolo — risulterebbe pesantemente ottimistica;

alla medesima scadenza, sull'intero territorio nazionale i disoccupati e le persone in cerca di prima occupazione potrebbero raggiungere i 5 milioni di unità;

a fronte di tale situazione di vera e propria emergenza, il Governo, in occasione della presentazione di un fondamentale strumento di indirizzo e di programmazione, quale è il già richiamato disegno di legge finanziaria, ritenne opportuno limitarsi alla riproposizione della seconda edizione dello studio sulla « politica occupazionale per il prossimo decennio », contenente, ancora una volta, la semplice elencazione dei problemi da risolvere e delle politiche da sostenere o addirittura anche da definire, nonché delle distorsioni da correggere, così mostrando, nella migliore delle ipotesi, di nutrire solo buone intenzioni non tra-

dotte, però, in atti ed iniziative concrete, soprattutto finalizzate alla creazione di posti di lavoro aggiuntivi per le nuove generazioni, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

le regioni, d'altra parte, si sono rivelate incapaci di adottare proprie iniziative con qualche apprezzabile valenza in materia di lavoro, nonché di controllo e di indirizzo delle dinamiche occupazionali —:

1) quali intendimenti nutra circa:

a) il recupero alla propria politica socio-economica della centralità della « questione » meridionale, attraverso l'avvio di un nuovo, più oculato e correttamente attuato — anche sotto il profilo più propriamente gestionale — programma straordinario di sviluppo delle aree depresse del Sud;

b) la necessità di favorire l'occupazione giovanile, sempre più caratterizzata dalla componente cosiddetta intellettuale, tra l'altro riconsiderando la scelta secondo cui nei prossimi anni dovrebbe essere progressivamente elevata l'età pensionabile, tanto per gli uomini quanto per le donne, così precludendo ai non occupati anche la via del naturale ricambio generazionale, almeno per alcuni anni;

2) se, in tale auspicabile logica, non reputi doveroso costituire più concreti fondi da impiegare per la creazione di nuovi posti di lavoro, oltre le previsioni dello stesso « piano triennale », non solo obiettivamente esigue, ma anche da verificare, a seconda dei provvedimenti e delle iniziative che andranno a finanziare, nella loro effettiva capacità di incidere sulla drammatica realtà oggi esistente..

(2-01060) « SOSPITI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, FLORINO, TRINGALI, BAGHINO, LO PORTO, RALLO, MARTINAT, AGOSTINACCHIO, MUSCARDINI, ABBATANGELO, ALOI, ALPINI, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FORNER, FRANCHI

FRANCO, GUARRA, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, PARIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BORTONE, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMAGLIA E VALENSISE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per sapere — premesso

che la legge 1° marzo 1986, n. 64, sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno, prevede ai commi 16 e 17 dell'articolo 17 un obbligo per tutte le amministrazioni pubbliche di una riserva in materia di forniture;

che detta riserva, in misura di almeno il 30 per cento, è a favore di imprese industriali, agricole ed artigiane aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori delle regioni « meridionali »;

che organi di informazione riportano in questi giorni le difficoltà incontrate dalle unità sanitarie locali ad applicare la « riserva », il che rischia di creare contenzioso fra le suddette USL e ditte partecipanti a gare di fornitura;

che alcune regioni del Nord non intendono rispettare la disposizione in materia di riserva e segnatamente:

la Lombardia dichiara che l'obbligo della riserva è solo per quelle amministrazioni statali decentrate operanti nei territori del Mezzogiorno d'Italia; il Veneto afferma che la legge presenta in sede di applicazione difficoltà ed incertezze interpretative non facilmente superabili, per l'assenza di opportune e precise istruzioni di fonte governativa; la Toscana sottolinea le problematiche connesse all'applicazione di attuazione delle norme in materia di riserva in mancanza di un regolamento di esecuzione.

Tenuto conto che il 28 gennaio 1987 a Roma ha avuto luogo un convegno sulla legge n. 64, promosso dalla FARE (Federazione delle Associazioni Regionali Economiche e Provveditori) e che in quella sede è emersa l'attesa degli operatori amministrativi delle USL in ordine alla attuazione di quanto disposto dai commi 16 e 17 dell'articolo 17 anche in considerazione dell'estrema confusione fra l'attuale disposizione in materia di riserva e quella contenuta nella precedente normativa.

Considerato, inoltre, l'impegno preso dal Governo a provvedere entro e non oltre il 31 dicembre 1986 ad emanare le disposizioni di attuazione della legge —:

in quale fase sia la predisposizione delle norme di attuazione in ordine alla « riserva » e, comunque, entro quale data intenda emanare il relativo decreto.

(2-01061) « RICCIUTI, QUARTA, PUJIA, QUIETI, QUATTRONE, LECCISI, BRUNI, GIOIA ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che

generalmente si verifica per i mesi terminali di ogni anno finanziario, a causa della sottostima del fabbisogno in sede di bilanci di previsione ed impossibilità di rimpinguamenti successivi del capitolo di spesa, sia per difetto di fondi (impiegati per iniziative di maggiore valenza esterna) sia per precisa scelta politica, tendente a far emergere i lati positivi di una politica antinflattiva e di risanamento della finanza pubblica, che non è tale, ritardo dei pagamenti in relazione alla spesa farmaceutica;

attualmente in Puglia non è stata pagata l'assistenza già erogata di cinque mesi (novembre-dicembre 1985/ottobre-novembre-dicembre 1986) oltre il mese di gennaio 1987, ormai concluso;

la categoria dei farmacisti è indebitata massivamente con il sistema bancario ed è esasperata dalla campagna di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

disinformazione nei suoi confronti, tesa su scandalismi limitati e certamente non generalizzati, che induce la pubblica opinione a credere che le richieste dei farmacisti siano sullo stesso piano delle rivendicazioni di altri settori e non intese ad ottenere soltanto la restituzione di quanto anticipato anche da due anni;

i farmacisti hanno attuato due forme di difesa dei loro interessi: sospensione della erogazione diretta e ricorso alla magistratura civile; la prima certamente non ottimale per la incidenza negativa sui cittadini, particolarmente su quelli deboli ed indifesi, adita peraltro senza convinzione dalla categoria e che ha prodotto sostanziale beneficio alla pubblica amministrazione nel senso che ha determinato una riduzione, sia pur temporanea della spesa (questa forma di lotta è stata contestata dalla stragrande maggioranza dei farmacisti, professionisti consci della valenza morale e sociale del proprio ruolo); la seconda sta registrando ritardi nelle risposte, dovuti alle note carenze strutturali del settore giudiziario, con danni in relazione al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese, degli interessi, etc., per non parlare degli oneri maggiori gravanti, in definitiva, sulla comunità;

il servizio sanitario nazionale, voluto come servizio sociale comporta che gli oneri di cui sopra siano valutati in questa ottica e non riduttivamente come fatto venale equiparabile ad una qualsiasi fornitura;

i farmacisti richiedono interventi per il ripianamento dei debiti pregressi, svincolati da eventuali preesistenze di posizioni debitorie della pubblica amministrazione al fine di evitare disagi alla categoria ed alla comunità -:

quali iniziative sono state adottate dal Governo;

quali sono i programmi del Governo per interventi tesi a risolvere i problemi che i farmacisti e la comunità avvertono

in tutta la loro gravità per le conseguenze negative dirette ed indirette derivanti dalla mancata soluzione.

(2-01062) « AGOSTINACCHIO, POLI BORTONE, DEL DONNO, TATARRELLA, MENNITTI, MUSCARDINI, MAZZONE ».

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

di fronte alle sempre più profonde divisioni esistenti all'interno della maggioranza che sostiene il Governo e che determinano da tempo, in modo evidenterissimo e ripetuto, l'immobilismo dello stesso Governo e del Parlamento ed il sostanziale non governo del paese;

di fronte alle reiterate dichiarazioni di ricorso allo scioglimento anticipato delle Camere ed alle elezioni che peraltro appaiono l'unica soluzione possibile di una profonda crisi delle istituzioni e della maggioranza di Governo -:

se non ritenga di dovere riferire al Parlamento sulla situazione della maggioranza e trarre dalla crisi di essa le necessarie ed indifferibili conclusioni.

(2-01063) « PAZZAGLIA, ALMIRANTE, ABBA-TANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO, BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI, FLORINO, FORNER, FRANCHI FRANCO, GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA, MARTINAT, MATTEOLI, MAZZONE, MENNITTI, MICELI, MUSCARDINI, PARIGI, PARLATO, PELLEGGATTA, POLI BORTONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SERVELLO, SOSPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, TASSI, TATARRELLA, TRANTINO, TREMAGLIA, TRINGALI, VALENSISE ».

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 28 GENNAIO 1987

abete grafica s.p.a.
Via Prenestina, 683
00155 Roma